RACCOLTA

DELLE OPERE

DI

F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XIII.

NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

COMPENDIO
DELL'
INTERDETTO
DI
PAOLO V.

GODEVA il Veneto Dominio una placida e filiale aderenza col Pontefice Romano Clemente VIII., favorita anco dalla prudente dottrina del Reverendissimo Offredo Offredi suo Nunzio appresso la Repubblica: dopo la morte del quale gli subentrò Monsignor Orazio Mattei di genio assai scabroso. Ed essendo seguita la morte di esso Papa Clemente l'anno 1605. 3. Marzo, gli successe nel Pontificato il Cardinale Alessandro de' Medici, chiamato Leone XI., il quale essendo stato nella dignità Pontificia solo 25. giorni, morì anch' egli, ed in suo luogo fu creato il Cardinale Camillo Borghese, chiamato Paolo V. Questo Pontefice, essendo di genio assai veemente, andava proccurando, coll' intracciare le leggi de' Principi, qualche vantaggio allo stato Clericale; che però ne fece prima instanza a' Signori Genovesi, e da essi ottenne la

ritrattazione di alcuni loro Decreti. Questa facilità gli servì di fomento a dilatare la sua pretesa autorità, aggravandosi col Senato Veneto di una Legge da esso Senato statuita nell'anno 1506., la quale proibiva da' Testamenti, o per altre disposizioni in avvenire, agli Ecclesiastici dello Stato Veneto il poter acquistare, e possedere Beni stabili, senza Pubblico Indulto, più di due anni. S'aggravò parimente di altra Legge dal medesimo Senato, moltissimi anni per l'avanti promulgata, e sempre osservata, colla quale si vietava istituire Chiese, Luoghi Pii, e Religioni senza la predetta concessione; e gli aggiunse anco sentimento la giustizia, che in grave colpa de' casi Criminali, soleva la Repubblica esercitare sopra l'ordine Clericale: e tale sentimento gli fu allora istillato da due prigioni, uno de' quali era Scipione Saraceno Canonico di Vicenza, che convertito in odio il suo sensuale affetto verso un'onorata e sua congiunta Gentildonna, perchè aveva questa negato l'assenso alle sue impure voglie, ardì di notte deturparle con immondizie la casa; e l'altro un tal Brandolino Valdemarino Abbate di Nervesa reo di colpe tali, che per decoro del di lui carattere non è bene il propalare, ambi soggetti alla censura del Consiglio de' Dieci. Non contento il Papa d'avere altrove esaggerato sopra questi particolari, si volle sfogare anco con aggiungere altre querimonie coi quattro Ambasciadori, in obbedienza mandati a lui dalla Repubblica, per congratularsi della sua esaltazione, e fra questi con apposito giudizio tentò France-

sco

ſco Contarini, ma il ſuo tentativo non fu ſufficiente a divertirlo. E però ritrovandoſi Ambaſciadore ordinario in Corte Agoſtino Nani, ſi eſpreſſe con lui con gran terrore, acciocchè del ſuo diſpiacere ne traſmetteſſe il ragguaglio al Senato, commettendo al ſuo Nunzio Mattei che doveſſe fare lo ſteſſo. L'uno e l'altro ebbero in riſpoſta: che la Repubblica nel ſuo libero Principato poteva ſopra i ſuoi ſudditi, e dentro i termini del ſuo Dominio formare Decreti eſpedienti, che non iſtimavano a neſſuno ingiurioſi; non eſſere coſa ragionevole, che ſotto preteſto di Religione ſi poſſano introdurre perſone diffidenti, e ſi dia loro ricovero, mentre con inſidie, e moleſtie venga turbata la propria indennità, e la retta direzione de' ſudditi, e la ſua completa giuriſdizione. E che ſiccome i Beni de' Cherici non poſſono paſſare ne' Laici, così coll' alienare queſti i Beni loro, in breve tempo i Dominj ſi ridurrebbero a due ſole condizioni, cioè di Cherici, e di Affittuali. Gli raccordarono ancora l'eſempio di Papa Clemente ſuo Predeceſſore, il quale per dare modo di ſuſſiſtenza a' ſuoi Vaſſalli proibì alla ſanta Caſa di Loreto di più acquiſtare i vicini terreni, che li giudicava de' Principi, ſopra ognuno. Ed in particolare ne' caſi criminali, era di giuſtizia e di ragione, che il reo ſi ſoggetti a quel Foro, dove ha commeſſo il delitto; che era incongruo e indecente, che il Principe foſſe ſpettatore de' ſuoi Vaſſalli innocenti, offeſi e conculcati da' triſti e malviventi, ſenza che da lui riceveſſero i rei il meritato caſtigo; e ch e egli come arbi-

tro della Giustizia avesse ad implorar suffragj della sua Giustizia da mano aliena. Che la Repubblica teneva Diplomi Pontificj, approvativi di tal esercitata autorità, e ch' ella non operava altrimenti di quanto si praticava in Germania, Francia, Portogallo, Polonia, e nella maggior parte dell' Italia.

E perchè queste ragioni fossero riportate all' orecchio del Papa, avea il Senato risoluto di mandargli un Ambasciadore straordinario; e per tal funzione era destinato Leonardo Donato, al quale si oppose egli stesso, adducendo in Senato ragioni, per le quali supponeva dover esser dispensato: ma non valsero le di lui contraddizioni a divertire la proposta elezione, perchè cadde questa nello stesso contraddicente. Ma occorse, che mentre rassegnatamente si allestiva allo incamminamento, il giorno del Santissimo Natale, nell' ora appunto che la Serenissima Signoria si congregava per scendere nella sua Chiesa Ducale ad udir la Messa, capitò il Nunzio, e presentò due lettere ortatorie a soddisfare le richieste del Pontefice, ed alternativamente monitorie di Censure Ecclesiastiche. Si aggiunse a ciò un funesto accidente, perchè la stessa notte morì il Doge Marino Grimani, onde subito colle forme consuete dalli Quarantuno fu eletto in Doge lo stesso Leonardo Donato. Che però restando stornato il Donato da quell' Ambascieria, gli fu sostituito Pietro Duodo, che con tutta celerità portossi a Roma, ma fu infruttuosa la di lui andata, trovando la materia indisposta, ed il Papa renitente; e benchè il Do-

nato

nato unitamente col Nani s'affaticassero con efficacissime ragioni a mostrargli la giusta causa della Repubblica, venivano queste da una risoluta deliberazione rintuzzate, onde vedendo squarciato e disperato il negozio, egli ed il Nani si restituirono in Patria. Cessati gli affari del Ducale interregno, s'applicò il Senato a riflettere sopra le querimonie e le minaccie nelle Lettere Papali contenute; e queste con la sua solita maturità considerate, mortificando il suo privato risentimento, diede risposta ad esse Lettere con parole officiose, e con ragioni, con le quali veniva risoluta ogni Pontificia esaggerazione. Dopo di che essendosi portato il Nunzio con le Lettere in Collegio, il contenuto delle quali era l'istanza della rilassazione de' due Cherici prigioni, e della ritrattazione delle predette Leggi; protestando, che siccome chi l'aveva istituite ne pativa allora il castigo nell' Inferno, così anco chi al presente le volesse sostentare soccomberebbe all' Ecclesiastico Interdetto; a questo fu risposto co' prefati concetti, e bene con varie parole. E prevedendo il Governo con prudente perspicacità non essere lontano il fulmine minacciato, lo prevenne con ripari proprj, preservativi dagli scandali e disconci, dando ordine a tutti i Presidenti di Chiese e Religioni, di non ricevere, pubblicare, nè osservare Cedole continenti scomunicazioni. Continuando il Papa ne' suoi fervori, si sfogò col fulmine della Scomunica, facendola da' suoi confidenti affiggere in Venezia occultamente in varie parti, il di cui contenuto era, che se nello spazio di ven-

tiquattro giorni non fossero obbediti i suoi ordini, sarebbe scomunicato il Doge, il Senato, e dopo altri tre giorni, caderebbe nella stessa Scomunica ogni loro suddito. Furono le copie subito strappate e soppresse quella notte, ed in vece di quelle, apparvero manifesti affissi d'ordine Pubblico sopra le Porte di tutte le Chiese, ne' quali venivano espressi i rigori ingiuriosi usati dal Papa, i quali per essere irragionevoli non potevano astringere alcuno all'esecuzione, e in quelli protestavasi il costante zelo della Repubblica in sempre venerar la santa Sede Apostolica, e chi in quella risiede ne' suoi giusti rispetti. In tal conformità si videro presto stampate infinite Composizioni Teologiche morali, ed anco doglianze, e riprovazioni di altri eruditi ingegni, con decantare le proprie, e confutare le contrarie ragioni. Di queste tali emergenze sono stati fatti consapevoli i Principi Cristiani. Il Papa rivocò da Venezia il Nunzio.

E perchè da' supremi Veneti Magistrati, fu fatto saper a cadauna Religione, che volendo partire dallo Stato, liberamente poteva partire; ma volendo restare dovessero circa l'officiatura delle Chiese, senza alterazione alcuna praticar il consueto; fu dalla maggior parte con risposta generale esposto, esser pronti ad impiegare i loro talenti spirituali alla sempre pietosa volontà di questo Serenissimo Dominio: solo i Gesuiti, in osservanza del loro quarto voto di obbedienza alla cieca a' precetti del Papa, accettarono il partito di partirsi: i Cappuccini, e i Teatini a tal esempio, abbenchè non fossero stati infor-

mati,

mati, inclinati però ad una riserva, proposero la loro permanenza nella propria Città, e Monasteri, lasciando le loro Chiese sempre aperte, acciocchè potessero altri Sacerdoti ivi liberamente celebrare Sacrifizj, predicare, fare orazioni, ma che però fosse loro permesso l'uso degli offizj col farli privatamente. Questa da essi pretesa condizione, considerata che potesse servire di esempio ad altri, non fu ammessa; che però anco essi Cappuccini, e Teatini partirono. Avendo già la Veneta Prudenza ben disposti i ripari dell' armi spirituali, abbenchè fossero irragionevolmente eccitate, per non restare soprappreso il Senato anco dalle temporali, del che si sentiva allestimento, perchè Filippo III. Re di Spagna col mezzo del Duca di Vigliega suo Ambasciadore in Roma, ed anco con sue Lettere, non mancava di fomentare i Pontificj ardori con promissioni di efficaci assistenze delle sue forze, contro a' renitenti ai comandi di Sua Santità; proccurò a cautela, premunirsene con provvisioni militari. Queste esibizioni di Spagna ingombrarono la mente del Papa, del Concistoro, e della Città di non poca letizia e confidenza. Ma nello stesso tempo la comparsa dell' Ambasciador di Francia, spirando un soffio d'aura favorevole, mitigò alquanto il fervore; mentre significò al Papa non esser appunto dissimile l'affetto del suo Re verso la Santa Sede; ma che però il desiderio di sua Maestà sarebbe, che tali dispareri si togliessero colla via placida del trattamento, e non coll' armi, nè collo spargimento di sangue. Del che se ne vedeva l'incamminamen-

to; mentre si era saputo, che il Re di Spagna fosse stato premurosamente ricercato dal Nunzio Pontificio, à dover escludere Francesco Priuli Ambasciadore Veneto dalla Cappella; e che sebbene dal Re fosse stata delegata la consulta di tal affare a' decreti de' suoi Teologi, i quali, nel principio tra loro discrepanti, convennero poi (non si sà se mossi da passione o da fazione) in persuadere al Re tali attentati; ad ogni modo la prudenza del Re ne divertì l'effetto, e col ritirarsi esso Re all' Escuriale ne' giorni Festivi di San Giambattista, e di San Pietro, nè schivò il cimento. Questa apparente riserva del Re si mutò in espressioni d'offerte evidenti, mentrechè in un Congresso del Vicerè di Napoli suo principal Ministro in Italia col Nunzio, ed unitamente il Marchese Santa Croce, fu concertato l'armamento di settanta Galee, fra le quali ne eran di già pronte altre ventotto; s'unirono le quattro del Papa, quattro di Malta, sedeci di Genova, dodici del Doria, due di Savoja, e quattro di Fiorenza con tremila Fanti Spagnuoli, il tutto ben provvisto di artiglierie e di ogni apprestamento militare.

Ciò pervenuto a notizia della Repubblica, le parve non essere di dovere starsene, come dice il proverbio, colle mani alla cintola, e vedersi prevenuta dal vantaggio de' nemici. Fu imposto perciò al Provveditore dell' Armi Venete Giacomo Giustiniani, che fatte venire a se le due Galee rimaste a Corfù, se ne passasse nell' Adriatico, assegnando il comando di quelle a Giambattista Contarini, con aggregare anco alla sua

Ar-

Armata le tre Galeazze sotto il comando di Lorenzo Venier, subordinando a lui come Governatori, Giannantonio Belegno, e Marcantonio Badoer. Non tralasciò anco d'assoldar milizie, trasmettendo anco gran somma d'oro ad Anton Maria Vincenti Residente alle Tre Leghe, per ischermirsi con queste milizie da quelle che di già eran raccolte nella Marca d'Ancona, Romagna, e Ferrarese. Fu inviato a Rovigo Costantino Cavriol Bresciano, con due valide squadre, ed ogni lor valido apprestamento. Oltre al Mincio fu spedito Provveditore Niccolò Dolfino, come parimenti in Candia, Niccolò Sagredo con ispeziale incombenza di armar Galee, trasmettere Soldati, e provvedere Venezia di Frumento. E per questo stesso bisogno furono mandati Marco Loredan nel Polesine, Maffio Michiel ne' Distretti di Vicenza e Verona, e Marcantonio Contarini nel Friuli e Trevisana. Colla loro industria fu introdotta in Venezia quella felice abbondanza di grano, del quale provavano rigida penuria Roma, Napoli, Sicilia, e quasi tutta l'Italia.

Non fu tanto sollecita l'andata nell'Adriatico del Giustiniani, ch'era a Cerigo, mentre anche Filippo Pasqualigo soggiornava con quattro sue Galee a Corfù, che spiccatasi da Napoli, e poi da Otranto l'Armata Spagnuola di ventotto Galee con diecimila Combattenti penetrò nell'Albania a Castel Durazzo; il quale essendo custodito da pochi Turchi, e questi di notte tempo con repentino assalto e con poca salva d'archibugiate essendo stati sorpresi dagli Spagnuoli, fu

preso il Castello colla prigionia di circa dugento Turchi, e la libertà a cento quaranta Schiavi Cristiani; ed asportarono anche l'Artiglierie, senza poter far altro acquisto, essendo quel luogo molto esausto; bastando ad essi Spagnuoli la speranza di concitare i Turchi con questo tentativo contro i Veneti, per essere stati mancanti in difendere quello Stato, che da essi era stato violato. Per queste odiose dissensioni tra il supremo Capo della Cristianità, e del Cristianissimo Stato Veneto, e per gli apparecchi militari, che dall'una e l'altra parte s'andavano disponendo, dall'universale era pronosticato, che fossero per seguire perniciosi effetti.

Sorse in questo mentre una particolare displicenza tra le due Corone di Francia e Spagna; onde gareggiando tra esse per acquistare merito nell'aggiustamento, fece il Re di Spagna col mezzo del Cardenas suo Ambasciadore appresso la Repubblica passare offizio al Senato del suo gran desiderio di quiete; quello di Francia colla propria penna, e colla viva voce del Signor di Fresnes suo Ambasciadore in Venezia, si esibì di esserne egli stesso il mediatore con oneste condizioni. Questi effetti d'urbanità tra l'una e l'altra parte passarono allora senz'alcun effetto. Frattanto seguì che Jacopo Re d'Inghilterra col mezzo di Errico Woton suo Ambasciadore con amplo vocale offizio presentò Lettere d'esso Rè in Collegio, colle quali si esprimeva, che a conservar la libertà de' Principi tutti prendeva egli in quell'affare il patrocinio del Veneto Stato, ed era pronto ad imbracciare ogni opera in difesa

fesa di Lui. Il che penetratosi dal Papa gli causò non poca apprensione, come pure agli suoi aderenti: onde tutto commosso delegò una Consulta di tredici Cardinali (e fu osservato esser questi tutti aderenti di Spagna). A' quali espose, che ritrovandosi egli provocato da' Veneziani coi loro ventilati Decreti, ed opere, e veggendo negletti i suoi reclami, e ammonizioni, desiderava il loro parere e consiglio; se fosse conveniente ch' egli dovesse soccombere a tal resistenza, oppure se doveva egli avvalorare colla forza dell' armi la sua vigorosa ragione, e render convalidata alla Santa Sede ed al Cielo stesso la giurisdizione. La risposta di questi fu assentire al fomento de' suoi primi pareri con esaggerare, esser cosa umana, gloriosa, e meritevole il propagare e sostenere i diritti Apostolici, con pieni annunzj di prosperi successi alle sue egregie, e magnanime imprese. Da tali eccitamenti s'indusse il Papa agli apparecchi di guerra, con volere assoldare quarantamila Fanti, e quattromila Cavalli; al che vi bisognava una gran somma d' oro; onde per far di questo la provvisione ne commise la cura a' quattro Cardinali, che più degli altri furono efficaci suggestori; e per l'impiego militare destinò i due fratelli suoi Nipoti Borghesi Francesco, e Giambattista in Ferrara ed in Ancona colla soprantendenza generale di Ranuzio Duca di Parma.

Penetrate tai cose dal Signor d'Alincourt Ambasciador Francese, corse subito al Papa, reclamando con doglianza circa la radunanza da lui fatta di que' Cardinali, senza l'intervento d'alcun

Francese, con un'appostata disposizione di non voler consigli del tanto affettuoso e benemerito suo Re, il quale avea aggradimento, che ne seguisse accordo e concordia: al che era egli tanto più propenso, quanto conscio non essendo la Repubblica renitente per renderlo soddisfatto di rimettere alla sua Regia giudicatura i due Cherici prigioni. A queste espressioni dell'Ambasciador Francese non rispose il Papa che con parole generali, passando a proposito delle doglianze, che adesso gli venivano fatte.

Ma veggendosi il Senato da' disegni del Papa e da' suoi forti apparati di guerra in istato di poter essere prevenuto, fu necessitato a proccurarsi riparo: onde assoldò seimila archibugieri con ampliato stipendio, e unendo questi a due gran truppe di medesimi a Cavallo, colla scorta di Gianjacopo Zane, inviò quelle verso Rovigo; e con legni armati assicurò il Mare a quella parte, ove sboccano i fiumi Pò ed Adige, rinnovando la guardia delle Fortezze nel Lago di Garda: non tralasciando anco di sollecitare col mezzo di Cristofaro Suriano Secretario dell'Ambasciata in Francia, il Principe di Vaudemont, di somministrare gente di Lorena, con ordine anco a Niccolò Sagredo Generale in Candia, di dovere ivi armare e trasmettere venti Galee: mentre all'incontro, anche il Papa, demandatane la cura a' suoi Nipoti, frettoloso s'armava in questo motivo di guerra contro la Repubblica.

Comparve forse a maggiore sconcerto un soccorso Turchesco di sessanta Galee sotto Giaffer Bassà, il quale per nome d' Amurat Imperatore

Ot-

Ottomano capitato a Cerigo, ov'era Comandante Filippo Pasqualigo, dopo gli usitati amichevoli tratti militari esibì la sua unione contra il Papa, e parimenti contra il Re di Spagna, della cui armata aveva già sentito recenti offese. Con officiosa creanza ringraziato il Bassà, ma con cauto riguardo in accettare l'offerta, prese il Pasqualigo tempo di scrivere a Venezia. Da dove ricercando le opportune cognizioni, pervenne il fine di Settembre, e in conseguenza la rigida stagione; cosicchè partitosi Giaffer prese partito di mandar la sua Armata verso Costantinopoli: godendo la Repubblica di non avere assentito allo sfogamento, offertole in occasione di tal provocazione, acciocchè venga conosciuto il genio naturale della sua esemplar religione: che è quello stesso praticato sentimento, della stessa Repubblica del 1510., quando combattuta per l' Interdetto di Papa Giulio II., unito a quasi tutti i Principi Cristiani, essendole stata fatta simile offerta da Bajazet, ella sempre più inclinata a propagare la Religione Cattolica, che alla sua particolare conservazione, la ricusò.

Parve al Re di Spagna incongrua alla sua riputazione, decoro, e interesse tal Controversia. Elesse fra suoi più accreditati confidenti D. Francesco di Castro Nipote del Duca di Lerma, e questo coll'assistenza del Duca di Vietri, lo spedì estraordinario Ambasciadore per trattare accordo colla Repubblica Veneta; ove spese più tempo, che effetto. Fu in Collegio benignamente accolto, e per molti mesi, che vi dimorò, fu dal Pubblico lautamente spesato. Nella sua

pri-

prima comparsa in Collegio espose il desiderio del Re di Spagna, il quale era, che si terminassero quelle discordie, domandando che fossero abrogate quelle Leggi, acciocchè il Papa si rimovesse anch'egli dalle Censure. Gli fu risposto, esser di affettuoso aggradimento la cordialità e l'amore di un tanto segnalato Ambasciatore; e ad esso si raffermava perseverante la propensione col Re di Spagna, e specialmente col Pontefice, alla concordia: ma che il pretendere che in libero Dominio il Serenissimo non possa formar Leggi, e regger con arbitrio i proprj sudditi, è cosa incompatibile; e però chi chiede quello che non si deve, nega egli stesso a se quanto ricerca; riconoscere bene adoratamente la dignità del carattere Pontificio, ma conoscere bensì anco non disconvenire alla Repubblica il sostenere le sue proprie ragioni. Nel rimanente poi potere assicurarsi la Maestà del Re di Spagna della prontezza del Dominio Veneto per ogni di lui giusto compiacimento. Fu prevista dal Re tal negativa; onde aveva commesso al suo Governatore Fuentes di Milano, di congregare seimila Fanti ne' suoi paesi vicini, altrettanti a Napoli, ottomila di Spagna, seimila Tedeschi, e quattromila Svizzeri, che in tutto furono trenta mila, che servir dovessero per assodar le sue profonde pretensioni, benchè non ragionevoli; sebbene di ciò l'Ambasciador di Francia n'avesse fatto gagliardo reclamo, ed efficace protesto.

Essendo venuto l'avviso al Senato di tale macchinazione, fu necessitato ad applicarsi a nuove provvisioni per la propria difesa. Alle ventotto

Ga-

Galee della sua Armata, ed alle venti già allestite in Candia da Niccolò Sagredo, s'aggiunsero una di Corfù, due del Zante, tre di Cefalonia, e dieci di Venezia, oltre le quattro Galeazze sotto il Capitanato di Giovanni Bembo: e quanto alle milizie terrestri di seimila Fanti esistenti, fu imposto al Conte Francesco Martinengo, e Provveditor Avogadro di farne una raccolta di due mila per cadauno, e ad Ezechiel Solzadi Bergamasco, e a Pier Albano da Imola, seicento per uno, e quattrocento a Fabio Marchetti, aggiugnendo alli Veneti Ordini d'Armi mille Corazze sotto il comando di Francesco Malipiero, Generale della Cavalleria leggiera; come anco a cinquecento Stradioti predetti, altrettanti ne furono aggiunti. E fu anche spedito Giambattista Padavino Secretario del Consiglio de' dieci a Nancì di Lorena, per coadjuvare quella missione del Principe Francesco di Vaudemont di seimila Fanti, una parte Lorenesi, Francesi, e Valloni, e l'altra parte di mille Tedeschi, mille Svizzeri, e sei Compagnie di Grigioni. A tal effetto furono mandati centomila Ducati a Bergamo, altrettanti a Brescia, ed altrettanti a Verona, oltre a questi cinquantamila a Crema. Fu anche commesso all' Ambasciador Priuli appresso Errico IV Re di Francia, che rappresentasse a Sua Maestà le costituzioni della povera Italia, mentre che gli andamenti degli Spagnuoli ne rendevano non picciolo sospetto. Non fu vana la rappresentanza di questi emergenti al Re di Francia, perchè gli parve opportuno partito per fare una diversione suscitar i Grigioni contra lo

Sta-

Stato di Milano. E però spedì a quelli Carlo Pasquali, acciocchè li persuadesse a sciogliersi dalla rete, ch'era stata loro tesa da quel Governatore, col ricorrere in Francia per dimandare soccorso. E fu creduto, che da quel Re avesse ottenuto un assegnamento di venticinquemila Ducati al mese, con promissione occorendo, di Capi militari. Fu anco giudicato ch' esso Re li avesse persuasi mandar a Venezia un Ambasciadore, come in effetto fecero, e fu Ercole Salice. Il quale portatosi in Collegio esaggerò la nemica intenzione de' Ministri Spagnuoli, il pericolo soprastante di dover soccombere all'urgenze di quelli, e col loro danno il pregiudizio all' interesse de' loro vicini; che però a prevenir tanto male ricercavano assistenza. Del che mentre se ne attendeva la risposta colla speranza di convenzione, il Re di Francia persuaso, come fu detto, dal suo Agente Pasquali, dispose l' animo suo grande a proccurare di tranquillare le emergenti turbolenze colle sue negoziazioni. Però si espresse col Priuli appresso lui Ambasciadore di trasmettere alla Repubblica questo suo desiderio, che senza derogare alla carità di sovvenire i Grigioni, egli sommamente desiderava, che quella dissensione col Pontefice placidamente si componesse. Il che essendogli molto a cuore, a tale oggetto ed a felice effetto comunicò egli la sua efficace proposizione col Cardinal Francese Giojosa, soggetto non meno per attività, e validi talenti, che per nobiltà di sangue cospicuo.

Ma perchè a questo mentre perseveravano le torbide intenzioni, i trattamenti ostili, e le esterne

ne gravi fomentazioni; il Senato già disposto a difendersi, commise al General Bembo la presta sua partenza. Il quale con sontuoso addobbamento di tutta la Piazza, provveduto di quantità grande di Soldatesca, accompagnato da Pietro Bondumier aggiunto Provveditore, da trenta Governatori di Galee, da trecento Gentiluomini, con veste rossa, con applauso grande ed acclamazioni, suoni di trombe, e sparo di mortaletti, si portò alla Ducal di San Marco. Quindi dopo l'usate pietose cerimonie ascese il Ducal Palazzo, e giunto alla presenza del Doge, e di tutto il Collegio, con elegante complimento ringraziò la Repubblica, che si fosse compiacciuta costituirlo Generale delle sue Armi, rincrescendogli vedere, che il decoro e splendore immenso, di cui si vede decorato, dovea servire contra gl' insulti delle Pubbliche molestie: esser però egli disposto di servir la Patria in questo ed in ogni altro affare, con tutta fedeltà, ed esser pronto ad esalar lo spirito, e profonder la vita, ove si tratta dell'esaltazione del Veneto Dominio. Queste espressioni del General Bembo riuscirono di gradimento a tutto il Collegio; dal quale essendogli augurata colle benedizioni del Cielo prospera e felice partenza, fu licenziato, e il seguente giorno s'allestì per il prospero viaggio.

Eran di già i Grigioni sortiti ad occupare i posti della Valtellina, per impedire il passo alle milizie Alemanne: ed avendo promesso il Salice persistente in Venezia, come loro Ambasciadore, la loro costanza; il Senato gli contribuì per carità, non per obbligo, tremila Ducati per quattro

mesi

mesi; e ciò per conservare ognuno ne' suoi giusti possessi. Per cauzione anco dello stesso passaggio, fu inviato Provveditor nel Lago Benedetto Pesaro al comando di dieci gran Barconi con altre provvisioni ivi necessarie.

In questo mezzo comparve la zelante propensione del Re Errico nel proccurare la discussione delle discordie vertenti tra il Papa e la Repubblica; giacchè a tal effetto avendo fatta l' elezione dell' anzidetto Cardinal di Giojosa, con sollecita cura lo spedì in Italia. Il quale pervenuto da Ferrara a Venezia fu incontrato, accolto, ed onorato, come si conveniva ad un Regio Ambasciadore, e ad un Cardinale di distinzione, e di condizioni sì qualificate, com' egli era. Questi alla prima comparsa in Collegio ebbe la comitiva molto numerosa di Senatori per mero gentil complimento, in cui istò che le Lettere Credenziali non s' aprissero. Il giorno seguente vi ritornò assistito da Francesco Molin Proccuratore, e da Alvise Foscarini, ambi Savj del Consiglio, dove con simili sensi espose la sua Commissione.

SE-

SERENISSIMO PRINCIPE,

Augusto Senato.

IL Sereniſſimo Errico IV. Re di Francia, congiunto a me di naturale imperio, a Voi di elettiva ſviſceratezza, di reciproco affetto, e puntuale corriſpondenza, efficaci vincoli della ſua profeſſata obbligazione, niente più grave ſente, che gli aggravj e le moleſtie, e i diſpendj infruttuoſi, ne' quali è involta la Sereniſſima Republica. E ſiccome è pronto a ſoſtenere i vantaggi colle armi, così ora tutto affettuoſo ſi muove a preſervarli colla ſoavità de' trattamenti. Conoſce l'equità de' voſtri riſpetti, e niente in eſſi derogarvi intende. Brama egli veder conſolato l'appaſſionato Papa, nè con propoſte indebite lo proccura. Confida nella voſtra magnanimità, e pietoſa ingenuità. All'effetto della comun quiete ſolo ſi applica con veemente impreſſione, perchè alla ſua favorevole interceſſione, all'univerſale Criſtiana letizia, ed a gloria e trionfo della voſtra celebre ed eſemplar religione, ſenza alcun pregiudizio de' caſi venturi, facciate a Lui un corteſiſſimo dono de' due Cherici, che ora avete prigioni; accreſcendogli il favore con una generoſa ſoſpenſione, non già della Reale manutenenza, ma della ſola eſecuzione de' controverſi punti per quel riſtretto giorno, che correr poſſa la negoziazione. Nella quale dovendo io operare con ogni applicazione, voglio diſponere la remozione delle traſcorſe Cenſure, affine ſolo, che abbia ad incamminarſi a commercio amica-

ca-

cabile il vostro Ambasciadore. Favorite, Principi, colla vostra largità la Regia cordialità; avvalorate colla vostra indulgenza i miei tenui talenti. La brama il Re con immenso fervore, perchè rasserenata la faccia di Santa Chiesa, goda il Mondo vera prosperità; il Regio affetto, e l'umile mio impiego, l'onore di questa praticata onestà, e a Vostre Signorie la benedizione di merito glorioso per una mai ommessa, mai parca, e mai appieno decantata pietà. Donate, Sapientissimi Signori, il premio di benigna confidenza alla mia sincerissima lealtà; nè temete da me abusato il dono, nè che di quanto affidati impartirete a me, la libertà maneggiata non sia con fedeltà.

Pretese l'Ambasciadore di Castro Spagnuolo gareggiare nel procacciare lode in questa negoziazione col Francese. Che però unito all'ordinario Ambasciador Cardenas si portò egli subito in Collegio, reiterando la stessa proposta, ma con qualche meno applaudita aggiunta. Riportò in risposta, asseverante invariata osservanza e divozione verso la S. Sede, e gran venerazione a chi vi risiedeva, e non minore osservanza al loro gran Re. Essendo però disposti di assentire a quanto primieramente fu loro richiesto dal Re Cristianissimo, ringraziare con ogni più officiosa forma l'uno e l'altro del loro esercitato amore.

Il Cardinale conscio quanto danno può apportare la tardanza, e l'assenza alle negoziazioni, con tutta celerità si portò a Roma. Ove immediatamente nel suo arrivo esprimendo al Pa-

pa con forme efficaci ogni ſuo ſentimento, avvalorato con ragioni di ben convalidata eloquenza, ne trovò però in Lui una contraria di già radicata diſpoſizione, cauſata dalla perverſa ſuggeſtione di molti, che ſe gli oppoſero per acquiſtar profitto tra le turbolenze, o per interno livore, o per qualche emulo motivo, o per proprio naturale di contraddizione, non tanto in odio delle coſe propoſte, quanto di chi le propone.

L'Imperator Ridolfo deſiderando d'eſſere anche egli a parte di tale interpoſizione con inſigne Inſtrumento ne diſegnò la Legazione a Carlo Emanuele Duca di Savoja, per invitar il quale a tal funzione vi ſpedì il Marcheſe di Caſtiglione. Per la di cui ſpedizione prima che il Duca intrapendeſſe il viaggio volle prendere informazione da Pietro Contarini, appreſſo Lui Ambaſciatore di Stato, di queſto negoziato, non gli tacendo gli ordini, che gli dava l'Imperatore. Ebbe in riſpoſta, che quanto al propoſito aveva il Senato con una traſcendente convenienza acconſentito alle richieſte fatte da' precedenti Ambaſciadori; che non ſi diſperava altro che la diſcreta ſoddisfazione di S. Santità. Dal che avendo appreſo il Duca eſſere ſuperflua la ſua andata, commutò quella nella ſpedizione di Giambattiſta Solaro pur anco in Venezia ſuo Ambaſciadore ad eſercitare egli, come Eſtraordinario, tal funzione, e del Marcheſe di Caſtiglione. Il quale andato ed unito coll'ordinario Reſidente, ivi Ambaſciadore Ducale, comparve in Collegio riferendo il deſiderio dell' Imperatore, e

le

le preghiere di esso Duca, conformi ai reiterati uffizj prodotti da' Regj Ambasciadori. Furono questi umanissimamente accolti, e con consolazione rimandati.

Occorse in questo mentre strano emergente, e fu la sollevazione de' Grigioni nella Valtellina, i quali aveano riposto nel loro presidio tremila Soldati. E ciò seguì a suggestione de' due loro primarj, che vinti dagli efficaci allettamenti del Fuentes Comandante in Milano, avevano suscitato nelle meno civili, ma maggiori in numero tra la Nazione de' Vangelici, opera tumultuaria, ed altercazione; il che era d'impedimento al passo delle milizie, che servir dovevano al Veneto Dominio. Non mancarono anche efficaci uffizj del Papa con sue Lettere al Duca Carlo di Lorena, e al Cardinale di lui figliuolo, fratello del Principe Francesco di Vaudemont, perchè somministrate non fossero milizie alla Repubblica. Non mancò il Segretario Padavino per comando pubblico di adoprarsi col Duca di Savoja, col portarsi a Nancì allo stesso Principe di Vaudemont per eccitarlo con stimoli d'equità a non tardare di porgere quel soccorso, che da se medesimo aveva esibito, giacchè il Senato aveva riposto in lui ogni sua speranza. E perchè scorgeva anco lentezza nella Lorena di raccogliere milizie, si applicò coll'appoggiarsi ad Anton Maria Vincenti, che allora era tra Grigioni, ed anco a Francesco Malipiero Generale della Cavalleria leggiera. Dalla diligenza di questi restarono ammassati quattromila Francesi, altrettanti Svizzeri, e seicento Co-

razze. Non mancarono altre sollevazioni in alcuni, che armati di semplice Spada, ma con generale ordinanza militare corsero a Coira, vociferando ivi, che senza loro partecipazione, ma per avidità di vil prezzo fosse stato venduto agli Esteri il transito, e in conseguenza il loro decoro, la libertà e quiete. Si portarono poi tumultuariamente alla Casa del Vincenti: il quale ritiratosi declinò quei primi impeti, e si preservò illeso con compatimento e scusa de' più civili, con dire, ch' essendo quelli potenti per la lor maggior quantità, non avevano essi modo di raffrenarli. Lo presidiarono però di sicure Custodie, dandogli in compagnia del viaggio, che far doveva, dodici de' loro Consoli, portando uffizio in conformità, il loro Ambasciadore Salice in Venezia ne' persistenti Trattati; al quale furono aggiunti settemila Ducati, acciocchè in universale soddisfazione fossero somministrate milizie alla Veneta occorrenza. E così anco in Nancì di Lorena, il Principe di Vaudemont riavutosi della sua infermità, fece grandi escusazioni appresso il Padavino per la ritardata spedizione, causata dal suo male, promettendo accelerate provvisioni di gente a condizione dell' occorrenza, e del proprio dovere. In questo mezzo che s' accrescevano le armi della Republica, per gl' insistenti uffizj del Cardinal di Giojosa, si risolse il Papa di ridurre una Consultazione sopra il corrente affare, de' più maturi e meno appassionati Cardinali, Sauli . . . . Baronio, e come più fruttuosamente anco l' Eboracense; e riportò da quelli un concorde consiglio a liberare di mesti-

zia

zia la cristianità, da vessazione i suoi Sudditi, l'Italia tutta da devastazioni, e la sua stessa Chiesa da contingenza di rivoluzioni. E perchè da Venezia spremuto aveva quel più largo partito, che sperar si potesse, volle di tanto soddisfarsi; e seguendo l'esempio de' suoi pure non trascurati Precessori, e in particolare di Clemente VIII., il quale tutto aveva diligentemente scrutinato; e sapendo che non era da cercar quello, ch'era vano sperare, e malagevole tentare, troppo arduo l'acquistare, labile, e odioso il conservare; perciò commosso abolì le di già da Lui fulminate Censure, dando a Venezia la Benedizione, e imponendo al Cardinale di Giojosa di potere stabilir la pace. Il quale celeremente portatosi a Venezia, ivi con assoluta disposizione tranquillò ogni sconcerto, coronando il suo nome di gloria immortale, il suo Re d'applaudenti acclamazioni, e la Cristianità tutta di letizia. Ricevendo in grazia del suo Re i due contenziosi Cherici prigioni, perchè fossero da chi volesse Egli giudicati, non dovendo più ai Veneti porsi in dubbio tale giudicatura. Partirono poi il Cardinal di Giojosa e D. Francesco di Castro ambi regalati con lavori d'oro, quegli col peso di sessanta libbre, questi di trenta. Fu destinato Ambasciadore a Roma Francesco Contarini, il quale fu accolto con applauso universale, con pubblico amore, e con reciproca missione di Berlingero Gessi Vescovo di Rimini, Nunzio Apostolico in Venezia. Onde con tal riconciliazione si rinnovò un'amorevole, e più che mai sociale corrispondenza.

SUP-

SUPPLEMENTO
ALLA RACCOLTA DELLE OPERE
DI
FRA PAOLO SARPI

CONFIRMAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI
DEL P. M.
PAOLO DI VENEZIA
DEL R. P. M.
GIAN-ANTONIO BOVIO CARMELITANO
DI M.
FULGENZIO BRESCIANO SERVITA,

Ove si dimostra copiosamente qual sia la vera libertà Ecclesiastica, e la podestà data da Dio a' Principi.

Sufficit Discipulo, ut sit sicut Magister ejus, & Servo sicut Dominus ejus. Matth. 10.

F*Ra le molte scritture da diversi formate a difesa delle Censure fulminate contra la Serenissima Republica di Venezia, le quali tutte versano per lo più in maldicenze, detrazioni, abbandonata, o leggierissimamente tocca-*

ta la causa, e la ragione, che solo dovrebbono esser materia da trattarsi in questi tempi, comparve ne' giorni passati una risposta alle Considerazioni del Padre Maestro Paolo di Venezia, Teologo della Serenissima Repubblica, composta dal P. M. Gian-Antonio Bovio Carmelitano, e stampata in Roma, la quale avendo io letta, l' ho ritrovata ben simile all' altre nella mordacità, ma però non come quelle fuori del caso; perocchè ella contiene in se qualche arguto, ed ingegnoso modo di schifar gl' indissolubili argomenti, che si allegano per la parte della Serenissima Repubblica, ed anco qualche apparente ragione per la parte contraria, con artifizio assai sottile, ed occulto; sicchè non facilmente può esser da qualunque persona saputo, e conosciuto, anzi molto atto ad ingannare. Per la qual cosa è stato anco parere di alcuni, che questa Scrittura non si dovesse lasciar senza qualche esame, acciocchè non facesse impressione, e ne restasse offuscata la chiarezza delle validissime ragioni, che con purità di narrazione, e senza contenzione di disputa sono spiegate nelle Considerazioni del R. P. M. Paolo; perlochè io mi sono posto ad esaminar le cose contenute in questo Trattato più diligentemente, che le altre Scritture in questa materia non ho fatto. Ed avendo da me stesso scoperti in quello molti artifizj, co' quali l' Autore tenta metter in dubbio le cose certe, ed oscurar le chiare, massimamente apportando gli abusi per leggi, e regole de' costumi contra la Repubblica, e servendosi delle Scritture divine, e dot-

tri-

trine de' Beati Padri, e Concilj in diverso, e contrario senso ritorti, e conforme alla corruttela di questi tempi; mi sono anco incontrato in altri luoghi, ne' quali confesso ingenuamente, ch' io non era atto ad accorgermi dove si fosse l'inganno, ma avendo conferito i dubbj col P. M. Paolo sono stato da lui avvertito di molti luoghi falsi, troncati, ed alterati, i quali passano per le mani di alcuni, che li citano senza vederli, e se ne servono a' loro profitti, e mi ha pienamente informato della vera intelligenza di molte voci usate dall' antica Chiesa, e di molte cose, che anticamente adoperate a buoni e santi usi, in progresso di tempo hanno patito molte alterazioni, sicchè finalmente corrotte, di utili ch' erano al genere umano, sono trasformate in mortifere, e perniciose. Sono anco da lui stato instrutto della verità di molte Istorie, che vengono in questi nostri tempi riferite tutte false, e di altre narrate con anticipazione, e posposizione de' veri tempi, tutto per istabilire una Chiesa, che non abbia il suo vero fine, e governo celeste, ma mondano. Da' quali ammaestramenti essendo fatto più diligente, mi son risvegliato a non fidarmi delle altrui allegazioni, sebbene per centinaja d' anni continuate, ma veder ogni cosa indistintamente nei suoi proprj fonti, come ho fatto in questa mia Confermazione. Ed essendo necessario, che alcuno scrivesse contra questo Trattato, ho voluto io prenderne l' assunto, sebbene conosco la debolezza mia, e che questo uffizio più esattamente, e con maggior dottrina poteva far ogni altro di tanti, che

in causa giustissima impiegano l' ingegno, e la penna: perchè ho giudicato, che siccome ogni altro era più atto, niuno però fosse più di me obbligato ad abbracciare questa fatica, perchè (oltra i titoli comuni cogli altri della servitù verso il nostro Principe naturale, della difesa della verità, e giustizia) in me s' aggiugne l' obbligo grandissimo verso il Maestro, il quale sebbene è conosciuto in bontà, ed in costumi tanto esemplare, ed in ogni sorte di scienze tanto perfetto, e consumato, che le maldicenze, e calunnie del P. Bovio, ed altri non possono punto denigrare la sua fama, e l' innocente vita; tuttavia questa mia fatica (se non per altro) riuscirà grata almeno per esser un segno e della divozione verso il Principe, e della dovuta pietà verso il Maestro. Scuserà il Lettore alquanto la lunghezza in questo discorso, la qual mi è necessaria per apportar distintamente tutti quei luoghi delle Considerazioni, i quali il P. Bovio nella sua risposta riprende o per falsi, o per alieni dal suo vero senso, ed anco tutti quelli, di che malamente, o per ingannar altri si serve; acciocchè si vegga chiaro, che il P. M. Paolo non pur riferisce minima parola se non fedelissimamente nelle sue Considerazioni, nè il P. Bovio si serve di cosa alcuna se non fallacemente; di che sarà giudice il Lettore. E perchè, mentre versava in questa fatica, comparve un' altra Scrittura intitolata: Difesa della libertà Ecclesiastica del Sig. Bernardo Giusti Avvocato nella Corte Romana, *la quale ha per oggetto le stesse*

Con-

Considerazioni, ed adopera le medesime risposte, e gli stessi argomenti, ed allegazioni, e, mutato solo l'ordine, dice le stesse cose, che sono apportate dal P. Bovio, questa mia Confirmazione sarà anco a difesa delle Considerazioni contro di lui; col quale però occorrerà nominatamente trattare in alcuni luoghi, dove ne porga occasion particolare. Prego Dio nostro Signore, che siccome io con rettissima intenzione mi pongo alla difesa di una causa giustissima di una Repubblica religiosissima, e potentissima, così m'assista collo ajuto della sua grazia, sicchè non apporti cosa alcuna se non conforme alla verità, e dottrina della Santa Chiesa Cattolica, alla cui censura, e giudizio umilissimamente, e di sincero cuore sottometto, e me stesso, e qualunque cosa io sia per iscrivere, o per dire.

B O V I O.

E*Ssendomi capitato alle mani un Trattato nuovamente stampato in Venezia, il cui titolo è:* Considerazioni sopra le Censure della Santità di Papa Paolo V. contra la Sereniſſima Repubblica di Venezia del P. M. Paolo di Venezia dell'Ordine de'Servi, *ed avendolo letto, e ritrovandolo pieno di falsa, ed erronea dottrina contra i Sacri Concilj, Canoni, e comune sentenza de' Dottori Cattolici, ed insieme di molta licenza, e mordacità, arrogandosi di giudicar esso, e quello ch'è peggio, di tirar sempre a mal senso, e fine le parole, ed azioni degli Ecclesia-*

ſtici, ed anco dello ſteſſo Capo di Santa Chieſa, parlandone ora paleſamente, or ſotto coperta con ogni irriverenza, e temerità; non ho potuto non maravigliarmi aſſai, come un uomo Eccleſiaſtico, e Religioſo ſi ſia laſciato indurre contra ogni ſuo debito in così brutto modo ad impugnare apertamente la podeſtà, libertà, ed immunità di Santa Chieſa. E ancor ch' io ſappia poco appartenerſi queſto a me in così gran numero di Dottori di molto maggior dottrina, ed autorità, mi ſono riſoluto di riſpondergli, ſicuro, che quantunque io ſia il minimo fra tutti gli Eccleſiaſtici, e Religioſi, non vi ſarà però perſona alcuna, che non vegga, e confeſſi più convenirſi a me la difeſa, che a lui l' offeſa dell' immunità delle perſone Eccleſiaſtiche, delle ragioni di Santa Chieſa, e della validità delle Cenſure, e Sentenze del ſupremo Capo, e Paſtore di eſſa. Mi ſono, dico, riſoluto di riſpondergli, che ſebbene le ſue ragioni ſono falſe, e frivole, ſono però con tanta aſſeveranza dette da lui, e con tale artifizio, ed apparenza colorite, che potrebbono a prima faccia ingannar molti anco di mediocre intelligenza.

FULGENZIO.

QUeſto grande apparato di maldicenze, col quale il P. Bovio ha voluto dar principio alla ſua riſpoſta, può dar indizio maniſeſto qual ſia per ſeguirne il progreſſo della opera, e la ſomma della diſputa: che ſe la giuſtizia della cauſa, che tratta, ſomminiſtraſſe ma-

te-

teria convenevole alla confutazione delle Considerazioni, senza dubbio parlerebbe al caso, e non sarebbe tanto diffuso nella mordacità. Nè dovrà alcuno maravigliarsi, che avendo Cristo nostro Signore minacciata la geenna a chi pur lievemente ingiurierà di parole il suo fratello, si veggano al presente uscir da persone Religiose Scritture piene di tante detrazioni, e maledicenze; anzi dovrà compatirne i loro Autori, i quali scrivendo in causa disperata per ostentar almeno vana eloquenza, sono sforzati far lunghe digressioni fuori del proposito, divertendo dalla materia alle persone, che la scrivono. Io però nè in questo principio, nè meno nel progresso farò punto capitale di simili modi ingiuriosi, e pieni di calunnie, sperando con la sola, e pura verità far apparire, che le Considerazioni del P. M. Paolo non contengono, se non dottrina soda, vera, e Cattolica, conforme a' Sacri Concilj, a' santi Canoni, ed alla comune sentenza di approvati Dottori, espressa anco con modestia, e sincerità, e con somma riverenza verso la santa Sede Apostolica, ed il Sommo Pontefice. E se ad una esplicazione di causa giustissima della Repubblica Veneta con semplice narrazione di alcune delle sue fondatissime ragioni piace al P. Bovio dar nome d'aperta impugnazione della podestà, e libertà di Santa Chiesa, non si faranno di ciò maraviglia quelli, che hanno cognizione degl'interessi umani, da' quali ciascun chiaramente può vedere qual di questi due sia stato mosso a scrivere, o il

il P. M. Paolo, o il Bovio, poichè nell'eftenfione dell' Ecclefiaftica libertà il P. Bovio ha parte, e difficilmente perfuaderà alcuno, non la fperar maggiore; ma il P. M. Paolo non può già aver parte nella giurifdizione, e libertà della Repubblica, che difende, onde neffuna cofa lo può aver moffo, falvo che la giuftizia della caufa, l'obbligo alla propria Patria, e quel che le pie cofcienze antepongono ad ogni altro rifpetto, ch'è il zelo della Religione Criftiana, che deve efcluder ogni fperanza, ed ogni timore umano. E come a niuno conviene l' offefa dell'immunità delle perfone Ecclefiaftiche, così nè anco quella della podeftà, che Dio ha dato a' Principi, la quale così gravemente in quefto Trattato viene offefa dal Padre Bovio non provocato, come finge, dalle Confiderazioni di Maeftro Paolo, le quali non erano ufcite ancora in iftampa, quando nel Libretto, ch'egli in Milano fece ftampare, diede chiari fegni fe foffe moffo a fcrivere dall'amore della Ecclefiaftica immunità, e da carità Criftiana, o pur dall' odio contro la Repubblica Veneziana, e dalla fperanza della Corte.

B O V I O.

NElla quale rifpofta potendofi procedere in uno de' tre modi: o con diftendervi dentro di parola in parola tutto il tefto di dette Confiderazicni divifo in molte parti, e ad una ad una rifpondervi: ovvero con citare folamente i fo-

fogli (perchè non vi è altra distinzione di libri, parti, o capitoli) e i principj de' capi versi, o sia paragrafi: o pur con citare i fogli, e se fia talor bisogno anco i principj de' periodi, e brevemente raccorre in sommario le sue ragioni o tutte, o le più principali, e di qualche più rilievo, e con la medesima brevità risponderui. Il primo modo piacerebbe più a me, e forse anco agli altri, come più compito ed esatto, se fosse questa un' opera breve e ristretta per modo di Scolastica disputazione, che contenesse molti argomenti, e poche parole; ma per essere discorso lungo, e assai diffuso più per modo di retorica persuasione, che di Scolastica dimostrazione, riuscirebbe questa mia risposta eccessivamente lunga, con fatica, e tedio de' Lettori senza alcuna utilità. Nel secondo modo non si potrebbe intendere la risposta da chi non avesse l' altro libro avanti, il quale è già proibito, ed a quelli stessi, che con la debita licenza l' avessero, con ricercar fogli, e paragrafi, volgendo gli occhi or a questo, or a quello si distraerebbe la mente, e interrompere be il concetto: onde sono sforzato appigliarmi al terzo modo. E quantunque nelle Considerazioni dell' Autore non vi sia alcuna distinzione, io per maggior chiarezza le distinguerò in sei parti.

Nella prima rinchiuderò quello, che per modo di proemio egli dice intorno alla narrazione del fatto.

Nella seconda quello, che adduce in difesa delle leggi Venete, e della prima di esse, cioè del fabbricar delle Chiese.

Nel-

Nella terza, di quell' altra legge del non poterſi alienare Stabili in Chieſe, ed altri Luoghi Pii.

Nella quarta, del carcerare, giudicare, e punire gli Eccleſiaſtici nel Foro.

Nella quinta, della legge, che non ritornino alle Chieſe i Beni di eſſa poſſeduti da' Laici.

Nella ſeſta, quello, che dice della nullità delle Cenſure ex non ſervata debita forma judicii, *e quello che di più dal foglio 461 ſino al fine vi aggiugne, e ne raccoglie per modo di concluſione.*

E di ciaſcuna di queſte mi anderò ſpedendo con ogni poſſibile brevità, fuggendo le molte e proliſſe allegazioni, perchè ſpero, che le coſe, le quali dirò, o provando, o rifiutando, ſaranno sì evidenti, e chiare, che non avranno biſogno di molta atteſtazione. E perchè mentre io ſcriveva queſta riſpoſta è comparſo un Trattato d' Antonio Quirino Senator Veneto, con queſto titolo: Avviſo delle ragioni della Sereniſſima Repubblica di Venezia, intorno alle difficoltà, che le ſono promoſſe dalla Santità di Papa Paolo V. *nel quale tratta le materie ſteſſe, che tratta queſto Autore, e con i fondamenti ſteſſi, ſebben con modo non poco diverſo quanto allo ſtile; ſe troverò in queſto alcuna coſa, che abbia biſogno di particolar riſpoſta, cioè alcun nuovo argomento, o nuova confermazione di eſſo, non reſterò d' apportarlo, e riſpondervi a' luoghi opportuni.*

FUL-

FULGENZIO.

NOn posso se non molto lodare la prudenza del P. Bovio, che eleggendo quel modo, che ha giudicato migliore, ha insieme eletto quello, che gli tornava più comodo, e più facile. Il porre il Testo intero delle Considerazioni, lo poneva in obbligo di rispondere a tutto, nè così facilmente gli concedeva il tralasciar le ragioni intere, ed altre alterarne, altre finger d'intendere in alieno senso, ove che il colore di brevità, e di raccorre in sommario, gliene porgeva molta pronta occasione; e per isnervare le ragioni, niuna maniera si poteva trovar più facile di questa, perchè gran differenza è dal portare un argomento colle parole stesse dell' Autore colla sua frase disteso, al raccorlo a brevità; e particolarmente quando chi lo compendia col disegno di rispondergli, tenta quanto può più di estenuarlo, come fa il P. Bovio, alterando, levando, ed aggiugnendo secondo il suo disegno, come si vedrà a' suoi luoghi; così se alcuna cosa occorre, a cui non si trovi risposta, anco si lascia con probabile scusa di fuggire il discorso lungo, e per modo di Rettorica diffuso. S' aggiugne ancora, che proccurandosi con ogni sforzo, che le Considerazioni di Maestro Paolo non si leggano in molti luoghi, ne' quali nondimeno si leggerà questa risposta, ha potuto il Padre Bovio accomodar le stesse Considerazioni in quella maniera, che stimò più atta per persuadere alle persone non infor-

ma-

mate di queste controversie, quello, ch' egli pretende, dovendo essi starsene a' sommarj alterati, tronchi, snervati, e ad una narrazione decimata, mascherata, e deformata, senza potersi certificar pienamente della verità, che l'Autor proprio nelle sue Considerazioni ha fedelissimamente scritta. Ma io procederò alla reale, servando tal ordine di poner prima il Testo del P. Bovio tutto intero. Secondo, se egli avrà tralasciato, alterato, aggiunto, o sminuito, lo dirò sommariamente: Terzo, esaminerò la risposta, o l'opposizione alle ragioni coll' ordine stesso, ch' egli le porta.

B O V I O.

M*A prima d' aprire questo libro che abbiamo per le mani, ed entrare a leggerlo, è bene che affissiamo gli occhj nella prima facciata di esso, che vi vedremo il titolo*: Considerazioni sopra le Censure della Santità di Papa Paolo V. contra la Serenissima Repubblica di Venezia del P. M. Paolo da Venezia dell' ordine de' Servi. *Non vi pare, Lettori, che il pigliarsi questa impresa di considerare le Censure del Papa, di esaminare le azioni, e sentenze del Sommo Pontefice, anzi con grande asseveranza, ed autorità dichiararle ingiuste, e condannarle di nullità; non vi pare dico, che appunto si convenisse ad un minimo Ecclesiastico, ad un Frate, e Frate professo di quella Religione, nella quale per umiltà si sono presi il nome di Servi? Se*

Se voi F. Paolo avete letto il rispetto, che hanno portato al supremo Capo di Santa Chiesa gli Imperadori, e Concilj stessi (1), *avrete visto che non era questa cosa da farsi, e massime da voi che siete Religioso; che se per talora pensate alla vostra professione troverete, che non faceste voto di queste cose, ma bensì d'ubbidienza: onde a voi conveniva prontamente ubbidire, ed allo stesso consigliare gli altri, e non* quærere excusationes in peccatis, *seducendo colla vostra mala dottrina, ed esempio quelli, che voi professate di servire.*

FULGENZIO.

PEr incominciare a mancar della promessa brevità, il P. Bovio superfluamente si travaglia sopra l'Iscrizione, e due cose biasima: prima il titolo in se stesso, poi in rispetto alla persona dell'Autore. Del primo, siccome riprende questo, così vorrei, che coll' acutezza del suo ingegno n'avesse accennato un altro più umile in se stesso, più riverente della Sede Apostolica, più circospetto verso la persona del Sommo Pontefice, che non l'offendesse nè anco immaginabilmente. Sopra la Scrittura divina avrà veduto il P. Bovio Considerazioni, Commentarj, Osservazioni, e Note sopra le più Sacrosante

(1) Concilium Romanum sub Sylvestro, & Constantino c. 20. & Concilium Sinuessanum.

te parti de' Vangelj. Riprenda anco quelli, se tanto gli spiace questo sopra le Censure di un Pontefice fulminate contro un Principe libero per causa temporale: le quali se si stima, che non sia lecito considerare, con questa dottrina apre la strada alla depressione, ed annichilazione della podestà de' Principi; imperocchè se il Pontefice, dove non gli è stata promessa l'assistenza Divina, sarà tenuto per infallibile, e non sarà lecito considerare i suoi Comandamenti, quando si veggono notoriamente contenere errore pregiudiziale agli altri, non si può dubitare, che saranno deposti dalle loro Sedie tutt' i Re, e Principi, ed in luogo loro stabilito il solo Pontefice per supremo Re, e Monarca, e sarà mutata la sentenza di Cristo: *Principes gentium dominantur eorum, & qui majores sunt, potestatem exercent inter eos, non ita erit inter vos*; in quest'altra: *multo magis ita erit inter vos*. Lo scoprir l'ingiustizia, e la nullità se sia con grande asseveranza, o pure con grandissime, e fondatissime ragioni, questo non apparteneva al titolo, ma nel progresso resta vedersi.

Non si può tralasciar un'equivocazione, che così in questo, come in molti altri luoghi affetta il P. Bovio, sopra la voce giudicar, dichiarar, e condannare, che o si può fare con autorità, e questo è atto di Superiore, e con dottrina, e questo s'aspetta alle persone dotte, sebben non hanno giurisdizione alcuna: che non è inconveniente, che di qualunque controversia scriva ciascuno quello, che con fondata ragione sti-

ſtima vero, altrimente ſi dannerebbono quanti hanno mai ſcritto. Ma potrà alcuno maravigliarſi della diverſità, con che il Bovio miſura ſe ſteſſo, e gli altri, che non ha poi per inconveniente alcuno con altrettanta, e maggior aſſeveranza taſſar le Leggi della Repubblica per inique, ed ingiuſte. Quanto poi ſi aſpetta alla perſona dell' Autore, non è queſta la prima controverſia nata tra i Pontefici, e i Principi: ed in tutte ſi troverà, che hanno ſcritto il ſuo parere perſone religioſe, alle quali ſe ſtima il Bovio, che diſconvenga la difeſa di cauſa giuſta, può eſſer, che abbia in ciò zelo, ma non *ſecundum ſcientiam*. E quella grand' enfaſi, che fa nelle parole una perſona religioſa, naſce dal non poterſi dare ad intendere, che una perſona religioſa, avendo parte in queſta Immunità, non doveſſe, tralaſciata la ragione, e ſeguendo l' affetto, accingerſi con lui alla impreſa di ridurla ad un' ampiezza, che non aveſſe nè ſponda, nè fondo. Ma Maeſtro Paolo, come perſona religioſa di fatti, e nome, tanto più ſi ſtima obbligato alla verità, quanto il pretender per intereſſi proprj alcuna ſorte di uſurpazione maſſimamente ſotto colore di Criſtiana Dottrina, ſtima più biaſimevole, e maggior offeſa di Dio, e ſcandalo del proſſimo in perſona religioſa, che in una laica. Ha letto Maeſtro Paolo il riſpetto, che gl' Imperadori, ed i Concilj hanno portato non ſolo al Papa, ma a' Veſcovi, ed a' Sacerdoti ancora, e con quanta prontezza ſi deve ubbidire nelle coſe giu-

ſte, e lo ſcrive, e lo ſtampa sì chiaramente, che chi nol vede, ha carattere molto groſſo di paſſione; ma ha poi letto il P. Bovio la coſtanza, con che non pure gl' Imperadori, ma i più Santi ſi ſono oppoſti a' Pontefici nelle coſe ingiuſte, del che per non arrecar tedio al Lettore porterò queſto ſolo eſempio: che non ebbe per inconveniente il glorioſo S. Cipriano Martire di Criſto in una controverſia, ch' era di Religione tra Stefano Papa, e lui nell' Epiſtola *ad Pompejum* uſar queſte fraſi: *Cur in tantum Stephani Fratris noſtri obſtinatio dura prorumpit?* e: *Quæ eſt iſta obſtinatio, atque præſumtio?* e: *Nam inter cætera, vel ſuperba, vel ad rem non pertinentia, vel ſibi ipſa contraria, quæ imperite, atque improvide ſcripſit*, ed altre tali parole, della qual controverſia Sant' Agoſtino contra Don. *l.* 1. *c.* 7. & 18. *l.* 2. *c.* 4. *de unico Baptiſmo c.* 14. facendo menzione, non ha per inconveniente, nè aliena dalla Carità Criſtiana tal azione. E ſiccome è profeſſione di Religioſo ubbidir prontamente nelle coſe giuſte, così è contro di lei l' ubbidir nell' ingiuſte, e l' inſegnar anco ad altri ad ubbidir nelle coſe ingiuſte, e ſtimate, e conoſciute tali, ſarebbe peggior errore, e ſi potrà veramente chiamar dottrina erronea, e falſa. E ſe tanto il Bovio foſſe lontano dall' adulare, quanto Maeſtro Paolo dal ſedurre, non ſarebbono in contraddizione alcuna, ma nè queſti può mancare all' uffizio di Teologo Criſtiano in dir la verità, o del debito alla Patria ſua, nè quegli s' arriſchia a dir ciò, che

in

in coſcienza crede, ma ſenza gran pregiudizio delle ſue ſperanze non può eſplicare.

BOVIO.

MA *fiſſiamo gli occhi un poco più baſſo, che ſotto al titolo vedremo dipinta la Città di Venezia con queſte parole da' fianchi:* Maledicent illi, & tu benedices: *ed è di ſopra citato il Salmo* 108, *di dove ſono cavate. Volendo queſto Autore con tal Impreſa, Emblema, o che ſi ſia, apertamente dire, che il Papa, e gli Eccleſiaſtici hanno maledetta la Città di Venezia, e Iddio l'ha benedetta, o la benedirà, come ſe in queſto s'ademiſſe la predizione del Profeta.*

In queſto Salmo, come concordiſſimamente lo eſpongono le Gloſſe interlineari, ordinaria, e del Lirano, Sant' Agoſtino, Girolamo, Caſſiodoro, ed altri Santi Dottori, ragiona il Profeta delle male opere di Giuda, e de' Giudei contro a Criſto, col caſtigo che n'ebbero, e della eſaltazione di Criſto nella perſona ſua ſteſſa, e delle ſue membra gli Appoſtoli, ed altri fedeli, colla fondazione di Santa Chieſa, e converſione delle genti, come ſi vede apertamente dalle parole ſteſſe del Salmo: Fiant dies ejus pauci, & Epiſcopatum ejus accipiat alter. Et: Ego factus ſum opprobrium illis, viderunt me, & moverunt capita ſua. *Ed è queſto Salmo quaſi della materia ſteſſa, ch'è il ſecondo.* Quare fremuerunt gentes, & populi meditati ſunt inania. Aſtiterunt reges terræ, & principes convenerunt in

unum adversus Dominum, & adversum Christum ejus. *E più a basso*. Ego autem constitutus sum rex ab eo, *e quel che segue: onde il senso delle usurpate parole è, che Giuda, e i Giudei malediranno Cristo, e le sue membra, e Iddio li benedirà. Ora se il cangiar Pietro in Giuda, i Cristiani in Giudei, i Servi, e Ministri di Cristo ne' Persecutori, ed Uccisori dello stesso, con esporre, o per dir meglio stirare, ed appropriare quello, che intorno alle maledizioni dice il Profeta di Giuda, e de' Giudei, al Vicario di Cristo, agli Ecclesiastici, e le sue Censure; ed allo incontro le benedizioni date da Dio a Cristo, e sue membra Appostoli, e Martiri, in ricompensa delle persecuzioni patite da' Popoli, e Tiranni nemici della Fede, e Chiesa sua, applicandole a' Potentati, che colla Santa Chiesa, ed Appostolica Sede contrastano in pagamento della loro disubbidienza: Se, dico, questo modo di fare sia usare, o abusare la Scrittura, esporla, o corromperla, non lo dirò io, che da se stesso è chiaro. Dirò solo, che la contrapposizione di maledizione, e benedizione tra Cristo, e tra Giuda, e Giudei sta benissimo, perchè sono persone direttamente opposte; ma non è già tollerabile tra Dio, e il Papa, e tra Cristo, e il suo Vicario, delle cui benedizioni, e maledizioni parla sempre la Scrittura non per contrapposizione, ma per uniformità* (1): Quodcumque ligaveris super terram,

(1) Matth. 16.

ram, erit ligatum & in cœlis. Quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis: *Che queste sono le maledizioni, e benedizioni ch' escono dalle mani di S. Pietro, e suoi Successori. E questo basti per potere dalla facciata, e frontispizio far giudizio del rimanente di questa fabbrica; ed acciò, se più a dentro occorrerà di dire, che vi sia alcuna temerità, o che le autorità de' Dottori non si adducano sinceramente, e nel senso inteso da' loro Autori, non abbia a parere strano ad alcuno, veduto come da questo Autore si tratta il Supremo Capo di Santa Chiesa, e come da lui si adoprano le parole, ed autorità delle Sacre, e Divine Scritture.*

FULGENZIO.

CON chi parla il Bovio? Chi sono invitati a fissar gli occhj or alto, or basso? Non si raccorda, che il Libro non si può leggere, non si può tenere, non si può vedere? Come invita far contra l'editto, e proibizione? Ma questo emblema, perchè l'applica egli il Bovio alle maledizioni del Pontefice, e non più tosto alle sue, e d'altri molti, che con questa occasione vomitano i loro veleni, e così isconciamente versano l'amaro delle loro passioni contra la Repubblica di Venezia? Sicchè s'intenda il senso: Il Padre Bovio assieme con molti altri per farsi grati, e mostrarsi zelanti contra la propria coscienza, vomitano molte maledicenze contra questa Città, ma tu Signore le rivolte-

rai in benedizioni; perchè lasciate le Censure Pontificie, non farà giammai, che le sue maledicenze, e d'altri privati, le ingiurie, le calunnie, le macchinate sedizioni contra la Repubblica si possano giustificare, sicchè non sieno parti non di Cristiano, ma d'imitatori di Giuda, e veramente sono più degne del nome di maledizioni queste, che le Censure del Pontefice, e più conforme al Testo, che nel numero del più, così nell'Ebreo, come nel Latino dice: *Maledicent illi, & tu benedices*. Ma acciocchè non paja questa esplicazione inventata ora, per fuggir la proposta obbiezione, intendalo delle Censure, sicchè sia appunto l'intelligenza: Gli Ecclesiastici con fulmini indiscreti, e con Censure ingiuste hanno maledetta la Città di Venezia, ma Dio, non mai approvatore delle ingiustizie, la benedirà, onde la maledizione, (che voglio aggiugnervi questo, che non ha avvertito il Bovio) venghi dalla parte sinistra, e dalla terra, cioè da' sinistri stimolatori della Santa mente del Pontefice, e dalla infermità, alla quale anch'egli è soggetto, e la benedizione dal Cielo, e dalla destra, la quale si eseguirà per ministero dello stesso Pontefice, che conosciuta la giustizia della Repubblica, la benedirà, che così speriamo in Dio, che gl'illuminerà la mente, dico, che il senso è buono, legittimo, e Cattolico. Io dimando al P. Bovio, se crede, che la Scrittura nella stessa Lettera possa aver altro senso, che il letterale, che sia Cattolico, e legittimo, e chi lo negasse sareb-

be

be errore: nella ſteſſa Porta della Teologia S. Tom. 1. *par. q.* 1. *art.* 10. l'inſegnò. Or che argomento è queſto? di quattro comuni ſenſi non è eſpoſto il litterale, dunque è abuſare la Scrittura, e corromperla? Ma un Teologo conſumato, come il Bovio, non doveva quì ſimular un'altra Conſiderazione di maggior momento, colla qual dico, che queſto luogo della Scrittura è portato quì nel ſenſo letterale. La ſteſſa Scrittura Divina (per comune ſentenza degli Ortodoſſi Padri) che ſi eſpone di Criſto Signor noſtro, ſi applica anco alla Chieſa, come ſuo corpo, ed a ciaſcun de' fedeli, come ſuoi membri, perchè queſti fanno un corpo ſolo, capo, e membri; non mi eſtendo a provar queſto, come dottrina notiſſima in S. Paolo, in Sant'Agoſtino, e negli altri; di quì ne ſegue, che nello ſteſſo ſenſo, che un paſſo della Scrittura antica parla di Criſto, ſi applicherà ancora alla Chieſa, ed a' ſuoi fedeli. Ora ſiccome quel Salmo parla nel ſenſo letterale delle maledizioni date contra Criſto, non ſolo da Giuda, e da' Giudei, ma da qualunque altra ſorte di nemici del ſuo Santiſſimo nome, le quali il Padre Eterno ha convertite in benedizioni, ed eſaltazioni; così s'intende anco della Chieſa, ch'è il ſuo corpo, e delle ſue parti, che ſono i ſuoi membri. Fra queſti poniamo la Repubblica di Venezia, giuſtiſſima, ed oſſervantiſſima della Santa Sede Appoſtolica, e indubitabilmente diciamo *maledicent illi, & tu benedices*: di una maledizione, che non viene dal Pontefice, come

Pontefice; perchè allora sempre è vero: *Quodcunque ligaveris &c.* mentre è uniforme il Ministro al suo Capo, ch'è Cristo nostro Signore, dicendo anco S. Leone: *Manet Petri privilegium, ubicunque fertur ex ipsius æquitate judicium*: E tanto più possiamo dirlo di queste maledizioni, che vengono da suggestione de' perturbatori a travaglio comune della Chiesa, e turbazione della tranquillità Cristiana. E siccome avressimo per grave errore il cangiar il Sommo Pontefice in Giuda, gli Ecclesiastici in Giudei, la qual calunnia ci ascrive il Bovio, così non dubitiamo punto ne' membri più cari di Santa Chiesa annoverar la Repubblica, e la Città divotissima di Venezia. E se pur anco vuol una esatta contrapposizione, non solo di benedizioni, e maledizioni, ma delle persone ancora; siccome è chiaro, che la Repubblica è quella, a cui conviene esser (per la persecuzione, che soffre ingiustamente) benedetta da Dio, così gli confessiamo, che quelli, che vanno facendo contra lei sì perversi uffizj, tengono il luogo di Giuda, e così tutto anderà bene. Questi malvagi a guisa di Giuda, ingannando anco, e deludendo la Santa mente del Pontefice, maledicono Cristo in questa divota Repubblica, ch'è così nobil parte del suo corpo; ma Dio rivolgerà tal maledizione in benedizione. Ha ben anco veduto il Bovio, che così andava inteso, perchè confessa, che questa benedizione s'intende non solo di Cristo, ma de' suoi membri Apostoli, ed altri Fedeli, e per i maldicenti,

non

non i Giudei ſoli, o Giuda, ma chiunque contra Criſto congiura. Ma ove ſoggiugne, applicando queſte maledizioni a' Potentati, che colla Santa Chieſa, ed Appoſtolica Sede contraſtano, dando così falſa imputazione alla Repubblica di Venezia, ſebben dell' ingiurie a Maeſtro Paolo, o particolari dette non curo, che il Lettore abbia conſiderazione alcuna; nondimeno di ſimili calunnie contra tal Potentato, lo prego far giudizio ſe vengano da temerità, ed arroganza intollerabile. La Santa Chieſa è Santa; e di queſta è parte la Repubblica, e la Sede Appoſtolica parimente è Santa, nè con alcuna di queſte mai contraſterà la Repubblica, anzi in loro difeſa impiegherà le facoltà e pubbliche, e private, e le perſone, e il ſangue come tante volte ha con ogni dimoſtrazione di pietà fatto. Ma la deformazione della Corte chiamar Chieſa, e Sede Appoſtolica, è un parlar contra S. Paolo Eph. 5. *Ut exhiberet ſibi Glorioſam Eccleſiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujuſmodi, ſed ut ſit Sancta, & immaculata*. E queſto baſti per poter dal primo luogo che riprende il Bovio conoſcere, ſe ſi è poſto a ſcrivere per deſiderio della verità, o per voglia d' ingiuriare, e maledire, ec.

PRI-

PARTE PRIMA.

Intorno alla narrazione del fatto.

BOVIO.

SEbbene l' Autore in questa parte impiega molte carte, noi vedremo spedircene brevissimamente; perchè quello, che dice o dell' antichità, o della giustizia delle leggi Venete, si differirà più abbasso, per quando si tratterà di ciascuna di esse. E quantunque nel narrar del fatto in favor della causa sua muti, varj, alteri, o interpreti diverse cose nelle circostanze, e qualità di esso, non sarò però io soverchiamente curioso d' ogni cosa, lasciando, ch' essendo dette senza altra pruova, di queste, e simili narrazioni per tutta l' opera, ne creda ciascuno tanto, quanto altronde ne sa, e quanto al suo discreto giudizio parerà, che se ne abbia a credere, attese le condizioni, e qualità delle cose dette, e di chi le dice.

FULGENZIO.

A Questa opposizione, che Maestro Paolo in favor della sua causa muti, varj, alteri, o interpreti diverse cose nelle circostanze, e qualità di esse, non dicendo il Bovio i par-

particolari, io non posso farne altra difesa, che ad una falsa, e volontaria affermazione opponer una negativa evidente, e manifesta a chi legge le Considerazioni, e dar a questo suo dire il luogo nella parte impertinente delle maledicenze, e fallità. Ed ha il Bovio per così sempli-ci, e creduli i Lettori, che ove lo veggono non pur curioso, ma superstizioso, e vano nel criticar il titolo, e così ardito in mal esponer le cose buone, dall'altro canto lo credessero così negligente, che tralasciasse questi essenziali difetti, che poteva con una sola parola dimostrar con dire, quì varia, altera, e simili ec. Ma chi non farà ridere di sì arguta dissimulazione? non vuol minutamente esser curioso, e vuole lasciarne il giudizio a' Lettori, tuttavia sa, che le Considerazioni non si possono leggere. Sincero modo certo di procedere, dar l'impostura, ed apertamente calunniare, e poi rimettere la giustificazione, e l'incontro della verità a chi ha proibizione di potersene chiarire colla lettura già proibita nel modo, che si sa. Padre Bovio, non vi partite da questo modo di contendere, che la vittoria della causa è vostra, che tanto avanzate in ventura, quanto altri in ragione, perchè nel vostro libro non si attenderà nè alle cose dette, nè a chi le dice, ma alla potenza di quelli, a favor de' quali sono scritte.

BO-

BOVIO (1).

Loda nel principio la Repubblica di pietà, dalle molte Chiese, ricche doti, ed ornamenti di quelle, che si veggono di Venezia, ed altre Città dello Stato.

RISPOSTA.

A questo non ci è chi contraddica, e quanto si desidera, e proccura è, che se i suoi Maggiori furono pii, perseverino essi nello stesso, e non sieno a' suoi Maggiori dissimili in voler usurpare le ragioni di Santa Chiesa.

FULGENZIO.

IN queste narrazioni con ottime ragioni Maestro Paolo dimostra la necessità, ed utilità delle Leggi del Senato, ch' è una delle condizioni essenziali ad ogni giusta legge, per mostrar poi anco la podestà legittima, che ha avuto di farle. Il Padre Bovio passa con sommario una parte, che più di tutte ha bisogno d' essere esattamente narrata, e conchiude con una arguzia. Ma noi accettiamo la confessione sua, che non ci è chi contraddica, o neghi la giustizia, e pietà della Repubblica ne' tempi scorsi; se così è, resta spedita ogni controversia, perchè se si de-

(1) *Fogl.* 1. Stimò sempre.

si desidera, e proccura, che ora perseverino nella pietà de' suoi maggiori, persevereranno colla osservanza delle leggi, che già più di trecento anni furono fatte. Ma se Maestro Paolo per argomento principale mostra la giustizia, e la podestà della Repubblica, nel constituir queste leggi dalla loro antichità, perchè non si risponde a questo argomento? Perchè si ricerca, che la Repubblica presente sia simile a' suoi Maggiori, dissimulata la dimostrazione, e pruova evidente, ch'ella altro non fa, che imitare i suoi Maggiori? Nè so quanto bene s' accordino insieme queste due cose: L'una, che il Pontefice nei suoi Brevi riprende le antiche leggi della Repubblica di Venezia, costituite, che si sa, già trecento anni, e chi sa ancora se cominciarono allora, o fossero prima? L'altra, che il Bovio dice, che si desidera, che la Repubblica perseveri simile a' suoi Maggiori: santo desiderio, che tutti imitino i suoi Maggiori nel bene, il che, se così dagli Ecclesiastici, come da' secolari fosse osservato, non ci sarebbe materia alcuna di controversia, restando ognuno negli antichi termini, quando fra questi due ordini era concordia, e pace.

B O V I O. (1).

Soggiugne, che la Repubblica ha sempre avuto riguardo, che le persone Religiose, che si ricevevano fossero tali, ed in tal luogo si fondassero le Chiese, e Monasterj, che non ne seguisse danno, o pericolo alla quiete, e sicurezza pubblica.

R I S P O S T A.

Questo non si nega essere stato lecito proccurare per le debite vie, e modi, ricorrendo agli Ordinarj dei luoghi, Nunzio Appostolico, o Sommo Pontefice, come crediamo, che sia fatto per lo addietro, e ch' essi in questo, come in cosa giusta, e ragionevole, abbiano sempre loro compiaciuto. E se si cercheranno le fondazioni di Chiese, e Monasterj di qualche anno addietro, si potrà vedere se sono fatte con autorità del Papa, e degli Ordinarj, o pure de' Laici. Certo è, che non l' hanno questi Signori potuto fare di propria autorità, ma di questo si dirà a suo luogo.

F U L G E N Z I O.

Questa risposta è tutta a sproposito; non vi è chi parli di fondazioni di Chiese, o Monasterj: niun dice, che tocchi alla Repubblica, niun afferma, che si debbano far con au-

(1) *Fogl.* 1. E ciò sempre.

autorità de' Laici. Quando la Repubblica ſteſſa ha voluto edificar Chieſe, l'ha fatto coll' intervento degli Eccleſiaſtici, o cogli ordini ſuoi. Quì finge il Bovio non intendere. La Repubblica non nega, che dovendoſi fabbricar Chieſe, o Monaſterj, non ſi debba prenderne l'autorità dal Papa, da' Nunzj, dagli Ordinarj, ed anco da altri ſe così conviene; ma ordina, che volendoſi fabbricar ne' Luoghi ſoggetti al ſuo Impero, e giuriſdizione, non ſi faccia ſenza licenza del Senato, che la ragion naturale ſteſſa lo perſuade, e ſaria uſurpazione manifeſta il voler fabbricare nell' altrui ſenza ſua permiſſione; e ſe ſi cercheranno le fondazioni delle Chieſe e Monaſterj per l'addietro, ſi vedranno fatte con autorità del Papa, e degli Ordinarj, ma non ſenza permiſſione, conceſſione, e licenza di chi governava lo Stato in quei tempi. Altro è, Padre Bovio, interponer la ſua autorità, perchè ſi fabbrichi una Chieſa, ed altro è proibire, che non ſi fabbrichi nel ſuo ſenza licenza. Il primo ricerca autorità Eccleſiaſtica ſopra la Chieſa: il ſecondo ricerca podeſtà, o Dominio Laico ſopra il fondo, e queſto ſolo la Repubblica difende; quell' altro, ch' è molto maggiore, lo laſcia all' Eccleſiaſtico.

BO-

B O V I O (1).

SEgue lodando la giustizia, e dice, che per conservarla sincera, e incorrotta, la Repubblica esercitando la podestà datale da Dio, sebbene ha concesso agli Ecclesiastici esenzione ne' delitti comuni, ha costumato però dal suo nascimento sempre punire ne' delitti gravi qualunque Ecclesiastico di qualsivoglia grado, ed ordine: onde si è continuato a godere, ed esercitare colla quiete pubblica l' antica, ed indipendente libertà del suo vero Dominio.

R i s p o s t a.

La giustizia confessiamo, ch' è buona, e santa virtù, fatta come, e da chi si deve; ma esercitata da chi non ha giurisdizione non è giustizia, anzi è mera violenza, e tirannide. Non è poi vero, che la Repubblica abbia da se alcuna podestà sopra le persone Ecclesiastiche, la quale per privilegio possa aver concessa a' Giudici Ecclesiastici ne' delitti comuni, nè meno tal cosa si è arrogata finora la Repubblica, anzi tutto all' incontro di tempo in tempo essa ha proccurato sopra di ciò privilegj da' Sommi Pontefici, riconoscendo perciò dalla Sede Appostolica tale autorità; da Sisto IV., da Innocenzio VIII., da Clemente VII., e da Paolo III., da' quali però non gli ha avuti mai sì ampli, che si estendano ai casi

(1) Fogl. 1. Stimò anco sempre,

casi de' due Abate, e Canonico prigioni, e con questi privilegj finora si è cercato di difendere la causa della Repubblica: onde il voler adesso indurre ripugnanti, e contraddittorie ragioni a quella prima, è un fare deteriore la causa della Repubblica, e che non si creda nè all' une, nè all' altre: oltre che questa podestà immediata da Dio sopra tutte le persone dello Stato anco Ecclesiastiche, e libertà indipendente, che questo Teologo concede a' Principi secolari, non è nè soda, nè vera, nè difensibile tra Cattolici, ma da tutti i Dottori riprovata, come contraria a' Sacri Concilj, Canoni, e comune consenso, ed uso di Santa Chiesa, come a suo luogo si mostrerà.

FULGENZIO.

NOi conveniamo in quello, che dice della giustizia, ma siamo poi discordi, perchè il P. Bovio nega, che la Repubblica abbia da se podestà, la quale per Privilegio abbia concessa a' Giudici Ecclesiastici ne' delitti comuni; il che è tanto quanto negare, che gli altri Principi regnanti nel tempo, che la Repubblica nacque nella sua libertà, avessero una tal podestà, per la quale abbiano concesso privilegio agli Ecclesiastici ne' giudizj, quali, e quanti piacque loro. Ma se i Codici Teodosiano, e Giustinianeo sono pieni di tai privilegi concessi agli Ecclesiastici, perchè vuol negare il Bovio questa podestà alla Repubblica, la quale hanno tutti gli altri Principi supremi? Qui è necessario o che

neghi d'aver ricevuti i privilegj dagl'Imperatori, o che conceda, avendogli ricevuti da loro, avergli anco ricevuti dalla Repubblica, Principe parimente indipendente; ma non si contenta il P. Bovio di questo errore in jure, che ne aggiugne due in fatto, i quali sono manifestissimi; nè so come gli possa scusare, non essendo credibile, ch'egli non abbia vedute le Bolle dei Pontefici, nè sia fatto consapevole delle cose passate nel presente negozio. Le falsità sono: l'una, che abbia la Repubblica proccurati privilegi: l'altra, che coi soli privilegi si sia sino al presente proccurato di difendere la causa di essa Repubblica. Perchè vegga il Lettore la prima falsità, saprà, che essendo la Repubblica di Venezia in una quieta, e mai interrotta possessione di giudicare gli Ecclesiastici nel modo, che nelle sue Considerazioni nel luogo, che quì compendia il Bovio, ha dimostrato il P. M. Paolo dell'anno 1474. sotto il dì 2. Giugno, scrive il Pontefice Sisto IV. al Patriarca di Venezia in tal tenore: *Sixtus Papa IV. Venerabilis Frater salutem, & Apostolicam benedictionem. Cogimur, non sine cordis nostri dolore plurima, quæ nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Civitate præsertim, in qua sæpe nonnulli, aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ Majestatis admisisse, dicuntur; adeo, ut pro aliorum exemplo, delinquentiumque punitione, novo videatur opus esse remedio. Itaque volumus, & tuæ fraternitati mandamus, ut quotiescumque contingerit aliquem Clericali charactere insignitum pro de-*

delictis bujusmodi capi, Vicarium in spiritualibus tuum ad eorum examen mittere debeas.

Questo è il primo Breve in tal materia, come anco primo lo pone il P. Bovio, ove chiaramente si può vedere non esser vero, che la Repubblica, o alcun suo Ministro abbia impetrato detto Breve, ma il Pontefice da se stesso mosso lo scrisse; nè in quello concede ai Magistrati della Repubblica alcuna facoltà, o Privilegio di carcerare, processare, sentenziare, o di punire, che sono le cose essenziali del giudizio, ma solo comanda al Patriarca, che mandi il suo Vicario ad assistere all'esame: dal che comprenderà ciascuno chiaramente, che per altre ragioni i Magistrati esercitavano legittimamente i giudizj; imperocchè non avrebbe comandato ad un Ecclesiastico di assistere ad un esame, che reputasse egli illegittimo, o indebito: laonde è necessario che presupponga, che il delinquente sia carcerato, e processato legittimamente, e che dopo l'esame debba essere, secondo il merito della causa, o condannato, o assoluto, con podestà legittima, e giurisdizione debita. E poichè altro non comanda al Vicario, che di assistere all'esame, senza dar egli altra facoltà, o potestà; che altro si può dire, se non che riconobbe, com'è veramente, nella Repubblica, e nei suoi Magistrati, la podestà legittima di esercitar tali giudizj? E chi conseguentemente facesse dubbio, perchè cagione dunque comandar quella assistenza al Vicario, se il Magistrato ha podestà legittima di giudicare? Non si dovrà maravi-

gliare, che per acquistar autorità la Corte così pian piano allora s'insinuasse ne' giudizj in una particella, che parea facile, poichè nuovamente si pretende tirar a se il total giudizio; imperocchè ritrovandosi allora la Repubblica colla podestà, e coll' esercizio parimente di giudicare, ed in pacifico possesso, malagevol cosa, e non da tollerarsi si offeriva, il tentare così di primo sbalzo di levarle la sua giurisdizione; ma l' intromettersi nel poco da principio, avrebbe servito per l' avvenire al molto, siccome in fatti è riuscito, che la bontà della Repubblica, la quale allora tant' oltre non prevedeva, ammettendo quell' assistenza del Vicario al solo esame, ch'è la minima parte del giudizio, non sospettò i presenti inconvenienti, ne' quali con tanta asseveranza dice il Padre Bovio, che simili giudizj si sono per impetrati Privilegj esercitati ne' tempi seguenti. Quella poca connivenza della Repubblica, e le pretensioni degli Ecclesiastici che sempre s' avanzavano, hanno data occasione ai Ministri della Repubblica di supplicare a' Pontefici Innocenzio VIII. Alessandro VI. e Paolo III. non per impetrare cosa alcuna di giurisdizione, ma solo di perseverare nella sua legittima, senza impedimento, o vessazione degli Ecclesiastici, i quali, dopo entrati con quel poco di facoltà ad assistere all' esame, come si è detto, non lasciavano ogni via d' introdursi più innanzi, finchè, spogliati i Magistrati della propria autorità, se ne impossessassero essi; dal che sono nati i Brevi de' tre suddetti Pontefici (che quel

di

di Clemente, che nomina il Bovio, non ha che far con questi, ma appartiene a negozio in tutto diverso, e mi perdonerà se per il terzo fallo di questo luogo gli dirò, che non l'intende), e si è proceduto tanto innanzi con queste pretensioni, che fu bisogno in fine, che Paolo III. comandasse espressamente al Vicario, ed altri Ecclesiastici, sotto pena di scomunica, che non dovessero molestare, nè indebitamente impedire i Giudici nelli loro giudizj; dal che chiaramente si vede, che le istanze fatte da' Ministri della Repubblica a' Pontefici non erano per impetrar giurisdizione alcuna, anzi solamente, acciocchè coll' autorità loro fossero levate le molestie, e vessazioni, che gli Ecclesiastici usavano verso i Magistrati. Ma che i Brevi, i quali ha la Repubblica da' Sommi Pontefici non sieno sì ampli, che si estendino a' casi dell' Abate, e Canonico prigioni, lo dice il Padre Bovio per non aver veduto un Breve d' Alessandro VI. sotto il *29.* Luglio 1502. si degnerà vederlo, e correggger poi la sua Scrittura. E se avesse piacciuto al Sommo Pontefice udir queste ragioni, si può sperare, che non tanto innanzi sarieno passate le presenti controversie.

Ma quanto sia lontano dal vero l'altro detto del Padre Bovio, che la Repubblica abbia fondate le sue ragioni sopra i Brevi de' Pontefici solamente, o sopra Privilegj, e non sopra la sua naturale, e legittima potestà, chiaro lo faranno le parole stesse della Lettera dal Senato scritta a Sua Santità sotto il dì 2. Marzo *1606.*

come deve aver visto il Padre Bovio, e come è necessario a chi non vuol scrivere quello, che non sa: *Hanc sane potestatem B. P. a Divina Clementia Majoribus nostris traditam, & per eos ad nos trasmissam, accepimus, quam nec juri Divino, nec generali Ecclesiæ Constitutioni adversantem, sine ulla usurpatione ad hanc usque diem, maxima cum moderatione exercuimus, legitimosque illius terminos nullo unquam tempore egressi sumus. His institutis per multorum sæculorum varietates, ac series, pacem, & quietem in Civitatibus nostris retinuimus, eamque Romani Pontifices amplissimis testimoniis laudarunt, ac approbarunt*. Resta pertanto solo di ringraziare quì il P. Bovio della sua molta carità, che ci ammonisce di avvertire, che con l'addurre altre ragioni per la Repubblica, che gli asserti Privilegj, si deteriora la causa; e per rendergli la pariglia, ove possiamo, ammonirò lui di trattar solamente quelle cose, ch'egli sa, e con fedeltà, e realtà. Che questa Dottrina poi, la quale difende la potestà immediata da Dio sopra tutte le persone ne' Principi supremi indipendente da altro Potentato, non sia nè soda, nè vera, nè difensibile tra Cattolici, ma da tutti i Dottori riprovata, come contraria a' Sacri Concilj, Canoni, e comune consenso, ed uso di Santa Chiesa, è una molto pomposa affirmazione del Padre Bovio, il quale adesso attende pure a dire, (come a suo luogo si mostrerà) e dopo il mezzo dell'opera sua volgerà in dire, (come si è mostrato) ma staremo attenti alle dimostrazio-

ni,

ni, e quando le porterà gli risponderemo. Mi par bene, che avendo Maestro Paolo portato un modo così facile da esentarsi da' giudizj, il quale sarebbe con servizio di Dio, con edificazion del prossimo, con quiete degli Stati, con soddisfazione universale, ed è il già insegnato da San Paolo, cioè il far bene, vanamente il Padre Bovio, dissimulato questo, e abbandonatolo, contende di un altro, il quale ritorna in offesa di Dio, scandalo del prossimo, con perturbazione de' governi, con dispiacere de' Principi, tanto più che di questo move sì gran controversia, e tralascia quello senza farne pur menzione.

BOVIO (1).

Seguita l'Autore, che la Repubblica in ogni tempo ha proccurato di tenere i suoi soggetti abbondanti di possessioni, e beni stabili per comodo loro privato, e sicurtà pubblica, acciò sminuendosi l'entrata de' Cittadini con essi non mancasse il numero de' Cittadini stessi, e le pubbliche entrate, e forze, e passando tutti i beni agli Ecclesiastici non si riducesse il Mondo a due condizioni d'uomini, cioè Ecclesiastici, e Villani; e che per ciò si fece già legge per la Città, e Ducato di Venezia, ed ora si è estesa per tutto lo Stato, che Beni Stabili non possano passare alle Chiese.

(1) *Fogl.* 3. Similmente la Repubblica.

RISPOSTA.

Che la Legge suddetta si sia fatta si sa; e ancor che fosse fatta acciò i sudditi siano abbondanti di possessioni, e Beni Stabili, e per le altre ragioni di sopra addotte dall' Autore, rispondo, che al fare delle Leggi non ci basta la buona intenzione, ma ci si richiede di più la legittima podestà, la quale questi Signori non hanno nelle persone Ecclesiastiche, e robe loro.

FULGENZIO.

LA somma, a che raccoglie quì il discorso delle Considerazioni, non contiene quello che fa più al caso, perocchè lascia il meglio, che già 300. anni sono avvertì la Repubblica il grande affetto degli Ecclesiastici con crescere in rendite, con danno espresso delle famiglie, delle pubbliche rendite, e delle forze dello Stato; il che mostra la necessità di far la Legge, e quel che più rileva, il Bovio tronca quello che nella Legge è principale, perocchè la Repubblica non proibisce assolutamente, che non possano passar Beni Stabili alle Chiese; ma che non ci possano passare in perpetuo, e senza licenza, e che quando per la legge lo Stabile si dovesse vendere, il prezzo è della Chiesa, il che altera, e falsifica la Legge per farla odiosa: concedendo la Legge, che si possa lasciar Beni Stabili a tempo, dopo il quale se si vendono hanno il prezzo equivalente. Tralascia oltre di ciò il Padre

dre Bovio quello, ch' è di maggior importanza, che attesi gli acquisti fatti finora, e che le Chiese, ed Ecclesiastici non solo pretendono esenzioni da' carichi, ed uffizj necessarj alla Repubblica, ma non possono mai alienar senza manifesto vantaggio, ed acquisto, ma ben acquistar sempre, di necessità ne segue l'annichilazione delle pubbliche rendite, e delle private famiglie, sopra le quali sono fondati i carichi, e pesi personali, e i reali straordinarj. Nella risposta poi finge una cosa, ch'è manifestamente falsa, che per far la suddetta Legge si ricerchi podestà nelle persone Ecclesiastiche, e nelle robe loro. La Legge è sopra Beni Laici, e non Ecclesiastici, e per far Legge sopra questo è impertinente il ricercare autorità dagli Ecclesiastici, onde ha il Senato quella podestà, che siamo tutti d'accordo esser perciò necessaria. Ma gli dirò di più, che per la necessità, ed utilità del bene comune agli Ecclesiastici, ed a' Laici, il Principe ha podestà legittima, non solo sopra i Beni degli Ecclesiastici, ma sopra le persone ancora, e se l'Autor l'ha detto, perchè lo dissimula il Bovio? Ma di questo non occorre valersi per ora, mentre che il Senato non fa Legge sopra cose Ecclesiastiche, ma sopra cose meramente Laiche.

BOVIO (1).

Passa all' altra Legge l' Autore, cioè, che le Chiese non possano appropriarsi Beni Stabili posseduti da' Laici, nè per ragioni di prelazione, nè per estinzione di linea, e consolidazione, nè per caducità; e dice essersi fatta per i suddetti rispetti, e per moderare il soprabbondante acquisto degli Ecclesiastici, i quali sotto pretesto di ragioni dirette, dando nome di Enfiteusi a' Censi, e Locazioni perpetue, ogni giorno tentavano appropriarsi i Beni posseduti da' Laici, movendo lite ora a questo, ed ora a quello.

RISPOSTA.

Io non istarò quì a disputare, se per evitare, che non si facesse fraude, e si desse nome di Enfiteusi a' Censi, e Locazioni perpetue (quando queste fraudi si usassero dagli Ecclesiastici, il che non è da credere) fosse necessaria Legge sì generale, che le Chiese in niun caso mai più riavessero i loro Beni posseduti da' Laici, o se vi si potesse provvedere in altro modo più ragionevole, e non tanto pregiudiziale a dette Chiese, perchè questo tocca alla giustizia, ed equità della Legge, della quale si dirà a suo luogo. Replicherò solo quello, che poco fa ho detto, che eziandio che giustissima fosse questa Legge, ed ancorchè fosse alle Chie-

(1) Fogl. 4. Per i quali rispetti.

Chiese favorevole, non la potevano far questi Signori, non avendo sopra simili materie legittima podestà, la quale al far delle Leggi è necessaria.

FULGENZIO.

In questo sommario il Padre Bovio non pur lascia cosa essenziale, ma quello, ch'è l'anima della ragione, che la Repubblica ha costituita questa Legge, attesa la consuetudine antica di più di dugento anni, ed i giudizj in conformità seguiti, e per levar le occasioni delle controversie, e delle liti, che ogni giorno seguivano, e per dar forma prescritta a' giudici da seguir in ogni caso; e si vede, che studiosamente questo Padre ha lasciato tal passo, qual si poneva, era sciolta da se stessa la sua opposizione, che la Repubblica non abbia autorità di far tal Legge; imperocchè è notissima cosa appresso i Giureconsulti, che la podestà, giurisdizione, ed autorità per nessuna ragione si prova meglio, che per la consuetudine. Non è azione fedele portar una ragione per oppugnarla, e tacer il fondamento, sopra il quale è stabilita. Inoltre, per risolverla, non è cosa conveniente aggiungerci parole contrarie alla mente dell' Autore. Dove avete trovato, Padre Bovio, che nella Legge si dica, che le Chiese in nessun caso mai più riavessero i loro beni posseduti da' Laici? Chi dubitarebbe, che una Legge tale si dovesse chiamar ingiusta? Quando i beni fossero suoi sarebbe dovere, chi li riavesse; ma dice la Legge, e dice

Mae-

Maestro Paolo, che le Chiese non potessero appropriarsi Beni posseduti da' Laici, e vi aggiunge, che tentavano le Chiese appropriarseli, dando nome di Enfiteusi a' Censi, e Locazioni perpetue; non dica adunque il Padre Bovio, che sia fatta una Legge generale, che le Chiese in nessun caso mai più possano riaver i loro Beni, ma dica, che non possino sotto illegittimi pretesti spogliare i Laici, che li possedono. Non dice poi Maestro Paolo, che gli Ecclesiastici usassero fraude, come il Bovio accenna, e poi dice non esser credibile, forse attendendo alla pietà, e bontà delle persone di Chiesa, della quale, siccome non si debbe dubitare, e si debbe tener per fermo, che per la maggior parte sieno buone, così non è levata la libertà, e comodità a' cattivi, crescendo in pretensioni d'inquietar altri, e con pretesto di libertà Ecclesiastica, e di esser zelanti difensori, ed asseveratori delle ragioni delle Chiese dar tal colore agli interessi proprj, che i buoni stessi non avessero ardir di opponersegli, o pur riprendergli. Nè Maestro Paolo parla di cosa dubbia, alla quale dovesse il Padre Bovio rispondere con un non è da credere, ma afferma il fatto per certo; nè più chiaramente quì poteva portarlo, se non voleva descriver i processi delle cause terminate in tal materia; e se non lo crede il Padre Bovio, perchè non gli tocca, altri lo sanno di certo, ed a lor costo l'hanno imparato.

BO.

B O V I O (1).

Queste leggi, segue, ed amministrazioni di giustizia si sono sapute da' Sommi Pontefici per mezzo de' loro Nunzj, e per altre vie; ed in ispezie due di loro sono state vedute da Clemente VIII. e quindi argomenta, che non avendo reclamato, le abbiano tacitamente approvate.

Risposta.

Se concluda questo argomento si dirà poi; per ora al fatto rispondo, ch' è un porsi ad indovinar il dire, ch' essi l' abbiano saputo: e se pur ne hanno saputo alcuna cosa può essere, che o non sieno pienamente stati informati della qualità di esse leggi; o si sia posta dalla Repubblica la cosa in negozio lungo, come anco adesso si è tenuto di fare, e si duole, e querela l' Autore, che non si sia fatto, o si sieno date buone parole, e promesse, finchè per morte de' Pontefici, o per la moltitudine, e mole de' negozj, come occorre, la cosa è caduta in silenzio. Non resterò qui di avvertire, che dice, questo Autore, che le due leggi del non fabbricar Chiese, e del non acquistarsi da loro beni stabili, già molti anni sono si fecero, e si iterarono poi alcune volte; volendo egli con ciò mostrare, che non sono cose nuove in quel-

(1) *Fogl.* 4. Questa legge.

quello Stato. Ma io ne cavo da questa reiterata promulgazione di leggi la poca osservanza di esse, e che sebbene furono per qualche rispetto sì fatto alcuna volata stabilite, quelli però, che le avevano ad eseguire, vedendo la poco loro giustizia, non le eseguivano, onde perciò di nuovo si tornavano a fare.

FULGENZIO.

IO non so qui se il Bovio ci tiri a confutare la sua risposta, o pur ci mova a riso del suo rispondere. Maestro Paolo non solo dice, che i Pontefici hanno saputo le ordinazioni, e leggi del Senato, ma apporta anco di ciò le prove, per gli avvisi continui de' Prelati, ed altri Ecclesiastici, e de' loro Nunzj. E perchè alcuni degli stessi Pontefici dopo che dette leggi sono fatte, e praticate, sono nati, ed educati in questo Stato; altri ci hanno avuti uffizj d'Inquisitori, e Confessori, o Vescovi. Risponde ora il Bovio (dissimulate queste pruove) che il dire averlo saputo i Pontefici è un porli ad indovinare; ma se egli risponderà così, non si porrà mai ad indovinare, ma ad errare. A me par soverchio raccordare ad un Legista, com'egli è, che sono due modi di sapere; un vero, e l'altro *præsumtione juris*, ch' è equivalente, e produce lo stesso effetto, imperocchè se non l'hanno saputo, erano obbligati di saperlo, ed il Pontefice nel suo Breve dice, che questo è suo debito uffizio, ed è conchiusione

ap-

appreſſo tutti i Giuriſconſulti : *Princeps non præſumitur, quæ fiunt in regno, ignorare*. Perlochè, ſe appartengono le coſe di che ſi tratta, al Regno ſpirituale di Criſto (come il P. Bovio vuole) non ſi preſume, che il Papa non le ſappia ; ma chi ſi darà ad intendere, che non l' abbiano ſaputo per relazione certa, poichè l' Illuſtriſſimo Baronio nella ſua Pareneſi fa menzione de' motti, delle parole, dell' arguzie popolari, e del volgo, di che hanno le relazioni a Roma, e non ſapranno le coſe di tal momento ? Se ne paſſa poi il P. Bovio al ſuo (può eſſer) che non merita altra difeſa. Ma all' iſcuſa addotta da lui, che ſe l' hanno ſaputo, l' avranno anco richiamato : ma il tutto ſarà ſtato poſto in negozio lungo, come adeſſo ſi è tentato di fare, e ſi querela Maeſtro Paolo, che non ſi ſia fatto. Riſpondo, che ſi querela con ragione, e Dio voleſſe, che ſi foſſe fatto, che non ſarebbono nati tanti inconvenienti, quanti ſono ſeguiti. Il dubitar poi del P. Bovio, che la morte de' Pontefici poſſa far andar i negozj incominciati in ſilenzio, non è altro che apertamente confeſſare, che i Pontefici alle volte diano di mano a' negozj, che meglio ſarebbe tralaſciarli, non eſſendo continuati da' ſucceſſori ; perocchè, quando il ſucceſſor non ſegue il negozio dal ſuo preceſſore incominciato, egli è neceſſario dire, o che contra ragione fu principiato, o che contra ragione ſi laſcia il proſeguirlo. Nè debbe dubitar il P. Bovio, che la moltitudine, e mole de' negozj poſſa far cader

in

in silenzio cosa necessaria alla Santa Chiesa, se non vuol dir, che Cristo nostro Signore abbia imposto sopra un uomo peso maggior di quello, ch' egli può portare; e il tirar a Roma negozj, che altre volte si spedivano nelle proprie regioni, non mostra questa moltitudine, e mole, senza che la Corte spesso si duole, che non c'è che fare. Ma dall' iterata promulgazione delle leggi Venete due cose cava, ambedue malamente. La prima, la poca osservanza di esse, che per questo si sono tante volte rinnovate, e questo si può condonare al non saper il modo del governo della Repubblica, ch'è di rinnovar per ordinario tutte le leggi vecchie, ancorchè sieno in osservanza per mantenere il suo governo secondo l'instituzione sua antica, e vietar le novità, di modo che fuori che il numero de' Magistrati, e cose simili tuttodì praticate, si veggono tutte le leggi rinnovate di tempo in tempo. Aspettava quì, che riprendesse anco il continuo predicar dell' Evangelo, il rinnovarsi dai Pontefici de' Canoni antichi, e la Bolla *in Cœna Domini*, che si rinnova ogni anno; che se dalla rinnovazione si può cavar la poca giustizia, ch' è la seconda cosa, lo stesso si caverà dalle Pontificie Costituzioni. Anzi doveva cavar l'opposito, che le leggi buone e giuste, ed i Canoni Santi hanno bisogno di rinnovazione, e questa è l'imperfezione umana, che le leggi, quanto sono migliori, tanto più facilmente sono soggette alla poca osservanza; ma nel nostro particolare si cava ben evidentemente tutto l'oppo-

posito di quel che vuole il Bovio: se sono state tante volte iterate, dunque si conosceva la necessità loro, ed anco la giustizia, non essendo credibile, che un Senato sapientissimo, e giustissimo tante volte avesse fatta una legge, senza avvertir mai se fosse ingiusta, e che i Pontefici mai sapessero tal rinnovazione.

BOVIO (1).

Comincia poi a narrare ciò, ch' è passato tra Sua Santità, e l' Ambasciador Veneto, cioè, che il Papa nel fine d' Ottobre MDCV. si dolse con lui della legge, e del non poter le Chiese acquistare stabili; che volendo l' Ambasciador addurre le sue ragioni, disse il Papa, che l' udiva per dar soddisfazione, non per metter sì fatte ragioni in alcuna considerazione, e che voleva essere ubbidito; e che soggiunse un' altra querela della detenzione di un Canonico di Vicenza, e dell' Abate di Nervesa (2): che poi si dolse dell' altra legge, che non si possano edificar Chiese senza licenza. E segue narrando, come fossero sopra ciò mandati due Brevi, i quali presentati dal Nunzio il dì della Natività del Signore per la morte del Doge Grimani non si lessero fino dopo l' elezione del nuovo, ed in fine aggiugne ciò, che rispose il Senato, cioè maravi-

(1) Fogl. 5. E nel fine di Ottobre.
(2) Fogl. 6. E di 10. di Decembre.

gliarsi che le loro antiche leggi fossero riprese come contrarie all' autorità della Sede Apostolica, averle esaminate bene, nè trovato in quelle cose che non abbia potuto per autorità di Supremo Principe statuire; e dopo addotto qualche particolare delle sue ragioni, credere di non essere incorso in Censure alcune, e che Sua Santità non vorrà senza cognizione della causa persistere nelle comminazioni.

RISPOSTA.

Circa la narrazione di questo fatto avvertirò solamente, che se dall'Ottobre si cominciò a trattare il negozio, e sino all' Aprile ci sono sei mesi, non è vero che il Papa sia corso con fretta, e precipitazione, come odiosamente in più luoghi replica, ed inculca questo Autore. Che se il Papa disse all' Ambasciadore dopo averlo ascoltato, ed udito più volte, che l' udiva per soddisfazione, ec. non doveva, nè poteva il Papa far altro, perchè si sa, che dall' Ambasciadore fù detto assai chiaramente a Sua Santità, che non occorreva pensare, che la Repubblica fosse per far altro in rivocar queste leggi, anzichè si era presa parte in Senato, che non si potesse manco trattare di rivocarle, e ch' era stata cosa di meraviglia, ed insolita, che non vi fosse stata pur una palla in contrario. Il che poi l' Ambasciadore stesso ridisse a più d' uno in questa Corte. Se dunque in questo negozio il fatto è chiaro, si veggono le leggi in iscritto, e gli Ecclesiastici carcerati, sicchè questo stesso Autore a carte

te 52. dice, che non vi può cadere errore di fatto; e se altrettanto il Jus è chiaro, e indubitato, così essendo decretato ne' Sacri Concilj, e Canoni, e praticato ogni anno nella Bolla in Cœna Domini, *e dall' altra parte sono risolutissimi questi Signori, ed essi stessi lo dicono, di non voler rivocare le loro leggi. Che causa, che buon fine, che utilità vi poteva essere, che persuadesse a differire? Forse acciò si concedesse tempo al tempo, e si passasse in negozio, e parole, finchè si mettesse in silenzio? onde da tal silenzio poi argomentassero, come oggi fanno degli altri, anco di questo Papa, che avesse acconsentito, ed approvato queste loro leggi, alle quali non acconsente, ma reclama quanto più può, e non le approva, anzi le giudica ingiustissime. E che così fosse si vide poi che venuto l' Ambasciadore straordinario, e richiesto da Sua Santità a darle in iscritto le ragioni, dove la Repubblica si fondava, acciò si potessero considerare, ricusò di farlo.*

FULGENZIO.

LA narrazione del fatto, se sia per esser intelligibile, lo lascio qui considerar al prudente Lettore, che giudicherà insieme, ove tendano questi artifizj di non volere, che nell' Autor proprio si veda, nè si sappia come è successo il negozio. Due cose abbraccia il Padre Bovio nella risposta, l' una a riprendere Maestro Paolo, il quale inculca più volte, che in questo negozio tanto arduo, e di tali conseguenze,

si sia corso in fretta, e con precipitazione; e fonda la ragione sua sopra la narrazione, che se cominciò il negozio dall' Ottobre, ed è corso sino all' Aprile, dunque ci sono corsi di mezzo sei mesi. E che vi pare, Lettori, di questo argomento? Prima il Bovio finge non aver cognizione de' Brevi de' 10. Dicembre; perchè se i primi ragionamenti con l' Ambasciadore furono d' Ottobre, e forse nel fine del mese, da questo tempo, fino a' 10. Dicembre, quando con i due Brevi dichiarò incorsi i Legislatori nelle Censure, ed annullò le Leggi, comandando, che si cassassero, e che i prigioni fossero rilasciati, non ci scorrono sei mesi, ma uno, o poco più. E quel che aggiunge il Bovio, che se il Papa disse all' Ambasciadore, dopo averlo ascoltato più volte, che l' udiva per dargli soddisfazione, ma non già per mettere in considerazione le cause, che per la validità delle Leggi gli allegava; non dico già, che c' insinui il falso, perchè chi ode anco due volte, ode più volte; dirò bene, che ci vuole artifiziosamente accrescer l' invidia; imperocchè chi considera la distanza del luogo, e che l' Ambasciadore non può trattare senza commissione della Repubblica, e che questa per i dispacci ordinarj non si può avere, se non nel termine di quindici giorni, comprenderà con quanta ragione l' Autore ripeta questo correr in fretta, poichè due volte, o poco più saranno seguiti i ragionamenti in così arduo negozio. Ma poniamo, che ci sieno corsi i sei mesi interi; dunque il negozio

non

non è ſtato con precipitazione? Non ha riguardo il Bovio all' importanza della cauſa, alla diſtanza de' luoghi, per cagion de' quali ci ſarà negozio tale, che col trattamento d'anni ſi potrà dir precipitato. Lungo, e breve ſono termini relativi, che non conferiti alle cauſe, che ſi trattano, facilmente ſaranno, che altri imprudentemente ne diſcorra. La Chieſa di San Pietro ſono appreſſo a cento anni, che ſi edifica, e pur non è lungo tempo. Qual lite di momento ſi termina in ſei meſi? I Pontefici ſtaranno anni a conferir un Veſcovado, o altro benefizio, di che n'abbiamo freſchi eſempj in Papa Clemente di felice memoria, e prudentiſſimamente lo fanno. Ed avrà per lungo tempo lo ſpazio di ſei meſi in riſoluzione tanto ardua, in cui, come moſtra l'evento, conſiſte in gran parte o la tranquillità, o il diſturbo di tutto il Criſtianeſimo? Il terminar i negozj preſto non è ſempre terminarli, ma bene ſpeſſo un confonderli, e metterli in difficoltà inſuperabili. Dice il Signor Noſtro nell' Apocaliſſe: *Ego venio cito*, paſſano 1500. anni, e più; ha egli mancato forſe della ſua promeſſa? non già. Ma 1500. anni non ſono abbaſtanza, ſecondo la Divina Provvidenza, per ſentenziar il Mondo, nè ſei meſi ſono abbaſtanza per giudicar una Repubblica, la quale non è parte ſprezzabile di eſſo Mondo. La ſeconda coſa, che porta il Bovio è, che conveniva così, nè altro o doveva, o poteva far il Pontefice per le coſe, che riferiſce eſſere ſtate dette dall' Ambaſciadore. Ma

P. Bovio; sappiate certo non esser nè vero, nè credibile, che fosse detto dall' Ambasciadore, che in Senato fosse presa parte, che non si potesse trattar di rivocar le leggi; perchè ciascuno, ch' abbia qualche informazione del governo della Repubblica, sa che mai nel Senato si fa legge, o parte, che proibisca il poter far alcun Decreto ne' negozi, ma sempre resta libero di far quello, che il tempo, e l' occasione richiede. Ma nel particolar anco di che si tratta, non è vero, che sia stata fatta parte alcuna di rivocar, o confermar altre leggi. Onde, che ciò possa aver detto l' Ambasciadore, lo dice il Bovio con la sua licenza, che in tutto questo Libro si prende di dir quel che gli pare; sebben può aver affermato con verità il Signor Ambasciadore, che nelle risposte da darsi a Sua Santità di non voler rivocare, o alterare le sue leggi, concorrevano unitamente tutti i voti del Senato. Quanto alla negativa fatta dall' Ambasciadore straordinario al Pontefice di dargli in iscritto le ragioni della Repubblica, come il Bovio può essere stato mal informato del fatto, così è mal informato della ragione della negativa, che potesse essere stata data, perchè non negherebbe mai la Repubblica, e l' Ambasciadore di dire al Papa le ragioni sue, per mostrargli anco in questo qualche rispetto: ma non vorrebbe tuttavia condiscendere a darle in iscritto, per non dar campo al medesimo Pontefice di credere, ed affermare, che lo tenesse per suo giudice nelle cose temporali, da che sempre fu lon-

lontana. Ma non posso fare, che qui non noti un'apertissima contraddizione nel Bovio, la quale ha però scusa, ed è, che tutti quelli, che da quella parte scrivono, o sia per effetto di calunniare Maestro Paolo, o per altro, la inculcano. Se la parte del sostentar le leggi nel Senato presa, passò con tal consenso, e sì maraviglioso, che non ebbe pur un voto in contrario, onde chiaramente l'Ambasciadore insinuò al Papa, ch'era vano il pensar alla rivocazione; come calunnia dunque contra la propria coscienza, che Maestro Paolo sia quegli, che gli vada seducendo, poichè a Maestro Paolo non fu fatta parte di questo negozio, se non nel fine di Gennajo, quando erano di già successi i dispareri, e fino sotto li 10. Dicembre formati i Brevi contra la Repubblica? E credo pure, che sappia con quanta segretezza passino i negozj del Senato, e se avanti ne poteva o esser consapevole, o consultore. Rifiuta Maestro Paolo questa non meritata lode d'aver tanta autorità, o efficacia col Senato, poichè è con tanta altrui ingiuria, quasi ch'egli solo conosca la giustizia, e l'equità delle leggi, laddove il Senato è illustre per tanti Venerandi, e Sapientissimi Senatori, ne'quali risplende con la pietà Cristiana un singolar sapere, una isquisita prudenza, ed una ammiranda erudizione, non solo nelle leggi, e governi, ma negli studj della Sacra Teologia, e de' riti, ed Istorie Ecclesiastiche ancora. Ma dopo, che il Senato, non contento della Sapienza de' suoi Senatori, e degli

ſtudj fatti, e matura conſiderazione dovuta ſopra le ſue leggi, e giudizj, per abbondar in cautela, ed uſar ogni maniera di prudenza Criſtiana, e Civile, riſolſe prender il giudizio anco de' più celebri Dottori, e delle Leggi, e della Teologia, e in Italia, e fuor d'Italia. Fra gli altri, a' quali conferì i ſuoi negozj, ſtimò dover far queſto onore anco al P. M. Paolo, non per mancamento di ſapere, ma per aver anco il parere di perſone Religioſe. Dall' ora in poi Maeſtro Paolo per la ſua erudizione, conoſcendo la giuſtiſſima cauſa della Repubblica, con ogni fedeltà ha ſervito, e riſpoſto quello, che il debito della coſcienza, e la pietà Criſtiana congiunta al ſervizio della ſua Patria gli dettava. Che ſe per ciò gli avviene eſſerne o dal Bovio, o da altri per ſeduttore calunniato, poco lo cura, e ſa che il P. Sant' Agoſtino, trattando il paſſo del Vangelo, ove ſi dice, che quei Fariſei facevano un' importuna, e maligna iſtanza: *Recordati ſumus, quod ſeductor ille dixit:* avviſa, che di quì hanno come conſolarſi i ſervi del Signore, quando ſieno detti ſeduttori. Ma ritorno a quel, che aggiugne il Bovio per moſtrar, che non dovea più indugiarſi di venir alla fulminazione, perchè dice, il fatto è chiaro, le leggi in iſcritto, gli Eccleſiaſtici carcerati, ed altrettanto il *jus* chiaro; ed io riſpondo, che quanto è chiaro il fatto, e nell' eſpoſizione di quello ſiamo concordi, altrettanto ſiamo differenti *in jure*, e l'abbiamo per chiariſſimo a noſtro favore, poichè le leggi della

della Repubblica sono fatte con podestà legittima, come da tanti capi nelle Considerazioni si mostra, e non sono contro ad alcun Sacro Concilio, o Canone, nè meno alla pratica d'ogni anno nella Bolla *in Cœna Domini*. Una cosa ridicola domanda il P. Bovio, *che utilità poteva essere, che persuadesse a differire? ec.* Che utilità? la risposta è facile: acciò non ne seguissero gl' inconvenienti, che vediamo. Che utile n' è seguito? anzi qual danno sino al presente non n' è seguito? e seguiriano maggiori, se la prudenza del Senato, e la pietà de' Prelati, ed Ecclesiastici dello Stato non avesse provveduto colla continuazione de' Divini ossequj alla conservazione della Cattolica Fede. Dio solo *est excelsus, & humilia respicit*: è condizione dell' umanità, che quanto più siamo innalzati, tanto meno potiamo vedere a basso, ed è consiglio di S. Paolo, degno di esser da tutti riceto: *Non alta sapientes, sed humilibus consentientes*. Che se ora il Papa reclama, e giudica ingiustissime le leggi del Senato, speriamo ancora nella Divina provvidenza, e nella paterna pietà di Sua Santità, che quando *obstructum sit os loquentium iniqua*, conosciuta la riverenza della Repubblica verso la Santa Sede, e la sua stessa persona, e l'equità delle dette leggi, e la podestà della Repubblica nel costituirle, debba riconoscerle anco per giustissime.

PAR.

PARTE SECONDA.

Delle Leggi, e della prima di loro, cioè del non fabbricar Chiese senza licenza del Senato.

B O V I O. (1).

Riferisce le parole del Breve, nelle quali tra l' altre opposizioni Sua Santità oppone a queste leggi, che sieno contrarie alla libertà, ed immunità Ecclesiastica, ove nota questo Autore, che il nome di libertà Ecclesiastica è nuovo, e non inteso dalla Chiesa per dodici secoli. Soggiugne egli due libertà Cristiane, una dalla servitù del peccato, e l' altra dalla servitù delle cerimonie, e legge Mosaica, e questa dice chiamarsi libertà della Chiesa da' Santi antichi. Della terza libertà della Chiesa di che oggi trattiamo, dice parere a lui, che Onorio III. fosse il primo a far menzione, e duolsi, che il famoso ed augusto nome di Chiesa, ch' era comune a tutti i Fedeli anticamente, così Cherici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto per lo più a significare i Cherici solamente, onde se gli è da-

(1) *Fogl.* 7. Questo luogo ricerca.

è data anco una libertà propria, separata dalla sopraddetta. *Di questa aggiugne, che in tutta la legge Canonica non è definito che cosa sia, e che cosa comprenda, nè questo stesso tra i Canonisti è ben deciso, nè si accordano quali cose sieno contra la* libertà Ecclesiastica.

Risposta.

Il dire questo Autore, che il nome di libertà Ecclesiastica *è nuovo nella Chiesa, e che l'antica Chiesa non lo intese così, anzichè a' Cherici se gli è data da poco in qua una libertà propria separata da quell' antica, che i Santi antichi chiamarono libertà della Chiesa, non mi pare nè modo di parlare, nè concetto da Cattolico. Il Cattolico crede, che la Chiesa Appostolica Romana sia Cattolica, che vuol dire Universale, come in tutti i luoghi, così in tutti i tempi la medesima: onde se negli antichi tempi definirono i Concilj, ed i Papi la verità, e decretarono il giusto, non si può dire anco i più moderni Concilj, e Papi da quattrocento anni in qua non abbiano la medesima assistenza dello Spirito Santo nel definire, e decretare; che questo sarebbe un dire, che da questo tempo in qua noi fossimo senza vera Chiesa visibile. Gli Eretici Luterani, Calvinisti, ed altri distinguono la Chiesa in diversi tempi, ed accettano l'autorità de' Concilj, Papi, e Santi Padri sino a certi secoli, e non più giù. I medesimi Eretici sono, che quando loro non piace il dogma Cattolico, si dogliono che s'introducano nella Chiesa nuovi nomi; onde*

per-

perchè non credono al mistero dell' Eucaristia, offende loro le orecchie il nuovo nome di Transustanziazione, e lo stesso fanno in altri. Ma che importerebbe, che il nome fosse nuovo, purchè la cosa per il nome significata fosse antica, e vera? E' forse la dottrina di Santa Chiesa dottrina gramaticale, nella quale più si attendono le voci, che le cose significate? Ma non dice il vero questo Autore nè dell' una, nè dell' altra, e non ha studiata bene l' antichità, che vi avrebbe trovata molto antica e la cosa stessa, e il nome stesso di libertà, ed immunità di Santa Chiesa.

FULGENZIO.

L' Opposizione, che in questo capo il P. Bovio fa a Maestro Paolo, è, che il parlar di lui, ed il concetto non sia da Cattolico, mentre dice, che il nome di *libertà Ecclesiastica* è nuovo nella Chiesa, e che l' antica Chiesa non l' intese così, e che da poco in qua si è dato a' Cherici una libertà propria, separata da quell' antica, che i Santi chiamarono libertà della Chiesa: la ragione colla quale tenta mostrarlo è piena di artifizio, intricata con Luterani, Calvinisti, Papi, transustanzioni, ed altri nomi, parte spaventevoli, e parte speziosi, coi quali vorrebbe quasi con un prestigio alla mente di chi senza attenzione legge far parere, che si deducesse quella conchiusione, che pretende, da' suoi principj, i quali nè sono veri, nè per inferir tal conchiusione fanno in modo alcuno

al

al propoſito. E queſto è l'ordinario ſuo modo di ſofiſticheria, che pronunciata arbitrariamente una propoſizione, non avendo mezzi di provarla, va implicando, ed intrecciando nomi tali, e coſe, le quali facciano impreſſione nell'animo del Lettore, che perciò non attenda all'artifizio, e all'inganno: la ragione ſpogliata da queſte illuſioni è tale. Il Cattolico crede, che la Chieſa Romana ſia Cattolica, che vuol dir Univerſale, e la medeſima in tutti i luoghi, e tempi. Adunque i Papi da quattrocento anni in qua hanno la medeſima aſſiſtenza nel diffinire, e decretare; adunque il dire, che il nome di *libertà Eccleſiaſtica* nella Chieſa è nuovo, e che a' Cherici è data una libertà differente da quella, che i Santi antichi chiamarono libertà della Chieſa, non è modo di parlar, nè concetto da Cattolico. Senti, Lettore, una ragione pari a queſta: la Chieſa Cattolica Romana è Univerſale in tutti i luoghi, e in tutti i tempi, ed i Concilj nuovi hanno la medeſima autorità, che gli antichi: il Concilio di Trento ha invalidato i Matrimonj Clandeſtini, adunque il dire, che l'invalidità de' Matrimonj Clandeſtini è nome, e coſa nuova, non è modo di parlare, nè concetto da Cattolico. Biſogna, P. Bovio, farvi ſapere, che alcune coſe ſono Articoli eſpreſſi della Santa Fede Cattolica, e queſti in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi da Criſto ſin ora ſono gli ſteſſi, ſenza neſſuna mutazione nè in nome, nè nella coſa ſteſſa, nè mai vi può occorrere nè aggiunta, nè diminuzione; ma ſco-

pren-

prendosi per l'arti del Demonio le malizie degli Eretici, che tentano pervertire la Santa Fede, è necessitata la Chiesa far nuove determinazioni, le quali quanto alla cosa sono sempre antiche, e le stesse insegnate da Cristo, e dagli Apostoli, ma alcune volte quanto al nome sono nuove. Così l'Omousion cominciò dopo il trecento, e il Teotocos dopo il quattrocento, ed il Teandrico dopo il cinquecento. I Santi Concilj ancora, ed i Santi Pontefici qualche cosa determinano, secondo che richiedono i tempi spettanti alla disciplina Ecclesiastica, il che non è inconveniente che sia nuovo e quanto alla cosa, e quanto al nome. Di questo genere sono molte cerimonie, delle quali le Istorie Ecclesiastiche scrivono l'origine. Di questo genere è anco l'invalidità del Matrimonio Clandestino che dicevamo, e tra queste ve ne sono anco di quelle, che dal suo principio bene instituite, e nel progresso de tempi abusate, ha bisognato totalmente levarle: per questa causa le già ben istituite vigilie notturne d'uomini, e donne a' Sepolcri de' Martiri nelle Chiese, che si serbavano da tutto il popolo, dopo gli abusi perciò nati sono state in tutto abolite. La esenzione degli Ecclesiastici è di questo genere, che per grazia de' Principi introdotta a poco a poco per buoni, e santi fini, il Padre Bovio adesso vuole abusare, e servirsene per occupare i beni de' Secolari, e per levar la podestà di chi difende loro la vita, la robba, e l'onore. Questo, P. Bovio, non è un Articolo di Fede,

in-

insegnato nè da Cristo, nè dagli Apostoli, questa non è una dichiarazione delle cose di Fede, posteriormente fatta da' Concilj, e Pontefici, sicchè la cosa sia vecchia, e il nome nuovo; ma è una umana costituzione, utile per la disciplina Ecclesiastica, se sarà bene usata, come fu ne' suoi principj, ed inutile se sarà male intesa, ed adoperata come da voi al presente. Ora vedete, che non servono i vostri nomi di Luterani, Calvinisti, e Trasustanziazioni, e che dall' esser la Santa Chiesa Cattolica Universale di tutti i luoghi, e tempi, è la medesima, ed i Concilj, e Pontefici colla stessa autorità; non ne seguita perciò, che il nome di libertà Ecclesiastica non sia nuovo, e che l'antica Chiesa non l'intese così, e che da poco in qua non sia stata data a' Cherici una libertà loro propria separata dall' antica. Non bisogna già comportar al P. Bovio, che sia cosa da Eretico distinguere la Chiesa in diversi tempi, quantunque ella sia una quanto all' unità della Fede, perchè bisogna bene che la distinguiamo in diversi tempi; ne' quali più, e meno sono state poste in controversia, e disputa dagli Eretici le cose della Santa Fede, già con semplicità di termini dagli Apostoli insegnate, e poi da' Santi Concilj, e Padri, secondo che le opposizioni degli Eretici sforzavano, più pienamente esplicate, e quanto alla bontà della vita, e rettitudine dell' intenzione de' capi, e membri di essa Chiesa; e sebbene si dà nelle cose della Fede la medesima autorità a' Concilj, e Pontefici in tutti i tem-

pi,

pi, non far però diſtinzione da' Pontefici, che furono innanzi a Silveſtro, e da quelli, che furono dopo, e un' altra da quelli, che furono innanzi Gregorio, e da quelli che lo ſeguirono; e una maggiore da' Preceſſori a' Succeſſori di Niccolò, ſarebbe non far differenza dalla luce del mezzo giorno, del Sole declinante, del crepuſcolo, e della ſera. Credo che il P. Bovio molto bene intendeſſe tutte queſte coſe, onde però in qualche parte moderò il ſuo parlare con dire, non aſſolutamente, ma che gli pare, che la dottrina di Maeſtro Paolo non ſia parlare, nè concetto da Cattolico; e ſe non gli par tale la ſua dottrina, mentre conſidera la verità in ſe ſteſſa, non è meraviglia che ne faccia differente giudizio quando ſi pone gli occhiali della paſſione, che gli moſtrano quel che non è, ma quello, ch' egli vorrebbe, che foſſe. La Dottrina di Santa Chieſa non è grammaticale, nè noi facciamo forza ſopra vocaboli, ma la coſa c' importa, che contra gl' inſtituti de' Santi Pontefici antichi, che con ſantità eſeguendo il carico dal Signor Iddio commeſſogli, non hanno intrapreſo giammai autorità ſopra gli Stati altrui; ora ſotto queſto nome introdotto pian piano e dall' adulazione, e dagl' intereſſi mondani amplificato contra la mente degli ſteſſi Pontefici, ſi porti tant' oltre, che contra il ſuo ſenſo il Padre Bovio ne voglia lambiccar una quinteſſenza ſofiſtica, ed immaginaria d' un Dominio diretto temporale ſopra tutti i Principi. Queſta diciamo una perniciosa novità, contraria

ria in tutto alla tranquillità Cristiana. Ma perchè nel bel principio della sua risposta il Padre Bovio non si contenta, che Maestro Paolo dica esser differente la libertà della Chiesa da' Santi Padri antichi intesa, da quella, che si dà ora ai soli Cherici, e per maggior chiarezza mi sarà quì necessario brevemente portare qual sia la sua dottrina, e cominciando da questo principio a dire, che per questo, e non per altro dal Padre Eterno è stato mandato Cristo Signor nostro al Mondo, se non per congregare negli uomini una Chiesa, la quale fosse monda, e Santa, e perciò degna di esser di lui Sposa: e perchè tutti gli uomini si ritrovavano immondi, servi del Diavolo, e del peccato, ed alcuni anco soggetti alla legge di Mosè, col suo prezioso sangue mondò, e santificò tutti quelli, che nella sua Chiesa fossero entrati, e gli fece liberi dalla podestà del Diavolo, dal peccato, e dalla legge. Questa è la libertà della Chiesa Sposa di Cristo; di questa, e non d'altra parla San Paolo, e seguendo la sua dottrina i Santi Padri. Ritrovò anco Cristo due altre servitù, non per altro così universali in questo Mondo, quella del mancipio verso il suo Signore, l'altra del servo della pena verso il Magistrato. Ma faccio quì menzione della soggezione verso il suo Superiore, che non viene sotto nome di servitù, e l'esimersi da questa non è libertà, ma Anarchia, principal vizio contra il viver civile, ed umano; imperocchè questa soggezione è confirmata, e comandata da Cristo, da' Santi Appo-

ſtoli , e ſpecificatamente da San Pietro , e da San Paolo. Le due ſervitù prenominate del mancipio , e malfattore , il Signor noſtro le ebbe per indifferenti alla ſalute : perlochè della prima diſſe l'Appoſtolo 1. *ad Corinth.* 7. *Servus vocatus es? non ſit tibi curæ, ſed , & ſi potes fieri liber , magis utere , qui enim in Domino vocatus eſt ſervus , libertus eſt Domini , ſimiliter qui liber vocatus eſt , ſervus eſt Chriſti:* & Epheſ. 6. *Servi , obedite Dominis carnalibus cum timore , & tremore , in ſimplicitate cordis veſtri , ſicut & Chriſto , non ad oculum ſervientes , ſed ut ſervi Chriſti facientes voluntatem Dei, ex animo, cum bona voluntate ſervientes , ſicut Domino, & non hominibus: ſcientes quoniam unuſquiſque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, ſive ſervus , ſive liber.* Della ſervitù de' Delinquenti alla pena , lo ſteſſo Appoſtolo *ad Rom.* 13. *Vis autem non timere poteſtatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa : Dei enim Miniſter eſt , tibi in bonum , ſi autem malum feceris , time , non enim ſine cauſa gladium portat : Dei enim Miniſter eſt; vindex in iram ei, qui malum agit.*

Adunque colla ſola libertà dal peccato , dal Diavolo , e dalla legge di Mosè camminò con continui progreſſi nella Fede la Chieſa Santa nel Mondo , ora anguſtiata dalle perſecuzioni dei Tiranni , ed ora favorita , ſecondo che i Principi per Divina provvidenza occupati in guerre eſterne , o pure nelle civili , erano sforzati deſiſtere dalle perſecuzioni di eſſa Chieſa, ed altri toc-

tocchi nel cuore dal raggio della luce Divina, o col solo lume naturale conosciuta l'innocenza di quei Santissimi Professori del nome Cristiano, o per buona indole, mitigata quella prima fierezza, lasciavano a' Cristiani ora più, ora meno libero l'esercizio della nostra Santa Religione. Questa anco si chiamava libertà Cristiana, che con varj progressi or meno, or più, o ingiustamente da' Principi era oppressa, contra il Jus Divino, or permessa: onde or travagliava, or respirava la Chiesa, ed ora con allegrezza si congregava ad esercitar il culto Divino palesemente, e talvolta erano sforzati a ritirarsi in luoghi nascosti, ed ancorchè gravi fossero le persecuzioni, nondimeno crebbe con maravigliosi progressi fino all' anno 303. Nel qual tempo racconta Eusebio lib. 8. in principio, che come avviene, che la felicità mondana serva al cadimento nella perfezione spirituale, avendo di gran lunga traviato i Fedeli dalla sua prima santità, e dato gran crollo nella corruttela de' costumi, onde i Pastori entrati in ambizione si erano fatti Tiranni; piacque a Dio permettere per giusto castigo quella memoranda persecuzione di Diocleziano, il quale incrudelendo insieme e nelle persone, e nella Religione, privò i Cristiani della lor libertà di congregarsi, cavando il Signore il ben dal male, il frutto copioso della pazienza da quella corruttela di costumi, e per varj travagli purgata la sua Chiesa, rivolse quel tempestoso tempo in tranquillità, e coll' opera di Costantino non solo restituì, ma

amplificò la suddetta libertà, concedendo esso facoltà non solo di esercitar la Cristiana Religione in pubblico, ma di fabbricar Tempj, e Chiese, ove i Fedeli si riducessero; e perchè più prontamente, e senza impedimento i Ministri di quelli potessero invigilar al sacro Ministero loro commesso, favorì quest'ordine di molte esenzioni, ed immunità, le quali però non furono chiamate libertà della Chiesa, come si chiamava quella di esercitar liberamente il Divino Culto. I Principi Cristiani succeduti hanno sempre ampliati i privilegj, e grazie degli Ecclesiastici Ministri, e de' Pastori, ora più abbondantemente, ora più ristrettamente, secondo l'opportunità de' tempi, riconoscendo gli Ecclesiastici in grazia, e privilegio l'esenzioni. E sebbene affatto l'impero si divise circa l'ottocento, sicchè l'Occidentale non comunicava con quello d'Oriente, nell'uno, e nell'altro però continuò nel modo sopraddetto per lo spazio di circa ducento anni, dopo i quali la Chiesa Orientale perseverò ancora come prima, cioè, in riconoscer per grazia de' Principi le sue immunità; e l'Occidentale, scemandosi in gran parte le forze nei Principi per le guerre civili, alcune volte ne pose in uso molte, che mai gli erano state concesse, variamente però, in alcuni Regni più, in altri meno, secondo che o più, o meno erano dalle guerre travagliati: onde per questo molto più crebbero in Italia tali immunità, che nel Regno di Francia, che meno dell'Italia fu infestato dalle guerre. E sebbene alle volte sopra

di

di ciò nasceva qualche contenzione co' Secolari, ed ánco co' Principi, non vennero però giammai gli Ecclesiastici a dire, che i Principi non avessero loro concessi tali privilegj, ed esenzioni per grazia, ed ancorchè alcuna volta le mantenessero coll' armi. Anzichè, quando gl' Imperadori venivano in Italia, i Vescovadi, e le Abazie principali proccuravano di farsi confirmar i Privilegj loro; onde fino a' tempi presenti i Vescovadi d' Italia, ed Abazie ne conservano Documenti autentici, e gli Storici di quei tempi ne fanno menzione. Nè disse alcuno, che mai non gli si potessero rivocare, ma se alcuna volta accadeva, che o per legge nuova, o per alcun editto si contraffacesse all' esenzioni concesse, andavano per supplica a mantenerle, e se si trovavano forti con armi, e con potenza, le contendevano per forza, o per composizione, la quale però in iscritto si esplicava in forma di privilegio, e concessione. Nè so, che fino ai tempi d' Onorio III. alcuno pretendesse questa esenzione come sua propria, e senza dipendenza; imperocchè allora Federico II. ad istanza del suddetto Pontefice, per ricever da quello la Corona dell' Impero, costituì, che nessun potesse tirar in giudizio secolare, civile, o criminale alcuna persona Ecclesiastica, e cassò per tutta Italia gli Statuti, e consuetudini contra la libertà della Chiesa, ordinando, che fossero cancellati da' Capitolari; e Papa Onorio, cosa non solita di farsi, confirmò per sua Bolla questa Costituzione Imperiale, quasi che senza l'auto-

rità sua fosse di nessun valore, ed esso di più (cosa, che fino a quel tèmpo non s'era udita) promulgò sentenza di scomunica contra chiunque facesse Statuti contra la libertà Ecclesiastica. Dal qual discorso di vera Istoria resterà informato pienamente il Lettore, con che principj, e progressi sia questa libertà proceduta, ed insieme come il Padre Bovio impone a Maestro Paolo, che neghi, che avanti Onorio non ci fosse immunità, ed esenzione Ecclesiastica, quasi che poco di sotto Maestro Paolo non racconti di passo in passo, come dagl' Imperadori, cominciando da Costantino, siano stati concessi i privilegj di esenzioni. Una libertà Ecclesiastica, che sia libertà non della congregazione de' Fedeli, ma dell' università de' Cherici solamente, e che se gli convenga per propria loro instituzione, indipendente da' Principi nelle cose temporali, dice Maestro Paolo, che non solo il nome, ma la cosa è nuova nella Chiesa, non diffinita, nè determinata a quali cose precisamente si estenda, e che non ce n'è menzione prima de' tempi di Onorio III.

Intendete, ora P. Bovio, senza poter dissimular, quello, che si dice? Vediamo ora se nel miscuglio di tante allegazir., e scritture, la provarete più antica, pe.chè questa è quella, che voi canonizzate, e noi diciamo non ritrovarsi se non nell' assegnato tempo, e vedremo chi abbia studiato meglio l'antichità, se il P. Bovio, o M. Paolo; e se il vostro non dice il vero nè dell' una, nè dell' altra, sia nella verità fondato,

to, o nel disegno di nuove usurpazioni.

BOVIO. (1).

Non cominciò da Onorio III. nel 1220. *come dice questo Autore, perchè prima di lui nel Concilio Lateranense sotto Innocenzio III. si leggono queste parole:* Cum Laicis quamvis religiosis disponendi de rebus Ecclesiasticis nulla sit attributa potestas, quos subsequendi manet necessitas, non auctoritas temperandi, dolemus sic in quibusdam ex illis refrigescere charitatem, quod immunitatem Ecclesiasticæ libertatis, quam nedum Sancti Patres, sed etiam Principes sæcu-

E 4 lares

(1) Cap. 44. De Sacram. Fidei lib. 2. part. 2. c. 8. Jac. Episc. 162. Greg. lib. 7. epist. 21. Nicol. in Epistola Decretal. Nic. I. ad consul. Bulgar. c. 70. & ep. 8. ad Michaelem. Carol. Magn. leg. Capit. lib. 6. c. 105. & 109. Had. 11. q. 1. Conc. Vernense c. 18. Concil. Antisiod. c. 33. Greg. Mag. lib. 3. epist. 29. lib. 4. epist. 75. lib. 5. epist, 25. lib. 9. epist. 32. lib. 11. epist. 54. Concil. Tolet. c. 13. Pelag. 11. q. 1. Concil. Aurelian. c. 31. Justinianus Imper. in aucten. Const. 79. 83. & 123. Atalar. apud Baron. tom. 7. pag. 134. Concil. Epaun. c. 11. Hormisda ep. 10. Concil. Agat. c. 30. Gelas. ep. ad Anast. Imp. Leo. & Art. l. omnes, C. de Episcop. & Cleric. Concil. Venet. l. 9. Concil. Calced. c. 9. Mart. Imp. C. de Episcopali audientia, lib. 14. Leo. I. ep. 96. Sozom. lib. 9. c. 7. Cirill. Alexandr. Epist. ad Synodum Antiochen. Honor. Imper. epist. ad Arcadium Principem Orientis. Aug. epist. 166. Concil. Cartag. can. 9. Valent. Theodosius, & Arcad. 11. qu. 1. Ambr. epist. 32. Athan. epist. ad solitariam vitam agentes. Concil. Antioch. c. 11. & 12. Marcellinus epist. 2. Cajus epist. ad Felicem Ciprianus epist. 66. Mart. 17.

lares multis privilegiis munierunt, non formidant suis Constitutionibus, vel potius confictionibus impugnare, non solum de feudorum alienatione, & aliarum possessionum Ecclesiasticarum, & usurpatione jurisdictionum &c. *Eccovi in questo Concilio Generale e il nome di libertà Ecclesiastica, e che cose comprenda. Non si duole il Concilio, che i Laici pongano mano ne' Sacramenti, Dogmi, o altre cose mere spirituali, ma che sforzino le Chiese vendere i Feudi, e l'altre possessioni, e che si usurpino le giurisdizioni Ecclesiastiche sopra le cose delle Chiese, ed in questo stesso si duole, che impugnino la libertà Ecclesiastica. Non accade dunque dire, che non sa quali cose comprenda la libertà Ecclesiastica, nè dubitare se le leggi Venete in tutto simili a queste dannate dal Concilio sieno contra detta libertà. Avanti questo tempo circa il* 1130. *Ugone di S. Vittore dice:* Negotia sæcularia a terrena, spiritualia vero, & Ecclesiastica a spirituali potestate examinentur. Secundum personam ergo justitia violaretur, si Judex sæcularis in Ecclesiasticam personam manum mitteret, secundum causam, si Ecclesiastica negotia examinanda susciperet. *Volete più bella definizione di libertà Ecclesiastica di questa data compitamente dalle due sue parti, cioè esenzione di persone, e di cose, ovvero cause Ecclesiastiche?*

Ivone Carnotense circa il 1106. *dice:* Si Canonicum vestrum criminaliter impetitum alibi, quam in Ecclesia examinari conceditis, Canonicam legem offenditis, *e soggiugne molte altre cose*

cose a questo proposito. Intorno al 1080. *Santo Anselmo Vescovo di Lucca, nel libro, che scrisse contro a Guiberto Antipapa, tratta a lungo di questo, e dalla dottrina degli antichi Padri pruova essere libera la Chiesa dalla podestà de' Principi secolari e quanto alle persone, e quanto alle robe loro.*

Gregorio VII. nel 1076. *e Niccolò II. nel* 1060. *dicono, che i Sacerdoti, e Cherici non possono esser giudicati da' Laici, e lo stesso avea già prima detto Basilio Imperadore in quella bella Orazione, che abbiamo fatta da lui in fine dell' ottavo Sinodo. Non istarò ad apportar le parole di ciascuno, che sarei soverchiamente prolisso; addurrò i luoghi, e veggale a suoi fonti chi vuole. Lo stesso disse Niccolò I. circa l'* 860., *e Carlo Magno Imperadore circa l'* 800. *e Adriano I. circa il* 780. *Il Concilio Vernense nel* 755. *Il Concilio Antisidorense nel* 614. *Veggasi quello, che intorno al* 590. *ne scrisse Gregorio Magno, e circa a questo tempo stesso il Concilio Toletano terzo, e Pelagio I. Nel* 537. *il Concilio Aurelianense. Intorno al* 530. *Giustiniano Imperadore. Ma che dico degl' Imperadori? anco i Re barbari non negarono alla Chiesa l' immunità, e libertà sua. Veggasi un' Epistola di Atalarico Re de' Goti al Clero Romano l' anno* 520. *dove vuole, che di tutte le cause degli Ecclesiastici ne sia giudice il Papa; e prima di lui si riferisce nel terzo Sinodo Romana* sub Symacho, *che Teodorico ancorchè infedele, essendosi prima arrogato di giudicare i Vescovi, avvisato poi della prero-*

roga-

rogativa Episcopale , lasciò , che li giudicasse il Sinodo . Abbiamo nel 517. il Concilio Epaunense . Nel 510. Ormisda Papa. Nel 506. il Concilio Agatense . Nel 501. e 502. i due Sinodi Romani sotto Simmaco Papa . Nel 490. Gelasio I. Nel 466. gl' Imperadori Leone , ed Artemio. Nel 460. il Concilio Venetico. Nel 463. il Concilio Calcedonense , e Marziano Imperadore . Nel 450. S. Leone I. Nel 440. Sozomeno . Nel 430. Cirillo Alessandrino . Nel 410. Onorio Imperadore . Nel 400. Sant' Agostino. Nel 397. il Concilio Cartaginese terzo. Nel 387. gl' Imperadori Valentiniano , Teodosio , ed Arcadio . Nel 370. Santo Ambrosio. Nel 340. Santo Atanasio, ed il Concilio Antiocheno . Quello poi , che intorno al 315. Costantino Magno in questa materia costituì , leggasi in Niceforo nel lib. 7. delle sue Istorie Ecclesiastiche al cap. 46. ove usa questi stessi due nomi di libertà , ed immunità . Ma non voglio lasciare di riferirne parte colle sue stesse parole : Clericos omnes Constitutione lata immunes, liberosque esse permisit, judiciumque, & jurisdictionem in eos , Episcopis , si quidem civilium Judicum cognitionem declinare vellent , mandavit , & quod Episcopi judicassent , id robur , & auctoritatem sententiæ omnem habere debere decrevit. *E più giù :* Libertatem quoque Ecclesiæ lege lata concessit , & ut libertate Sacerdotibus testibus donati Civium Romanorum numero adscriberentur. Quæ omnia tempus quoque ipsum ad hunc usque diem consuetudine probata plurimorum annorum prævalente confirmat.

E più

E più abbasso : Immunitatem namque, quam Clerici prius habuerunt, eamdem nos recipere statuimus. *Vegganſi anco gli Annali del Sig. Cardinal Baronio Tom. 3. negli anni del Signore 313. e 314. Ma non penſi alcuno, che quì abbia avuta la ſua prima origine la libertà Eccleſiaſtica, che avanti Coſtantino, e i due Concilj Romani celebrati al ſuo tempo, e di S. Silveſtro, già ne avevano fatto decreto nel 296. S. Marcellino, e nel 283. S. Cajo. Nel Concilio Africano nel 257. celebrato al tempo di S. Cipriano, fu privato de' conſueti ſuffragj Geminio Vittore, perchè contra le leggi Eccleſiaſtiche già prima fatte, avea iſtituito Tutore Geminio Fauſtino Prete: e pur per le leggi Imperiali, acciò i Pupilli non rimaneſſero ſenza Tutore, niuno era eſente dal carico delle tutele, nè gli Edili, nè i Senatori, nè altro alcuno di qualſivoglia dignità; dal che ſi vede, che ſin d'allora quei Santi Veſcovi non ſi ſtimavano ſoggetti alle leggi Civili, ma dove biſognaſſe, con contrarie leggi vi derogavano. E ſino al tempo degli Apoſtoli ſteſſi S. Clemente nella ſua prima Epiſtola fece decreto, ſe però è di S. Clemente, come per tale la ricevono molti, e gravi Dottori.*

FULGENZIO.

IL diſcorſo, che ora ſegue di trattare è il principal fondamento di tutta queſta controverſia, dice il Bovio un poco abbaſſo, ed io glielo concedo, e perchè in queſto ha fatto una gran fa-

faraggine di cofe, ed allegazioni parte falfe, e parte fuori del propofito, acciocchè più chiaramente cofti conj quanta fodezza, e veracità ha in quefto proceduto M. Paolo, e quanto indebitamente fia riprefo di poco verace, anderò diftinguendo quefta confufione, e confutandola a parte per parte, e prego il Lettore, ove il Bovio ha allegati i foli luoghi fenza apportar le fentenze, che pretende a fuo favore, perdoni alla lunghezza che neceffariamente porterà feco il volere diftintamente addur quello, che i Concilj, e gli Autori da lui citati dicono, acciocchè nè a me fi creda, nè al Bovio, ma alla fola verità. E poffino pur una volta quelli, che fcrivono nella prefente materia vedere, da qual forte di luoghi prendono gli Avverfarj noftri i fondamenti delle loro pretenfioni. Quì può ben credere il Lettore, che abbondando tanto il Padre Bovio nelle minuzie de' titoli, e parole, fe quefti luoghi faceffero per quello che pretende, (poichè confente effer quefto il fondamento principale della controverfia) gli avrebbe portati chiari, e non folo citati, di che fi può certificare, che fra quefti avendone due foli luoghi ritrovati, ove fi faccia menzione del nome di libertà, li porta diligentemente, ma l' uno del tutto fuor di propofito, l'altro poco al propofito, come dimoftrerò nel progreffo. E perchè va facendo una Cronologia all'indietro dal MCCXVIII. fino al tempo degli Apoftoli, per veder la chiarezza, fi contenti il Lettore, ch' io la inteffa coll'ordine diretto, e co' loro tempi ordinati,

per

per vedere insieme e la verità, ed i progressi; e cominci dall'ultimo luogo portato dal Bovio, ch'è primo di tempo, procedendo fino al primo, che viene ad esser l'ultimo. Il primo Autor dunque, ch'è portato è S. Clemente Pontefice Romano nella sua prima Epistola, della quale dice però il P. Bovio, che, ancorchè per tale molti e gravi Dottori la ricevono, non assicura, che sia Lettera di Clemente, e con ragione, sì perchè quella è scritta a Giacomo fratello del Signore, e gli dà nuova della morte di S. Pietro, e pure morì S. Giacomo sei anni in circa prima della morte di S. Pietro, siccome è certo, e lo testifica Eusebio *l.* 2. *c.* 22. & 24. come anco perchè a S. Giacomo dà titolo di *Episcopo Episcoporum: Regenti Hebræorum Sanctæ Ecclesiæ Hierosolymis, sed & omnes Ecclesias, quæ ubique Dei providentia fundatæ sunt*; col qual sarebbe un dar al Vescovo di Gerusalemme l'autorità, che si dà al presente al Papa, oltre che nella stessa Epistola anco si dice, che S. Pietro si facesse il successore nel Pontificato, cosa che non si concede, che i Pontefici possino fare. Non so però come abbia ardito il P. Bovio di porre in dubbio quest' Epistola, dalla quale essendo cavati più di quattordici Canoni portati da Graziano, coll' incerta autorità di lei, resteranno ambigui, e senza fondamento, e sarà aperta strada, che non sia sì gran sacrilegio dire, che anco molti altri Canoni di Graziano sieno d'incerta autorità. Ma tralasciamo questo, e vediamo delle parole di questa Episto-

ſtola di Clemente, o d'altri ſe ne può provar il P. Bovio queſta ſua libertà Eccleſiaſtica. *Si qui ex fratribus* (dice) *negotia habent inter ſe, apud cognitores ſæculi non judicentur, ſed apud presbyteros Eccleſiæ, quicquid illud eſt dirimatur, & omnimodo obediatur ſtatutis eorum*, che par è portato queſto Decreto anco da Graziano 2. *qu.* 1. E queſta è la libertà Eccleſiaſtica, di cui ora parla il P. Bovio, che ſignifichi eſenzione non di tutti i Fedeli, ma de' Cherici ſoli, dalla podeſtà, ed autorità de' Principi Criſtiani? Ov' è libertà? ove eſenzione da loro? *Si qui ex fratribus*, dice Clemente, e per fratelli, ſo che il P. Bovio, come verſato in quell' antichità, e che più importa nella dottrina di S. Paolo, non vorrà ora ſtrignere il comun nome di tutti i Fedeli a' ſoli Cherici, che troppo lungi andarebbe dal vero. Dunque quella di Clemente è una eſortazione, e ſe vi piace anco un precetto, che neſſuno de' fratelli, e Criſtiani ſia del Clero, o ſia del popolo, che aveſſe o negozio, o lite, doveſſe andare da' Giudici gentili, e Infedeli, ma tra Fedeli ſi veniſſe alla deciſione; e da queſto come caverà libertà Eccleſiaſtica nel nuovo ſenſo? ove ſi fa più menzione de' Cheriche degli altri Criſtiani? Ma voglio donare al P. Bovio più che non cerca: queſt' ordine dato da Clemente è una coſa più antica aſſai; S. Paolo ſteſſo ne fa menzione, e ne dà eſpreſſo ordine, 1. *ad Corinthios* 6. *Audet aliquis veſtrum habens negotium adverſus alterum judicari apud iniquos, & non apud Sanctos? an neſcitis quoniam*

niam Sancti de hoc Mundo judicabunt? & si in vobis judicabitur Mundus, indigni estis, qui de minimis judicetis. Nescitis quoniam Angelos judicabimus, quanto magis sæcularia? Sæcularia igitur judicia si habueritis, contemtibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum, ad verecundiam vestram dico: sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum, sed frater cum fratre judicio contendit, & hoc apud infideles? Questo bisognava allegare, ove S. Paolo proibisce a' Cristiani così Ministri Ecclesiastici, come Laici l'andar a giudizio dagl'infedeli Magistrati, ed ordina, che fra se stessi decidano le loro controversie, e questo carico concede, che si dia, se così piace, anco a' più infimi, e di minor riputazione della Chiesa, non che a' Ministri: onde non si deve pensare, che a' soli Ecclesiastici sia detto, *Nescitis quia Angelos judicabimus?* perchè a tutti i Fedeli è detto, sebben con qualche maggior ragione a' più perfetti, e principalissimamente poi a' dodici Apostoli, come Sant' Agostino espone; ma quando tutti i Principati fossero Cristiani, e per conseguenza anco i Giudici ordinarj, non è contro il precetto di S. Paolo ricorrere a' giudizj loro. E servirà questo alla vera intelligenza di molti luoghi de' Concilj, e Padri di quei primi secoli, i quali comandano, o esortano, che non andassero i Cristiani a' giudizj degl' Infedeli, perchè le loro contenzioni ritornavano in impedimento alla propagazione della Fede, però tra loro componessero i loro litigj, o depu-

tan-

tando chi di ciò avesse carico, o eleggendo Giudici compromissarj, come più lungamente mostrerei, se altri prima non avessero di questo lungamente trattato, ma perciò non segue: Dunque i Cherici sono esenti da' giudizj, perche lo stesso si conchiuderebbe di tutti i Cristiani, e Fedeli, il che espressamente è contra la Dottrina della Sacra Scrittura, massimamente di S. Paolo, *ad Rom.* 13. ove con lungo discorso comanda universalmente la dovuta soggezione a' Principi, e Magistrati. E' cosa a ciascun nota, non sarà però quì soverchio il raccordarla, che come tre persone concorrono a costituir il giudizio, il Reo, l'Attore, e il Giudice, così in tre modi si può proibire il giudicio. Chi proibisce al Giudice di esercitar giudizio contra qualche persona, convien che sia a quello superiore. Chi proibisce al Reo di comparire in giudizio, similmente conviene, ch'abbia superiorità sopra di lui: e parimente si ricerca, ch' esso Reo non sia suddito del Giudice; ma all'Attore può dal suo superiore esser vietato l'andare al giudizio, ancorchè e l'uno, e l'altro di essi sia soggetto alla giurisdizione del Giudice, perchè l'azione è libera, niuno è sforzato a muover lite, o far l'Attore; onde dall'esser proibito ad alcuno che non sia Attore nel giudizio, non si conchiuderà giammai, che sia esente dalla giurisdizione del Magistrato, ma ben, nulla ostante quella proibizione, sarà tenuto venir in giudizio e chi proibisce, e quegli, a cui vien proibito, quando saranno chiamati da qualsivoglia le-

legittimo Attore. Servirà per esempio se il Padre di famiglia, o il Capo d'un Collegio comanda a' suoi soggetti, che niuno di loro muova lite all'altro; e se per sorte sorge controversia alcuna, tra loro la decidano o per arbitri eletti, o per alcuno a questo carico deputato; non segue già da questo, che gli faccia esenti dalla giurisdizione ordinaria, e che se loro sarà intentata lite, non sieno tenuti soggiacere al giudizio. Ne' nostri Ordini de' Servi abbiamo noi, e penso, che il P. Bovio l'avrà anco ne' suoi del Carmine, che nessuno per causa alcuna possa andare a Roma senza licenza dei Superiori. Segue da questo, adunque siamo esenti dalla giurisdizione di Roma? o se sarà citato alcuno non sarà tenuto comparire? non già. Aveva comandato San Paolo, che tra i Fedeli si terminassero le loro differenze; adunque se al Foro de' legittimi Magistrati Gentili fossero stati citati, poteano pretender esenzione? anzi erano tenuti comparire, *non solum propter iram, sed propter conscientiam*. Così da molti luoghi, ove o Concilj, o Padri ordinano a' loro soggetti di non accusar alcuno, di non muover liti nel Foro secolare, non si potrà argomentar nè immunità, nè esenzione da quel Foro; e credo, che il Padre Bovio abbia ciò veduto, che però non ha curato di portar i luoghi stessi; perlochè conchiudendo nell' Epistola iscritta di Clemente allegata dal Bovio, non si parla de' Chierici, ma di tutti i Fedeli, e non si esentano questi da' Magistrati, ma si esortano a non aver

tra loro controversie, ed avendone, deciderle tra se stessi senza forma giudiziale. Veniamo ora al luogo di Gajo, che ha la stessa intelligenza, e però trattiamo prima di quello, che di San Cipriano del 283. così parla S. Gajo: *Nemo unquam Episcopum apud judices sæculares, aut alios Clericos accusare præsumat*. Ecco chiaramente proibisce a' suoi soggetti l'azione dell'accusare; ma se fossero stati accusati, e rei, chi stimerà credibile, che ne' tempi di Aureliano, e Probo, alcuno proibisse a' Cristiani il comparir chiamati in giudizio? Siccome anco dalle parole innanzi: *Primo quidem scias Paganos, & Hæreticos non posse Christianos accusare, aut vocem infamationis eis inferre*. Non si può cavare, se sotto Aureliano fosse stato accusato un Cristiano da un Pagano, per qualche negozio, era esente, e libero da quel giudizio: e parla contra l'ingiustizie di quei tempi, che i Pagani, ed Eretici accusavano i Cristiani, perchè fossero Cristiani, e non de' delitti, che facessero, e dice chiaramente il Santo Pontefice, che i Pagani, ed Eretici non lo possono fare, *non defectu jurisdictionis judicis*, ma *defectu causæ*, ch' essendo la professione Cristiana opera buona, non era degna di tali accuse. Nel modo, che al tempo presente uno, che viva bene suol dire, nessuno mi può condannare, non perchè stima non aver superiore, ma perchè conosce non averne data causa, il che meglio si manifesta da quel, che segue: *vocem infamationis eis inferre*, nessun può infamar i Cristiani; non è l'infamare azione giudizia-

ziale, che non possi essere intentata per ragion di esenzione, ma perchè vivendo bene nessuno poteva infamarli: oltre che non sarebbe per il Padre Bovio parlando de' Cristiani tutti, e non de' soli Cherici, perlochè non si può conchiudere esenzione per loro, che non convenga a tutti i Cristiani.

Che Marcellino, quale appresso segue del 296. non faccia a proposito di questa libertà, o immunità Ecclesiastica, ma si debba intendere conforme alla Dottrina di San Paolo, come di sopra si è risposto, le sue parole lo mostrano, che sono: *Quacumque ergo contentiones inter Cristianos ortæ fuerint, ad Ecclesiam deferantur, & ab Ecclesiasticis viris terminentur*: quì si vede manifestamente, che non può parlare se non per esortazione a' Fedeli, poichè prima esorta tutti di star uniti, fuggir le contenzioni, e tra loro terminarle senza litigar avanti Giudici Pagani, aggiugnendo: *Detractiones tamen, & accusationes, & persequutiones inter Christianos oppido vitandæ sunt, quia licet pauci simus in comparatione aliorum, si tamen unanimes fuerimus, facilius adversariis resistemus*, dalle quali parole se si argomentasse esenzione, seguirebbe, che non solamente le cause de' Cherici, ma nè anco alcun' altra tra Laici di qualunque sorte avessero potuto i Magistrati Secolari giudicare, poichè dice *contentiones inter Christianos*; che vuol dire tanto tra i Laici, quanto tra i Cherici, o Ecclesiastici: segue Marcellino (ch' è quello, dove il Padre Bovio si fonda) *Clericus vero cu-*

juslibet ordinis, absque Pontificis sui permissu, nullum præsumat ad judicium sæculare attrahere, nec Laico quemlibet Clericum accusare. Esplicando con queste parole a tutti due gli Stati Cherici, e Laici: a quelli, che senza licenza del Vescovo non presumino tirar alcuno al giudizio secolare, a questi, che non debbano accusar Cherico alcuno; e fate conto, Padre Bovio, che il Patriarca di Costantinopoli parlasse a' Cristiani, che sono in quella Città, così Ecclesiastici, come Secolari, e gli dicesse: bisogna fuggire tutte le accuse, e persecuzioni tra Cristiani, perchè sebben siamo pochi in comparazione de' Turchi, nondimeno se saremo d'accordo gli resisteremo più facilmente, perlochè nessun Cherico chiami qual Cristiano si sia al giudizio del Cadì, e nessun laico accusi alcun Cherico, ma tutte le contenzioni, che sono tra Cristiani si terminino nella Chiesa; esenterebbe forse per questo il Patriarca i Cherici dalla giurisdizione de' Turchi, sicchè se da alcuno fossero chiamati in giudizio non fossero obbligati andarvi? Non altrimente, Padre Bovio, parlava Marcellino a' Cristiani di quei tempi sotto Diocleziano, di quel che parlerebbe un tal Patriarca sotto i Turchi, senza concedere, nè conchiudere libertà alcuna, o immunità de' Cherici dal Foro Secolare; e siccome quel Patriarca non parlerebbe più così, quando piacesse a Dio di donar quell'Imperio a' Cristiani; parimente Marcellino, quando fosse pervenuto all'Imperio di Costantino, non avrebbe giudicato convenirsi far esortazioni a' Cristiani di tal sorte.

Tor-

Torno ora al Concilio Africano del 257. nel quale ci porge il Padre Bovio una pillola indorata, una falsità di una verità vestita, e da ambedue vuol cavar la sua immaginaria libertà. Si fonda sopra un fatto narrato da San Cipriano, che fosse privato de' consueti suffragj della Chiesa Geminio Vittore, per aver costituito tutore Geminio Faustino Prete, ed aggiugne il Bovio del suo, che per le Leggi Imperiali niuno fosse scusato dalle tutele, perchè gli Edili non erano scusati, il che non è già vero. Imperocchè *L. Si duas*, §. §. *Grammatici*, si scusavano i Gramatici, Sofisti, Oratori, Filosofi, Maestri pubblici di giovani, e Medici, *ff. de excus. tutel.* anco la cura de' proprj figliuoli scusa, onde non so perchè ci porti una sì bella posizione universale, dicendo: niuno era esente dal carico delle tutele; ma che nel numero degli esenti fossero compresi anco i Cherici come Maestri, non si direbbe senza qualche apparente probabilità, che in quei tempi (come Tertulliano dice) i Preti de' Cristiani portavano il Pallio, ed andavano sotto il nome di Filosofi; e perciò essendo liberi dall'accettar le tutele per legge, potevano tra loro decretare di non esser costituiti tutori dei fratelli. Ed acciocchè il Padre Bovio non dica, che ha inteso non esser esenti dalla tutela quelli solamente, che fossero in dignità, resterà esclusa la risposta, perchè i Preti di quei tempi non erano stimati da' Legislatori di Pagane dignità, e perchè molte dignità erano esentate dalle tutele, come si vede *C. de excus. tutel.* Ma po-

niamo, che dalla tutela per legge nessun fosse scusato, caviamo questa conseguenza: In un Concilio fu proibita la sepoltura a chi istituisse tutore un Prete; adunque gli Ecclesiastici erano liberi dalla podestà de' Principi, che se commettevano scelleratezze, o delitti secolari, non potevano esser corretti da' Magistrati, perchè quanto alle persone, e beni loro hanno una libertà indipendente da' Principi? non ce la tirarebbono tutti i Bovi dell'Ungheria, nè manco si caverà questa sola conchiusione, adunque il Concilio ha esentato i Preti dal carico delle tutele, al quale le Leggi de' Principi gli obbligavano, ed in somma non si caverà dramma di libertà, anzi tutto il contrario, perchè non dice il Concilio, che sieno i Cherici esenti dalle tutele, o che possino scusarsi, o pur ordina loro, che non accettino, ma ordina, che nessun Cristiano li faccia tutori, perchè a ciascun Testatore era lecito costituir chi gli piaceva, e se erano costituiti in virtù della legge, erano costretti d' accettare; che se il Concilio avesse potuto esentarli, era soverchio l'ordinare, che non potessero esser costituiti, ma bastava comandar a' Preti, che non accettassero: ma non potendo il Concilio proibir questo, proibisce quello che poteva, che niuno gli costituisse sotto pene Ecclesiastiche solamente, le quali non ricercano giurisdizione temporale; onde si cava, adunque erano soggetti, e non esenti dalla legge Imperiale, perchè s' erano costituiti, non potevano ricusare la tutela. Perlochè ci trovò il Concilio questo temperamento di

proi-

proibire a' Testatori, ch'erano liberi per legge, quello, che non si poteva proibire agl' istituiti tutori, ch' erano obbligati ad accettare. Ma il Padre Bovio farà ben maravigliare il Lettore, che voglia provar la libertà Ecclesiastica con la esenzione dalle tutele, perchè se questa è libertà Ecclesiastica, per qual causa ora non la vogliono godere? Perchè non vogliono, che sieno gli Ecclesiastici esenti dalle tutele? ma piuttosto da loro sono con qualche diligenza ricercate. E se alcun Principe facesse una legge, che proibisse a' secolari il lasciar tutori gli Ecclesiastici, direbbono, che fosse contro la libertà Ecclesiastica. Nè sarà fuor di proposito l'avvertire, che la ragione, per la quale quel Concilio proibisce, che a' Preti non si potessero commettere tutele è, acciocchè non s'ingerissero in amministrazioni di cose secolari: imperocchè dice quel Concilio, e San Cipriano, siccome già i Leviti avevano proibizione, che non potessero amministrar beni stabili, ma dovessero viver delle decime, così non abbino i Preti beni stabili, ma sole sportule; la qual dottrina è molto ripugnante a quelli, che non si contentano nè anco di sì gran parte, la quale hanno al presente: e mi maraviglio della sottigliezza del Padre Bovio, che per provar la sua libertà Ecclesiastica, e che gli Ecclesiastici non hanno ancora quanto basta, porti un luogo di un Concilio, e di un sì gran Santo, che tanto espressamente dice, che non debbano gli Ecclesiastici aver amministrazione di cose secolari, nè beni stabili di sorte alcuna; e se valesse

questa deduzione, comanda il Concilio Africano, che i Preti non si lascino tutori, perchè vengono impediti dal ministero loro spirituale (che questa è la ragione) adunque sono esenti, e liberi dalle gravezze, e le persone da non esser punite de'delitti: lo consideri il Lettore: niuno può dar carico agli Ecclesiastici, che sia contrario al ministero loro; ma come il castigo de'delitti lo impedisca, non si vede ancora.

Seguono i due Concilj Romani celebrati sotto Silvestro, e Costantino, ne' quali sono due Capitoli. Il primo dice così: *Nemo etiam Clericum quemlibet in publicum examinet, nisi in Ecclesia*, il quale non fa punto a proposito di libertà, nè di esenzione, ma parla de' delitti Ecclesiastici, i quali in quei tempi si esaminavano, e giudicavano nella Chiesa, ch'è quello, che dice Santo Ambrosio nell'Epistola 32. che cita il Padre Bovio più abbasso; ma più espressamente Cipriano in molte Epistole, nelle quali minaccia a'Cherici, che gli avrebbe chiamati nella Chiesa, presente la plebe, e castigati: sicchè questo Canone non parla punto de'giudizj de'secolari, ma proibisce a'giudici Ecclesiastici esercitar giudizio dei delitti Ecclesiastici contra i Cherici fuori della Chiesa. Leggasi la suddetta Epistola di Sant'Ambrosio, e molte di San Cipriano, che il tutto s'intenderà chiaramente. Il secondo dice: *Nemo etiam Clericus, vel Diaconus, aut Presbyter, propter causam suam quamlibet intret curiam, quoniam omnis curia a cruore dicitur, & immolatio simulacrorum est; quoniam si quis Clericus in curiam*

riam introierit, *anathema suscipiat*, *nunquam rediens ad Matrem Ecclesiam*, *a Communione autem non privetur propter tempus turbidum*. Sarò forse molesto al Lettore, pur fa bisogno, che dica: e dove quì si mostra, o si parla di libertà Ecclesiastica, nè di esenzione, nè d'immunità alcuna? La poca intelligenza dell'antichità, ch'è ne'consultori del Padre Bovio, gli ha fatto prendere un equivoco. In Roma in quei tempi *Curia* significava due cose, prima una certa parte del Popolo, ch'era diviso in Curie; di poi significava il Tempio, ove ciascuna di esse aveva i suoi Sacri, ed erano le Curie in Roma al numero di trenta. Là si facevano i sacrifizj per le cure del Popolo, e il Sacerdote si chiamava Curio, così s'intende la proibizione a' Cherici di entrare nella Curia, cioè nel Tempio, dove si facevano i sacrifizj, come per la Curia, perchè *dicitur a cruore*, & *immolatio simulacrorum est*, e si scomunica se vi entra. E che vi pare di questa irrefragabil prova della libertà Ecclesiastica? San Silvestro proibisce a'Cherici di qualunque grado, sotto pena d'anatema, che non entrino nella Curia per qualunque causa, perchè vi è spargimento di sangue, e sacrifizj agl'Idoli; e il Padre Bovio ha inteso per Curia il luogo del giudizio, che non fu mai in quei tempi preso in tal significato. Quelle parole *immolatio simulacrorum* potevano pur servir ad istruzione. Avrei avuto a favore, che il Padre Bovio, che da tante citazioni de'Concilj convien, che sia versatissimo in loro, mi dichiarasse come sta insieme

me *anathema suscipiat*, *& communione non privetur propter tempus turbidum*, la qual difficoltà solvendo, potrebbe dir qualche cosa contra l'opinion, che difende. Ci sono altri Capitoli anco in questo primo Sinodo, che proibiscono le accuse, come che il Diacono non accusi il Prete, ed altri, che manifestamente si veggono essere regolazioni de' giudizj nelle cause Ecclesiastiche, le quali non hanno che fare con questa libertà, ed immunità pretesa, nè toccano i giudizj secolari, dando regola nelle cause spirituali quali persone debbano ammettersi per accusatori, e quali no'; il che leggendo i luoghi ognun vedrà chiaramente.

Nel secondo Sinodo, che fu quello, il quale seguì il Concilio Niceno, si legge un Canone, che dice: *Nulli omnino Clerico liceat causam quamlibet in publico examinare, nec ullum Clericum ante judicem laicum stare*. Questo comanda, che nessun Cherico sia giudice, cosa, che il Papa può comandare senza nessuna libertà Ecclesiastica: Perchè il dire *Nulli Clerico liceat causam in publico examinare*, vuol dire, nessun Cherico faccia il Giudice in pubblico: *Nec ullum Clericum ante Judicem laicum stare*, vuol dire, che niun Cherico sia attore in giudizio, che sa bene il Padre Bovio costar chiaramente da quegli stessi luoghi, ch' egli allega, che il reo *trahitur*, e l'attore *stat in judicio*. Nè occorre quì digredir con portar cose del Baronio, il qual ci manda a leggere negli anni del Signore 313. e 314. poichè porta le cose stesse, e non ci

ci aggiugne niente di più, nè è da creder, Padre Bovio, che quando il Cardinal Baronio vi somministrò questi luoghi, li portasse ad altro fine, se non per conchiudere, che San Silvestro proibì a' Cherici l'esser Giudici, ed Attori; ma che intervenissero in giudizio rei San Silvestro non lo proibì, il che è tutto all' opposito dei nostri tempi, quando se gli concede l'esser attori, e proibisce l'esser rei.

Quello, che circa a questa libertà Ecclesiastica costituì Costantino intorno al 315. ci manda a vederlo in Niceforo; nel che forse farà maravigliar il Lettore, che cosa stia quì sotto nascosta, che mistero, o che disegno. Poichè volendoci provare, come ne' tempi di Costantino s'intendesse, e si parlasse della libertà della Chiesa, e se si pretendesse aver cosa alcuna temporale indipendente da' Privilegj suoi, lasciate da parte le leggi stesse di Costantino, che sono in essere, e si veggono, lasciati anco gl' Istorici di quei tempi, o poco dopo, che pur tra gli Ecclesiastici ci sono Eusebio, Ruffino, Socrate, Teodoreto, c' invia a Niceforo, che fu dopo Costantino mille anni. Ma vediamo se Niceforo serve al suo proposito. Tre cose dice: la prima, *permisit*, *Clericos immunes*, *&* *liberos lege lata*. Vegghansi le leggi di Costantino, che sono nel Codice Teodosiano, che da quelle vedremo, che vocaboli usò. Nella legge prima *de Episc. & Cler.* perchè gli Eretici facevano sforzar i Cherici alle pubbliche fazioni personali, comanda, che se alcuno è stato sforzato sia li-

licenziato, e messo altro in luogo di lui, e per l'avvenire non gli sia fatta simile ingiuria, e che sieno scusati da' carichi. Nella quinta, che non possano essere sforzati a rito di superstizione d'altra Religione. Nella settima, che *potiantur immunitate plenissima a Curia*. Adunque nelle leggi di Costantino non si fa menzione alcuna di libertà Ecclesiastica in nome, e in fatti non d'altro, che di esenzioni, ed immunità da lui per privilegj concessi, che non credo vorrà dir il Padre Bovio, che Maestro Paolo le negasse, se distintamente l'ha portate nelle Considerazioni. La seconda cosa, che dice Niceforo è, che diede il giudizio, e la giurisdizione a' Vescovi sopra i Cherici, nel che Niceforo dice poco, anzi diede a' Vescovi giurisdizione, come delegati da lui anco sopra i Laici, ma sopra gli uni, e gli altri: *Si quidem civilium judicum cognitionem declinare voluissent*. E questo fa per diametro contra il Padre Bovio, e contra la sua indipendente libertà Ecclesiastica, perchè Costantino gli dà giurisdizione, adunque è concessione dell' Imperatore, ma più perchè il Vescovo suo è delegato nelle controversie de' Cherici, e de' Laici, e quel che importa nè sopra gli uni, nè sopra gli altri gliela concede, se non in quanto essi stessi eleggessero il declinare il Foro ordinario, e si contentassero di rimetters al giudizio Episcopale, nel qual caso comanda, che il giudizio loro abbia forza, ed autorità di sentenza. Ma perchè questa legge è nel Codice Teodosiano, e il Padre Bovio ne ragio-

giona più a baſſo, ſià ne diremo ancor noi più appieno, dove moſtreremo chiaramente, che i Veſcovi di quei tempi erano in tanto credito di bontà, che l'Imperatore gli delegava giudici a qualunque ſuo ſuddito Imperiale, eziandio non Criſtiano, che eleggeſſe il loro giudizio; il che non ha che far pur in minima parte con le preſenti. Soggiunge Niceforo la terza coſa, dicendo, *libertatem quoque Eccleſiæ lege lata conceſſit*, nelle quali parole il Padre Bovio ha preſo un manifeſto errore, credendo, o moſtrando di credere, che in ciò parli di quella libertà, che ſi dice Eccleſiaſtica, ch'è propria della congregazione de' Cherici ſolamente, ma parla della libertà della Chieſa nel ſuo proprio ſignificato, di tutta la congregazione de' fedeli, della libertà, che conceſſe di eſercitar pubblicamente i riti della Santa Religione, della quale fanno menzione anco Euſebio, e tutta l'antichità. Avrebbe ben trovato il Padre Bovio quì il nome di libertà, ſe *Eccleſiæ* s'intendeſſe de' Cherici ſoli, ma parlando della libertà della Chieſa univerſale, che comprende e i Cherici, e i Laici non fa al ſuo propoſito, ma ben evidentemente contro di lui. Dimoſtra, che *Eccleſiæ libertas* in quei tempi non ſignificava quello, che al preſente ſi preſume, e queſto è il luogo, che di ſopra accennai, ove il Padre Bovio credeva aver trovato il nome di libertà: e ci è certo il nome, ma in ſenſo contrario, perchè ſignifica quella libertà, che Coſtantino diede a' fedeli di eſercitar i riti della Religione pubblicamente, la quale

le da Diocleziano era ſtata proibita. Aggiunge anco Niceforo nelle allegate parole un' altra coſa, *& ut libertate Sacerdotibus teſtibus donati, civium Romanorum numero adſcriberentur*. Se anco in queſto il P. Bovio pretendeſſe, che ſi parli della Eccleſiaſtica libertà, e che perciò lo porti, moſtrarebbero ben chiaramente di voler deludere i Lettori con parole, ed intelligenze del tutto aliene dalla mente degli Autori, e mi sforzerà quì a portar coſe aſſai fuor di propoſito. Le leggi Romane nel concedere la libertà ai ſervi richiedevano alcune condizioni molto ſtrette, perchè foſſero di valore. Coſtantino conceſſe, che ogni volta che alcun Padrone donaſſe la libertà al ſervo nella Chieſa, preſente il popolo, e i Prelati, foſſe ugualmente valida, come ſe aveſſe tutte le ſolennità più ſtrette della legge: ſi può vedere la legge di Coſtantino: *Cod. de his, qui in Eccleſ. man.* Se queſto faccia al propoſito della libertà Eccleſiaſtica lo dica il Padre Bovio, che diſſe bene (leggaſi Niceforo) ma doveva aggiugnere anco, intendaſi Niceforo, il che ſi poteva far con poco ſtudio, ſe avendo portate le parole: *Quæ omnia tempus quoque ipſum ad hunc uſque diem conſuetudine probata confirmat*, ci aveſſe mandati ad informarſi della conſuetudine de' Greci intorno il MCCC. ſotto Adronico Maggiore quando viſſe, e ſcriſſe Niceforo, che il Padre Bovio ſe gli foſſe piaciuto, avrebbe con noi trovato, che gli Eccleſiaſtici Greci ſino a quei tempi, ed in quei tempi mai pretefero altre eſenzioni, che per grazia de' Principi.

Nel

Nel CCCXL. ci propone il Concilio Antiocheno *cap.* 11. che dice: *Si quis Episcopus, vel Presbiter, vel omnis omnino, qui est sub Ecclesiastica regula constitutus, præter Concilium, vel litteras eorum Episcoporum, qui sunt intra provinciam, maxime Metropolitani, ad Imperatorem perrexerit hunc abdicare, & ejici, non solum de communione, sed etiam propria dignitate privari, tanquam molestum, & importunum Imperialibus auribus contra Ecclesiastica instituta: si autem necessitas cogit ad Imperatorem excurrere propter aliquam actionem, cum deliberatione, & Consilio Metropolitani ipsius Provinciæ, Episcopi, & ceterorum conscientia Episcoporum, qui in eadem Provincia sunt, atque cum litteris eorum ire debebit.* Qui non c' è libertà Ecclesiastica nè in nome, nè in significato. Comanda il Concilio a' Cherici sotto le comminate pene, che senza licenza non vadino all' Imperadore; e dice la causa, non già che sieno esenti dal giudizio, e giurisdizione Imperiale, ma per non apportar molestia all' orecchie Imperiali, contra le Costituzioni Ecclesiastiche. Questo è vietare l' esser promotore de' negozj, non è negar la giurisdizione Imperiale; si proverebbe esenzione quando si dicesse, che l' Imperadore non possa chiamare, ovvero chi sarà chiamato non sia obbligato ad andare. Mi comanda il mio Superiore non andar a Roma senza licenza, adunque sono esente dal giudizio di Roma? non già. Può ben anco esser, che da quel Concilio si cavi il contrario quando dice: *si autem necessitas cogit, &c.* Adunque

ci

ci erano le azioni, e negozj, per le quali la necessità costrigneva andar all'Imperadore, e si andava colla licenza; dunque bisogna confessare, che erano a lui soggetti.

Nell'altro Canone citato *cap.* 12. *Si quis a proprio Episcopo, dispositus Presbyter, vel Diaconus, aut etiamsi a Synodo quilibet Episcopus fuerit exauctoratus, molestiam Imperialibus auribus inferre non præsumat, sed ad majorem Episcoporum Synodum se convertat, & quæ se putat habere jura, in eorum Concilio alleget, atque ab his de se expectet, quæ fuerit deprompta sententia: quod si deficiens pusillanimitate hoc noluerit facere, sed Imperatori fuerit importunus, hujusmodi nullam veniam habeat, neque locum ullius assertionis suæ, nec spem recipiendi gradus habeat in futurum*. Il Concilio comanda a' sentenziati non si appellar dalle sentenze Ecclesiastiche, in cause Ecclesiastiche, all'Imperatore, e a' deposti da' gradi non ricorrere a lui per ottener di esser rimessi, che esenzione è questa? L'Imperatore non comanda ad alcuno, che appelli; se mai nessun appellasse non si dolerebbe. Non potrebbe dire un padre al suo figlio, che fosse condannato dal Magistrato, non voglio, che si appelli al Principe, sarebbe perciò offeso il Principe? certo nò. Ma oltre di ciò trattandosi di cause Ecclesiastiche, chi non sa, che la podestà secolare non se ne ingerisce, nè meno in restituir l'esercizio de' suoi Ordini Sacri a' Preti, o Diaconi, o Vescovi? E questo è parlar della libertà Ecclesiastica d'oggi? Questa è l'esenzione

indi-

indipendente dalla podestà de' Principi de' delitti, e negozj civili, e secolari? Ma ci è di più; che non dice anco il Canone, che non ricorrano all'Imperatore, perchè abbiano esenzioni, o sia contra la libertà Ecclesiastica, ma per non apportar molestia all'Imperatore; tanta era la riverenza portata in que' tempi alla maestà del Principe, che anco in tutte le cause Ecclesiastiche non l'escludevano totalmente.

Nel 340. allega ancora Santo Atanasio nella Epistola *ad solit. vit. agentes*, con poca carità, perchè sapendo che questa Lettera è più di venti carte in foglio lunga, m'ha dato il travaglio di leggerla tutta, che se apportava il luogo, bastava legger quello: ma ha avuto gran ragione di apportarla così senza alcun luogo particolare di quella, perchè leggendola tutta, troverà ben il Lettore molte cose contrarie alla Dottrina, che apporta il Padre Bovio, ed a favor di questa sua indipendente libertà nessuna. E'il soggetto della Lettera un' Istoria, che racconta il Santo della sua causa, della crudeltà di Costanzo Imperatore, e della perversa persecuzione, che dagli empj Ariani patì la Santa Chiesa ai tempi suoi. Io ritrovo in questa Epistola, contra l'opinione, che il Padre Bovio pretende di provare, l'infrascritte cose: che Santo Atanasio si duole, che gli Ariani con varie calunnie col giudizio dell'Imperatore cacciassero molti Santi Prelati in bando ingiustamente per cause finte, e false, ma non dice già, che l'Imperatore non avesse la giurisdizion di farlo, nè fosse contra l'

G im-

immunità Ecclesiastica: Questa è la prima. Che di tanti mandati per false accuse in esilio, gli Imperatori Costantino, Costante, e Costanzo comandarono, che ciascuno ritornasse alla sua Chiesa, nel numero de' quali fu anco Atanasio stesso, per lo cui ritorno scrisse anco Costantino figlio di Costantino il Grande una Lettera alla plebe Alessandrina; cose, che certo mostrano giurisdizione dell'Imperatore: Questa è la seconda. Che d'ordine di Costante, e Costantino si congregò il Concilio in Sardica, ove fu assoluto Atanasio, e condannati i suoi nemici: Questa è la terza. Che dal Magistrato secolare fu giudicata la causa di Stefano Vescovo, accusato per calunnia di fornicazione, e fu mandato in bando: Questa è la quarta. Che quando fu ordinato dall' Imperatore Costanzo, ch'esso Sant' Atanasio tornasse alla sua Chiesa d'Alessandria, l'Imperatore volle trattar con lui, che lo vide volentieri, e che Atanasio gli espose i ricevuti torti: *Episcopo autem suas calamitates, calumniasque deplorante, & admonente, ne denuo, se absente, calumniæ reciperentur, ut jam nunc accusatores advocarentur. Siquidem se non intercedere, quo minus illi sese apud Cæsarem sistant, ut eos ita convincere posset. Hæc quidem Cæsar facere noluit, sed tamen omnia, quæ contra ipsum per calumniam scripta sunt, tolli, & aboleri jussit.* L'offerirsi Santo Atanasio di render ragione avanti l' Imperatore delle accuse intentate dagli accusatori suoi, non fa molto per questa libertà; ch' è la quinta. In favor dell'opinione del P. Bovio io non ci

ci trovo cosa alcuna. C'è ben il nome di libertà: *Quod aperte in causa Athanasii ostendit, ibi enim cognita Paulini, Luciferi, Eusebii, Dionysii Episcoporum libertate docentium ex pœnitentia Ursacii, & Valensis pulsos esse Athanasii criminatores, neque ulterius fidem habendam esse dictis Ursacii, & Valentis, quæ ipsi sua pœnitentia revocaverant, e vestigio assurgens, ita locutus est &c.* Ma se dal Testo stesso non costasse, che quì libertà non significa l'esenzione, ma libertà di parlare, la voce Greca parrhesia l'avrebbe fatto chiaro. C'è anco più basso: *Cum antea saltem per universam Ægyptum libera, situraque erat Orthodoxa fidei professio*. Questa è libertà della professione Cristiana. Nè credo già, che il P. Bovio intenda ancora di quei luoghi, ove più volte replica, e declama contra la tirannide di Costanzo, che mandava i Vescovi in esilio, surrogando egli altri di propria autorità nelle loro sedie, sforzandogli all' Arianismo, e travagliando quelli, che non si volevano sottoscrivere contra Atanasio, come fece anco contra Papa Liberio. C'è anco un luogo, dove parlando dello sforzar a sottoscrivere contra Atanasio, e contra la sentenza del Sinodo di Sardica dice: *Quid enim tale a Constante actum est, aut quis ibi Episcopus relegatus? aut quando judiciis Ecclesiasticis interfuit?* per le quali vien commendato quell' Imperadore, che non s' intromettesse in cause spirituali di Fede, ed eresie. E dopo: *Ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere præcipe, sed potius ea a nobis disce: Tibi Deus Im-*

perium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit: & quemadmodum, qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ: ita & tu cave, ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias; date, scriptum est, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo; Neque igitur fas est nobis in terris Imperium tenere, neque thymiamatum, & sacrorum potestatem habet Imperator. Ma queste non sono parole di Atanasio, sono di Osio, la cui Epistola è in quella di Atanasio inserita, e parla delle cose spirituali, e sacre, come chiarissimamente le parole stesse mostrano, le quali sono, che non deve l'Imperador comandare *in Ecclesiasticis, & in causis fidei*, ma impararle da' Vescovi: e quella clausula *neque nobis in hoc genere præcipe*, fa un senso molto contrario a quel, che vuole il P. Bovio, perchè ne segue, adunque *in alio genere potest præcipere*. Non voglio anco lasciar quella parola *fas*, *neque igitur fas est nobis*, sopra la quale più abbasso fa il P. Bovio una gran salsa, e vuol, che mostri il *jus Divinum*; che se fosse vero, per questo luogo seguirebbe, che fosse *de jure Divino*, che gli Ecclesiastici non avessero Dominio temporale. Onde da Atanasio si pruova la legittima soggezione degli Ecclesiastici a' Principi suoi, quantunque Infedeli, contraria a quella libertà, che il P. Bovio pretendeva dimostrare. Noterà anco il P. Bovio, che Dio è quello, che dà l'Impero a' particolari Principi, come le cose Ecclesiastiche a' Prelati, e che quelli, i quali *carpunt malignis oculis Imperium*, contrad-

traddicono alla Divina ordinazione.

Nel 370. Santo Ambrogio si allega nell'Epistola 32. e quì ho dubitato, che il P. Bovio si prenda piacere di farci leggere assai; imperocchè non so dove in questa Lettera egli trovi la sua libertà, anzi come non vegga cosa in tutto contraria. Un Vescovo Ariano per nome Aussenzio, per confermare la sua setta aveva proposto allo Imperadore Valentiniano, che si facesse una disputa sopra la Divinità di Cristo nel Concistoro Imperiale tra lui, e Santo Ambrogio, alla quale fossero presenti arbitri eletti dall' una, e l' altra parte. L' Imperatore avea fatto intendere ad Ambrogio, che s' elegesse gli arbitri dal suo canto, e comparisse alla disputa suddetta; a questo risponde Santo Ambrogio, che cause di tal sorte si debbono trattar in Chiesa presente il popolo, e che non toccava all' Imperadore il giudizio, ove si tratti di Fede, e Religione; cosa, che non solo aveva conosciuta, ma con legge determinata l' Imperador suo Padre: così dice Ambrogio in questa Epistola allegata, ma sarà bene portar le proprie parole: *Dalmatius me Tribunus, & Notarius mandato, ut allegavit, clementiæ convenit tuæ, postulans, ut & ipse Judices eligerem, sicut elegisset Auxentius, nec tamen expressit eorum nomina, qui fuerunt postulati, sed id addidit, quod in Consistorio esset futura certatio, arbitro pietatis judicio tuæ; cui respondi, ut arbitror competenter, nec quisquam contumacem judicare me debet, cum hoc asseram, quod Augustæ memoriæ Pater tuus non solum ser-*

mone respondit, *sed etiam legibus suis sanxit: in causa Fidei*, *vel Ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere*, *qui nec munere impar sit*, *nec jure dissimilis*. Fors' è questa, P. Bovio, la vostra libertà d'oggi, che il Principe non possa giudicare, o comandar *in causa Fidei, & Religionis?* noi siamo d'accordo; se d'altra intendete, Ambrogio non fa al vostro proposito. Credo, che il Bovio, come versato nell' Istorie, sapeva anco, che questo Valentiniano non era Cristiano, ma Catecumeno, a cui perciò meno apparteneva il farsi Giudice in causa *de Fide*, e per tanto dice Ambrogio: *Qui munere impar sit*, *nec jure dissimilis*. Ma forse il Bovio vuole per la sua libertà quello, che segue: *Hæc enim verba rescripti sunt*, *hoc est sacerdotes de sacerdotibus judicare voluit: quin etiam si alias quoque argueretur Episcopus*, *& morum esset examinanda causa*, *etiam hanc voluit ad Episcopale judicium pertinere*: ma come gli servirà questo per la sua libertà indipendente da' Principi, se Santo Ambrogio la fonda sopra la concessione Imperiale? Ed è verissimo, perchè non solo il Padre di Valentiniano, ma Costanzo, e Costante avevano fatta la legge d'esenzione per il Vescovo, *tit.* 1. *L.*16. *l.* 12. *Cod. Theod.* la quale Maestro Paolo ha posto nelle sue Considerazioni a carte 29. e replica pur tante volte Santo Ambrogio quel *in causa Fidei*, di che parlava: *Quando audisti*, *clementissime Imperator*, *in causa Fidei Laicos de Episcopo judicasse*, *&c. si tractandum est*, *tractare in Ecclesia didici*, *quod majores fecerunt mei*,

mei; si conferendum de fide, Sacerdotum debet esse ista collatio, sicut factum est sub Constantino Augustæ memoriæ Principe, qui nullas leges ante præmisit, sed liberum dedit judicium Sacerdotibus: che senza allegarmi in vano, poteva saper il Padre Bovio se faceva al proposito della sua libertà, e se parla delle cause di Fede, e Religione. Nel 387. cita gl' Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio. 11. *quæst.* 1. nel capitolo continua, col quale vuol pure provar questa libertà. In Graziano nel luogo allegato vien riferita questa Legge; ed io non so, perchè ritrovandosi la Legge intera nel suo fonte, nel Codice Teodosiano *l.* 12. *tit. de Episc. jud. l.* 3. ci venga allegata quì, pigliata da un rivolo di Graziano, troncata, ed in contrario senso del suo vero. In Graziano vi è questa legge nella seguente forma: *Continua lege sancimus, ut nullus Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesiæ necessitatibus serviunt, ad judicia, sive ordinariorum, sive extraordinariorum judicum pertrahatur. Habent illi suos Judices, nec quidquam his publicis est commune cum legibus*: sin quì Graziano: ma nel Codice Teodosiano *de Episcopali judicio* dopo queste parole immediatamente segue: *Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet, quas decet Episcopali auctoritate decidi, quibuscumque igitur mota fuerit quæstio, quæ ad Christianam pertineat Sanctitatem, eos docebit sub eo Judice litigare, qui Præsul est in suis partibus omnium Sacerdotum id est, per Ægypti Diœcesim, Optate charissime, ac jucundissime, quare lau-*

laudabilis auctoritas tua arbitrio temperato quicquid negotiorum aliunde incidet, terminabit, habituro Pontificium Sacræ Disceptationis Thimoteo Episcopo, quem sibi omnes etiam suo judicio prætulere; est enim vir, cum omnium Sacerdotum susceptatione venerandus, tum etiam nostro judicio approbatus. E che ti par, Lettore, della fedeltà nell'allegare Scritture? Possiamoci fidar senza portarle da' proprj fonti? Questa è pur portata totalmente in contrario senso, ed è tanto lontana questa legge dal provar la libertà, che espressamente dice, che fuori delle cause di Religione siano i Cherici soggetti al Giudizio Secolare negli altri negozj, il che viene espresso chiaramente col dar a' Vescovi: *Quantum ad causas Ecclesiasticas pertinet, & quæ ad Christianam pertineant Sanctitatem;* e col dire al Prefetto: *Quare laudabilis auctoritas tua arbitrio temperato quicquid negotiorum aliunde incidet, terminabit.* Io mi arrossisco in vostro servizio, Padre Bovio, che apertamente ci falsificate le Scritture, nè io vi scuso già, perchè Graziano l'abbia così troncata, e mutata all' opposito del proprio senso di essa Legge, poichè ad un uomo dotto, come voi siete, e versato nella Giurisprudenza, e in trattato, ove osservate gli atomi altrui, una sì aperta falsificazione di Scrittura non merita scusa d'inavvertenza; con tali Scritture vi concedo, che trovarete la libertà Ecclesiastica.

Porta nel 397. il Concilio Cartaginese 3. cap. 9. le cui parole sono queste: *Item placuit, quis-*

quisquis Episcoporum, Presbyterorum, & Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei crimen fuerit intentatum, vel civilis causa fuerit commota, si derelicto Ecclesiastico judicio, publicis judiciis purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione, in civili vero perdat, quod evicit, si locum suum obtinere maluerit: Si quidem ad eligendos judices sibi de Ecclesiæ consortio dubitat, vileque Ecclesiæ consortium judicat, qui de universa Ecclesia male sentiendo, de judicio sæculari poscit auxilium, cum privatorum causas Apostolus etiam ad Ecclesiam deferri, atque ibi terminari præcipiat. Io non ho alcun dubbio, che il Padre Bovio quì non vegga questo citato Canone non far punto al proposito della libertà, ed esenzione, di che tratta, ma bene molte cose contiene, le quali mostrano, che allora non ci era quella libertà, che ora si cerca. Se nella Chiesa, dice, o ad un Vescovo, o Prete, o Diacono, o altro Cherico sarà mossa lite, o civile, o criminale, ed egli, lasciato il giudizio Ecclesiastico, vorrà andar al Foro, e Magistrato secolare; parla dunque il Concilio di quegli Ecclesiastici, i quali, essendogli mossa lite nella Chiesa, non vogliono accettar il giudizio Ecclesiastico, ma lasciato questo essi vanno a' giudizj pubblici, e non comanda, che se gli sarà mossa lite avanti i pubblici giudizj non debbano comparirvi, o che il comparirvi sia contra la libertà Ecclesiastica, che così sarebbe a proposito, onde prova il contrario; poichè di-

cen-

cendo, se sarà mossa lite civile, o criminale nella Chiesa, ed egli non vorrà ricever il giudizio Ecclesiastico, mostra, che poteva esser mossa la lite anco in altro giudizio, del quale non parla, ma solo delle controversie nate nella Chiesa; e quando vi aggiunge, che se la causa è criminale perda il luogo suo, se civile, perda la causa istessa, perchè potendosi elegger Giudici nella Chiesa, gli ha avuti tutti in sospetto, e giudicato vile il loro consorzio, e fatto cattivo concetto di tutta la Chiesa, ricorrendo per ajuto al giudizio secolare. Non si vede, che quì parla non di Tribunale, o Foro Ecclesiastico, ma di eleggersi Giudici arbitri? altrimente se ci fosse stato il Tribunale determinato, non occorreva dir, che si eleggesse Giudici, ma saria stato di necessità andar avanti quello, come si fa al presente; il che si vede anco più chiaro dalla ragion, che rende, perchè (dice) è indegno del consorzio della Chiesa quegli, che potendosi in essa elegger giudici, ovvero gli stima tutti cattivi, e fa cattivo concetto di tutta la Chiesa, ovvero la stima vile: che se fosse stato nella Chiesa Foro, e Giudice ordinario, non seguiva che potesse eleggersi giudici, nè che facesse cattivo concetto di tutta la Chiesa, ma di quel giudice solo particolare; oltre che poi il contesto tutto dimostra, che parli di questa sorte di giudizj per arbitri eletti, secondo la dottrina di San Paolo, che nel fine il Canone allega; che le cause di privati, ancorchè fossero laici, si terminassero nella Chiesa; il che non solo non le-

levava la giurisdizione a' Magistrati secolari, ma con questo espressamente la comandò l'Apostolo stesso, e con questo stava molto bene, che nelle controversie tra fedeli fosse assai meglio deciderle tra loro, che ricorrer al giudizio degl' infedeli: e finalmente questo Canone comanda solo agli Ecclesiastici, quando saranno prima prevenuti, e cominciata la causa nella Chiesa di non andar essi a richieder il giudizio del secolo, sotto pena di perder la causa, e il suo luogo. In somma, Padre Bovio, tenete certo, che non si può provar esenzione, nè libertà con Decreti, che proibiscano a' Cherici il ricorso volontario a' Magistrati secolari; perchè, come vi è stato detto, se un padre di famiglia dicesse, se alcuno non vorrà star al mio giudizio vadi fuori di casa mia, se avrà contra di me ricorso al giudice; non esenta alcuno. Se voi volete esenzione a questo modo, che nessun Cherico spontaneamente abbia ricorso al giudice, nessuno ve la proibirà; ma chi vuol provar la libertà Ecclesiastica, che voi pretendete, bisogna, che mostri Canone Ecclesiastico, il quale comandi a' giudici secolari di non esercitar giurisdizione sopra Cherici, ovvero comandi a' Laici di non poterli chiamare in giudizio secolare, che questo sarà un provare, che non sono sotto quella giurisdizione; ma il comandar loro, ch' essi spontaneamente non abbiano ricorso a' giudizj, non è un dire, che siano esenti, ma ordinar quello, che per le loro controversie in quei tempi era più utile per servare tra loro la concordia, senza pre-

pregiudizio de' Magistrati, e giudizj; perlochè non si biasma il sottoporsi a giudizio pubblico, ma si danna il fare sinistro giudizio della Chiesa, il non fidarsi di niuno, per la qual causa si reputa un tale indegno del consorzio della Chiesa.

Segue nel 400. Sant'Agostino, Epistola *166*. In questa non si parla nè di libertà, nè di esenzione, nè in senso, nè in parole. Il soggetto di questa Lettera contiene, che Donato accusò Ceciliano Vescovo di Cartagine di delitto puro spirituale, d'aver dato i Libri Sacri a' persecutori de' Cristiani. Ceciliano fu assoluto dal Concilio Africano. Donato non si contentò di quella decisione, ma ebbe ricorso a Costantino Imperadore, il quale delegò quella causa a Milziade Papa, ed a' Vescovi d'Italia, i quali parimente giudicarono Ceciliano innocente. Non si acquietò Donato, ma di nuovo ebbe ricorso a Costantino la seconda volta, il quale commesse detta causa al Vescovo d'Arles, dal quale pure Ceciliano come innocente fu assoluto. Donato per la terza volta, sempre più importuno, ricorse a Costantino, chè finalmente col suo giudizio impose fine alla causa. Narra appresso Sant' Agostino, che nel tempo suo i Donatisti si lamentavano, che i Cattolici avevano da Teodosio impetrati Decreti in favor della Cristiana Fede contra i seguaci di Donato, e che i Cattolici adoperassero il favore degl' Imperadori per muover loro persecuzione. Risponde Sant' Agostino a questa lor querela, invitandogli all'unione

ne con la Chiesa universale, e raccordandogli, che se essi ebbero ricorso all'Imperadore Costantino, senza ragione allora si dolevano, che l'Imperadore Teodosio con le sue leggi favorisse la Religione Cristiana, e però che obbedissero ai precetti de' Principi, perchè quando comandano cosa giusta, Cristo comanda in loro.

Ora vedete, Padre Bovio, quello, che in questa Epistola fa al proposito della libertà Ecclesiastica, o l'Istoria vecchia raccontata da Santo Agostino nella causa, e contenzione di Ceciliano, o quello che Santo Agostino racconta della legge di Teodosio, che quanto a me parmi vedere, che l'una e l'altra faccia contra di voi. E se vi piacerà dirmi, come sta con la vostra dottrina, che la causa di Ceciliano fosse giudicata da Milziade Papa, e poi in appellazione commessa al Vescovo d'Arles, io lo sentirò con aspettazione.

Aggiunge nel 410. Onorio Imperadore, *Epistola ad Arcadium Principem Orientis*. E veramente il Baronio sotto l'anno 404. numero 80. porta un'Epistola con questa iscrizione, dicendo, ch'è cavata da un Libro Vaticano, e stampata con le Epistole de' Pontefici Romani, Tomo I. Io però non ho vedute queste Epistole, ma tratterò di questa, secondo il tenore descritto nel Baronio. Questa Epistola è in materia dell'esilio di San Giovanni Grisostomo, e riprende quell'azione, che doveva la causa esser trattata nel giudizio Episcopale, essendo causa di Religione; e si duole, che per quella causa

sà fossero seguite ingiuste morti, ed esilj di Vescovi. Non si vede, che riprenda mai tali punizioni per difetto di giurisdizione, nè perchè gli Ecclesiastici siano liberi, ma solo perchè erano innocenti. Si riprendono spesso azioni dei Superiori per difetto di giustizia; ma da questo non si conclude l'esenzione. Fù ripreso Teodosio del massacro fatto in Salonichi, non perchè quella plebe fosse esente, ma perchè in quella erano molti innocenti. Son certo, che nessuno leggendo quella Epistola farà dubbio, ma forse alcuno la stimerà Lettera formata dopo, prima perchè i Greci ne hanno un'altra, e sono differentissime, e questa si trova nella raccolta di Leone Claviò: appresso per il titolo, *Principem Orientis*, insolitato in quei tempi quando e questi due Principi, e gli altri seguenti, e precedenti per molti anni reggevano l'Imperio *in solidum*, e (abbenchè l'uno fosse in una parte, l'altro nell'altra) senza alcuna divisione, sicchè ciascun di loro era Padrone di tutto l'Imperio, e non d'una parte, perlochè facevano anco le leggi comuni, e ci sono quelle di Arcadio date in Costantinopoli col titolo, *Arcadius*, *&* *Honorius*, e quelle di Onorio date in Roma, o a Ravenna con l'istesso titolo, *Arcadius*, *&* *Honorius*. Or il titolo, *Honorius ad Arcadium Principem Orientis*, non può venir se non da ignoranza dell'Istoria di quei tempi. Si è bene storzato di servar il costume di quei tempi l'Autor di questa Epistola in quelle parole: *Domini sancti frater, nepofque Augusti venerabiles*,

les, alludendo a Teodosio chiamato Imperadore tre anni innanzi, ma insulsamente, avendola guastata col titolo. Narra ancora questa Epistola certo, che dell'immagine di Donna mandata per le Provincie, inferendo di Eudosia moglie d'Arcadio, che ognun sa esser falso. Ma lasciamo la verità a suo luogo, per quello, che s'aspetta alla verità di questa Epistola; diciamo pure, che non riprende, salvo che la causa di Grisostomo, che era di Religione, non sia stata rimessa al giudizio Episcopale, e che molti Vescovi siano stati puniti ingiustamente: e non occorre cercar altre Scritture per mostrar, come si governassero le cose Ecclesiastiche nell'Imperio d'Onorio, quando ci sono le sue leggi, e le Novelle di Teodosio II., e di Valentiniano III., le quali dicono espressamente, che le cause Ecclesiastiche solo erano riservate al giudizio Episcopale, le quali leggi io non porterò qui adesso sì perchè sono allegate nelle Considerazioni, come anco perchè il Padre Bovio ci darà di sotto occasione di parlarne, e si registreranno con le sue parole.

Nel 430. San Cirillo Alessandrino Epistola *Synodum* ad *Antiochenam*, questa è la 31. *ad Jo. Antioch. & ad Synodum, quæ apud hunc erat congregata*. In questa Lettera parla San Cirillo dell'Eresia di Nestorio, e de' seguaci suoi, esortando a riceverli se vengono a penitenza, e che denunziino al Clero, che nella Chiesa non insegnino, se non Dottrina retta, ed approvata; che rimanghino fermi nella Confessione della Fede,

de, nè gli lascino traviar dal retto sentiero, e levino le occasioni de' tumulti; e poi così parla, che altro non ci è, che a modo alcuno si possa tirar a libertà, o esenzione Ecclesiastica: *Itaque si quidam vel Clericorum, vel Monachorum a quibusdam accusantur, quod, cum in Ecclesia communicaverint, denuo, quæ Nestorii sunt, sapiunt, adhibeatur illis auscultatio in Ecclesiis, immo & apud vos illa colligentes, fiat diligens eorum, quæ dicta sunt, inquisitio: non enim mirum est, eos, qui tales accusare volunt, si nemo sit, qui de istis dicentes audire sustineat apud extra tribunalia tumultuaria. Est autem ut melius, ac justius, ut Ecclesiasticæ quæstiones in Ecclesiis agitentur, ac formentur, & non apud alios, quibus sane prorsus inconveniens est hujusmodi causarum dieta*. Questo è precisamente quello, che di sopra è stato detto in Sant'Ambrosio, che le cause Ecclesiastiche *de Fide*, *Religione*, *Hæresi* si devono trattare dagli Ecclesiastici, e nelle Chiese, che non fa punto a proposito di libertà Ecclesiastica, o esenzione; che se di questa, della quale parla Cirillo, intende il Padre Bovio, non ci è alcuno, che se gli opponga, o contraddica.

Nel 440. Sozomeno lib. 5. cap. 7. dice, che passando per Tracia l'Imperadore Valentiniano, i Vescovi Cattolici, propugnatori della Divinità di Cristo, di Bitinia, ed Elesponto, per un Legato dimandarono facoltà, e licenza di potersi per ciò congregare in un Concilio. Rispose Valentiniano al Legato, che a lui non conveniva

d'

d'intromettersi in tali negozj, e per tanto essi, a'quali tal cura si apparteneva, e di tali negozj, convenissero dove gli piaceva; onde convennero in Lansaco, ed ivi costituito un Simbolo *de Fide*, decretarono la consustanzialità di Cristo Nostro Signore col Padre. Appresso nell'istesso capitolo narra Sozomeno, che dopo la partita di Valentiniano, Valente suo fratello similmente Imperadore bandì, e fece punir corporalmente molti Vescovi, perchè seguivano la Fede Cattolica. Da questo secondo fatto, come empio, non si può trarne altro, che mal concetto di quell'Imperadore; ma dal primo non veggo, che altro cavar si possa, se non che le cause della Religione, e Fede debbano esser trattate dagli Ecclesiastici, il che ognun confessa; ma di esenzione, o libertà Ecclesiastica nelle cose temporali non ce ne troverà vestigio alcuno.

Nel 450. San Leone nell' Epistola *96.* così parla nel principio: *Tanta sæculi potestates circa Sacerdotalem ordinem Reverentia prævaluere, ut etiam hi, quos sub Imperiali nomine terris Divina potentia præesse præcepit, jus distinguendorum negotiorum Episcopis Sanctis, juxta divalia constituta, permiserint*. Questo non credo, che dirà il Padre Bovio, che faccia per la sua opinione, ma contra apertamente, dicendo San Leone, che gl'Imperadori con i loro divali Decreti avevano per la riverenza all'Ordine Sacerdotale permesso a' Vescovi Santi il *jus distinguendorum negotiorum. Quod cum & juris antiquis formulis, & illibatis frequentius sit legibus*

confirmatum, præsenti tamen tempore a plerisque invenimus fuisse calcatum; nam prætermisso Sacerdotali judicio passim ad examen sæculare transire; nè questo ancora, che se così frequentemente gli Ecclesiastici andavano essi al Foro secolare, non ostante i Privilegj Imperiali, che permettevano il giudicar a' Vescovi; adunque non avevano l' opinione, che ora ci vuol persuadere il Bovio della libertà Ecclesiastica: *Censemus itaque, ut quicumque, prætermisso Sacerdote Ecclesiæ suæ, ad disceptationem venerit sæcularium, sacris liminibus expulsus, a cœlesti Altari arceatur.* Nè anco questo, perchè non parla a' Giudici, o Magistrati, ma comanda ai suoi, che non vadino al Foro secolare spontaneamente, ricorrendo o come Attori contra altri, o come appellanti; il che non deroga alla podestà de' giudizj secolari, e San Leone di sopra pone anco la causa, perchè comanda questo: *Quo circa nobis visum est, ut hanc, & sacræ legis, & nostri ordinis contumeliam, & ad præsens ulcisceretur plena districtio, & observandam formulam constitueret in futurum:* quel *sacræ legis* intende della Imperiale, che di qua alcuno non volesse cavar qualche esenzione *de jure Divino*, tramutando la sacra Imperiale nella legge di Dio; tanto che quello, che S. Leone ordina lo comanda in virtù della legge Imperiale, sicchè qui non abbiamo libertà nè in nome, nè in fatti, se non quella, che viene dall' esenzione de' Principi, della quale noi siamo fin qui d' accordo, ma nelle cose temporali non ce la tro-

via-

viamo ancora indipendente.

Nel 453. vien allegato Marziano Imperadore, *Cod. de Episcopali audientia l.* 14., e mi par pur ben a proposito, Padre Bovio, per istabilir una libertà Ecclesiastica da' Principi indipendente, portar i Privilegj loro. Ora quì l'Imperadore decreta, che chi vorrà muover lite ai Cherici delle Chiese soggette all' Arcivescovado di Costantinopoli, tratti la causa nel giudizio di esso Arcivescovo: questo è indulto Imperiale, ma nel paragrafo seguente, ove dice: *Et Sacerdotis, & Judicis, volentibus tamen actoribus pateat Episcopale judicium, ac nullus, qui intendit hujusmodi in Sacrosanctas Ecclesias, vel in prædictos Clericos actionem, ad religiosissimum Antistitem cognitorem ducatur invitus*: aspetteremo, che il Padre Bovio, che per se cita questa legge, lo esponga, perchè da quella clausula, *Sacerdotis, & Judicis, volentibus tamen actoribus, pateat Episcopale judicium*, noi intendiamo, che l' Imperadore dica, che si possa andar al giudizio del Vescovo solamente, quando gli attori vogliono; e per quell' altro, *Nullus qui intendit hujusmodi in Sacrosanctas Ecclesias, vel in prædictos Clericos actionem, ad religiosissimum Antistitem cognitorem ducatur invitus*, noi le traduciamo così: Nessuno, che istituisce azione contra le Sacrosante Chiese, ovvero i predetti Cherici, sia tirato contra il suo volere al religiosissimo Prelato, come a Giudice; e questo a me pare contra il Padre Bovio, se nel mezzo giorno ci è luce: il che l' istesso Marziano più

chiaro dice *L. cum Clericis C. de Episcopis, & Clericis*, scritta a Costantino Prefetto Pretorio, le cui parole sono: *Cum Clericis in judicium vocatis pateat Episcopalis audientia, volentibus tamen actoribus, si actor disceptationem Sanctissimi Archiepiscopi noluerit experiri, eminentissimæ tuæ Sedis examen, contra Catholicos sub viro Reverendiss. Archiepiscopo hujus Urbis Clericos constitutos, vel contra Reverendissimum Oeconomum, tam de suis, quam de Ecclesiasticis negotiis sibimet noverit expetendum*: tantochè se l'attore contra il Cherico non vorrà il giudizio Episcopale, la causa sarà del Prefetto Pretorio, al quale è scritta la legge, e dell'eminentissimo Tribunale, del quale si parla in essa, ch'è appunto tutto l'opposito di quella libertà, che il Padre Bovio cerca di stabilire.

Nell'istesso anno porta il Concilio Calced. Canone 9. che così dice: *Si Clericus adversus Clericum habeat negotium, non relinquat suum Episcopum, & ad sæcularia judicia non concurrat, sed prius negotium agitetur apud proprium Episcopum, vel certe, si fuerit judicium ipsius Episcopi, apud arbitros ex uxtraque parte electos, audiatur negotium*. Se questo Canone così apertamente non ispecificasse quali cause comprenda solamente, e si restringesse alle differenze, che possono occorrere tra Cherico, e Cherico, e senza far menzione alcuna delle cause civili, o criminali tra Cherici, e Laici, ne potrebbe far il Padre Bovio qualche capitale: ma tra Cherico, e Cherico, che altra causa può nasce-

scere, che Ecclesiastica? E posto anco, che altra causa possa nascere, o civile, o criminale, per dire, che nelle cause tra Cherico, e Cherico non si lasci il giudizio Vescovile, e dopo quello si vada ad arbitri, che altro significa, se non che il Concilio proibisce ad essi Cherici di andar a cercar lite contra gli altri Cherici nel giudizio secolare? Ma non conclude esenzione alcuna, non altrimente, che se il Padre di famiglia dicesse a quelli di casa sua, se alcuno di voi avrà differenza con l'altro non lasci il mio giudizio, e quando di quello non si soddisfacciano, eleggano arbitri delle loro differenze, non per questo gli darebbe alcuna esenzione dal Magistrato suo Superiore.

Nel 460. pone il Concilio Venetico. Non so ove li abbia certificato, che sia di quest'anno, essendo molto incerto, ma questo poco rileva, Can. 9. le parole sono: *Clerico, nisi ex permissu Episcopi sui, servorum suorum sæcularia judicia adire non liceat, sed si fortasse Episcopi sui judicium cœperit habere suspectum, aut ipsi de proprietate aliqua adversus ipsum Episcopum fuerit nata contentio, aliorum Episcoporum audientiam, non sæcularium potestatum, debebit ambire*. Non è così facile intendere quello, che il suddetto Canone significhi, quando nella prima parte proibisce al Cherico l'andar senza licenza del Vescovo a' giudizj secolari de' suoi servi, imperocchè il significare, che i servi sieno giudici, pare assurdo; che i servi fossero attori

contra il patrone era proibito ; che i Cherici non poteſſero accuſar i loro ſervi ſenza licenza del Veſcovo, forſe queſto è il ſenſo : ma qualunque ſi ſia è ben coſa chiara, che proibiſce l'andare ſpontaneamente in giudizio, che non conclude eſenzione alcuna, come tante volte ſi è detto. Nella ſeconda parte, quando dice, che ſe avrà ſoſpetto il giudizio del Veſcovo, ovvero avrà lite contra lui, non vada al giudizio ſecolare, nella quale parimente è ben certo, che altro non comanda il Concilio, che il non ricorrer al Foro ſecolare, non prova niente, come ſi è detto. Non ſenza occaſione io ho detto di ſopra eſſer incerto il tempo di quel Concilio, perchè può eſſer tanto poſteriore, che ſia quaſi contemporaneo ad un altro Concilio fatto in Maſehon ſotto il Re Guntranno, dove nel ſettimo Canone ſi dice, che neſſun giudice ſecolare poſſa punir Cherico, fuor che nelle cauſe criminali, cioè omicidio, furto, o maleſizio, il che moſtra qual eſenzione in quei tempi ſi oſſervaſſe in Francia; imperciocchè era eſenzione nelle cauſe Eccleſiaſtiche, e in delitti leggieri ſolamente, conceſſa da' Principi, come le parole del Concilio moſtrano, e non altrimente ſi debbe intender il Concilio Venetico, e molti altri poſteriori, che il Bovio apporta, i quali ſaranno notati al luogo loro; le parole del Concilio Matiſconenſe ſono queſte : *Ut nullus Clericus de qualibet cauſa, extra diſcuſſionem Epiſcopi ſui a ſæculari judice injuriam patiatur, aut cuſtodiæ deputetur, quod ſi quicumque judex*

dex cujuſcumque Clericum abſque cauſa criminali, ideſt homicidio, furto, aut maleficio, hoc facere fortaſſe præſumpſerit, quamdiu Epiſcopo loci illius viſum fuerit, ab Eccleſiæ liminibus arceatur.

Nel 466. adduce la Legge di Leone Imperadore, *Omnes qui C. de Epiſcop. & Cler.* ma queſta più di tutte fa contra del P. Bovio, e contra la ſua cauſa, e niente in favore. Imperocchè dice la Legge, che neſſun Cherico ſia tirato al giudizio fuori della ſua Provincia nelle cauſe civili, ma abbiano per giudici i Rettori delle Provincie, ove vivono; ſi poteva allegar luogo, che manco parlaſſe di libertà, e più chiaramente di ſoggezione? Se ne può ciaſcun accertare dalle parole della detta Legge: *Sed apud ſuos judices ordinarios, hoc eſt Provinciarum rectores, in locis quibus degunt, Eccleſiarum miniſteriis obſecundent, omniumque contra ſe agentium actiones excipiant, ut his horis ſaltem, atque temporibus, quibus Religioſos viros a turbulenta obſervatione Prætorii vacare contigerit, cumque de eis tempus petitorum intentio calumnioſa laxaverit, ad ſua Monaſteria, & Venerabiles Eccleſias ſe conferentes, ſapienti animo, præcatione ſolita, faciliuſque de proximo Sacroſanctis Altaribus obſecundent in ſuis laribus, & domiciliis conſtituti.*

Io non ſo, che libertà Eccleſiaſtica ſia queſta, che i Cherici non ſiano tirati al giudizio fuori della regione, ove abitano, ma a' Giudici ordinarj Rettori delle Provincie; acciò che poſſino

nelle ore, e tempi vacui dalle istanze del Pretorio andare a' loro Monasterj, e Chiese a far le loro orazioni; questa è una libertà santa, ed onesta da non esser negata da Principe alcuno, ma non quella, che il P. Bovio pretende.

Nel 490. Gelasio nell' Epistola ad Anastasio Imperadore questo appunto parla tanto chiaro contra quello, che pretende il Padre Bovio, che l'allega, che ben dimostra non essere stato da lui veduto. *Duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur, auctoritas Sacra Pontificum, & Regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus Sacerdotum, quanto etiam pro ipsis Regibus hominum in Divino reddituri sunt examine rationem: Nosti enim, fili clementissime, quod licet præsideas humano generi dignitate, rerum tamen Præsulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cælestibus Sacramentis, eisque (ut competit) disponendis subdi te debere cognoscis, religionis ordine, potius, quam præesse. Itaque inter hæc ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem; si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ cognoscentes imperium tuum tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Religionis Antistites, ne vel in rebus mundanis Ecclesiæ videantur obviare sententiæ; quo (rogo te) decet affectu eis obedire, qui prærogandis venerabilibus sunt attributi misteriis?* Distingue questo Pontefice le due podestà spirituale, e temporale, quel-

la

la de' Sacerdoti, questa de' Principi, e così i negozj Secolari, ed Ecclesiastici, e vuole, che agli Ecclesiastici ne' negozj dell'anima, nelle cause della salute, che sono i Sacramenti, anco i Principi, ed Imperadori pieghino il collo, e si sottoponghino a' Sacerdoti; ma ne' negozj secolari anco i Prelati obbediscano alle Leggi dei Principi, conoscendo quanto all' ordine della pubblica disciplina, che l' Imperio vien dato a quella particolare persona per Divina disposizione. Eccola benissimo, e santissimamente distinta la podestà Pontificia, e Temporale in modo, che se al presente si serbasse non nascerebbe controversia alcuna, poichè a' Pontefici non attribuisce questo Santo Papa, se non le cause spirituali, e di Religione; il che, oltre le parole chiarissime citate, si può confirmare col resto dell' Epistola, e dal soggetto, che tratta, ch' è della dannazione di Eutiche, e de' complici, fatta dal Concilio Calcedonense, e di Acacio Nestoriano condannato dopo: tutte cose di Fede, e di Religione spettanti a' Prelati, e non all' Imperadore.

Nel 501. e 502. porta i due Sinodi Romani, de' quali dirò prima, ch' essendo nato scisma fra Papa Simmaco, e Lorenzo, furono fatti più di due Sinodi quegli anni, de' quali, per la varietà delle note fatte ne' loro principj, può intorno al preciso tempo esser qualche controversia; laonde specificando il Padre Bovio quel del 501. e 502. se io pigliassi a rispondere ai due, che secondo i buoni Scrittori si tenne-

ro

ro quegli anni, potrebbe poi ſcuſarſi, o dire, che non ſi riſponda a quelli, che egli dice, onde ſarà bene brevemente dir di tutti dopo aver avvertito il Lettore, che ſei Sinodi ſi fecero ſotto Simaco, delli quali il prima non ſi ha, e nelli cinque, che reſtano non ſi trova nome di libertà Eccleſiaſtica: ſe vi ſia il ſignificato lo vedremo di uno in uno. Il ſecondo dunque celebrato dopo il Conſolato di Paolino 499. altro non tratta, che di levar l'ambito, e le pratiche nell' elezione del Pontefice. Il terzo nel Conſolato di Avieno il giovane del 502. ſopra il quale, cred'io, ſi fondi il Padre Bovio, e dica eſſer del 501. In queſto ſi dichiara, che non ſia lecito a' Laici, ancorchè Religioſi, ſtabilire delle coſe Eccleſiaſtiche, e che perciò ſia nulla una legge di Baſilio, Patrizio, e Prefetto di Odoacre Re, la qual dichiarazione, o Decreto fu regiſtrato da Graziano nel cap. *bene quidem*, 96. diſt. e commemorato da Innocenzio III. cap. *Eccleſia Sanctæ Mariæ*, *de Conſtitut.* che ſono i principali fondamenti, per i quali s' ha penſato di poter eſimere gli Eccleſiaſtici dall' oſſervanza delle leggi de' Principi ſecolari, e tutti i Canoniſti ſempre lo hanno per mano. E non è dubbio, ch' è luogo, il quale, quando non foſſe con diligenza ponderato, potrebbe ad alcuno far difficoltà, ſiccome ha fatto a me ancora, che perciò n'ho voluto eſſer informato da Maeſtro Paolo per riſponder colla ſua dottrina. Biſogna dunque ſapere, che il più celebrato, e commendato uomo di quella età dagli Scrittori tutti

per

per virtù, bontà, e Religione fu Basilio Cecina, Patrizio Romano, di cui parliamo, che si accenna anco nel Sinodo, specificando, che persone laiche, ancorchè Religiosissime, non possono decretar di cose della Chiesa. Questi si trovò Prefetto in Roma del Re Odoacre, sotto il Pontificato di Simplicio, il qual Pontefice per timor delle discordie, che potessero occorrere dopo la sua morte, ordinò, che passando egli ad altra vita non si facesse l'elezione del nuovo Papa, se non con il consenso di Basilio. La morte di Simplicio successe nel 483. onde per elegger il Pontefice si congregò la Chiesa in San Pietro, presente Basilio; ed avanti che si procedesse al ricever i voti propose Basilio, che prima, che si venisse all' elezion del Papa, si statuisse, che il Pontefice da eleggersi allora, o altri seguenti, non potessero alienare alcuna possessione, o rustica, o urbana, e chi contraffacesse, o acconsentisse, o ricevesse l'alienazione fosse scomunicato; alla quale ordinazione i Vescovi, ch'erano tra gli altri congregati per far l'elezione, acconsentirono, e dopo venuti all'elezione fu creato Pontefice Felice, che visse nove anni, e dopo questo, Gelasio, che resse la Chiesa altri nove, a cui successe Anastasio, che governò due anni: i quali tre Pontefici ebbero gravi difficoltà con Zenone, ed Anastasio Imperadori, che favorivano alcuni Vescovi Eretici. Niuno però di questi Pontefici si dolse dello Statuto fatto da Basilio nella Sede vacante di Simplicio. Ma Simaco successor di

que-

questi, l'anno quarto del suo Pontificato, congregò il Concilio di cui si parla, nel quale dichiarò nullo lo Statuto suddetto, confermando i Vescovi l'istesso; e fra gli altri interrogando Massimo Vescovo di Blera se era lecito ad un Laico il pronunziare scomunica contra l'ordine Sacerdotale, ed affermando il Concilio, che non poteva farlo, e di poi dicendo Lorenzo Vescovo di Milano: *Ista scriptura nullum Romanæ Civitatis potuit obligare Pontificem, quia non licuit Laico statuendi in Ecclesia præter Papam Rom. habere aliquam potestatem*: e soggiugnendo Pietro Vescovo di Ravenna, che quella scrittura era fatta da un Laico, e non sottoscritta da alcun Pontefice aggiugnendo Eulalio Vescovo di Saragosa, che se i Sacerdoti in Sinodo non hanno podestà di stabilir alcuna cosa senza il suo Metropolitano, o Prelati, tanto più deve esser irrito quello, che viene da' Laici statuito, non essendovi Papa, che per i meriti di San Pietro ha il Primato per tutto il Mondo, e conferma i Sinodi, sebbene vi sia intervenuto il consenso di alquanti Vescovi; nè questo decreto di Basilio poteva per alcun modo esser riposto tra gli Statuti Ecclesiastici; *nec posse inter Ecclesiastica ullo modo statuta censeri*.

Rispose tutto il Sinodo, che sebbene per le parole de' soprascritti Vescovi appariva, che quello Statuto non era di momento alcuno, con tutto ciò, se pur avesse avuto qualche fondamento, era bene che la Santità Sua nel Sinodo lo snervasse del tutto. Ora stante questa istoria co-

come ſta, e può ciaſcun cavar dagli Atti ſteſſi di queſto Concilio, dirà alcuno, onde naſce, che tante leggi foſſero fatte ſopra le perſone, ed i Beni Eccleſiaſtici innanzi Simaco, nè mai alcun Pontefice penſaſſe di annullarle, o dichiararle nulle, o tutte, o alcuna di eſſe, nè Simaco ſteſſo tra tante fatte da diverſi Imperadori innanzi, e da Teodorico Re nel ſuo tempo, che erano in oſſervanza, veniſſe alla rivocazione, fuor che di queſta di Baſilio? V' è la legge di Coſtantino terza, e ſeſta, *Cod. de Epiſcop. & Cod. Theodoſ.* Che neſſun nobile, o ricco poſſa farſi Cherico. La 17. di Valentiniano, e Valente, che i Plebei ricchi non poſſino farſi Eccleſiaſtici. La 29. di Valentiniano, Valente, e Graziano, che gli Eccleſiaſtici non vadano alle caſe di Vedove, Pupille, e contraffacendo foſſero caſtigati da' Magiſtrati. La 33. di Arcadio, ed Onorio, che non ſi facciano Cherici ſe non nativi del Luogo. Nella 43. gli ſteſſi proibiſcono agli Eccleſiaſtici tener in caſa donne, eccetto Madri, Figlie, e Sorelle. Ne' tempi a Simaco molto proſſimi v'è la legge di Teodoſio, e Valentiniano fatta in Roma, che foſſero deportati i Cherici violatori de' Sepolcri, ſebbèn foſſero Veſcovi, e ſi commette l' eſecuzione al Moderatore della Provincia. Ma per ragionar di leggi fatte in quei tempi proprj del 494. quattro anni ſolamente innanzi al Pontificato di Simaco, Teodorico promulgò il ſuo Editto, ove conferma tutte le leggi Romane, ma ſpezialmente egli nel capitolo 37. comanda, che neſſuna don-

donna si mariti tra l'anno della morte del marito: e nel capitolo 54. stabilisce molte cause del Divorzio: nel 70. ordina, che se un servo fuggirà in Chiesa, il Prelato lo renda, o ne paghi un altro; capitolo 71. se uno fuggirà in Chiesa per debiti, il Prelato lo mandi fuora, o paghi egli il debito: capitolo 3. che non si seppellisca alcun cadavero dentro la Città di Roma, ed altre tali. Qual è dunque la causa, che non si faccia menzione alcuna di tante leggi da' Laici fatte sopra le persone Ecclesiastiche, e non solo non a lor favore, com' era quella di Basilio, ma anco per restrignerli? Pure nè Papa Simaco, nè il Sinodo non ne dicono cosa alcuna, o trattano di annullarle, ma solo si irrita quella di Basilio tanto favorevole alla Chiesa: La ragione mostrerà quanto poco faccia al proposito al Padre Bovio questo Sinodo, sopra il quale ed egli, e gli altri fanno tanto fondamento per la loro opinione. La causa adunque, perchè questa sola di Basilio sia stata annullata, e non alcun'altra, è perchè i Pontefici fino a quel tempo, e Simaco stesso, ed altri dopo per qualche centinajo d'anni non hanno preteso di poter annullar le leggi de' Principi, ma bensì tenevano, che gli Ecclesiastici fossero per il ben pubblico obbligati ad osservarle, come il luogo di Gelasio adesso di sopra allegato dal P. Bovio dimostra; ma quello Statuto di Basilio non era legge fatta per autorità secolare, ma, come il Concilio dice, era uno Statuto fatto nella Chiesa, e col consenso de' Vescovi, dice Eulalio, e po-

posta tra gli Statuti Ecclesiastici, e con pronunziar sentenza di scomunica contra l' Ordine Sacerdotale se contraffaceva; e questo è verissimo, che nessun Laico, ancorchè Religioso, e come Basilio Cecina era stimato il più perfetto della sua età, può far legge nella Chiesa (sebbene alcuni Vescovi acconsentissero) la quale si ponga tra gli Statuti Ecclesiastici, e stabilisca sentenza di scomunica contra i Vescovi, e se una tale vien fatta da un Laico è irrita, e con ragione il Pontefice l'annulla, perchè questo non è annullar legge del Principe, ma uno Statuto Ecclesiastico malfatto, e da chi non ha autorità nella Chiesa; e questa verità resterà più chiara a chi considererà particolarmente quello, che nello Statuto di Basilio si dice: *Si quis vero aliquid eorum alienare voluerit, inefficax, atque irritum judicetur. Sitque facienti, vel assentienti, accipientique anathema.* Se dunque in questo Statuto si metteva pena la scomunica, chiara cosa è, che veniva fatto come costituto Ecclesiastico; che però Massimo Vescovo Blerano, che fu il primo a parlare contra lo Statuto, disse: *Modo Sancta Synodus dignetur edicere, si licuit Laico homini anathema in Ordine Ecclesiastico dictare, aut si potuit Laicus Sacerdoti anathema dicere.*

Ora aspetteremo, che se di questo parla il P. Bovio, ci dimostri come pruova la sua libertà Ecclesiastica da una determinazione di un Concilio, che stabilisce, che la legge fatta da un Laico *in Ecclesia*, con pena di scomunica all'Ordine Sacerdotale, e posta fra gli Statuti Ecclesia-stici

ſtici ſia irrita, e nulla; e come di quà argomenti, che i Principi nelle coſe temporali non abbiano autorità ſopra tutti quei degli Stati ſuoi di far leggi, che comprendano anco gli Eccleſiaſtici per neceſſità del ben pubblico, comune ad Eccleſiaſtici, ed a Secolari.

Nel quarto Sinodo ſotto di Simaco, congregato d'ordine del Re Teodorico, col conſenſo dello ſteſſo Papa furono trattate, e compoſte le differenze cogli Accuſatori di detto Simaco, e di eſenzioni d'altri Cherici non ce n'è pur penſiero. Il quinto fu l'anno ſeguente celebrato, nel quale fu approvato un libro di Ennodio ſcritto a favor di Papa Simaco, e fatto Decreto, e condannati quelli, che coſpiraſſero contra i loro Veſcovi. Nel ſeſto ſi comanda, che chi poſſiede beni legati alla Chieſa, ovvero offerti a Dio ſenza il conſenſo del Veſcovo, ſia ſcomunicato; il che in molte maniere ſi dimoſtra eſſer giuſto, e con molte parole, che ſarebbe troppo lungo il riferirle, e che non dubiterà alcuno eſſer peccato l'uſurpare quello, ch'è della Chieſa, ſiccome nè anco dubiterà, che l'uſurpare l'altrui ſia peccato, tanto più, quando la coſa uſurpata è conſacrata a Dio. Ma per dire, che neſſun poſſa uſurparſi quel della Chieſa, in queſto l'Eccleſiaſtico non può aver più libertà di quella, che abbia il Laico, ed ogni uomo, eziandio infedele, che ſia di chi ſi vuol la roba, l'uſurpar l'altrui è male, e peccato, di maniera, che il proibire, che neſſun uſurpi quel della Chieſa, non è ſe non applicar al parti-

ticolare della Chiesa quello, che la legge di Dio universalmente dice, non usurpar l'altrui; e senz'altra dichiarazione ognuno avrebbe inteso, che l'usurpar quello, che già la Chiesa possiede è peccato.

Sono anco in quel Concilio queste parole, ch'è ben portarle formalmente, perchè le veggo allegate in altri di questi nuovi Scrittori: *Non licet ergo Imperatori, vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata Divina præsumere, neque quicquam, quod Evangelicis, Propheticisque, & Apostolicis regulis obviat, agere: injustum enim judicium, & definitio injusta, regio metu, vel jussu a judicibus ordinata, non valet, nec quicquam, quod contra Evangelicam, vel Propheticam, aut Apostolicam doctrinam constitutionemque eorum, sive Sanctorum Patrum actum fuerit, stabit, & quod ab infidelibus, aut hæreticis factum fuerit, omnino cassabitur:* perchè da questo forse vorrà anco il P. Bovio provare, che si trovasse in quel tempo quella libertà, che vorrebbe al presente stabilire; ma certa cosa è, che non fa punto alla pruova di questa il dire, che sarà cassato, ed invalidato tutto quello, che sarà fatto, giudicato, o diffinito contra i Precetti Divini, o contra le Regole Evangeliche, Apostoliche, o Profetiche. Ma facciamo fine a questo, che di Papa Simaco il P. Bovio così lungamente ci ha fatto trattare per necessità. Solo resta pur d'avvertire, che quantunque ne' Concilj stampati nuovamente venga trasportato l'ordine degli antichi, ove la pal-

mare si pone in terzo luogo, è nondimeno certo, che fu la quarta. Io l'ho restituita al luogo suo, il che sebben è niente al proposito, l'ho voluto dire, acciocchè nessun pensasse, che fosse fatto per errore.

Nel 506. il Concilio Agatense *cap.* 32. del quale, com'è il solito suo, non ha revisto il fonte il P. Bovio, ma in Graziano 11. *quæst.* 1. il quale il riferisce così: *Clericum nullus præsumat apud sæcularem judicem, Episcopo non permittente, pulsare*. Ma nel testo del Concilio dice, *Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem judicem, Episcopo non permittente, pulsare*. Questo non dà libertà, o esenta i Cherici da' giudizj, ma a loro comanda di non accusare alcuno nel Foro Secolare senza permissione del Vescovo, cosa giustissima, e santissima, e alla mansuetudine Sacerdotale, ed a' Ministri di Santa Chiesa condecente. Ma se forse volesse il P. Bovio cavar qualche argomento dalle parole seguenti: *Sed & si pulsatus fuerit non respondeat, nec proponat, nec audeat criminale negotium in judicio sæculari proponere*, interpretando, che il *non respondeat* voglia dire, che non debba comparir nè anco per Reo, questo è manifestamente contra del vero senso del Concilio, prima per la natura stessa della cosa, perchè è vano il comandamento fatto al Reo, che non voglia andar al giudizio, ma bisogna poter comandar o al Giudice, che non lo riceva, ovvero all' accusator Laico, che non l'accusi; e poi perchè le parole s'applicano al Cherico per proibir-

birgli, che non si faccia Attore, e questo si comprenda da quello, che aggiugne, *nec audeat criminale negotium in judicio sæculari proponere*, così quel *si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat*, vuol dire, come ben mostra la parola *proponat*, che se sarà Reo, non riconvenga il suo Attore nel giudizio secolare; sicchè questo Canone altro sin quì non tratta, se non che i Cherici per nessun modo facciano l'Attore, nè accusando essi alcuno al Foro secolare, nè quando essi sieno accusati possano meno riconvenir il loro Accusatore. Nel resto di quel Canone poi parla de' Secolari, e dice, che se alcuno calunnierà gli Ecclesiastici sia scomunicato: *Si quis vero Sæcularium per calumniam Ecclesiam, aut Clerum fatigare tentaverit, & convictus fuerit, ab Ecclesiæ liminibus, & a Catholicorum communione, nisi digne pœnituerit, coerceatur*: ove può vedere il P. Bovio, che non proibisce a' Secolari l'accusar Cherici, nè al Magistrato il giudicarli, ma impone la pena di scomunica a chi li tenta *fatigare per calumniam*; adunque *bona fide, & pro justitia licebit*: onde direttamente parla questo Concilio contra le pretensioni addotte dal Padre Bovio.

Nel 510. Ormisda Papa nell' Epist. 10. così lo cita il P. Bovio; ma ne' nostri libri non essendoci tante Epistole di Ormisda, non ho saputo quale abbia voluto allegare. Tuttavia ho lette tutte quelle, che ci sono, e non c'è parola, ove si mostri libertà Ecclesiastica, nè meno in senso si trova cosa, che a modo alcuno faccia

al caso: solo nell' Epistola 8. in fine si leggono queste parole: *Quoties universalis poscit Religionis causa, ad Concilium se cuncti fratres evocantes conveniant, & si quos eorum specialis negotii pulsat contentio, jurgia inter eos objecta compesce discussa, sacris legibus determinando certamina*. Ma trattando il Pontefice di cose Ecclesiastiche, e di Religione, come dicono le parole *universalis poscit Religionis causa*, come fa per la libertà d'oggi nelle cose temporali?

Nel 517. il Concilio Epaunense *cap.* 11. *Clerici, sine Ordine Episcopi sui, adire, vel interpellare publicum judicium non præsumant, sed etiam si pulsati fuerint, sequi ad Sæculare judicium non præsumant*. Nella prima parte se gli proibisce il farsi Attori, ma non si comanda cosa alcuna, o proibisce a' Giudici, ovvero a' Laici, che hanno azione contro di loro, che non possino chiamarli al giudizio. In quelle parole, che seguono negli stampati, e corretti nuovamente del 1585. ha un'altra lezione: in vece di *non præsumant*, dice *non morentur*, sicchè a' Cherici sia proibito l'esser Attori; ma quando altro avrà contro di loro giusta azione, *sequi ad Sæculare judicium non morentur*, che significa non ritardino il giudizio, o restino d'andarvi; sicchè questo Canone sia un Precetto fatto a' Cherici che chiamati vadino, ma non comparissero essi spontaneamente, o sieno Attori in giudizio. Io non prendo a canonizzar questa lezione, ma dico bene, che da una lezione doppia non potrà il P. Bovio cavar argomento più per la sua parte,

te,

te, che per la contraria, e quanto a me credo, che sia più ragionevole il senso *non morentur*, che fa contro di lui, perchè il replicar due volte il verbo *præsumant*, quando una volta sola reggerebbe meglio tutte due le clausule, è assai trista grammatica; e perchè, come si è detto, pare, che il Concilio non abbia altro fine, salvo che proibire a' Cherici l'esser autori delle controversie, e non litigare se non isforzati, e quando sono chiamati Rei.

Quel che soggiugne di Teodorico non avrebbe bisogno di risposta, oltre di quello, che si è detto coll' occasione dei due Sinodi Romani, che allega, e massimamente avendo M. Paolo esaminato diligentemente questo particolare nella sua Apologia per Gio: Gersone. Ma perchè si vegga quanto poco serva al proposito, dico prima, esser falso quello, che il P. Bovio dice, che Teodorico avendosi prima arrogato di giudicar i Vescovi, rimesse poi il giudizio di quelli alli Sinodi, poichè in quello si tratta non del giudicar tutti i Vescovi, ma di Papa Simaco solo; nè valerebbe questa conseguenza: Il Re avvisato, che non toccava a lui, lasciò, che il Sinodo giudicasse la causa del Pontefice; adunque gli altri Vescovi, e tutti i Cherici sono esenti dal giudizio, se non me li vuol far ora tutti Papi. Ma non è anco vero il fatto, nè anco in questo sol particolare, anzi essendo nata controversia sopra l'elezione di Simaco, e di Lorenzo, andarono a Ravenna al giudizio del Re Teodorico, il quale fondato nella legge del Re

Odoacre, sentenziò a favor di Simaco; e quel quarto Sinodo, ove fu liberato Simaco dalle accuse, fu congregato d'ordine del Re, col consenso del Papa, il qual desiderava veder il termine della sua causa; ed il Concilio d'azione in azione, del tutto dava conto al Re in Ravenna, nè si venne alla conchiusione di quella causa senza averne prima avvisato il Re, ed avutone da lui licenza, e che si contentava, che essi congregati terminassero il negozio, purchè ne seguisse la pace nella Città di Roma: le quali cose così succintamente quì trascorro, perchè dagli Atti stessi del Concilio ognuno se ne può informare, e chiarirsi, che da quel Sinodo nessuna cosa fu fatta se non per ordine speziale di quel Re.

Ma a chi non moverebbe riso il P. Bovio nell'allegazione d'una Epistola di Atalarico Re de' Goti al Clero di Roma, scritta l'anno 520., e col modo d'allegarla, e per allegarla a proposito della Ecclesiastica libertà? Ci manda prima a leggere in Baronio con tanta diligenza il Tomo VII. pag. 134: non era meglio mandarci a leggere la stessa Epistola, che si trova nelle Collette di Cassiodoro lib. 8. Epistola 24. che a quei tempi la scrisse, e non ad Autor, che ora mille anni dopo scrive? Alcuno ha quì pensato, che non l'abbiate veduto, P. Bovio; ma io son di contrario parere, che abbiate anco veduto quanto apertamente fa contro di voi, perchè concede questo Re, che le cause de' Cherici Romani sieno dal Papa giudicate, ma s'egli

non

non lor farà giuſtizia, poſſano andar per ricorſo al giudizio ſecolare. Se volete le parole formali ſono queſte : *Et ſi forte , quod credi nefas eſt , deſiderium fuerit petitoris clauſum , tum ad Sæcularia fora jurgaturus occurrat*. Non ſo ſe queſti *fas*, o *nefas* ſarà il *jus Divinum*. So bene, che non conviene farſi per debito, e ragione indipendente quello , che per grazia vien conceſſo da alcun Principe; ed in queſta conceſſione diede Atalarico la grazia limitata con ricorſo dal Foro Eccleſiaſtico al Secolare, acciocchè non avveniſſe , che il Secolare nel Foro Eccleſiaſtico ritrovaſſe poca giuſtizia, che ogni tempo ne viene colle ſue imperfezioni , ed abuſi , i quali in qualche età paſſano poi il ſegno.

Intorno al 530. ci apporta Giuſtiniano *in authent. conſt.* 79. 83. & 123. Ora veggiamo che forte argomento poſſa di quì cavare il P. Bovio . Nella 79. comanda Giuſtiniano a' Magiſtrati , che non mandino Eſecutori Secolari ne' Miniſterj de' Santimoniali , Monache , o altre donne di vita Religioſa , che chiamavano allora Aſcetrie , perchè non conviene all' oneſtà di quelle donne , ma laſcino far a' Veſcovi . Queſta è la libertà de' Cherici ? Mi par una ſtrana Metamorfoſi di femmine in maſchi . L'83. diſtingue le cauſe de' Cherici in civili , criminali , ed Eccleſiaſtiche: nelle Eccleſiaſtiche ordina, che giudichi il Veſcovo ſolo : nelle civili lo ſteſſo Veſcovo ſe non ſarà impedito , ma ſe avrà impedimento o per infermità , o per altro, giudichi il Secolare : nelle cauſe criminali giu-

dichi il Magistrato Secolare solamente. Questa certo prova la libertà Ecclesiastica, perchè prima tutto è concessione dell' Imperadore, poi perchè nelle cause criminali non vuol, che abbia parte alcuna l'Ecclesiastico: nelle civili concede al solo Vescovo non impedito, non già che si possa fare un tribunale, e deputar chi vuole. Se questa è libertà Ecclesiastica, che il Padre Bovio vuole, gli sarà conceduta senza contraddizione.

Nella 123. determina le qualità di chi debbe esser eletto Vescovo, quel, che si deve servar nell' elezione, e l'età, che deve avere; se fosse accusato come si debbe procedere, se sospendere, o impedir l'ordinazione; che i Vescovi non possino lasciar le loro Chiese senza licenza dei Patriarchi, o comandamento dell' Imperadore: che si facciano i Sinodi ogni anno: che Vescovi, Preti, ed altri Cherici non possino giocar a tavole, o intervenir a spettacoli, sotto pena d'esser privati per tre anni del ministero: proibisce a' Vescovi, e Preti lo scomunicar alcuno senza mostrar la causa, sotto pena d'esser scomunicati: prescrive le qualità, ed età di quelli, che si devono ordinare: che i Cherici per falso testimonio in civile sieno sospesi per tre anni dal ministero, ed in criminale puniti colle pene delle leggi: proibisce a' Cherici l'aver donne in casa, eccetto parenti, e queste, P. Bovio, provano la vostra pretesa Ecclesiastica libertà? Io per me avrei creduto, che da questa Novella si provasse, che Giustiniano faceva leggi

anco

anco sopra le cose puramente Ecclesiastiche, non però spettanti alla fede, ma alla disciplina, nè so se alcuno avesse voluto far un argomento a voi, che cosa avrebbe potuto portarvi più direttamente contra, e se questo lo reputate a vostro favore, mi maraviglio, che non abbiate addotto per argomenti anco la 137. dove stabilisce Giustiniano quali cose nella Messa si devono dir con alta, o con sommessa voce. La 140. che stabilisce le leggi vecchie intorno ai Matrimonj, e come si fa il contratto matrimoniale per iscambievol consenso, così si dissolva, ed il *Cod. de Episc. l. si quis conscribendo*, che dichiara, che i Cherici possino rinunciar al privilegio del Foro, ch' è appunto di quelle cose che stanno colle vostre presenti pretensioni.

Nel 357. il Concilio Aurelianense *cap. 31. Clericus cujuslibet gradus sine Pontificis sui permissu nullum ad Sæculare judicium præsumat attrahere, neque Laico, inconsulto Sacerdote, Clericum in Sæculare judicium liceat exhibere*. Nella prima parte il Concilio proibisce a' Cherici l'esser Attori in Foro Secolare. Quanto nella seconda il Canone settimo del Concilio Matisconense di sopra allegato dimostra, come s'intendano i Decreri de' Concilj Francesi, che rimettono a' Vescovi le cause de' Cherici, perocchè s'intendono (dice quel Concilio) *absque causa criminali, idest homicidio, furto, aut maleficio*. E questo Concilio molto ben si porta per interpetrazione di quello d'Orleans, essendo celebrato circa il 575.

Nel

Nel 590. allega in primo luogo Pelagio I., e di questo ne' Concilj si trovano alcune Epistole, ed Ordinazioni, dove nè di esenzioni, nè di libertà Ecclesiastica vi si ritrova cosa, che in modo alcuno o in parole, o in senso ne tratti. Il soggetto di quasi tutte è lo Scisma di Massimiliano, e Tracio Vescovi, contro de' quali avendo esso Pontefice mandati alcuni suoi Delegati, prega istantemente, e replicatamente Narsete Patrizio, e Duca in Italia, che voglia ajutarli in tal negozio colla forza del braccio secolare, che sarà opera grata a Dio, e conforme alle Canoniche Ordinazioni; di libertà Ecclesiastica, o immunità *ne verbum quidem*. Ma perchè cita Graziano 11. *quæst.* 1. ho pensato, che abbia forse preso errore, ed abbia voluto dir Pelagio II. e non Pelagio I., che di quello ci sono i due capitoli: uno è il capitolo *experientiæ tuæ*, e l'altro *si quisquam Clerus*. Ma nè questi ancora possono dargli argomento della sua libertà, poichè d'altro non parlano se non conforme alla legge di Giustiniano. Nella Novella 83. la quale concede nelle cause civili solamente a' Vescovi il Foro di giudicar oltre l'Ecclesiastiche, anco le cause civili, ed in quelle se il Laico conviene un Cherico, debbe per le leggi Giustinianee andar al Foro Ecclesiastico. Non più a proposito fa l'allegato capit. 13. del Concilio terzo Toletano, che così dice: *Diuturna indisciplinatio, & licentiæ insolita præsumptio, usque adeo illicitis ausibus aditum patefecit, ut Clerici Conclericos suos, relicto Pontifice suo, ad judi-*

judicia publica pertrahant; proinde ſtatuimus hoc de cætero non præſumi: ſi quis hoc præſumpſerit facere, & cauſam perdat, & a communione efficiatur extraneus. Ora parla a' ſoli Cherici, e proibiſce il farſi Attori, e nelle cauſe ſole tra Cherici vertenti, che, come più volte ſi è replicato, non leva al giudizio Secolare il poter giudicare, ma ad eſſi proibiſce i litigj tra loro; ma quello, che leva ogni ſcrupolo è, che così queſto Concilio, come altri dal Bovio citati, ſono congregati per autorità Regia de' Re di Spagna, onde le Conceſſioni, e Canoni non ſono privilegj indipendenti dalla podeſtà Secolare de' Re, come vorrebbe, ma di loro comandamento, ed autorità; e può vedere il P. Bovio, che queſto particolare ha la confirmazione del Re Ricaredo con queſto titolo: *& Edictum Regis de confirmatione Concilii*, che comincia: *Glorioſiſſimus Dominus Ricaredus Rex, univerſis ſub regimine noſtræ poteſtatis conſiſtentibus, amatores nos ſui divina faciens veritas noſtris principaliter ſenſibus inſpiravit, ut cauſa inſtaurandæ fidei, ac Diſciplinæ Eccleſiaſticæ Epiſcopos omnes Hiſpaniæ noſtro præſentari culmini juberemus: Infra capitula enim quæ noſtris ſenſibus placita, & Diſciplinæ congrua, a præſenti conſcripta ſunt Sinodo, in omni auctoritate, ſive Clericorum, ſive quorumcumque omnium obſerventur, & maneant*: Ed ivi narrando tutti i Decreti fatti compendioſamente, e pertinenti a' Cherici, e loro Beni, e coſtumi, de' Matrimonj, e del congregar Concilio, al quale intervengano i loro

Giu-

Giudici, ed Agenti Secolari, conchiude: *Has omnes Conſtitutiones Eccleſiaſticas, quas ſummatim, breviterque perſtrinximus, ſicut plenius in Canone continentur, manere pro perenni ſtabilitate ſancimus. Si quis ergo Clericus, aut Laicus, harum ſanctionum obediens eſſe noluerit, ſi Epiſcopus, Presbyter, Diaconus, aut Clericus fuerit, ab omni Concilio, excommunicationi ſubjaceat, ſi vero hujus fuerit, &c.* Le quali coſe ſe provino la libertà, che vuol perſuader il P. Bovio, o chiariſſimamente moſtrino tutto allo oppoſito, è da ſe chiaro. Io per me mi maraviglio, che porti tai luoghi, e sforzi gli altri a moſtrargli coſe, che non gli piaccia aver vedute; poichè egli tenta ſtabilir una libertà indipendente da' Principi; e col portar Concilj, altri de' quali ſono congregati, e confirmati dai Principi, ed altri ſi fondano ſopra i privilegj conceſſi da' Principi, il che pruova appunto il contrario. Sarà anco avvertimento generale, che i Concilj hanno cominciato a trattar de' giudizj dopo le conceſſioni, e privilegj de' Principi, il che non ſi vedrà avanti: argomento chiaro, che avute le loro conceſſioni, ſopra quelle fondati, conforme a quelle hanno poi fatto le loro Ordinazioni, le quali pertanto mai potranno provar queſta libertà indipendente, come vorrebbe il P. Bovio, ma una libertà fondata ne' privilegj, e conſenſo de' Principi: la qual oſſervazione ſola baſterebbe per riſpoſta comune di tutti queſti luoghi, ed altri; con tutto ciò ſeguiamo l'ordine incominciato di vederli in particolare. Cir-

Circa lo ſteſſo tempo 590. ci allega S. Gregorio Magno in cinque luoghi, quattro de' quali già ſono portati da Graziano 11. *quæſt.* 1. ed uno ce n'aggiugne il P. Bovio, ch' è più degli altri contro di lui. Il primo luogo è *lib.* 3. *Epiſt.* 29. in queſta non ſi parla nè di libertà Eccleſiaſtica, nè d'immunità, nè di propoſito, che anco di lontano ſi poſſa tirare; perciò credo, che abbia voluto dire Epiſtola 26. come Graziano lo cita; ma anco in queſt' altro non ſi contiene, ſe non che i Giudici di Sardegna opprimevano i Cherici, e che il Veſcovo veniva diſprezzato da' Miniſtri ſuoi; però il Pontefice l'eſorta a governar la Chieſa, ed a coſtrigner i Cherici a tener la Diſciplina, e non temere le parole di alcuno. Non ſo indovinar ſopra quali di queſti particolari ſi poſſa fondar il P. Bovio, per la ſua opinione, ſe non ſopra quel punto, che foſſero i Cherici oppreſſi da' Giudici, ma non ſi ſpecificando la maniera di tal oppreſſione, cioè ſe foſſe perchè nel giudicar lor faceſſero ingiuſtizia, o d'altro modo, non ſe ne può dedurre argomento d'eſenzione, come niente conchiuderebbe chi diceſſe d'una delle Città ſoggette all' Eccleſiaſtico Dominio: nella tal Città è il tal Governatore mandatogli da Roma, dal quale con eſtorſioni, o altra tirannica maniera ne' giudizj reſtano i Cittadini oppreſſi, non ſi potrebbe per verun modo conchiudere: adunque ſono eſenti, e liberi dal ſuo giudizio, ma più toſto ſi conchiuderebbe il contrario, che ſieno ſoggetti, ma ch' egli faccia male

male abusando la podestà legittima in oppressione. Così quì S. Gregorio non riprende, che contra la libertà Ecclesiastica fossero i Cherici giudicati, ma che fossero oppressi; dall' oppressione ognuno deve esser libero, ma non dal giusto giudizio: dunque dal dannar, che fa il Papa l'oppressione de' Cherici, non si può argomentar l'esenzione, e libertà. L'altro luogo, che appresso allega è *lib.* 4. *Epist.* 75. Questo libro non ha più che 46. Epistole, può esser che il P. Bovio non l'abbia veduto in fonte, che abbia altre divisioni, o come Graziano lo cita, abbia voluto dire cap. 75. ch'è poi l'Epistola 31. ma nè anco in questo troverà cosa a suo favor, ma ben contraria. Contiene questa Epistola, che l'Imperadore Maurizio in certo negozio aveva scritto a S. Gregorio, ch'egli era un semplice. Il Pontefice gli rescrive, che civilmente gli aveva voluto dir, che fosse un pazzo, e con una modestissima insinuazione gli raccorda, che sebben era Signore de' Sacerdoti, ed avea sopra di loro dominio, era però obbligato alla debita riverenza verso loro: *Sacerdotibus autem* (dice) *non ex terrena potestate Dominus noster citius indignetur, sed excellenti consideratione, propter eum, cujus servi sunt, eis ita dominetur, ut etiam debitam reverentiam impendat*. E se vogliamo stare nel solo caso di questa Epistola, non tratta d'altro, che della maniera del parlare, significando, che nel comandargli non lo facesse con parole irriverenti, il che si conferma dall' argomento, che fa S. Gregorio, che se i

Pa-

Pagani onoravano i loro Sacerdoti, gli devono onorar anco i Principi Cristiani: ma i Pagani gli onoravano sì, non però da questo onor, o riverenza seguiva, che fossero esenti, o non soggetti all' osservanza delle loro leggi. Apporta ivi anco l' esempio della riverenza, che Costantino portò all' Ordine Sacerdotale, del quale lungamente è stato trattato. Pertanto in questa Lettera non appare cosa, che si dovesse addur dal P. Bovio adesso. Allega in terzo luogo, ch' è quello ch' aggiugne oltre Graziano *lib.* 5. *Epist.* 25. il soggetto della quale è, che Massimo (a cui scrive questa Epistola S. Gregorio) s' aveva intruso nel Vescovato di Salona, e più volte era stato dal Pontefice ammonito, nè mai aveva voluto ubbidire, ed in particolare avendolo chiamato a Roma per render conto di questa usurpazione, e d' altre querele ancora *de Simoniaca hæresi*, non ci era voluto andare, iscusandosi, che l' Imperadore avesse comandato, che la causa si terminasse in Salona, senza andar a Roma: or gli replica in questa Lettera il Santo Papa, ch' egli non aveva ricevuto tal comandamento dall' Imperadore, e che quando ancora per le molte occupazioni ne' governi della Repubblica gli fosse stato estorto un tal comandamento con astuzia, sapendo egli quanto l' Imperadore fosse della disciplina, e dell' osservanza degli Ordini amatore, e quanto portasse riverenza a' Canoni, nè s' intromettesse nelle cause Ecclesiastiche, proseguiva ec. le sue parole sono: *Quod vero indicas Serenissimos Dominos ut illic*

illic debeat esse cognitio, præcepisse, nos quidem nullas eorum alias de hac re, nisi ut ad nos venire debeas, jussiones accepimus, sed & si forsitan pro Reipublicæ suæ utilitate, quæ divina sibi largitate concessa est, multa cogitantibus, & in diversis sollicitudinibus occupatis, suggesta, & eorum jussio per obreptionem elicita, postquam & nobis, & omnibus notum est, piissimos Dominos disciplinam diligere, & Ordines servare, Canones revereri, & in causis se Sacerdotalibus non miscere, instanter exequimur. Da questa non potrà cred' io cavar il P. Bovio argomento per la libertà Ecclesiastica, poichè oltre l'esser chiaro, che si tratta *de causis Sacerdotalibus*, dell' introdursi in ministerj Ecclesiastici, *de Simoniaca hæresi*, si vede anco, che poteva comandar l'Imperadore, poichè il Santo dice d'aver ricevuto comandamento dall' Imperadore, che Massimo andasse a Roma, e non averne ricevuto altro dopo; e che può essere, che per le occupazioni dell' Imperadore qualche altro ordine gli fosse estorto di nuovo, ma però non l'aveva ricevuto; dalle quali cose segue, che l'Imperadore comandava agli Ecclesiastici, il che si conferma, perchè S. Gregorio più abbasso aggiugne: *quod autem valde te pertimescere, ac omnino trepidare cognovimus, ne hoc fortasse in te ulciscamur, quod sine nostro consensu ad Sacerdotalem Ordinem cognosceris inordinate prorupisse, intolerabilis quidem culpa est, sed hanc, secundum jussionem Serenissimi Domini Imperatoris, si nequaquam amplius in contumaciæ tuæ errore persliteris, relaxa-*

laxamus, *&c.* dove potrà il P. Bovio vedere, che l'Imperadore aveva comandato, che si perdonasse a Massimo un delitto. Allega appresso *lib. 9. Epist.* 32. la qual è scritta a Romano Difensore, e quì io suppongo dall' Epistola seguente, che il P. Bovio sappia, che Difensore era uffizio Ecclesiastico, che allora davano i Papi. Ad uno d'essi scrive S. Gregorio, perchè questo Difensore, come mandato dal Pontefice, si arrogava il giudicar le cause spettanti a' Vescovi, facendo venire i Cherici al suo tribunale, abusando la sua podestà, il che accade molte volte, onde perciò i Vescovi ne restavano dispregiati. In questa Lettera gli proibisce tale abuso, ed usurpazione, ordinando, che sia servata a' Vescovi la loro giurisdizione: perlochè dal proibir il Papa, che due Giudici Ecclesiastici non si perturbino le loro giurisdizioni, non si può vedere come pensi cavar pruova il P. Bovio per asserir questa libertà, nè come di quà siano gli Ecclesiastici esenti dal Foro Secolare nelle cause secolari. L'ultimo luogo, che finalmente da S. Gregorio allega, o sia *lib.* 2. *Epist.* 54. oppure *cap.* 54. dal qual luogo non solo non dedurrà cosa per la sua parte, ma ben tutto all' opposito. Parla in questa Epistola S. Gregorio di tre cause giudiziali di Ecclesiastici; la prima d'un Prete, che non nomina, e dice, che se contro di quello c'era alcuna cosa, conveniva andare al giudizio del suo Vescovo, e lo pruova allegando la Novella di Giustiniano, provando ancora per la stessa Costituzione Imperia-

le, che il Prete venga compreso sotto nome di Cherico; la seconda è di Gianuario Vescovo, il qual era stato cavato fuor di Chiesa, e dice, che questo non si poteva fare per tre leggi: una di Arcadio, e Onorio: l'altra di Onorio, e Teodosio: e la terza di Leone. In terzo luogo porta la causa d'un altro Vescovo chiamato Stefano, il quale contra il suo volere era stato giudicato, e sentenziato, non in iscritto, da' Vescovi d'un Concilio non della sua Provincia, e per accuse di alcuni suoi servi, e testimonio di alcuni uomini vili; e mostra S. Gregorio, che questo giudizio non è stato legittimo per esser contra la Novella di Giustiniano, e per una legge di Graziano, Valentiniano, e Teodosio. Che non si potesse udir l'accusa lo pruova per legge di Arcadio, e di Onorio; e che i testimonj non si dovessero ricevere lo pruova per la Novella; e che la sentenza senza scritto non vaglia, per la legge Imperiale. Da questa Epistola il P. Bovio vuol cavar la libertà Ecclesiastica, ed altri cavano per la dottrina di S. Gregorio, e per gli ordini, i quali dice, che quì era necessario osservare, e praticare, che i Cherici erano soggetti alle leggi Imperiali, e senza che io ci metta del mio parola alcuna, ne sarà giudice il Lettore.

Nel 614. il Concilio Antisiodorense *cap.* 33. *non licet Presbytero, nec Diacono ad trepalium, ubi Rei torquentur, stare.* 34. *non licet Presbytero, in judicio illo sedere, unde homo ad mortem tradatur*, se vuol asserir questa per libertà Ec-

Ecclesiastica, che niun Cherico possa star a vedere in luogo, ove a' Rei si danno i tormenti, e che niun Prete possa esser Giudice in causa di morte, chi gliela pone in controversia? Ma questa è esenzione? non credo, ma forse il numero del cap. è errato, e vuol dire 35. *non licet Presbytero, aut Diacono, aut cuiquam Clericorum de qualibet causa Conclericum suum ad Judicem Sæcularem trahere*. Ma nè anco questo gli dà libertà, ma gli proibisce litigar fra loro, ed accusarsi l'un l'altro, il che se vorranno servare, nessun glielo impedirà loro, come s'è detto di sopra molte volte negli altri Concilj Francesi.

Nel 755. il Concilio Vernense *cap.* 18. *Ut nullus Clericus ad judicia Laicorum publica conveniat sine jussione Episcopi sui, vel Abatis, juxta Canonis Cartaginensis cap.* 8. *ubi scriptum est*. Già quest'altro non comanda, ma rinnova l'ordine del Concilio Cartaginense, di cui abbiamo trattato, e conforme alla dottrina di S. Paolo 1. *ad Corinth.* 6. che è certo non levar la giurisdizione a' Principi: onde acciocchè non replichiamo tante volte lo stesso, potrà il Lettore veder quello, che si è detto di sopra al Concilio Cartaginese. Ma non bisogna restare di dir quello, che oltre il Decreto del Cartaginese, aggiugne questo Concilio: *Et maxime in talibus causis inquietudinem Domino Regi faciat*. Non dice, che il Principe non abbia autorità sopra degli Ecclesiastici, nè che quando li giudica offenda l'immunità Ecclesiastica, ma che i

Cherici, i quali non vorranno ſtar al giudizio Ecclesiaſtico, ed inquieteranno l'Imperadore, ſiano puniti. Ma il P. Bovio ſappia di più, che queſto Concilio è congregato per autorità Regia di Pipino, e d'ordine ſuo dato *V. Idus Julii Anno IV. Regni ſuprascripti glorioſiſſimi Pipini Regis*, con promeſſa di eſſo Re, d'attender dopo ad una più intera correzione delle coſe contrarie nella Chieſa introdotte, ſe avrà tempo di poterci dar opera. Queſti luoghi veramente ſi debbono allegar per provare, che i Re in quei tempi s'intromettevano nella riforma della Chieſa, e che ogni eſenzione delle perſone Eccleſiaſtiche era ſotto il Regio beneplacito.

Circa il 780. di Adriano II. *quæſt.* I. ci ſono due capitoli, i quali eſſendo nel Capitolare di Anſegiſo, e Benedetto Levita, *lib.* 7. *cap.* 251. *&* 266. è più veriſimile, che ſieno o di Carlo Magno, o di Lodovico Pio. Il primo dice: *Clericus, ſive Laicus, ſi crimine, aut lite pulſatus fuerit, non aliter, quam in Foro ſuo provocatus, audiatur*. Queſto parla non meno de' Laici, che de' Cherici. Che ſe il P. Bovio vorrà, che ſia una legge del Papa, converrebbe che aveſſe anco la podeſtà di far legge ſopra le coſe Laiche d'altri Principi: onde ſi vede, che veriſimilmente è ſtato detto quel Capitolo eſſere d'un Imperadore, nel libro del quale ſi trova, e contiene dottrina ſervata da tutto il Mondo, che ognuno così Laico, come Cherico, dev' eſſer giudicato dal ſuo competente Giudice: ma qual ſia queſto Giudice non è determinato in

in questo luogo : onde questo capitolo tanto si può allegare se il Magistrato Secolare di Ferrara volesse giudicar un Laico Bolognese, come se il Vescovo di Ferrara volesse giudicar un Cherico Bolognese, che ciascuno o Cherico, o Laico, chichessia debbe esser chiamato al suo Foro. Il punto nostro sta, che bisogna mostrare, che in quei tempi il Foro del Cherico nelle cause criminali fosse l'Ecclesiastico, il che è mostrato di sopra col Canone del Concilio Matisconense, che non è vero. Il secondo Capitolo dice lo stesso appunto de' Cherici, che il primo dice comunemente di quelli, e de' Laici, che la sentenza pronunciata dal Giudice non suo non vale, ch'è vero, ma qual sia suo Giudice, o non suo, questo luogo non ne parla, e non conveniamo con voi, P. Bovio, in questa conseguenza. Niuno, o Cherico, o Laico dev' esser giudicato da altro, che dal suo competente Giudice : questo dicono i luoghi allegati. Adunque i Cherici sono liberi da' Magistrati Secolari nelle cause Politiche, perchè diciamo, che in queste sono Giudici competenti, quando la consuetudine gli approva per tali.

Circa l' 800. apportando il P. Bovio Carlo Magno nel Capitolare *lib. 6. cap.* 105. & 109. credo, che apporterà anco non poca meraviglia, servendosene per mostrar, che gli Ecclesiastici non siano soggetti alle leggi de' Principi, anzi per mostrar, che in quel tempo ci fosse l'uso di libertà Ecclesiastica, nel modo che ora si pretende : perchè chi leggerà il Capitolare, e le Isto-

 rie

rie di quei tempi, verrà in cognizione indubitata, che Carlo Magno governava così gli Ecclesiastici, come i Laici; in particolare leggendo le parole del Proemio del primo libro vedrà, che scrive agli Ecclesiastici del suo Regno, e loro manda i suoi Ministri, acciocchè insieme con loro riformino la Chiesa, dicendo, che in ciò segue l'esempio di Giosia Re de' Giudei, e quello, che più importa, nel principio del secondo libro dice, essere stato costituito da Dio al governo della Chiesa, e del Regno, e che gli Ecclesiastici, e Secolari sono suoi adjutori, ed in ciò sono in parte del Ministero, e premette una buona ammonizione a' Vescovi di quello, che al loro carico appartiene. Che giudicasse egli le cause degli Ecclesiastici si vede nel *lib.* 3. *cap.* 77. ove costituisce, che se i Vescovi, Abati, Conti, o altri Potentati avranno cause tra loro, e non si potranno pacificare, sieno comandati di andar alla presenza sua, nè possano le loro contese esser giudicate in altro luogo. E se alcuno vorrà vedere, che così anco osservassero i suoi Maggiori, legga nel *lib.* 5. *cap.* 2. che troverà, che del 742. Carlo Magno fa leggi sopra gli Ecclesiastici, che non portino arme, nè vadino alla caccia, ed altre molte. Ma veniamo a' due citati luoghi *lib. 6. cap.* 105. *Ut de incestuosis, & criminosis magnam curam habeant Sacerdotes, ne in suis pereant sceleribus, & animæ eorum a districto Judice Christo eis requirantur, similiter de infirmis, ac pœnitentibus, ut morientes sint sacrati Olei unctione, & reconci-*

ciliatione, & viatico non deficiant, & ut quatuor temporum Jejunia a Fidelibus diligenter custodiantur, ove si tratta dell' uffizio, e cura, che debbono esercitar, e prendersi i Curati, che è il ministero comandatogli da Dio, e la servitù, che debbono far al popolo loro raccomandato; certo che ha trovato il P. Bovio un bello argomento della libertà Ecclesiastica. L' altro luogo *cap. 109. Quæcunque a singulis Regibus circa Sacrosanctas Ecclesias sunt constituta, vel singuli quique Antistites pro causis Ecclesiasticis impetrarunt, sub pœna sacrilegii jugi solidata æternitate, serventur; Clerici etiam non Sæcularibus judicibus, sed Episcopali audientia reserventur: fas enim non est, ut Divini muneris Ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio;* dal che tanto è lontano, che si possa cavar quella libertà indipendente, che vuole il P. Bovio, che anzi se ne cava il contrario, che i Re possano costituir circa le Chiese; ma la parte principale della libertà, che si cerca non consiste ella, che nessun Laico possa far leggi sopra le Chiese, ancorchè favorevoli? Ma quì pur si comanda, che le leggi de' Re sopra le Chiese sieno inviolabilmente osservate. In quello, che soggiugne *vel singuli Antistites*, vi specifica di che si parla, con dire: *pro causis Ecclesiasticis impetrarunt:* il che anco dimostra come si debba intender quello, che segue, cioè nelle cause Ecclesiastiche, ed in quelle, che i Principi avranno riservate all' Ecclesiastico, ch' è quello che Mae-

ſtro Paolo inſegna, cioè, che i Principi hanno conceſſe quelle immunità.

Circa l'860. Niccolò I. *Epiſt.* 8. *ad Michaëlem Imperatorem*. Io veramente a queſto non ſo che mi riſpondere, perchè queſta è un' Epiſtola dieci fogli lunga, che ſebbene il principal ſoggetto è del Primato della Santa Romana ed Appoſtolica Sede, e che non toccava all' Imperadore impedirſi ne' ſuoi giudizj, trattandoſi di cauſe di Fede, e Religione; nondimeno contien tanti particolari, che non la poſſo quà ſommare: e ſo bene, che non vi è coſa, che faccia per il P. Bovio, ſe non è quel luogo, che anco da Graziano è citato, *96. diſt.* d'onde la maggior parte di queſte allegazioni ſono cavate. Dice il Papa, che innanzi la venuta di Criſto furono alcuni Sacerdoti, e Re inſieme, il che anco il Diavolo imitò ne' membri ſuoi, che perciò gli Imperadori Pagani erano anco Pontefici Maſſimi: *Sed cum ad verum ventum eſt, ultra ſibi nec Imperator jura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium uſurpavit, quoniam idem mediator Dei, & hominum homo Chriſtus Jeſus, ſic actibus propriis, & dignitatibus diſtinctis officia poteſtatis utriuſque diſcrevit, propria volens medicinali humilitate ſurſum efferri, non humana ſuperbia rurſus in inferna demergi, ut & Chriſtiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro curſu temporalium tantum rerum Imperialibus legibus uterentur, quatenus ſpiritalis actio carnalibus dictaret incurſibus,*

bus , & ideo militans Deo , se minime negotiis sæcularibus implicaret , ac vicissim non ille rebus divinis præsidere videretur , qui esset negotiis sæcularibus implicatus , &c.

Dal luogo suddetto come possa argomentàr per questa sua libertà non lo discerno , anzi dicendo il Pontefice, che fu invenzione del Diavolo ne' membri suoi confonder le due podestà Secolare, e Spirituale; ma che al tempo della verità Evangelica ha di modo Cristo Signor nostro distinte queste due podestà , e gli uffizj loro , che scambievolmente l'una ajutasse l'altra avendo bisogno, e l'Imperiale della Pontificia nelle cose Spirituali, e la Pontificia delle leggi Imperiali nelle cose Temporali, e che l' Ecclesiastica non s'implicasse ne' negozj secolari , nè la Secolare vicendevolmente s' ingerisse nelle cose Divine. Da questa dottrina facilmente si potrà argomentare, che nelle cause secolari non debba la podestà Ecclesiastica passar i limiti suoi , nè impedir all' autorità de' Principi quello, che nel civil governo lor ha conceduto Dio; ma non si potrà giammai conchiudere esenzione di sorte alcuna nelle cose temporali. Allega poi il P. Bovio il *cap.* 70. *Ad consulta Bulgarorum* , che niente più fa al suo proposito. Ma per chiarezza di questo fatto convien sapere, che i Bulgari furono popoli, i quali lungamente stettero ambigui se dovevano viver alla Greca , ovvero alla Latina; per la qual cosa anco nacquero gran controversie al tempo di questo Papa, ma molto più de' successori , e massimamente di Gio-

van-

vanni VIII. Or questi fra molti dubbj, sopra quali si consultarono col Papa, uno era se dovessero tollerar i Preti ussorati, o no, onorarli, o pur cacciarli dal loro consorzio; al che rispose in questo *cap. 70. Consulendum decernitis, &c.* che sebbene in quel Prete era cosa reprensibile l'aver moglie, nondimeno imitando Cristo, il quale nella sua compagnia sostenne Giuda, e Dio, che fa lucer il sole a' buoni, e cattivi, e manda la pioggia sopra giusti, ed ingiusti, non lo sbandissero da loro, e poi soggiugne: *Verum de Presbyteris, qualescumque sint, vobis, qui Laici estis, nec judicandum est, nec de vita ipsorum quicquam investigandum, sed Episcoporum judicio, quicquid est, per omnia reservandum*: Il che al proposito dell' esenzione non appartiene a modo alcuno; prima perchè parla di causa Ecclesiastica, com' è se un Prete possa aver moglie, o no, che questo appartiene al Foro Ecclesiastico. I Greci la possono aver senza peccato, a' Latini è proibito, però questa è causa Spirituale, che si conviene al Vescovo. Di poi v' è di più, che quel *Nec judicandum est, nec investigandum* non parla già del giudicare, ch' è atto di giurisdizione, ma significa quello, che noi diciamo comunemente giudicar i fatti altrui, o con curiosità investigarli, cosa, che proibisce l' Apostolo: *Tu quis es, qui alienum judicas servum?* Sicchè lor proibisce l' investigare, e giudicar la vita de' loro Sacerdoti, ed è cosa chiarissima; altrimente se avesse parlato del giudicar del Foro, e Magistrato, non conveniva scriver

que-

questo a' popoli, ma al Principe de' Bulgari, ch' era in quel tempo Michele: onde il cavar da una tal esortazione argomento di libertà, o d'esenzione, è fuori del proposito, ed è conseguenza ridicolosa il dire, Papa Niccolò scrive, che i Laici non devono giudicar, nè investigar le azioni de' loro Preti; dunque sono esenti dal giudizio de' Principi, e Magistrati nelle cause, e delitti temporali.

Passa a Basilio Imperadore nell'Orazione, che nel fine dell' ottavo Sinodo fece, ove (dice il P. Bovio) è detto, che i Cherici non possono esser giudicati da' Laici. Io resto certo attonito, che vegga quello, che non v'è: troverà bene, che comanda in quell'Orazione anco a' Vescovi, che se alcuno di loro ha qualche cosa da dir contra di quel Sinodo la proponga: *Quisquis habet aliquid adversus hanc Sanctam, & Universalem Synodum dicendum, stet in medio, & quæ sibi videntur edicat, sive Episcopus sit, sive quisquam de Ecclesiastico Clero, sive Laicus, aut ex iis, qui civilibus officiis mancipantur, existat: quamquam non sit datum istis secundum Canonem dicendi quicquam penitus de Ecclesiasticis causis, opus enim hoc Pontificum, & Sacerdotum est*. Chi potrà aver dubbio come s'intende questo passo, dichiarandosi da se stesso, che parla *de Ecclesiasticis causis?* Seguendo poi innanzi l' Imperadore pronuncia, che se passata quell' occasione alcuno avrà ardir di richiamar contra di quel Concilio, sia o Vescovo, o altro, egli procederà contra di loro alla condanna-

na-

nazione: *Nam soluta Sancta, & Universali Synodo, qui apparuerit Ecclesiæ Dei contradicens, aut non communicans ei, sive Episcopus sit, sive absolute Sacerdos, sive dignitate aliqua præditus, vel aliter conversatus, veniam ab Imperio nostro minime consequetur, sed juste condemnabitur, & a Civitate nostra pelletur*. Quì dice, chi li giudicherà, condannerà, o bandirà sebben fossero Vescovi, non so come faccia col detto del P. Bovio; ma forse allude ad un luogo più abbasso notato anco in margine con queste parole: *Memorabiles sententiæ Basilii Imperatoris de Laicis. De vobis autem Laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam, non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis Sermonem movere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, & Universali Synodo adversari; hæc enim investigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est*. Il qual luogo, siccome chiaramente dice, che le cause Spirituali, e le cause trattate da quel Sinodo (che altro non trattò, se non della legittima possessione d'Ignazio, e della intrusione di Fozio) appartenevano a' Patriarchi, e Vescovi, così non si parla punto delle cause temporali, nelle quali il P. Bovio pone la libertà Ecclesiastica; nè in tutta questa Orazione c'è tal cosa nè in parole, nè in senso. V'è anco un'altra Orazione, *act. 6.* ma nè pur ivi si parla di questa materia, nè v'è cosa alcuna, che vi si possa tirare.

Nel 1060. Niccolò II. Ep. Decretali: Nei

Con-

Concilj stampati del 1585. non ci trovo alcuna Epistola decretale di questo Papa, ma certi Decreti d'un Concilio sotto di lui celebrato, i quali anco di quanta autorità siano lo poteva cavare il P. Bovio dalla Prefazione sì di questo Concilio, come nel rescritto *de imaginibus* di Adriano I. al Re Carlo. Di questo allegato Concilio nessun de' Collettori fanno menzione, ma comparve l'altro giorno del 1549. nelle mani di F. Lorenzo Surio in una carta pergamena tronco, e mutilato in alquanti luoghi, sicchè nè anco egli sa, nè d'onde, o come gli sia capitato alle mani, e questi Decreti, che dice fatti nel Concilio di 113. Vescovi in Roma, gli ebbe da uno, che veniva d'Inghilterra, ed in quei tumulti aveva portata quella carta per venderla per la sua bellezza, e cavarne quel più, che poteva, non sapendo, che cosa fosse neppur il contenuto di essa. Ora fra gli altri un Decreto di quella carta per ancora non trovato altrove così dice: *Ut cujuslibet Ordinis Clericos Laici non judicent, nec de Ecclesiis ejiciant*, il quale però nulla serve al P. Bovio, imperocchè parla delle cause Ecclesiastiche solamente, come si vede dall' *ejicere Ecclesia*, che vuol dire privar della cura spirituale, ovvero scomunicare, il che appartiene al Giudice Ecclesiastico. E appresso questo, voglio avvertir il P. Bovio, che non è lecito valersi di pruove contrarie, una delle quali distrugga l'altra: si vale in questo di Sant' Anselmo Lucense Padre Spirituale della Contessa Matilde per provare

re la libertà Ecclesiastica, il qual Anselmo rifiuta l'autorità di questo Pontefice con dire, che fu uomo, e soggetto agli errori. E veramente Niccolò II. visse in quei tempi dopo il 1050. quando i Pontefici cominciarono a riferir le concessioni degl'Imperadori, non al modo, che S. Gregorio faceva come Imperiali, ma come Pontificie; sicchè se ne' tempi seguenti si ritroverà alcun Pontefice, che diminuisca la podestà de' Principi, non dovrà alcuno averne maraviglia, ma però il luogo allegato di Niccolò II. non si può dire, che sia altro agli Ecclesiastici, che la cognizione delle cause spirituali.

Nel 1076. Gregorio VII. *lib. 8. Epist.* 21. in questa non si parla di libertà Ecclesiastica nè in parole, nè in significato. Scrive: *Acono Regi Daunorum, Episcopis, Principibus, Clero, & Populo*, esortando alla virtù, se il P.Bovio non intendesse portar il luogo, ove dice: *Inter ceteras ergo virtutes, quas animo tuo imitandas censueris, Ecclesiarum defensionem in mente tua volumus eminere, Sacerdotalis Ordinis reverentiam proximum locum tenere, ac deinde justitiam, & misericordiam in cunctis te judiciis discrete servare*, il che però non si può tirar al proposito di libertà Ecclesiastica. Segue poi il Pontefice nella stessa Epistola, e comanda *Auctoritate Apostolica*, che sia estirpata da quel Regno una pestifera consuetudine di attribuire alle colpe dei Sacerdoti l'intemperie de' tempi, la corruzzione dell'aria, le infermità de' corpi; come che Dio per i peccati degli Ecclesiastici mandi questi flagel-

gelli, il che forse il P. Bovio vuole, che fosse contra la libertà Ecclesiastica: però una simil cosa disse Geremia 23. *A Prophetis in Hierusalem egressa est pollutio super omnem terram*. Ho letto anco l'Epistola 1. ed 11. se per sorte fosse fallato il numero: e non ci trovo menzione di libertà, ec.

Nel 1080. Anselmo Lucense, per quello, che dica questo Vescovo di Lucca (che fiorì del 1080.) *contra Guibertum Antipapam*, atteso che non è citato il luogo particolare, e vi sono tre libri di questo Vescovo contra quell' Antipapa, ma mi pareva cosa lunga leggerli tutti, massimamente che l'argomento trattato da lui mi dava indizio, che non dovesse trovarvi dentro cosa pertinente a questo proposito, e disegnava passar questo luogo senza risposta particolare; nondimeno per non trattarlo altrimenti, che gli altri, ho letto tutti tre i libri. Io veggo da quelli, che avendo Gregorio VII. Papa molte contenzioni con Enrico IV. Imperadore, ed in particolare questa, che pretendeva l'Imperadore la nominazione de' Vescovadi, ed il Papa voleva, che al Clero, e popolo delle Città solamente appartenesse l'elezione; le cose erano passate tanto innanzi, che il Papa aveva proceduto contra l'Imperadore con censure, e l'Imperadore congregato un Concilio in Baviera aveva operato, che Gregorio fosse deposto, e creato Guiberto Arcivescovo di Ravenna, il quale fu chiamato Clemente III. Si difendeva il Pontefice tra gli altri ajuti colle ricchezze, e forze di

Ma-

Matilde Contessa potente in Italia, appresso la quale per mantenerla, e contenerla tanto sua congiunta, quanto narrano gli Scrittori di quei tempi, aveva posto Anselmo Vescovo di Lucca; a questo Anselmo scrisse una Bolla Guiberto Antipapa sopraddetto, dove asserendo, che a se toccasse la cura della Chiesa universale, gli fa un' ammonizione, scongiurandolo per Gesù Cristo, che desistesse da sedur, ed ingannar la suddetta Contessa, estendendosi a provare, che la nominazione de' Vescovadi si apparteneva all' Imperadore. Nel primo libro Anselmo altro non tratta, se non che mostra a Guiberto che non era vero Papa, ma intruso, e lo conforta a ritornar all' unità della Chiesa. Quanto a Matilde, risponde chiamando Dio in testimonio, che non ricerca da lei cosa alcuna terrena, o carnale, e che non desidera altro, che uscir di questa vita, e che serve a Dio giorno e notte, custodendo la detta Contessa a Dio, ed alla sua Santa Madre Chiesa, che gliel'ha raccomandata.

Nel secondo libro inveisce gravemente contra quelli, che davano la nominazione de' Vescovadi all' Imperadore, e mostra per tutto il libro questa esser una corruttela contra l'istituzione antica, per la quale morto il Vescovo sempre l'elezione del Successore era stata fatta dal Clero, e dal popolo, e questo lo replica un centinajo di volte, ch' io ne porterò quì un sol particolare, il quale è la conchiusione del Libro. *Patet itaque Sanctorum Romanorum Præsulum auctoritate, & Patrum, Sanctorum universalium Syno-*

nodorum septimæ, atque octavæ, Pontificum electionem Cleri, & populi cujusque esse debere. Patet quoque, Christianissimos Imperatores Constantinum, Constantem, Valentinianum, Theodosium, Arcadium, Honorium, Carolum, Ludovicum, ceterosque fide, & religione præstantes, eamdem consuetudinem ab Apostolorum temporibus observatam minime violasse. E ad una opposizione fattagli da Guiberto, che Papa Niccolò II. quindici anni innanzi avesse in un Concilio stabilito, che il Pontefice non potesse esser consacrato se l'elezione prima non fosse notificata al Re; risponde Anselmo, che il Papa è uno dei cinque Patriarchi, e però non ha potuto mutar i Decreti di tutti cinque insieme, che con 250. Vescovi nel Concilio 7. e 8. avevano stabilito il contrario; e che dicendo questo non pretende far ingiuria alla memoria di Niccolò II. perchè fu uomo, e perciò soggetto agli errori. Questo è il contenuto del Libro, dove m'è paruto essere molto contrario al P. Bovio quel luogo, che il Papa è uno de' cinque Patriarchi, e che non può mutare i Decreti di tutti cinque, siccome anco quel dire, che Papa Niccolò fosse soggetto agli errori in una determinazione, che fece in Concilio; ma però tralasciando queste cose, e vedendo, che in fatti non v'era luogo alcuno, che pur immaginabilmente si potesse stirare per provar quella libertà Ecclesiastica, che il Bovio pretende, ho replicata la lezione per osservare se vi fosse almeno la parola, ed ho ritrovato un luogo dove porta formalmente

un capitolo di Carlo Magno, e Lodovico Imperadori, e dice:

Hoc enim Carolus, & Ludovicus gloriosi Imperatores in primo libro capitulorum suorum statuerunt. Sacrorum Canonum non ignari, ut in Dei nomine Sancta Ecclesia suo liberius potiatur honore, ascensum Ordini Ecclesiastico praebemus, ut scilicet Episcopi per electionem Cleri, & populi secundum statuta Canonum, de propria Dioecesi, remota personarum, & numerum acceptione, ob vitae meritum, & sapientiae donum, eligantur, ut verbo, & exemplo sibi subjectis prodesse valeant; e soggiugne Anselmo: *Certe constitutio haec tam consonantissima Sanctorum Patrum constitutionibus esse perpenditur, ut si vel a Nicaena, vel qualibet etiam universalium Synodorum promulgaretur, non minus Spiritu Dei per istorum ora, quam per eamdem prolata crederetur? hoc quippe docet, hunc esse honorem, hanc esse libertatem Sanctae Ecclesiae: Clemens scilicet eidem, & populum sibimet Pontificem eligere debere*. Adunque la libertà della Chiesa tanto provata da Anselmo in tutto un intero libro con lunghissima raccolta di determinazioni di Concilj universali, de' Santi Pontefici Romani, de' Padri Ortodossi, e come ordinata dagli stessi Santi Apostoli, ed inviolabilmente serbata nella Chiesa di Dio; questa libertà, dico, dove il P. Bovio fa sì gran fondamento per la sua opinione, è che morto il Pontefice, di qualunque Chiesa il Clero, e popolo eleggano il Successore, ma il dir questo adesso è eresia. Altra liber-

bertà Anselmo non vuole, perlochè di tutto questo io ne lascierò il giudizio al Lettore. Il terzo libro è una invettiva contra i Sacerdoti che vendono le cose spirituali, ed una colletta di Canoni intorno alla qualità, ed uffizj dei gradi Ecclesiastici, dove di libertà Ecclesiastica nè in fatti, nè in parole v'è menzione alcuna. Mi è piacciuto di vedere nel secondo libro accidentalmente, che questo Vescovo porti le parole del Salmo, *Maledicent illi, & tu benedices*, in proposito di una scomunica ingiusta; il che prego il P. Bovio, che si degni di vedere, acciocchè per l'avvenire non si travagli contra l'imprese, che i Libraj mettono ne' frontispizj de' Libri.

Nel 1100. d'Ivone Carnotense cita l'Epistola 162. ed in questo apporta il P. Bovio una particola, che gli par, che faccia per la sua parte, ma non il resto, che meglio dichiara il fatto. L'occasione di scrivere quell' Epistola fu, perchè essendo accusato un Canonico di Bellai pretendeva il Capitolo, che appartenesse a lui il giudizio, e la Corte Regia voleva giudicarlo; che perciò dimandarono consiglio ad Ivone, il quale rispose colle parole, che il Bovio recita. Io non voglio lasciar d'avvertire, che quando Ivone scrisse questa Lettera si ritrovava in gran disgrazia del Re per dieci anni innanzi: onde essendo andato il Clero di Bellai in controversia di giurisdizione tra i Ministri Regj, ed esso Clero a consulto da Ivone, penserà ciascuno quanto di forza potesse aver il suo detto. Ma

non fa meno per il P. Bovio, atteso che Ivone dice, ch' è difficile dar consiglio in tal caso, perchè lasciando esaminar il suo Canonico fuor della Chiesa offendono la legge Canonica, e ricusando l'udienza della Corte Regale offendono il Re; e sebbene sapevano quello, ch' è più vero, ed onesto, nondimeno è necessario seguir quello, ch' è più tollerabile, perlochè non ardisce dargli altro consiglio, che quello il quale la pazienza loro può tollerare. Onde chiaramente costa, che s'avesse avuto il concetto, ch'oggi si forma della libertà Ecclesiastica, per la quale il P. Bovio dice in fine di questo libro, che siamo obbligati farci ammazzare nelle controversie presenti, avrebbe Ivone dato consiglio contra la sua coscienza, ed esortato a far un peccato mortale per non incorrer la disgrazia del Re; e se il P. Bovio stima di tanta autorità questa Epistola d'Ivone, che ne vuol cavar un articolo di fede, non doveva egli contra la dottrina d'Ivone consigliare gli Ecclesiastici dello Stato di Venezia, non solo ad incorrer la disgrazia del suo Principe, ma anco alla perdita de' beni, e della vita in una causa appunto simile a quella, nella quale Ivone giudicò di non dar tal consiglio. Quì io vorrei una risposta soda da chi si vuol servir d'Ivone. Egli essendo in disgrazia del Re, tuttavia non consiglia alcuno per causa d'esenzione da' giudizj incorrere la disgrazia del Re. Adunque gli Ecclesiastici dello Stato di Venezia hanno operato secondo la dottrina, che il P. Bovio approva: e

passi

paſſi queſto per digreſſione, poichè perciò non ſi moſtra, che Ivone non approvaſſe quella libertà Eccleſiaſtica, che il P. Bovio vuole: laonde paſſando innanzi lo dimoſtrerò con una ſua Epiſtola a Papa Paſquale II., ed è al num. 206. dove eſpone al Papa, com' egli aſſieme con Teobaldo Prior di S. Martino di Parigi avevano trattato col Re, che riceveſſe in grazia Rodolfo Veſcovo di Rems, e gli concedeſſe l'andar alla ſua Chieſa, e che finalmente il Re, e la ſua Corte ſi contentò, con queſto, che Rodolfo gli faceſſe il Sagramento corporale, e la fedeltà, che tutti gli Arciveſcovi di Rems, e gli altri Religioſi, e Santi Veſcovi del Regno di Francia avevano per innanzi fatto (il che, ſoggiugne Ivone, ſebben non era lecito per il rigore de' comandamenti) non dice di chi, ma moſtra del Papa, nondimeno egli lo conſigliò, e Rodolfo lo fece, perchè così ricercava la carità, e ſoggiugne al Papa, ch' eſſendo il compimento della legge la carità, *petimus flexis genibus cordis, ut hoc eodem intuitu charitatis, & pacis veniale habeat paterna moderatio, quod illicitum facit non æterna lex, ſed intentione acquirendæ libertatis præſidentium ſola prohibitio*: quì noterà il Lettore quattro coſe: La prima, che tutti i Veſcovi di Francia Santi, e Religioſi giuravano in quei tempi, e per molto innanzi, Sacramento, e fedeltà al Re. La ſeconda, che quantunque par, che il Papa aveſſe proibito far queſto a Rodolfo Remenſe, nondimeno gli fu lecito di farlo per aver la grazia del Re. Ter-

zo, che la proibizione di far il giuramento al Re non è proibizione della legge divina, che tanto fignifica *quod illicitum facit non æterna lex*. Quarto, che questa è proibizione de' Prefidenti affine di acquiftar libertà. E noterà il P. Bovio quell' *acquirendæ libertatis*, che in tempo d'Ivone non era ancora acquiftata questa libertà, ma i Prelati miravano ad acquiftarla, e potrà fe gli parerà metter questo Ivone tra quelli, che negano affolutamente questa immunità Ecclefiaftica effer *de jure Divino*, come fi vede dalle fue parole: ed acciocchè ancora più particolarmente veda che podeftà teneva Ivone, che aveffe il Pontefice Romano *de jure Divino*; Nell' Epiftola 95. fcrive a Goffredo Abate di Vandomo, che ricufava di ubbidirlo per effergli comandato in contrario dalla Chiefa Romana, e dice: *Noveris vanas effe excufationes, quas obtendis, te propter obedientiam Romanæ Ecclefiæ Carnotenfis Ecclefiæ refutaffe profeffionem, cum Ecclefia Romana a Deo nullam injuftam acceperit poteftatem, fidem violandi videlicet, debita fua non reddendi, fed tantum, quæ funt liganda ligandi, & quæ funt folvenda folvendi:* applichi a' tempi prefenti il Bovio, che la Chiefa Romana non ha ricevuta da Dio podeftà alcuna ingiufta di violar la fede, e di non rendere a ciafcuno quello, che fe gli debbe, ma folo di legare, e fciogliere quello, che merita effer legato, e fciolto, e non configli alcuno a negar quello, che a Cefare fi debbe. E credendo, che il Lettore per questi luoghi farà chiarito qual

fia

sia la sentenza d'Ivone intorno l'immunità, e podestà Ecclesiastica, bisogna dire, che nel fatto di quel Canonico v'intervenisse qualche circostanza, d'onde la difficoltà nascesse se la causa fosse spirituale, o temporale, e nascesse dubbio se appartenesse all' udienza Regia, ovvero al Giudizio de' Canonici.

Nel 1130. adduce Ugone di San Vittore *De sacr. fidei l. 2. p. 2. c.* 8., e quì trionfa il P. Bovio, allegando alcune sue parole, e dicendo, *volete voi più bella difinizione della libertà Ecclesiastica di questa, data compitamente da tutte le sue parti, cioè esenzioni di persone, e di cose, ovvero cause Ecclesiastiche?* Non trionfate, Padre Bovio, avanti la vittoria; state pure alla dottrina d'Ugone in questo luogo, ma non mi citate una sentenza troncata, e senza che il Lettore possa saper il proposito, con che egli parla. In questa parte tratta della Chiesa Universale, la qual abbraccia queste due parti Cherici, e Laici, nel cap. 3. così dice: *Universitas autem hæc duos ordines complectitur Laicos, & Clericos, quasi duo latera corporius unius.*

A queste due parti assegna poi la professione distinta, dicendo: *Laicis ergo Christianis fidelibus terrena possidere conceditur, Clericis vero spiritualia tantum committuntur, quemadmodum &c.* Distingue l'amministrazione dell'una parte, e dell'altra, e della Ecclesiastica c. 5. dice: *Omnis Ecclesiastica administratio in tribus constat, in Ordinibus, in Sacramentis, in Præceptis.* Avvertite ben questo, Padre Bovio, che abbasso non

mi vogliate poi trovar in Ugone un Torrone, o Corte Savella, o la Corda, o Tribunale di cause criminali. Della podestà della parte Laica soggiunge cap. 6. *Potestas terrena pertinet ad vitam æternam, & omnia, quæ ad terrenam vitam spectant, subjecta sunt terrenæ potestati*. Dirà alcuno, dunque i Cherici non possono posseder cosa alcuna? Risponde cap. 7. *De his autem terrenis bonis ad terrenam vitam pertinentibus, quæ vel possident Prælati in subjectis, vel subjecti possident a Prælatis, quædam Ecclesiis Christi devotione fidelium concessa sunt possidenda, salvo tamen jure terrenæ potestatis. Sic enim rationabile est, & bonum, quia Deus noster pacis amator est, & nihil inordinatum approbare potest vera justitia; spiritualis siquidem potestas non ideo possidet, ut terrenæ in suo jure præjudicium faciat, sicut ipsa terrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culpa usurpat*. Vedete come va ben ponendo i fondamenti della Ecclesiastica libertà? E più sotto nell' istesso capo soggiunge, che la podestà temporale può concedere alla spirituale i beni in due modi, ovvero concedendo l'uso solamente, ovvero l'uso, e la podestà insieme; e in questa: *Sic tamen, ut & ipsum, quod potestatem habeat, a Principe terreno se habere agnoscant, & ipsas possessiones nunquam ita a Regia potestate elongari posse intelligat, quin, si ratio postulaverit, & necessitas, & illis ipsa potestas debeat patrocinium, & illi ipsæ possessiones debeant in necessitate obsequium; sicut enim Regia potestas patrocinium, quod debet*

bet alteri non potest dare, sic ipsa possessio etiam ab Ecclesiasticis personis obtenta, obsequium, quod Regiæ potestati pro patrocinio debetur, jure negare non potest, sicut scriptum est. Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari &c. Sin qua avete inteso secondo la dottrina d'Ugone, come sono distinte le podestà spirituali, e terrena; e che tutto quello, che appartiene alla vita terrena s'aspetta all'amministrazione della podestà temporale, quello che appartiene agli Ordini, o Sacramenti, o Precetti s'aspetta alla podestà Ecclesiastica; e che quando questa possiede beni non sono tanto allontanati dalla podestà secolare, che in necessità, e quando la ragione lo richiede, non possa disponerne, ed averne ossequio. Seguitiamo ora il cap. 8. allegato da voi, Padre Bovio, ma diciamo il contenuto, che è, che la giustizia, la quale deve la podestà secolare amministrare, viene determinata in cinque cose, *secundum personam, secundum causam, secundum modum, secundum tempus, & secundum locum*, intorno a' quali tutti può occorrere errore. Or vengo al vostro detto, che non istà come lo portate voi, ma così, *secundum causam justitia determinatur, ut videlicet negotia sæcularia a potestate terrena, spiritualia vero, & Ecclesiastica a spirituali potestate examinentur*. I negozj secolari tutti appartengono alla podestà secolare; tutti gli spirituali, ed Ecclesiastici alla podestà Ecclesiastica; come usciranno da questi termini sarà violata la giustizia: *secundum personam ergo justitia violaretur*,

tur, *si judex sæcularis in Ecclesiasticam personam manum mitteret*. Benissimo, ottimamente, secondo la dottrina espressa, che i negozj Ecclesiastici sieno trattati dall' Ecclesiastica podestà, ed i secolari dalla Secolare: però il Giudice secolare violerà la giustizia ogni volta che porrà le mani in persona Ecclesiastica per causa spirituale, ed Ecclesiastica, ed in quanto appartiene all' ufficio Ecclesiastico, essendo determinata la giurisdizione di lei *secundum negotia sæcularia*, ma se avverrà causa non Ecclesiastica, ma secolare, l'Ecclesiastico giudice anco egli violerà la giustizia, ed usurperà l'altrui giurisdizione, se fuori dalle concessioni, e privilegj datigli dai Principi le vorrà giudicare, avendo la persona Ecclesiastica, oltre la qualità Ecclesiastica, quest' altra di esser Cittadino, e parte della Repubblica, e fuori dell' ufficio Ecclesiastico, comunicando con gli altri, o in negozj, o in delitti non Ecclesiastici, i quali per la dottrina di Ugone, non può trattar la podestà Ecclesiastica, la cui giurisdizione *determinatur secundum negotia spiritualia*, & *Ecclesiastica*. Se non vorrà ora il Padre Bovio contro la dottrina della divina Scrittura far negozj spirituali tutti quelli che occorrono negli Ecclesiastici, anco i delitti enormi, concordiamo col Padre Bovio; nè cerchiamo più bella, o compita definizione della libertà Ecclesiastica, anzi questa è la sola vera sua propria esenzione dal Foro Secolare di persone, e di cause Ecclesiastiche.

Or siamo giunti all'ultima prova vostra, Padre

dre Bovio, nella quale con una civil mentita al Padre Maestro Paolo gli dite, che non ha ben studiata l'antichità, del che non voglio contendere, che spero e dalle cose dette, e da quelle che restano da dire del vostro grande studio, e fedel relazione dell' antichità, ognuno ne potrà esser buon giudice. Io avrei desiderato, che fedelmente aveste rapportato quello, che dice Maestro Paolo senza vostra mutazione; perchè il vostro alterar dimostra, che il desiderio di calunniar non vi abbia lasciato vedere quello, che dice. Voi gli attribuite, che dica, l'immunità di Santa Chiesa esser cominciata da Onorio III. nel 1220. ma non è vero, che ciò dica; anzi vi adduce i Privilegj dell'immunità fino da Costantino, ma dice parere a lui, che della libertà Ecclesiastica prima Onorio III. ne facesse menzione, nè dice nel 1220. ma circa il 1220. imperocchè Onorio fu creato Pontefice nel 1216. di Luglio, e visse fino al 1227. In quale di questi anni fossero scritte da Onorio l'Epistole al Vescovo di Bologna, e a quel di Siena, che parlano di questa libertà Ecclesiastica, Maestro Paolo non lo sa, e pertanto ha trovato un numero di mezzo, e dice circa il 1220. ma forse fu nel principio del Pontificato di Onorio nel 1216. nel quale anco il Concilio Lateranense fu celebrato; perchè (acciocchè non crediate con questo di levar alcun anno de' 1200. che sono i dodici Secoli, de' quali Maestro Paolo parla, e de' quali afferma, che di libertà Ecclesiastica non si trova menzione) esso Concilio fu comin-

minciato nel 1215. nel mese di Novembre; quindici anni dopo compiti i dodici Secoli; e il principal fine, per il quale si congregò detto Concilio, e la cosa principale, che in quello si trattasse, fu la guerra di Terra Santa, sebbene tra tanto anco si trattò, e molto delle cose Ecclesiastiche, e durò quel Concilio tutto il Verno, e la Primavera seguente, fino al Maggio, e non fu terminato, perchè ad Innocenzo convenne partir da Roma per andar a comporre le differenze tra' Pisani, e Genovesi, le quali portavano impedimento allo stabilimento della guerra, che era il capo principale de' trattati del Concilio.

In Perugia seguì la morte d'Innocenzio, a cui successe Onorio; onde quando bene anco si concedesse tutto quello, che il Padre Bovio quì pretende nel computo di 1200. anni, avrebbe avanzato di sicuro non più di nove mesi di tempo, onde certo portava la spesa farci gran capitale, volendo provar, che si cominci dal Concilio Lateranense per guadagnare non più che nove mesi in un computo di 1200. anni, ma ne anco questi nove mesi si sono guadagnati. Quel cap. 44. che dal detto Concilio allega il Bovio, è ben anco nel Decretale *De rebus Eccles. non alien. cap. Cum Laicis*, che si poteva benissimo vedere da tutti, nè alcuno, che conosca Maestro Paolo dubiterà se egli l'avesse già veduto. Questo Concilio, siccome non fu finito allora per le cause dette, così non era ancora dato fuori, nè pubblicato di esso altro,

che

che il Decreto della Crociata, innanzi che Papa Onorio fosse creato Pontefice, perlochè si vede senza principio, senza fine, senza tempi, e senza giorni, e non si parlò di lui per tutto il Pontificato d'Onorio; ma Gregorio IX. Nipote d'Innocenzo nella sua Conpilazione de' Decretali del 1228. lo registrò tutto, e tutto dico, perchè non è da mettere considerazione sopra quei due Capitoli, che sono rimasti fuori, e questa è la causa, perchè Maestro Paolo ha piuttosto cominciato da Onorio, che da quel Concilio, che celebrato quattro mesi innanzi questo Pontefice, e pubblicato dopo lui, poteva mettere qualche difficoltà, e però anco volle usare quella parola dubitativa, *pare, che Onorio III.*, ma il Padre Bovio, che non ha voluto governarsi dall' Istoria, ma era attento al suo disegno, perciò ha fatto proemio quella sua civil mentita, *ma non dice il vero questo Autore*, che poteva ben risparmiarla.

BOVIO.

Non mi diffonderò quì a mostrare, come da molti luoghi della Sacra Scrittura questa stessa verità si deduce. Dirò solo, che alcuni la deducono dal fatto di Giosesso nella Gen. al cap. 47. quando avendo sottoposto alla Camera Regia tutto il rimanente della Terra d'Egitto, lasciò libera quella de' Sacerdoti, e che altri la deducono dalle parole di Cristo in San Matteo, ove Cristo mostrando, che non erano Esso, e gli Apo-

stoli

stoli obbligati a pagare il tributo : disse a San Pietro : Reges terræ, a quibus accipiunt tributum, vel censum, a filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit, ab alienis. Dixit illi Jesus: Ergo liberi sunt filii, ut autem non scandalizemus, &c. *Sopra le quali parole Origene dice* : Vide, inquit, Christi prudentiam, qualiter non renuit tributum, nec simpliciter jubet dari, sed prius ostendit se non esse obnoxium, & tunc dat, quorum unum facit scilicet dare tributum, ut exactores non scandalizarentur, hoc autem, ut ostendat se liberum. *E non parla Cristo di se solo, ma anco degli Apostoli; e Sant' Agostino espone questo luogo degli Ecclesiastici figli del supremo Regno di Santa Chiesa, ch' è sopra tutti i regni della Terra, dicendo* (1) : In omni regno intelligendum est liberos esse filios, idest non esse vectigales, multo ergo magis liberi esse debent in quolibet regno terreno filii regni illius, sub quo sunt omnia regna terræ.

FULGENZIO.

Questa è una molto magnifica promessa di dedurre l' immunità Ecclesiastica da molti luoghi della Santa Scrittura, e mi aveva fatto molto attento; perchè fin qua in quelli, che hanno scritto non se ne sono veduti più di due portati in campo molto poco a proposito, uno

(1) Lib. 1. q. Evang. c. 23.

uno della Genesi 47. l'altro di San Matteo 17. ed io quì pensava di veder qualche cosa nuova; ma quando ho letto non trovo altro fuor che gli stessi due portati dagli altri, e sopra quali hanno già scritto lungamente, e dottamente altri a' passati giorni, le cui opere di certo h[illegible] veduto il Padre Bovio; onde quì trovo [illegible] promessa molto male attesa, e pure se [illegible] luoghi aveva, apparteneva alla sua erudizione (lasciati questi, che fanno assai contra di lui) allegarne qualche altro; risponderò brevemente a questi, ch' egli porta, essendo stato risposto molto prima da altri.

Dal 47. cap. de' Genesi, dice il Padre Bovio, che avendo Giosesso sottoposto alla Camera Regia tutto il rimanente della Terra d'Egitto, lasciò libera quella de' Sacerdoti. E qual Cristiano orecchio può ascoltar sì gran bestemmia contra quel Santo Patriarca, sì aperta corruttela, e falsità contra la Scrittura Sacra? E da un Teologo sì dotto, e da Roma ci vengono tali cose? Non solo l'adorazione de' falsi Dei è gran peccato, ma anco tutto quello, che si fa in aumento di sì pernizioso culto, tutto quello, che si dona a' loro Sacerdoti, come tali, e tutti i privilegj, che si gli danno per tal rispetto; perlochè se Giosesso avesse data alcuna esenzione a' Sacerdoti dell'Egitto, come Sacerdoti, avrebbe commesso peccato d'Idolatria, il che non debbe ardir di dire alcun Cristiano. Nè questo dice la Scrittura, ma narra, che sottopose alla Camera Regia tutta la Terra d'Egitto, eccetto la

la Terra de' Sacerdoti , non perchè egli la lasciasse libera , o loro desse esenzione, o gli donasse niente , ma perchè il Re gliela donò , ed aveva ordinato anco , che da' pubblici granari fosse loro provvisto del vitto , onde non furono con gli altri costretti venderla ; e notabilmente la Scrittura , che attribuisce tutte le azioni fatte in quella carestia a Giosesso , diligentemente narra , che tutte le cose fatte a favor de' Sacerdoti , furono fatte dal Re , per mostrare, che Giosesso non fu complice di quella Idolatria. E certo , Padre Bovio , con questa dottrina avete dato scandalo a' fratelli, perchè siete stato autore di far, che il Padre Maestro Lelio Medici Inquisitor di Fiorenza nel suo Discorso a car. 17. abbia trascorso in molte bestemmie , dicendo, che quella esenzione data a' Sacerdoti d' Egitto fosse fatta dall' istesso Dio , e che si debbe credere , che Giosesso per ordinazione Divina facesse quella esenzione a' Sacerdoti di Dio , attribuendo a Giosesso le azioni di Faraone ; e mutando i Sacerdoti degl' Idoli in Sacerdoti di Dio , ed attribuendo anco all' istesso empio Faraone le ispirazioni Divine nel male , dicendo così formalmente : *Oltre che si può dire , che quella esenzione non fosse fatta semplicemente da Faraone , ma dallo stesso Iddio :* questi sono i parti degli affetti umani , che le bestemmie si fanno articoli di Fede . Ora essendo questa , che il Padre Bovio chiama esenzione , un peccato commesso da Faraone, come potrà cavar di quà l'esenzione *de jure Divino*? Appunto come se si vo-

volesse conchiudere, perchè nell' istessa Scrittura Divina si dice, che Faraone voleva, che gli Ebrei facessero le pietre, nè lor voleva dar le paglie, adunque il non dar le paglie, che fosse *de jure Divino*. Non si debbe conchiudere, che sia *de jure Divino* tutto quello, che la Scrittura Divina narra esser fatto, prima perchè bisogna escludere tutto quello, ch' è fatto da' cattivi; poi nè anco tutto quello, che narra esser fatto da' buoni, e conforme all' equità, e alla ragione è precetto Divino; perchè Abramo lasciò erede il figlio legittimo, ed a' figli delle Concubine diede presenti, *ergo est de jure Divino?* Non vale, nè alcun consentirà, nè perchè Rachele non potendo aver figliuoli diede al marito una delle sue serve, della quale proccurasse figli, seguirà dunque, quando la moglie sarà sterile sarà obbligata *de jure Divino* proccurar altra Donna al marito, dalla quale ne possa aver prole. Ma dico anco di più, che meno il fatto di Faraone fa in proposito di esenzioni, poichè la Scrittura dice solo, che vendendo tutti gli Egizj la Terra per vivere, i Sacerdoti non la vendettero per esser loro donato il vitto dai pubblici granari: *ergo* fu immunità, o esenzione?

Se in tempo di carestia, quando per la necessità del vitto molti Secolari sono sforzati vender i loro beni (di che non mancano a' giorni nostri esempj) il Principe facesse donar a' Religiosi il vitto, seguirebbe di quà, adunque hanno immunità? Immunità si chiama esenzione

M dalle

dalle gravezze. Non davano gli Egizj la loro terra in pagamento di gravezze, ma in prezzo di formento Faraone a' Sacerdoti come pubblici Miniſtri lo donava: non ſegue adunque altro, ſe non Faraone non vendeva formento a' Sacerdoti. E ſa bene il P. Bovio, che il Cardinal Bellarmino, ed altri hanno moſtrato ſe queſto luogo fa alcuna pruova: il quale quando pur conchiudeſſe coſa alcuna, conchiuderebbe queſto, che vendendo il Principe il grano ad altri in tempo di careſtia, lo doveſſe donar agli Eccleſiaſtici, e niente più: queſto, P. Bovio, ſi chiamerà abuſare, e corrompere la Scrittura Divina. Al tributo in S. Matteo 17. dal quale più comunemente cavano gli Eſpoſitori, e particolarmente gli antichi, e Santi, che Criſto deſſe eſempio, ed inſegnaſſe a' Cherici, che anco loro ſono tenuti a pagarlo, ſe per benignità de' Principi non vengano eſentati, ſa M. Paolo, che vien eſpoſto da molti, che il didramma ſi pagaſſe a Ceſare, e molti de' Padri lo dicòno, nè egli ripugna loro, che per deduzione ſi poſſi cavare, ma veramente, come Santo Ilario notò, quel didramma ſi pagava al Tempio, e ſebbene quel Santo oſcuramente lo dice, ſi può nondimeno chiaramente moſtrare. Ordinò Mosè, che quando ſi doveva numerar il popolo d' Iſraele foſſe da ciaſchedun offerto mezzo ſiclo, ch' è un didramma, il qual cedeſſe negli uſi del Santuario. Occorſe eſſer fatto queſto poche volte, perchè non era precetto ordinario, ma ſolo quando occorreva di numerare il popolo: ma Joas

1. *Paralip.* 24. mandò i Sacerdoti per tutto a raccorre questo sussidio per il Tempio, ed al ritorno della prigionia di Babel fu di nuovo rivocato il pagamento del didramma, e finalmente restituito da Erode per le spese della nuova fabbrica, che v'aggiunse al Tempio. Durò fino alla presa di Gerusalemme per i Vespasiani, dai quali poi fu applicato al Campidoglio, come Gioseffo scrive *l.* 7. *cap.* 19. *de Bello Jud.* Ora che il tributo, del quale l'Evangelo parla, fosse questo, e si pagasse al Tempio, è chiaro dalle parole dell'Evangelo ben ponderate: imperocchè prima questo era un tributo solito pagarsi da Cristo, come gli Espositori antichi, e moderni dicono, e si vede, perchè S. Pietro interrogato: *Magister vester non solvit didragma?* risponde *Næ*, sicchè lo paga; intese benissimo S. Pietro, che Cristo era per pagarlo, il che S. Pietro non poteva intendere, se non perchè Cristo era solito di pagarlo, poi perchè non si pagava a Cesare, ma a Dio, come lo mostrano le parole di Cristo: *Reges terræ a quibus accipiunt tributum, a filiis suis, an ab alienis? ergo liberi sunt filii*. Sono liberi dal tributo di un Regno i figli di quel Re, a cui si paga, non i figli d'un altro; adunque Cristo era figliuolo di quel Re, a cui si doveva il didramma; adunque questo era Dio. S'aggiugne, che pagò Cristo sebbene non era tenuto come figliuolo di quello, a chi si pagava, per non iscandalizzare; adunque gli Esattori di questo convien, che fossero Giudei Religiosi, non Gentili, o Pubblica-

 ni,

ni, che non si scandalizzavano di chi non pagava, anzi colla mano del Magistrato sforzavano a pagare: ma saria bene stato scandalo il non pagar quello, ch' era a Dio dovuto: la quantità ancora istessa di didramma amplifica, e conferma, che sia il sopraddetto. Essendo adunque il didramma pagato al Tempio, per questo non si mostrerà, che i Cristiani sieno esenti, se non da' tributi del Padre loro ch'è Dio, e gli Ecclesiastici non più degli altri, perchè Dio non è più Padre degli Ecclesiastici, che degli altri Cristiani, se non se li vuol dar anco un *Pater noster* loro particolare. Ma posto, per non contendere, che fosse un tributo debito a Cesare, non si cava però alcuna esenzione, che sia degli Ecclesiastici particolari, nè da Origene, che allega il P. Bovio, nè dalle parole (se sono di quel gran Dottore) ch'egli ci porta, altro non si ha, se non che Cristo colla sua prudenza nè ricusò di pagare il tributo, nè semplicemente comandò, che fosse dato, ma prima mostrò di non esser tenuto, e poi lo pagò; l'uno facendo perchè era libero, l'altro per non iscandalizzare. Ma quello, che soggiugne il Bovio, che non parla Cristo di se solo, ma anco degli Apostoli, è verissimo nel senso, ch' io dirò, cioè che Cristo, gli Apostoli, e tutti i Fedeli suoi come figliuoli di Dio, adottati nel medesimo Cristo, sono esenti dal tributo, che si pagava per legge Mosaica al Tempio; ma se avesse portata la dottrina d'Origene non troncata, avrebbe veduto, che questo

che

che dice il P. Bovio è direttamente contra Origene: il quale intendendo, che il tributo si pagasse a Cesare, e non a Dio, dice nella prima esposizione delle due, che porta, che essendo Cristo libero come figliuol di Dio, e non avendo l'immagine di Cesare come aveva S. Pietro suo discepolo, nondimeno volle pagar lo stesso, che pagò il discepolo, accennando, che il discepolo era tenuto come uomo, ma egli no, ch'era Dio, nel che conchiude per diametro il contrario di quello, che gli vorrebbe far dir il P. Bovio. E nella seconda esposizione insegna, che quelle parole *ergo liberi sunt filii*, onde il P. Bovio vuol cavare l'immunità Ecclesiastica, s'intendon della liberazione dal peccato, la qual Cristo Signor nostro ha donata a tutti i Fedeli. Di Santo Agostino è falsissimo, che nelle parole, che porta il P. Bovio interpreti questo luogo degli Ecclesiastici, ed in Santo Agostino in questo capitolo non vi sono altre parole, se non quelle latine, che il P. Bovio porta. Egli dice, che Santo Agostino espone questo luogo degli Ecclesiastici per ingannar il Lettore, e farlo credere, che da parole antecedenti si cavi, che in quel luogo Santo Agostino parli di loro; il che non è vero, ma parla di quelli, che la Scrittura suole chiamare *filios Regni*; e questo è un gran pervertir gli Scrittori, dire Santo Agostino l'espone degli Ecclesiastici, ove non nomina Ecclesiastici, nè parla di loro nè in fatti, nè in parole, ma di tutti i Cristiani, e di quelli, che la Scrittura chiama *filios Regni*: ove trova mai appresso Santo Agostino, nè altro Dottore Cattolico, che

i soli Ecclesiastici sieno figli del supremo Regno di Santa Chiesa ? è vero, che il Regno di Santa Chiesa è sopra tutti i Regni della terra, ma questo è Regno spirituale, Regno de' Cieli, Regno di Cristo, del quale niente meno sono figliuoli i Laici, che gli Ecclesiastici. Nè conviene a Religioso della dottrina, che siete voi, P. Bovio, usurpar per gli Ecclesiastici quello, ch'è comune di tutti i Fedeli, e contra l'Evangelo, e l'intenzione del Santo Dottore, che non pone parola, che significhi gli Ecclesiastici: *Fecisti nos Deo nostro Regnum*, s'intende di tutti i Fedeli: *filii Regni*, sono tutti i Cristiani, che se altro non ve lo persuaderà, lo crederete a Cristo *Matth.* 13. ove interpretando la parabola del Seminatore dice: *Qui seminat semen bonum est filius hominis, ager autem est mundus, bonum verum semen, hi sunt filii Regni*. Non senza ragione si teme l'usurpazione delle cose temporale da voi, che per farvene strada cominciate usurparvi anco le spirituali. Voi, P. Bovio, eccellente Giurisconsulto sapete il loro comun detto: *textus, qui plures habet intellectus, non est allegabilis*, e volete provare, che una cosa sia *de jure Divino* con due testi, che quantunque avessero l'intelligenza, che voi gli date, il che è alienissimo da loro, ne hanno però molte dategli da altri ? di grazia procedete con maggior sincerità, perchè il più, che si possi cavare da questo luogo è quello, che S. Tommaso, S. Bonaventura, ed altri in 2. *dist.* 44. cavano, che s'intenda di quei soli, che hanno eletto lo stato della povertà Apostolica, il che voglio dire colle parole di Soto:

to : *D. Thomas, Bonaventura, atque alii Theologi non interpretantur locum illum nisi de persona Christi, & de sua familia, eo quod non solum erat filius Dei, verum etiam in quantum Messias, & Rex verus Regni Cœlorum, erat liber ab omni Censu; quo utique privilegio Divino jure illi soli gaudent, qui Apostolicam vitam secuti, statum paupertatis elegerunt.* Dalle cose dette in questo capo potrà Bernardo Giusti restar soddisfatto della diligenza che ricercava a c. 7. che si facesse in cercare la libertà Ecclesiastica in questo luogo di S. Matteo, imperocchè se il didramma s' intendeva tributo pagato al Tempio, come M. Paolo intende, non gli conchiuderà se non che tutti i Fedeli come figliuoli di Dio sono liberi da' tributi Mosaici : e se s' intenderà, che fosse un tributo pagato all' Imperadore, da questo sono liberi quelli, che vivono secondo la povertà di Cristo al Mondo, come al presente vivono tutti quei Religiosi, che nulla possedono.

BOVIO.

Veggo, che mi sono allungato nn poco troppo, e partitomi dal mio istituto di brevità, e di non abbondare in citazioni; ma per essere questo un principal fondamento di tutta questa controversia non ho potuto far di meno; ch' era pur necessario una volta mostrar evidentemente, con quanta falsità dica questo Teologo, che la libertà Ecclesiastica e quanto al nome, e quanto alla

 cosa

cosa stessa è nuova, essendo da Cristo in quà in tutti i secoli in Oriente, in Occidente, nella Greca, e nella Latina Chiesa, da' Concilj di tutte le genti, da' Santi Padri d' ogni nazione, dai Sommi Pontefici in ogni tempo, dagl' Imperadori Orientali, ed Occidentali, e da' Principi, e Re eziandio Barbari stata sempre conosciuta, accettata, decretata, ed esercitata. E quindi potrà il Lettore chiaramente vedere, che quella massima, che sempre ha in bocca questo Autore, e sopra la quale fonda tutto il suo discorso, cioè, che la Repubblica Veneta, e gli altri Principi assoluti hanno in virtù del loro Dominio temporale podestà, ed autorità sopra tutte le persone del suo Stato, eziandio Ecclesiastiche; che questa proposizione, dico, non è Cattolica, essendo contraria apertamente a' Santi Padri, Sacri Concilj, Decreti, e Canoni de' Sommi Pontefici, ma è erronea, e però con ragione condannata già da Santa Chiesa, assieme con i suoi Autori Marsilio da Padova, Giovanni Hus, e Wicleffo, per le pedate de' quali, e per le conchiusioni, e nelle pruove di essi cammina questo Autore: come ancora mi par di scoprire, che con i medesimi tenga essere contra la istituzione, e legge di Dio, che gli Ecclesiastici abbiano Beni, o Dominio temporale. Leggasi in queste sue Considerazioni a carte 15. ove dice: Se fosse voler di Dio, che gli Ecclesiastici istituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua istituzione, si facessero padroni non solo d'una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, ec. *E notinsi*

tinsi quelle parole mutata la sua istituzione.

FULGENZIO.

NOn si può negar in vero, che il P. Bovio non si sia allungato un poco troppo, perchè l'abbondare in citazioni di luoghi, che quando si risguardano nel particolare non si trovano al proposito, ma per il più dir il contrario di quello, che s'intende provare, è lunghezza superflua; e se così evidentemente dimostrerà tutte le altre cose come questa, che riconosce esser il fondamento principale di tutta la controversia, e come non ha dimostrata l'antichità della libertà Ecclesiastica, così in luogo di oppugnare confermerà le Considerazioni. Imperocchè dalle cose da lui allegate solamente, e da me portate da' suoi luoghi, costa che con realissima verità abbia detto M. Paolo, come dal tempo di Cristo per molti secoli seguenti la Chiesa dì Cristo non ha preteso, salvo che libertà spirituale, che vuol dire di essere esente dalla legge Mosaica, da' nemici suoi, dal Diavolo, e dal peccato, e che i Ministri Ecclesiastici, essendogli concesse grazie, immunità, e privilegi particolari dagl' Imperadori Orientali, ed Occidentali, e da' Principi, e Re, gli hanno ricevuti in grazia, e riconosciuti dalla benignità, e pietà loro. E sebben non sono mancati alcuni, come di sopra si è detto, i quali pensando manco al Cielo, che alla Terra, venuti in isperanza per i molti favori, e privilegj ricevuti dal-

dalla bontà, e pietà de' Principi, di poter col mezzo di quelli farsi strada a potenza temporale, disegnassero di formar sotto nome di Religione, e di spiritualità una polizia mondana, che contrastasse co' Regni, e Dominj costituiti da Dio; tuttavia quella sorte di uomini è stata e conosciuta, e detestata sino alla fine del duodecimo secolo, quando, come si è mostrato, si trovò chi diede principio ad usar per mantenimento delle cose temporali le arme spirituali, istituite da Cristo per la salute delle anime, e medicine de' peccati; ed avendo posto in oblivione la libertà Cristiana predicata da S. Paolo, in luogo di quella sostituì la libertà Ecclesiastica con modo inaudito; e dalle immunità, esenzioni, e privilegj, secondo la varietà de' tempi concessi, riconosciuti per grazia, accettati, ed esercitati, ne nacque, e subentrò quella libertà, che M. Paolo dice nova e quanto al nome, e quanto alla cosa, dopo i 1200. anni della Chiesa finiti; e tanto progresso ha fatto da quel tempo in qua questa dottrina, che in luogo di quel, ch' era creduto, e confessato da tutta la Chiesa, da' Concilj, e da' Pontefici Romani ancora, cioè che i Regni, ed Imperj erano costituiti da Dio, che i Re, ed Imperadori avevano l'autorità dalla Maestà Sua, che gli Ecclesiastici nelle cose temporali erano tenuti ubbidir alle loro leggi, mutata in tutto, e per tutto questa santa dottrina in una assurda, e contraria, viene adesso il Bovio a negare la verità di questa proposizione, cioè, che i Principi assoluti han-

hanno da Dio in virtù del loro Dominio temporale podestà, ed autorità sopra tutte le persone dello Stato loro, eziandio Ecclesiastiche, nelle cose temporali, e civili; e non avendo ragione alcuna con che oppugnarla, vuole renderla sospetta con attribuirla a Marsilio da Padova, Hus, e Wicleffo, sebben questa proposizione la disse S. Gregorio lib. 2. Epistola, dì dove introduce Dio a parlar all' Imperadore, dicendo: *Sacerdotes meos tuæ manui commisi, &c.* lib. 4. Epist. 31. disse allo stesso Imperadore: *Sacerdotibus autem non ex terrena potestate Dominus noster citius indignetur, sed excellenti consideratione propter eum, cujus servi sunt, eis ita dominetur, ut etiam debitam reverentiam impendat*, Lib. 4. dist. 10. a Lotario Imperadore *de capitulis, vel præceptis Imperialibus vestris, vestrorumque Pontificum prædecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum valuimus, & valemus, Christo propitio, & nunc, & in ævum, vos conservaturos modis omnibus profitemur, & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem esse*; e questi Padri non ne sono autori, ma espressamente è detta da Cristo nostro Signore, da S. Pietro, e da S. Paolo predicata nell' Epistola a Tito, e più lungamente nell' Epistola a' Romani, la dottrina, e sentenza de' quali il P. Bovio va storcendo, e pervertendo secondo il modo degli Eretici Anabattisti, i quali quando nomino, e per settatori di quell' Eresia rappresento questi nuovi Dottori,

tori, che ſcrivendo contra la Repubblica paſſano tant'oltre in annichilar, non che in deprimer la podeſtà de' Principi, non lo faccio per detraerli, o concitargli infamia com' eſſi fanno, quando col nominar Wicleffi, Huſſi, ed altri penſano di ſpaventar il Mondo, e ritraer le perſone con tai nomi fuori di tempo, e di propoſito portati, che non attendono alle ragioni, ed autorità, che ſi propongono, ma reſtino o ſpaventate, o almeno con dubbio di legger quello, che ben conoſce di certo il Bovio, che quando foſſe ben letto, e ben conſiderato, ciaſcuno de' Fedeli conoſcerebbe chiaramente eſſer vero, ed approvato come dottrina Criſtiana ſenza corruzione; con queſto artifizio proccurando, che reſtino divertiti gli animi da conſiderar la dottrina, la quale come vera, e Cattolica, conoſcono gli avverſarj ſteſſi non poter nè con ragione, nè con autorità rifiutare, e pure è in tutto, e per tutto contraria a' ſuoi diſegni, ed in favore della Repubblica. Ma dico ſenza alcun' arte, per ſola verità, che la dottrina in grandiſſima parte cammina per le pedate, anzi è la ſteſſa coll' Ereſia degli Anabattiſti. Tengono queſti Eretici fra l'altre Ereſie loro, che avendo Dio coſtituita la Chieſa, la quale è il Regno de' Cieli, abbia anco inſieme proibito, che tra i Fedeli ſii Regno, o Principato terreno, e col dare la ſua legge, abbia anco abolita ogni altra legge, e levatogli la virtù di obbligare, ed eſentati i Fedeli da ogni ſorte di ſoggezione, ed ubbidienza alle leggi Secolari; e con-

e conseguentemente, che avendo costituiti i Ministri della Chiesa al governo de' Fedeli, abbia levato tutti i Magistrati Politici, levando la podestà Secolare di punire, e castigare i malefizj, distruggendo con questi errori ogni suprema podestà Laica, e lasciando la sola autorità dei Ministri Ecclesiastici, come che così si dovesse intendere la libertà della Chiesa.

Ora ne' Libri che al presente si spargono scritti, mentre passati tutti i termini, apertamente pronunziano: *Che il Papa ha ogni podestà in Cielo, e in Terra, e che il Papato ha preminenza, ed autorità eziandio temporale sopra tutti i Principi Laici*, mentre dicono con queste parole formali: *Sacerdoti animæ submissæ sunt* (intendi) *multo magis corpora*, che *i Laici Principi sunt Dii, per conseguenza, e per l'autorità mediata, che hanno da Dio, e della Chiesa mentre sono legittimi Principi, e non quando non hanno gli Stati, ed autorità legittima approvata dalla Chiesa*: ed argomentano, *chi ha la maggior podestà, ha ancora la minore; il Papa ha la podestà Spirituale, ch' è maggiore, adunque ha anco la temporale, ch' è minore, e subordinata alla Spirituale. Che Cristo ebbe l' una, e l' altra podestà, Spirituale, e Temporale Universale, e l' una, e l' altra lasciò in S. Pietro: che il Papa ha Dominio Temporale per tutto il Mondo: che può costituir, e destituir i Re: che solo ha la podestà da Dio, e tutti i Principi debbono riconoscere da lui*, con altre simili dottrine. Chi non vede chiarissimamente, che cammi-

minano per i vestigj degli Anabattisti, e levando tutti gli altri Regni, Repubbliche, ed Imperi, costituiscono la sola podestà Ecclesiastica? Perchè se chi tiene la podestà Secolare in un Principato, deve riconoscer in quella, oltre il Signor Iddio, un altro Superiore, dal quale dipenda, ed abbia l'autorità, e l'approvazione, questo non è Principe assoluto, ma Ministro altrui, o suo Delegato, o Vicario. Nè si può far il Papa una potenza suprema in Temporale sopra tutte le Regioni, e Principi, senza che si faccia in conseguenza di tutte un sol Regno divino in molti Vassalli dipendenti da un solo vero Principe, e Re; e così tra i Fedeli resterà la sola podestà Ecclesiastica, e cesserà ogni Regno, e Principato terreno assoluto; che è espressa Eresia de' prenominati Eretici Anabattisti..

E quando aggiungono questi Dottori, che può il Papa irritar, e rivocar tutte le Leggi de' Principi, e può loro comandare nelle cose politiche tutto ciò, che giudicherà ispediente, che altro sarà di quà conchiuso, se non che siano levate tutte le leggi, e da tutti i governi, e che questi siano obbligati ad ubbidire le sole Pontifizie? Perchè se il Papa ha autorità di rivocar le Leggi de' Principi, e farne altre anco nelle cose temporali, ed a lui appartenga il giudicare quali siano da rivocare, o da costituire per la politica Secolare, da quì indubitatamente ne segue, che nessuna legge abbia vigore se non in quanto sarà stabilita, o confirmata, o tollerata

dal-

dalla Papale; così saranno abolite tutte in essenza, restando la sola Ecclesiastica. E se nel mezzo de' Regni, e degl' Imperi sono alcune sorte di persone non soggette al Principe nelle cause temporali, ma dipendenti da un' altra podestà, che l'abbia liberate dalle suggezioni, che al Principe avevano, di modo che contro le leggi del Principe peccando non sieno soggette alla pena, nè al castigo, nè pure quando trasgredendo la legge naturale commettono scelleratezze gravi, ed enormi, da questo ognun vede, che restano levati tutti i Magistrati Secolari, e costituito quel solo de' Ministri Ecclesiastici. Imperocchè, se il Papa ha la podestà di esentare le persone Ecclesiastiche, anco nelle cause temporali starà parimente a lui dichiarare, come si estendono queste esenzioni; e come Bonifazio VIII. l'estese a' Cherici conjugati, altri a' servi, a'lavoratori degli Ecclesiastici, così con diverse relazioni di confraternità si potranno esentar tutti, e senza venir a questo potranno tutti i maritati farsi Cherici per goder tal esenzione, e così facilmente resterà il Principe, ed i Magistrati senza soggetti, e gli Ecclesiastici con pieno Dominio d'ogni cosa: oltre che con un' altra Dottrina, che all' Ecclesiastico appartenga correggere, castigare, e punire nel Foro esteriore qualunque peccato, resta anco per questo capo superflua ogni Religione Secolare, come nell'Apologie per Gio: Gerson M. Paolo ha evidentemente dimostrato. Dal che si vede, che non per iperbole, o arte, ma con ogni pro-

proprietà si è detto, che questa nuova Dottrina va camminando per la dannata opinione degli Anabattisti, dalla quale non si scosterà mai quegli, che non darà a' Principi supremi una podestà, che venga immediatamente da Dio, ed indipendente da qualunque uomo, e totalmente distinta dalla podestà Ecclesiastica; nè per distinguere queste due podestà, come l'hanno distinte tutti gli antichi Padri, si dà nelle opinioni de' Wicleffi, ed Hussi, imperocchè questi separavano di tal maniera l'uffizio Ecclesiastico, ed il temporale, che non volevano potessero star congiunti in alcun modo nelle stesse persone; ma la vera, e sana dottrina è, che la podestà Ecclesiastica è in tutto diversa dalla temporale, sicchè non è permista con l'altra, non ripugnando però, che ambedue possano esser nella stessa persona, sicchè un Principe possa diventar Ecclesiastico, o un Ecclesiastico possi diventar Principe, ed esercitar ambedue gli uffizj; e perchè al P. Bovio par di cavare non solo il contrario di questo dalle parole di M. Paolo, ma ancora ch' egli reputi esser contra l'istituzione Divina, che gli Ecclesiastici abbiano Beni, invitando il Lettore a notar quelle parole (mutata la sua istituzione) non sarà fuori di proposito, che in questo luogo esprimi la sua sentenza, e la verità, la qual è, che Cristo nostro Signore ha istituiti i Ministri della Chiesa per condur il popolo alla salute, ed ha al popolo stesso dato obbligo di somministrargli le cose necessarie al vitto temporale: in che maniera

ra questo si dovesse fare, o con ispesarli alla giornata, ovvero con assegnarli pensioni a ragione di parte, o decima, o altro sopra le sue rendite, o con dargli Stabili, sopra 'de' quali governandogli vivessero; Cristo non l'ha specificato; qualunque di questa si facesse, non sarebbe difforme alla istituzione Divina, sebbene maggior perfezione sarebbe, se, secondo il consiglio, ed esempio di S. Paolo, il Ministro per agevolar l'aumento del profitto Cristiano non ricevesse alcun sussidio da altri, ma vivesse delle sue fatiche. Questa perfezione fu propria di S. Paolo, e di qualche altro perfetto, ma l'istituzion di Cristo per i Ministri di stato ordinario sempre ricerca, che il Ministro abbia per primo scopo l'uffizio suo di pascere il popolo, e poi se gli è assegnata cosa di che vivere godersela: muterà l'istituzion di Cristo chiunque attendendo solo a governar i Beni temporali, e ad accrescerli, non eserciterà il suo ministero, non predicherà, non ministrerà i Sacramenti, non eserciterà alcun carico del suo uffizio, o di Pastore, ma starà solo a veder i conti, ed a godere le rendite de' benefizj. Di questi si dice mutata la sua istituzione. Non si dice, che alcun lo faccia, anzi M. Paolo parla come di cosa, che non fosse, con dire: *Se fosse voler di Dio, che ec.* ma abbiamo bene gran bisogno dello ajuto Divino per reggerci bene, e conforme al suo Santo Precetto: con che vien anco risposto a Bernardo Giusti, che dalla Scrittura Divina è chiaro, che Cristo, ed i suoi Apostoli ave-

vano la borsa, dove si serbavano le sue oblazioni per sovvenire alle sue necessità, e de' poveri, e che fecero con buone ragioni i Cristiani quando mutarono l'istituzione di vendere gli Stabili, e reputarono bene il serbarli per necessità de' Ministri, e de' poveri: e però si liberi dal timore, il quale mostra a c. 21. che si voglia ridurre gli Ecclesiastici alla mendicità: pensino pur essi qual sia il loro debito, ed il loro meglio, che manco si dice essere la loro istituzione di attendere più principalmente al governo Spirituale, che alle cose temporali per volergli prescrivere in ciò legge. Solo si pretende, che resti la parte loro a' Secolari, che per essere necessario al Principe per servir Dio nel suo governo la vuole mantenere: se il Giusti, ovvero il P. Bovio vede, che riprendere, lo dicano alla libera. E notinsi quelle parole (mutata la sua istituzione) le quali vogliono significare, l'attendere o in tutto, o principalmente alla cura delle cose temporali, essendo l'istituzion di Cristo, che l'Ecclesiastico attendi se non in tutto, almeno principalmente a pascere i Fedeli di cibo Spirituale. Perlochè conchiudendo tutto questo discorso dirò, che senza dubbio meritava esser dannata dalla Chiesa l'opinione di chi si fosse, che gli Ecclesiastici non potessero aver Beni stabili, e che nella stessa persona non potessero stare queste due qualità congiunte, cioè di Ecclesiastico, e Principe temporale. Ma non è meno falsa quella dottrina, che alcun altro insegna, cioè, che non si trovi altra podestà, che l'Eccle-

clesiastica, o dipendente da quella; e la vera dottrina Cattolica sta nel mezzo, che possano aver le Chiese Beni temporali, e che possi la medesima persona essere e Prelato, e Principe; ma però che siano due podestà distinte, la Spirituale, e la Civile, e ciascuna di queste indipendente, e suprema. Ed è ben da credere, che quando il Sommo Pontefice sarà informato della dottrina falsa, che con queste occasioni vanno spargendo questi nuovi Dottori, gli metterà freno conveniente, ec.

B O V I O.

Non dovrebbe poi così nuova cosa, e strana parere a questo Autore, che il nome Chiesa si pigli principalmente per i Cherici; perchè in molti de' sopraccitati luoghi de' Concilj, e Padri antichi così si piglia. E chi non sa ancora, che i nomi primitivi, e derivativi sono simili così nella voce, come nel significato? Se dunque il derivativo, che è Ecclesiastico, nel modo che è stato usato in tutta l' antichità sin dal tempo degli Apostoli, non significa tutte le persone, e robe de' Cristiani, ma quelle solamente de' Cherici; anco il nome primitivo di Chiesa, benchè nel suo universale significato rinchiuda anco i Laici, ma nel suo principale però significa soltanto i Cherici, e questo con gran ragione, essendo essi la più principale, e degna parte di essa.

FULGENZIO.

COme è ordinario a chi vuol riprendere una cosa ben detta, non lo poter fare senza cader in errori, così avviene quà al P. Bovio di far tre errori in sì poche parole, uno in Istoria, uno in Gramatica, e l'altro in Teologia, e forse *in Fide*. Il primo, che in molti de' citati luoghi de' Concilj, e Padri la Chiesa si pigli principalmente per i Cherici, riveggalo per grazia il Lettore, che in nessun troverà mai, che la Chiesa principalmente significhi i Cherici, ma sempre la Congregazione di tutti i Fedeli in Cristo, e comincia dall' *ædificabo Ecclesiam meam*, e scorra per tutte le Scritture Divine, e tutti i luoghi dal P. Bovio citati, che pur io ho portati di parola in parola, che non ci troverà quello, ch' egli dice. Il secondo in Gramatica, che quà anco si tira (benchè di sopra non lodasse la dottrina Gramaticale) e vuole, che se questo derivativo *cose*, *e persone Ecclesiastiche* significa principalmente le cose de' Cherici, adunque il primitivo *Chiesa*, significherà principalmente i Cherici; tutto il contrario concluderemo, non troverete mai nelle creature, che dalla stessa cosa si dicano il primitivo, e il derivativo, questa carta è bianca, adunque non è la bianchezza: il P. Bovio è Teologo, adunque non è la Teologia; ma i Cherici sono persone Ecclesiastiche, adunque non sono la Chiesa, neghi o l'una, o l'altra qual gli piace, che

la

la Gramatica non le accoppia insieme. Ma il terzo è peggio di tutti, che Chiesa nel suo significato principale significhi Cherici: questo non è vero, nè forse parlar Cattolico, ma ben contrario alla Scrittura Divina, la quale per Chiesa intende la Congregazione di tutti i Fedeli in Cristo, e quando separa i Ministri dal popolo, per Chiesa intende il popolo, e non i Ministri; *al* 15. degli Atti degli Apostoli parlandosi di Paolo, e Barnaba si dice: *Cum autem venissent Hierosolymam suscepti sunt ab Ecclesia, & ab Apostolis, & Senioribus*. Ecco come separati gli Apostoli, e i Preti dal rimanente de' Fedeli, resta il nome di Chiesa a' Fedeli; e poco più di sotto nella conchiusione del Concilio Apostolico si dice: *tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia*. Ecco, che il nome di Chiesa è attribuito a' Fedeli, non compresi gli Apostoli, e i Preti: ma ci ha voluto ingannar con l'equivocazione. I Cherici sono parte principale della Chiesa; dunque Chiesa principalmente significa i Cherici; non vale la conseguenza: come nè anco il capo è la parte principale dell' animale, dunque animale significa principalmente il capo. Questo non è detto per contrastar del nome, del quale si concederebbe prontissimamente la vittoria agli Avversarj, quando dopo aversi servito del nome a modo loro, non si usurpassero poi le cose significate, perchè essendo proprietà di tutti i membri della Chiesa esser Figliuoli di Dio, Figliuoli del Regno, partecipi di tutte le libertà di Cristo, il P. Bo-

vio dopo aver appropriato il nome di Chiesa agli Ecclesiastici nel suo discorso precedente, ha anco appropriato agli Ecclesiastici soli l'essere Figliuoli di Dio, e Figliuoli del Regno, e con quella bella maniera ha detto, che Santo Agostino dicesse degli Ecclesiastici quello, che diceva di tutti i Fedeli; così quello, che la Scrittura Divina attribuisce alla Chiesa Universale, che comprende tutti i Fedeli, *quod sit columna, & firmamentum veritatis*, l'attribuirà a se di tal maniera, che resteranno i Secolari, come S.Paolo diceva, *Eph. 2. Hospites testamentum promissionis spem non habentes*; perchè quando s'operasse per utilità di quella Chiesa, ch'è la Congregazione de' Fedeli, e non per utilità de' soli Ecclesiastici, a' quali si restrigne il nome di Chiesa, non conveniva per difendere due malfattori, e per far abbondare in ricchezze quegli Ecclesiastici, che hanno più della sua parte, scomunicare, e censurare tanto numero di Fedeli, con tanti danni spirituali, quanti va declamando il P. Bovio nel fine di questo suo libro. Non creda il Lettore, che questo disputar del nome Chiesa importi poco, nè sia languire intorno la pugna di parole, perchè *latet sub mele venenum.*

B O V I O.

Aggiugneva di più quest'uomo, che ne' Canoni non è definita la libertà Ecclesiastica. Non posso credere, che parli di quella rigida definizione Logica, che costa di genere, e differenza,

za, che sarebbe un grande sproposito. Ma se vuol dire, che ne' Canoni non sia sufficientemente espresso in che consista la libertà Ecclesiastica, e di ciò non convenga tra' Canonisti, non dice il vero. Anzi in quelle stesse tre, ch' egli chiama opinioni, ed io chiamerò parti, si rinchiude tutta la libertà Ecclesiastica, come or ora con breve discorso il dimostrerò.

Libertà si oppone a necessità, legame, o servitù. Come dunque la libertà del peccato consiste in essere sciolto dal legame del peccato, e la libertà dalla legge Mosaica in essere noi sciolti, e scarichi del giogo delle cerimonie legali: così la libertà Ecclesiastica consiste in essere gli Ecclesiastici nelle loro persone, beni, e cause esenti, e non soggetti alle leggi, podestà, e giuridizione de' Principi Secolari, in quel modo, che soggetti vi sono i Laici. E questa è la vera, e propria descrizione della libertà Ecclesiastica, che in virtù contiene il tutto. Le altre due parti, che seguono sono piuttosto dichiarazioni di questa. Quello, che dice Bartolo nell' Autentica Cassa, *essere contra la libertà Ecclesiastica gli Statuti, per i quali gli Ecclesiastici si rendono più timidi, ed i Laici più arditi, vuol dire, che per l' esenzione, che hanno dalla podestà loro gli Ecclesiastici, non solo non possono i Principi direttamente, ed in effetto porre mano in essi, e nelle cose loro, ma nè anco indirettamente, ed in apparenza pregiudicare alla loro libertà. Il dirò se saprò: Vuol dire, che non solo non possono loro far danno, ma nè anco ombra, o paura.*

ra. Quello poi di che si parla nel cap. Eos qui de immunit. Ecclesiarum in *6. si fonda pur sopra quel primo. Perchè se i Cherici sono parte della Repubblica, e tanto privilegiata, che non può il Principe manco con giuste leggi obbligarli come fa i Laici; molto meno potrà ingiustamente privarli di quelle facoltà, le quali o la legge, o l' uso comune concede a tutti gli altri, come del macinare, cuocere, comperare, vendere, ed altre simili. In queste tre parti, che però tutte si fondano sopra quella prima, consiste la intera libertà Ecclesiastica; ed ogni legge, giudizio, o altro atto, che si farà contra una di queste, sarà contra la libertà Ecclesiastica. In questo dunque ci accordiamo, e s' accordano tutti i Canonisti. Resta ora a questo Autore a provare, che le leggi, e giudizj della Repubblica Veneta non siano contra ad alcuna delle suddette tre parti della libertà Ecclesiastica.*

FULGENZIO.

CInque cose disse Maestro Paolo nelle sue Considerazioni della libertà Ecclesiastica. La prima, che nè Onorio III. che pare fosse il primo a far menzione di essa libertà Ecclesiastica, nè Federico II. che ad istanza del detto Pontefice la nomina, non dichiararono, che cosa intendessero per libertà Ecclesiastica. La seconda, che non si trova diffinita in tutta la legge Canonica. La terza, che non è ben dichiarato quali cose comprenda. La quarta, che non ha

data

data regola, come giudicarle, onde i Canonisti non si accordano quali cose sieno contra la libertà Ecclesiastica, e quali nò. La quinta, che le opinioni de' Canonisti sono quattro: Una, che la libertà Ecclesiastica consiste nel goder le facoltà, che sono comuni a tutti i Cittadini: La seconda, che consiste in goder i Privilegj proprj degli Ecclesiastici: La terza compone ambedue queste: La quarta comprende tutte le cose, che sono a favor de' Cherici. Alla prima cosa il Padre Bovio non si oppone: alla seconda premette, che non può credere, che Maestro Paolo, dicendo, che non si trova *in jure Canonico* diffinita questa libertà Ecclesiastica, parli di quella diffinizione logica, e rigida, che costa di genere, e differenza, che sarebbe un grande sproposito; concordiamo quì col Padre Bovio. Non parla Maestro Paolo di diffinizione logica *ex genere, & differentia*, che questa conviene alle cose reali; trovi pure una diffinizione *in jure Canonico*, anco senza genere, s'è possibile trovarla, che questo basta per convincere Maestro Paolo, e si tenga a mente, che quì sono in contraddittorio: Maestro Paolo dice di nò, il Padre Bovio di sì; se questo ne trova una, Maestro Paolo ha detto una falsità: immediatamente ne porta una il P. Bovio; ma ove si trova ella *in jure Canonico*? Doveva favorirci di dir anco in che testo di tutta la legge Canonica sia registrata questa vera, e propria descrizione della libertà Ecclesiastica, perchè Maestro Paolo non l'ha mai potuta ritrovare, e perciò disse non

tro-

trovarsi *in jure Canonico* diffinita; ma se questa, che ora porta, è una diffinizione nuovamente formata, come la oppone a Maestro Paolo, il qual non niega, che non ci siano diffinizioni della libertà Ecclesiastica, anzi ne ha apportate quattro, ma ha detto, che sono tra loro contrarie di diversi Dottori Canonisti, e che non se ne ritrova alcuna *in jure Canonico*. Ora dopo averne formato una di tutte quatrro per opponerla a Maestro Paolo, non manca altro per far valida questa opposizione, che farla registrar *in jure Canonico*, che poi scrivendo un' altra volta Maestro Paolo, non dirà più non ritrovarsi diffinita *in jure Canonico*, o solamente dai Canonisti; ma dirà è stata diffinita dal Padre Bovio ultimamente con una descrizione vera, e propria, registrata al tal titolo, al tal capitolo, e fra tanto conceda il dire, che non sia diffinita *in jure Canonico*. Alla terza, e quarta insieme il Padre Bovio ripugna dicendo, che sieno chiare tutte le cose, che la libertà Ecclesiastica comprende, e che consiste in quelle tre, che ora chiama parti, ora vuole che una sia l'intera, e le due sieno dichiarazioni, che io quì non lo so intendere; ma è ben cosa evidente, e dagli stessi Testi Canonici, e da' Dottori, che non è chiaro, quali cose la libertà Ecclesiastica comprenda, perchè nel *cap. Eos, qui de sententia excommunic. in 6.* si dice, che i Laici, i quali comandano, che non sii macinato, o fatti altri tali servizj agli Ecclesiastici, si presume, che faccino contra la libertà Ecclesiastica. Se sono

in

in jure Canonico dichiarate tutte le cose, che questa libertà comprende, ovvero lo Statuto del non macinare è di questi, o no; se nò, dunque non si può presumere, che sia contra la libertà Ecclesiastica, perchè quello che si sa, che non è, non si presume; ma se questo Statuto è contra la libertà Ecclesiastica, parimenti non si può presumere, perchè ove la cosa è chiara non cade presunzione; adunque bisogna concludere, che non sia chiaro, se lo Statuto del non macinare sia veramente compreso, o no, poichè ci resta luogo alla presunzione. Ma voglio aggiungere una ragione più forte: il Padre Bovio dice, che una legge, la quale vieti l'alienazione de' beni Laici negli Ecclesiastici, sia contra la libertà Ecclesiastica. Se per lui nella legge Canonica sono dichiarate tutte le cose, che questa libertà abbraccia, porti quà questa legge; ma perchè non l'ha portata, concluderemo adunque, che non sono dichiarate tutte le cose, che comprende. E si potrebbe iscusar il P. Bovio se la quistione fosse nova, ma se sono più di dugento anni, che versa per bocca de' Giuriſconsulti questo quesito, come non è stato trovato ancor da alcuno, che tal legge sia compresa, se sono così chiare tutte le cose? Non ci sarebbono varie opinioni de' Dottori, ove un testo fosse chiaro. Nè la definizione assegnata dal Bovio può esser regola di giudicare le cose comprese da questa libertà; prima perchè ella non si trova *in jure Canonico*, secondo, perchè di essa non sono d'accordo i Canonisti, che avanti lui hanno scritto,

per-

perchè Innocenzio con Navarro portano per regola i Privilegj soli; Bartolo assegna il far i Cherici timidi, e i Laici animosi; Felino aggiugne le facoltà, che convengono *jure communi*, e tanta varietà senza dubbio non sarebbe stata tra questi uomini celebri, se fosse una certa regola *in jure Canonico*, perchè queste sono contrarie l'una all'altra, sebbene il P. Bovio le fa pari nella sua descrizione. La contrarietà si pruova, perchè la definizione d'Innocenzo, che la libertà Ecclesiastica consista ne' Privilegj soli conceduti alla Chiesa Universale, nelle cose spirituali, e temporali da Dio, dal Papa, e da' Principi, la quale il Navarra approva, e fa, che se una cosa sarà fatta contra gli Ecclesiastici, non come tali, ma come uomini, o Cittadini, non sia contra la libertà Ecclesiastica, e così Gaetano *excom.* 31. dice, che il proibire, che non si macini, non è contra la libertà della Chiesa, perchè non è contra la Chiesa in quanto Chiesa: lo stesso conferma Navarro *nel Manual. cap.* 27. *num.* 119.

Ma secondo l'altra definizione di Felino, questo sarà contra la libertà Ecclesiastica, perchè leva quello, che all'Ecclesiastica *jure communi* conviene; perlochè ambedue queste definizioni non possono star insieme, ma chi vuol la prima per vera, fa di mestiero, che neghi la seconda, e la condanni, e così anco la terza, la quale le compone ambedue, ed ora il P. Bovio le compone tutte tre. Lo Statuto, che non si macini, non è contra la libertà nel modo da In-

no-

nocenzio intesa, ma è ben contra di lei presa nel primo, e terzo. E' certo con quel fare, che la libertà Ecclesiastica comprenda le cose, che convengono agli Ecclesiastici, come uomini, Cittadini, e *jure communi*, sicchè i Principi non potessero fare Statuti per il ben pubblico, che restrignessero quello, che gli Ecclesiastici hanno *jure communi*, bisognerebbe levar ogni polizia. Quante mutazioni si fanno quotidianamente nelle Città, e Regni intorno alle prescrizioni, successioni, legati, modi di contrattare, che tutte sarebbono contra la libertà Ecclesiastica, quando non potessero far quello, che facevano prima? Con questo anco facilmente ci spediremo da quello, che dice nel voler componer tutte le opinioni, e farne una, perchè avendole mostrate opposte, e tra loro contrarie, è impossibile unirle. Se Innocenzio dicesse, che la libertà Ecclesiastica consiste ne' Privilegj proprj degli Ecclesiastici: e quell' altro dicesse, che consiste nelle facoltà comuni a tutti, si potrebbono unir insieme; ma mentre Innocenzo dice, che ne' soli Privilegj, e quell' altro dice, che nelle sole facoltà comuni, combattono di tal maniera l'uno contra l'altro, che le cose dall' uno comprese, sono totalmente dall' altro escluse: perlochè vanamente si tenta di comporle assieme, e farne tre parti di una cosa sola; e questo lo mostra bene la definizione, che di tutte il P. Bovio compone, essendo quella viziosa, ambigua, indiscreta, e dichiarata com' egli la spiega, non è una libertà, ma una licenza perniziosa al

Mon-

Mondo, e contraria a S. Paolo, ed a' costumi Cristiani. La libertà debbe aver nella sua definizione le cose, a che si estende, ed il freno suo, acciocchè immoderatamente non corra; perlochè chiunque definisce alcuna libertà, la dice essere facoltà di far alcuna cosa regolata da qualche legge. Udite S. Paolo: *Vos in libertatem vocati estis, tantum ne libertatem in occasionem detis carni, sed per charitatem spiritus servite invicem.* Si estende a' servizj Fraterni, ed ha per freno la mortificazione degli affetti carnali; sempre nella definizione d'ogni libertà entra la legge come suo freno, e comparazione veramente proprissima: perchè siccome il freno è necessario, e di essenza al Cavallo, che si usa, e si adopra, così è necessaria la legge, che raffreni l'umana podestà; perlochè il Giurisconsulto definisce la libertà: *Quod sit naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi lege prohibeatur.* Ma il P. Bovio, siccome dice Giobbe: *Vir vanus in superbia erigitur, & tanquam pullum onagri se liberum natum putat*: e pertanto non ha dato nè freno, nè ritegno alcuno alla libertà, che vorrebbe dare all' Ecclesiastico, come ha detto, che gli Ecclesiastici sieno nelle loro persone, Beni, e cause esenti, e non soggetti alle leggi, e podestà de' Principi Secolari in quel modo, che soggetti vi sono i Laici, e questa secondo lui è la vera, e propria descrizione. Una vera, e propria descrizione richiedeva, che si esprimesse, come dagli altri Dottori è stato fatto, se questa libertà si estende-

va

va alle funzioni Ecclesiastiche solamente, ovvero se alle civili, o a quali: ricercava eziandio la moderazione, secondo qualche regola. Sarà questa libertà del Bovio una podestà senza regola, senza modo, senza termine, senza freno, viveranno gli Ecclesiastici nelle Città senza moderazione? Agli altri sarà prescritto come dovranno vivere con loro? A loro sarà lecito vivere, ed operar verso gli altri, tutto quello che loro piacerà? Almeno avesse detto questo Padre come S. Paolo: *Modo libertatem non detis in occasionem carni*. Lo voglio pregare di non ci lasciar questo Polledro così sfrenato nelle Città, ma trovargli almeno un poco di filetto, e metterlo in questa definizione, la quale è tanto esorbitante, che non è sopportabile; e dirci anco in quali azioni consiste, e non venirci con una negativa, la quale per la sua infinità non serve se non a male. Quella differenza poi, che gli Ecclesiastici non sono soggetti come i Laici, rende questa definizione licenziosa, e molto ambigua. I Laici sono soggetti alla legge, ed al Principe in quattro modi: Il primo perchè peccano, ed offendono la Maestà Divina se contravvengono: Secondo, perchè meritano la pena dalla legge imposta: Terzo, perchè il Ministro del Principe eseguisce sopra lui quella pena: Quarto, l'uomo da bene spezialmente è soggetto alla legge, perchè non per timore, ma per amore segue quello dove viene dalla legge indirizzato. Quando, P. Bovio, dite, che non sono soggetti come sono i Laici, in-

ten-

tendete voi, che non sono soggetti a tutti questi modi insieme, ma ad alcuni di essi? Se in questo modo, bisognava parlar chiaro, e dirci il che, e il come: piuttosto pare, che non li vogliate soggetti a nessuno di essi, che così mostrano le vostre seguenti dichiarazioni (che i Principi non possono sopra di essi nè direttamente, nè indirettamente, nè in apparenza, nè farvi paura, od ombra) quando vorrete male operare. Per conchiudere, S. Paolo, il Giurisconsulto, il Mondo tutto vuole le libertà ristrette a certe particolari operazioni, e raffrenate dalle leggi. E le definizioni debbono esser chiare, e limitate da tutte le differenze necessarie, questa vostra è ambigua, illimitata, e sfrenata, però non è ammissibile; il che mostra molto bene la dichiarazione, che sopra questi fondamenti fate al detto di Bartolo, partorendo come una buona donna, *duobus nixibus monstrum*, che i Principi non possono nè anco indirettamente, nè in apparenza far pregiudizio agli Ecclesiastici; e peggio, che non possono non solo fargli danno, ma nè anco ombra, o paura, che tali sono le vostre parole. Tutte le leggi del Mondo hanno sempre detto, che sia ingiuria, ed ingiustizia il danno, che direttamente ad alcun si faccia, e che l'indiretto non si metta in considerazione, perchè questo riguarda l'utilità propria, che ognuno può anteporre all'aliena; e indiretto danno è quello, che nasce ad un altro quando, *Ego jure meo utor*. Ora se nel terreno suo appresso la casa del Prete fabbricherà il Laico, indiretta-

men-

mente leva al Prete la comodità di aria, ed altro, e farà contra la libertà Ecclesiastica. Il Marito, il Padre di famiglia, che rivocherà la licenza alla Moglie, o a' Figli di far elemosina, offenderà la libertà della Chiesa, perchè indirettamente fa, che l' Ecclesiastico non riceva quello, che soleva. Se il Laico, che avrà la sua possessione più bassa del Prete non si lascerà colar le acque addosso, farà contra la libertà Ecclesiastica; perchè la possessione del Prete perciò indirettamente si farà troppo umida: e generalmente tutti quelli, che conservano il suo faranno contro la libertà Ecclesiastica. Ma l' aggiugner non solo indirettamente, ma anco in apparenza supera la capacità umana: a giudizio di chi si giudicherà questa apparenza, che non a tutti appar lo stesso? Se a giudizio degli Ecclesiastici, sarà farli Principi de' Principi, che ad ogni legge diranno, che lor pare pregiudicare alla sua libertà, come fanno ora delle leggi Veneziane, dalle quali indirettamente gli par di ricever offesa. Ma che ti par, Lettore, di quella libertà, che i Secolari non solo non possono far danno agli Ecclesiastici, ma nè anco ombra, o paura? E' preparato un Prete a far un male, per impedirlo non gli fate paura, che operarete contra la libertà Ecclesiastica; e così è, poichè del male, che fanno i cattivi, non vogliono, che sieno castigati: aggiungono anco, che s' assicurino, che non lor sia fatta paura, onde si può aspettare, che presto sarà distrutta ogni polizia. S. Paolo insegna, che i Principi *non*

sunt timoris boni operis. Il far timore ad alcuno, acciocchè non faccia bene, offenderà la libertà, ma non già il fargli timore acciò non faccia male. Se il P. Bovio ripenserà senza interesse le sue tre Proposizioni, dell' indiretto, dell' apparenze, e del far paura, egli stesso le troverà troppo appassionate, ed indegne di un uomo del suo sapere, e professione; e lascerò quì di usar i termini, ch' egli usa contra M. Paolo di proposizioni temerarie, erronee, che in tal proposito forse anco sariano modeste.

BOVIO (1).

Passa dunque l' Autore alla legge del non fabbricar Chiesa senza licenza del Senato, e con molte ragioni cerca provare, che non sia contra la libertà Ecclesiastica, le quali brevemente riferiremo, e vi risponderemo colla medesima brevità.

Primo argomento (2). *Chi proibisce fare una Chiesa, non esercita la sua podestà sopra la Chiesa, che ancor non è, ma sopra il fondo, ove non vuole, che si fabbrichi: questo fondo è Laico, e soggetto al Principe: dunque quì non si fa legge sopra cosa Ecclesiastica.*

RI-

(1) *Fogl.* 9. Non dice il Papa.
(2) *Fogl.* 9. Ma primieramente.

RISPOSTA.

Il fondo è Laico sì, ma la ragione, che ha la Chiesa di poterlo acquistare colla dedicazione, e farlo Sacro, è ragione Sacra, ed Ecclesiastica, che non può essere impedita dalla podestà Laica, come anco non può essere impedita la pietà del Suddito, che non dedichi questo fondo, e quanto ha, e se medesimo al Culto Divino. Ditemi di grazia, se un Re desse ad un suo Barone una Città in Feudo con il Dominio sopra quei Cittadini, potrebbe il Barone, in virtù di tal Dominio avuto dal Re, impedire, che uno di questi Cittadini non andasse a servire il Re, o non potesse donargli, o lasciargli i suoi Beni? E chi potrà credere, o presumere, che il Re anco in pregiudizio di se stesso abbia in ciò data podestà al Feudatario? Hanno pure e la Repubblica Veneta, e gli altri Principi tutti ricevuto il loro Dominio almeno da Dio, se non da altro Superiore. Credete Voi, che Dio l'abbia loro concesso tale, che possano anco impedire le persone, che non si dedichino al Divino servigio, o non sacrino i loro fondi in Chiese, o non donino, oppure non offrano le altre sue cose alle Chiese per il suo Divino Culto? E' chiaro, che non possono impedire le persone stesse, e non fu mai fatta legge contraria, che non fosse conosciuta per ingiustissima, da tutti ripresa, ed anco tosto rivocata; altrettanto chiaro dunque deve essere de' fondi per le Chiese, e delle altre cose, militando in tutto la medesima ragione.

FULGENZIO.

RIsponde il P. Bovio, che il fondo è Laico, ma la ragione, che ha la Chiesa di poterlo acquistare è Sacra, ed Ecclesiastica; questa risposta non toglie la forza dell' argomento, perchè, ancor che vi fosse nella Chiesa ragione di poter acquistar colla dedicazione, chi non vuol, che possa acquistar senza il legittimo consenso del Padrone, non impedisce quella ragione; sarebbe contra ogni ragione Divina, ed umana, che alcuno potesse acquistar il mio senza mia licenza; ciascun fondo ha sopra due Dominj, uno universale del Principe, l'altro particolare del padrone. Quella vostra ragione di acquistare, se pur ci fosse, non può venir allo acquisto del Dominio privato senza il voler del privato padrone, nè può acquistar il Dominio universale senza licenza del Principe. Quando la Repubblica fa legge, che il suo fondo non possa esser acquistato senza sua licenza, questo non è levar quella vostra ragione di acquistare, ma dite il modo debito di ridurla all' atto se ci fosse. Questa ragione, che secondo il P. Bovio ha la Chiesa di acquistare, fa ella, che la cosa sia sacra? Se così è ogni cosa sarà sacra, tutti i fondi, tutte le case, e tutte le cose, le quali può acquistare: ma se non fa la cosa sacra, adunque chi fa legge sopra quella cosa, ancorchè ci fosse tal ragione, non fa legge sopra cosa sacra. Secondo dico, che questa ragione è una chimera del P. Bovio, se chi può acqui-

acquiſtar una coſa ha ragione in quella : Il P. Bovio è un grande Imperadore , ha , ed avrà ragione ſopra tutti i Regni di tutto l'univerſo, perchè ſe quelli, a cui appartiene coſtituirlo, lo creaſſero , ſarebbe loro Imperadore . Non però conviene , ch' egli contro il voler loro pretendi acquiſtare la poſſeſſione pur di un palmo . Ma queſto dottiſſimo Padre ſa bene , che il poter acquiſtar in queſto modo è una potenza obiettiva , che non ha neſſun eſſere ſe non immaginario , e non pone ragione in quello, che può acquiſtare , *nec in re*, *nec ad rem*, ma ſolamente dice la podeſtà nel padrone di trasferir il Dominio in loro . Dugento e più millioni di perſone hanno ragione di acquiſtar dal P. Bovio la ſua cappa ; queſte ragioni non ſono niente in quelli, nè dicono altro, che la podeſtà, la quale è in lui di trasferirgliela. Dio può fare di ciaſcuno gran coſe , ſe queſto concludeſſe ragione, in noi , fareſſimo tutte le coſe. Queſta , che dice il Bovio ragione nella Chieſa di acquiſtare, può ella eſſer altro, ſe non che colui, di chi è alcuna coſa la può laſciar alla Chieſa ? Or queſto niun lo proibiſce , ma avendo nel fondo Laico il Principe il ſuo Dominio, non ſi può lui torre ſenza ſua licenza . Ma vuole veder chiaro il P. Bovio, che queſta ragione è chimera? conſideri , che tal ragione può convenire anco a chi non è: perchè ſi può dire, che anco quelli , che naſceranno di qua un anno , hanno ragione di acquiſtare . Rideranno i Giuriſconſulti di queſta nova ſorte di ragione , non eſſendovi eſempio

di chi abbia preteso aver ragione di tal sorte sopra l'altrui. Ma io lascio, che il P. Bovio, che l'ha inventata, voglia che in virtù di quella, e presto si possa muover lite per aver le case altrui, nè alcun l'abbia per uno scherzo, perchè adesso è mossa lite alla Repubblica per ispogliarla in virtù di tal imaginazione de' fondi suoi.

Ma quella proposizione del P. Bovio, che dice, (come anco non può esser impedita la pietà del suddito, che non dedichi questo fondo, e quanto ha, e se medesimo al Culto Divino) è molto vera, e pia, ma si applica per conchiuder da quella una manifesta ingiustizia, ed una evidente empietà. L'ingiustizia è, che avendo il suddito il Dominio del fondo, il qual non comprende la podestà, che il Principe ha molto più superiore, ed alta sopra lo stesso fondo, e sopra tutto il resto, che il suddito ha, e sopra la persona sua, il P. Bovio per far il suo profitto, non si contenta, che possi dedicar quella porzione, che è sua, ma vuole, che possi dedicare quella, che appartiene al Principe. Ognuno può impedire, che il suo non sia alienato, nè trasferito da altra persona; dia il suddito la sua porzione, ma non dia quella del Principe, che non è dovere, sotto pretesto di pietà dar libertà al suddito di far limosina dell'altrui. La empietà poi, che conchiude il P. Bovio è questa, che non mira parimente ad altro, che al profitto proprio, ed a voler persuader il Mondo, che non vi sia altro servizio di Dio se non

fab-

fabbricar Chiese, e donar agli Ecclesiastici, il che è empiissimo. Ogni opera di virtù è in servizio della Maestà Sua Divina: non cede in suo servizio solamente questo donare agli Ecclesiastici, ma ancora tutto quello, che l' uomo applica per le necessità pubbliche, e che serba per i Figliuoli, e successori; e con la dottrina di Santo Agostino, e di tutti i Santi Padri si negherà apertamente, che fosse bene, che tutti lasciassero il suo alle Chiese; perchè Dio non vuole, che tutto sia Chiesa: vuole le polizie, vuole le famiglie, e molti Stati Laici, e tutto in suo servizio. Non bisogna adunque dire, che sempre, e in ogni caso il fabbricar, e dotar Chiese sia bene, ma che ciò dipenda anco dalle circostanze, sicchè in alcun caso sia male, e perciò possa esser proibito, e comandato, che il suddito non dedichi alle Chiese, ma adoperi in altri servizj Divini più necessarj in quelle occasioni la roba sua. Questa universale Farisaica: *Munus, quodcumque est, ex me tibi proderit*, la dannò meritamente Cristo, perchè levava il debito sussidio al Padre comandato da Dio; la universale del P. Bovio la danna parimente, perchè leva i debiti uffizj verso la Repubblica, verso le famiglie, e verso le civiltà comandate da Dio. Non conviene con questi universali speziosi ingannar il Mondo. Il dar il suo, e se stesso alle Chiese, quando è opera buona non può esser proibito: ma non è opera buona quando si contravviene a' comandamenti di Dio, che ordinano il sussidio alla Patria, al Padre, a' Paren-

renti, agli amici. E non bisogna quì tralasciar di dire esser molto falsa, e perniziosa dottrina quella del P. Bovio quando dice: E' chiaro, che non possono esser impedite le persone istesse dal consacrarsi a Dio, e non fu fatta mai tal legge, che non fosse stimata ingiustissima. Questa legge fu fatta da Costantino Magno tanto celebrato nell'aver ampliato il Culto di Dio, e dove si fondano tutte le immunità Ecclesiastiche, & *lib.* 16. *Cod. Theod. t.* 1. ne sono due; la 3. e la 6. dove si proibisce il farsi Cherici a' nobili, ed a' ricchi, e questo, acciocchè vi sieno persone, che possino portar i pesi pubblici. Un altro piissimo Principe fu Carlo Magno, il quale nel libro primo del suo Capitolare *cap.* 120. proibisce agli uomini liberi mettersi al servizio di Dio senza la Regia licenza, la quale era stata costituita prima da Clodoveo primo Re di Francia Cristiano, nel Concilio di quel Regno, e Sant'Agostino tiene per Cattolica dottrina, che il figlio non si può far Religioso proibendolo il padre, che abbia necessità del suo servizio. E non credo, che nessun uomo savio mai dirà, che un Re, il qual abbia un figlio unigenito successor nel Regno, che fosse per confondersi, estinta la famiglia Regia, se volesse farsi Religioso, non possi proibirglielo legittimamente, e la proibizione non debba esser grata a Dio; e tanto più, quanto è fama, sebben falsa, ma però lodata da tutti quei, che la credono, che il Pontefice levasse di Monastero Costanza già Monaca professa, per darla ad Errico figlio di

Fe-

Federico I. in Moglie, per istabilir in quello i Regni di Sicilia: e minor cosa è proibire ad uno il farsi Religioso, che ritraerlo già fatto. Non ha dubbio, che il farsi Religioso sia gran servizio di Dio, ma non ha anco dubbio, che molti casi possono occorrere, ne' quali sia meglio servir Dio in altro stato; e quando questo è meglio non possi anco esser comandato da chi è Superiore. Perlochè l'argomento del Bovio va in contrario, che potendo il Principe in molti casi comandar alle persone, tanto più si può far comandamento sopra le robe.

L'esempio del Re, Barone, e Cittadino, se sarà bene applicato, mostra lo stesso; perchè se il Re dà al Barone una Città in feudo, con dominio sopra i Cittadini, e robe loro, sicchè non possino di esse farne quello, che il Barone proibirà, dico, che senza presupporre, è cosa chiara, che il Cittadino non può manco applicar cosa alcuna in servizio del Re, senza licenza del Feudatario. Ma Dio è un Re, il quale non ha dato a' Cittadini privati altro, che dominio sopra i Beni, il qual dominio per la legge naturale, è podestà di fare solo, quanto la legge, ed il Principe concede; perlochè il privato farà contro la volontà di Dio, se vorrà applicar al suo servizio liberamente, e totalmente quella cosa, che Dio gli ha dato ristretta sotto la legge, e volontà del Principe: questo Padre, fa Dio un Re, al servizio del quale non sieno sempre, e perpetuamente tutte le cose.

Padre mio, in qualunque cosa buona sieno impie-

piegate le cose terrene sono in servizio di Dio: i Secolari vi dovrebbono dare, e vi darebbono ogni cosa sua, se da Cristo fosse stato terminato, che nessuna cosa fosse in servizio di Dio, s'ella non fosse in vostra mano, ed in vostro potere. Voi v'avete formato l'esempio, come se il Cittadino non potesse servir il Re, nè dargli le cose sue, se non levandosi dal servizio del Barone: ma Dio è un tal Re, che voi starete in suo servizio, quando voi servirete i vostri Principi, e non occorre sotto pretesto di pietà pervertir l'ordine naturale, e voler, che altri possi donar quello, che non è suo, perchè Dio non accetta da chi si sia cosa in pregiudizio altrui.

B O V I O (1).

SO che alcuni, e con buon fondamento dicono, che con legge generale avendo data licenza Costantino Magno, e podestà agli Ecclesiastici di fabbricar Chiese per tutto l'Impero, allora si spogliò il Principato Laico, che tutto risedea in Costantino, della facoltà di poter ciò impedire, quando alcuna avuta ne avesse: nè ora possono i Principi, eziandio non più soggetti all'Impero, rivocare i Privilegj dall'Impero concessi, come ben prova il Caccialupi nella legge, Cunctos populos n. 2. Cod. de Summa Trinitate.

FUL-

(1) Cap. Futuram Ecclesiam 12. q. 1.

FULGENZIO.

IL buon fondamento di quel, che dice il P. Bovio, vuole, che sia il *cap. futuram Ecclesiam* 12. *quæst.* 1. che cita in margine: ma si prenderà il P. Bovio una gran fatica a sostentar l'autorità di questo capitolo, e mostrar come stia con il seguente *cap. videntes* di Urbano I. poichè questo cento anni innanzi Costantino dice, che gli Ecclesiastici godevano Possessioni, e Beni stabili; quello dice, che Costantino fu, che concesse d'aver Beni stabili: ma di più questo *cap. futuram* fa menzione del Concilio Niceno, il qual fu celebrato dopo, sotto Silvestro successor di Melchiade, di cui è il *cap. futuram*, la qual difficoltà aspetteremo di udir sciolta dal P. Bovio, poichè le cose non pajono molto conformi: nondimeno perchè per certi altri Documenti è chiaro, che Costantino per legge generale diede licenza di fabbricar Chiese per tutto l'Impero, sii pur concesso per vero; ma da questo conchiudo tutto all'opposito di quello, che il Bovio intende. Se Costantino diede licenza del fabbricar Chiese; adunque non si potevano fabbricar senza licenza, ricaverò adunqne prima questa confessione, che le Chiese non si possono fabbricar senza licenza de' Principi, sicchè se mostrerò, che Costantino per l'Editto fatto da lui non si sia spogliato di questa facoltà, e meno ha potuto spogliar altri Principi, conchiuderò evidentemente, che le Chiese non si possono fabbricar senza licenza de' Principi. L'Editto di Costantino, che

con-

concede fabbricar Chiese per tutto l'Impero, non serve al fabbricarle per ogni luogo particolare, che venga in pensiero a chi che sia, ma perchè *l. 1. & l. Colleggia §. in summa ff. d. col. illic.* ogni Colleggio è illecito, e proibito se non è spezialmente approvato. Costantino con quell' Editto approvò i Collegj de' Cristiani, lasciando però alle altre disposizioni delle leggi in quali luoghi particolari convenisse far edifizj di Chiese: nè può raccogliersi, che per questo Editto Costantino avesse dovuto tollerare, che in mezzo la piazza di Costantinopoli, o sopra l'arco suo Trionfale in Roma in virtù di quell' Editto s'avesse potuto fabbricar una Chiesa, questo P. Bovio non lo credete. Ma quando Costantino (cosa che non concedo in nessun modo) avesse concesso di fabbricar Chiese, dovunque l'uomo avesse voluto, eziandio contra l'autorità pubblica, che questo obbligasse i successori, ve lo nega Baldo *ad spec. tit de instrum. edit. §. nunc autem*, dicendo, che la donazion fatta alla Chiesa dal Re gravemente offenda il Regno, ed il successore la può rivocare. Commette ben anco qua il P. Bovio un fallo notabile nella legge naturale, non intendendo, che cosa sia *jus belli*; perchè sebben un Principe obbliga il successore, quando questo sia conformi alle leggi del Regno, non è però vero in alcun modo, che possi obbligare un altro, che acquisti quel Regno *jure belli*. Ma la Francia, la Spagna, ed altri Regni sono stati acquistati da' loro Re *jure belli*, e la Repubblica possiede quello, che tiene *eodem jure*;

per-

perlochè nè ella, nè essi sono soggetti ad alcuna legge, o rinunzia, che si sia di Costantino, o de' suoi successori, nè vi concederà la Francia, nè la Spagna, nè Venezia di esser soggette ad alcuna legge Imperiale. Il credere, che un Principe, il qual *jure belli* acquisti un Regno, non l'acquisti libero da ogni obbligazione, da ogni legge, o non lo possiedi nuovo, senza dipendenza dal vecchio in modo alcuno, è un' ignoranza tanto manifesta, che io non posso credere, che sii in questo Autore: però stupisco, come alleghi Caccialupo, che parla de' Sudditi dell' Impero, per provare quel, che de' Principi supremi anco i caccia Bovi sanno essere in tutto falso. Questa stessa legge di Costantino allega anco Bernardo Giusti a c. 8. per lo stesso proposito, al che basta la risposta data al Bovio. Ma in confermazione aggiunge due autorità, tanto strabbocchevolmente portate, che niente più; la prima di Graziano, 1. *quæst.* 1. *cap. nullus Episcopus*, §. *qui autem*, dove propone di provare, che sono infami i Vescovi, i quali pigliano danari per non dare gli Ordini Sacri, per non confirmare l'elezioni Canoniche, e per non dar la Pietra benedetta, o la Consacrazione alle Chiese; ed il Giusti lo allega contra la legge Veneta, contra la quale anco allega il seguente *cap. sunt quidem*, dove Pasquale II. giudica sacrileghi quelli, che con violenza, o con favore non permettono, che alle Chiese sia provvisto di Rettore canonicamente. Non so a che attribuire questo, perchè se fosse malizia sarebbe troppo espressa; egli por-

porta i luoghi a questo proposito, non so se credeva trovar il Lettore stupido, che non facesse differenza da un Principe, che proibisce il fabbricar Chiese senza sua licenza, ad un Vescovo, che corrotto per danari ricusi metter la prima pietra, o consacrar la fabbricata, ovvero ad uno, che impedisca la provvisione Canonica del Rettore.

BOVIO.

MA io passo più avanti: e dico: mi concedete Voi come Cristiano, e Teologo, che Iddio abbia fatto questo Mondo per l'uomo, e l'uomo per se stesso, acciò l'uomo padrone di tutte le cose del Mondo, tutte le impieghi in suo servizio, acciò dico, con tutte in questa vita lo serva, ed adori, e nell'altra lo goda (1)? *Lo conobbe anco Aristotele, che pose Dio essere l'ultimo fine, e Platone, che disse il Culto di Dio essere il porto, ed il fine della navigazione nostra in questa vita. Se dunque il fine naturale prescritto da Dio all'uomo, ed all'altre cose è questo, acciocchè l'uomo con l'anima, con il corpo, e con le altre cose tutte lo adori; non potrà certamente quest'Ordine, e tendenza dell'uomo, e delle altre cose al Culto di Dio, non potrà, dico, essendo naturale, essere impedito dalla*

(1) Arist. 11. & 12. Met. Plat. 4. de leg. & in Philosoph. Marf. Fic. ib. Vide Card. Polum de unit. Eccles. lib. 1.

la podestà del Principe, *la quale è* de jure gentium.

FULGENZIO.

PAdre no, che Maestro Paolo non ve lo concede, nè ve lo può concedere come Teologo, nè come Cristiano, perchè concederebbe due Eresie, ed una dottrina sediziosa, e tirannica. Quando dite: *Lo conobbe anco Aristotele, e Platone, che Dio abbia fatto questo Mondo per l'uomo, aciocchè con tutte le cose in questa vita l'adori, e nell' altra lo godi;* questa è cognizione di Fede, e chi dice, che Aristotele, e Platone l'abbiano con le sue forze conosciuta, dice un' Eresia, e voi non la medicate bene, con dir poi *fine naturale*, senza che chi ha letto Aristotele nelle Morali, ha veduto quanto ripugni a chi dice, che il Cielo, e le cose che chiama egli eterne, sian fatte per l'uomo: e Platone chiama il Sole, la Luna, e le Stelle Dei; ma lasciamo Aristotele, e Platone, che non ebbero quel lume di Fede, ch'è piacciuto al Signor Iddio di concedere a noi. Deve l'uomo adorar Dio coll' anima, col corpo, e con tutte le altre cose, nè questo lo può impedire la podestà del Principe, nè anco quella del Papa; non abbiate paura di mettercela, questo è verissimo: anzi di più dico, che l'uomo adorerà Dio, e lo servirà col solo spirito, quandò anco fosse privato di tutte le cose temporali, quanto voi con tutto il Mondo, se di tutto foste padrone; e tanto l'adorazione di Dio è de-

debita, e libera, ed in modo da Sua Maestà ordinata, che non può esser impedita da alcuna Potenza: ma che volete cavar di qua? Credete, che uon si adora Dio ad altro modo, chi non converte le case in Chiese, e chi non dona tutto agli Ecclesiastici? Questo è ben la dottrina, che fa per gl' interessi vostri: e io dico, che senza lasciar fabbricar nel suo fondo a volontà altrui, senza donar agli Ecclesiastici l'altre cose sue, necessarie per altro, con quelle e adora, ed onora Dio il Secolare, nè perverte l'ordine, nè la tendenza a Dio, nè impedisce il Culto Divino quegli, che ha dominio sopra una cosa, non volendo che senza sua saputa gli sia levata, come vi è stato di sopra detto; sono infiniti modi d'impiegar il suo in servizio di Dio, senza darvelo a voi: l'affetto fa promuover di gran cose: fa prorompere in dottrina molto interessata: la podestà del Principe (dite voi) è *de jure gentium*: questa è un'altra Eresia manifestissima contra la Scrittura: *non est potestas nisi a Deo*: *nisi datum tibi esset desuper*, e contra la dottrina di tutti i Padri; ben dicesi, che volevate passar più innanzi: non conveniva tanto, ma star ne' termini.

BOVIO (1).

Secondo Argomento. Può un privato impedire, che nel suo fondo non si fabbrichi una Chiesa; dunque anco il Principe, che ha Dominio in tutto il suo Territorio, molto più maggiore di quello, che hanno i privati nelle cose loro.

Risposta.

Già è chiara la risposta de' sopraddetti fondamenti, perchè il Principe non ha podestà alcuna in quanto a questo, e se alcuna ne avesse mai avuta il Principato Laico, già se ne privò per sua concessione (2). *Ma il privato è padrone di se, e delle cose sue, onde non piacendo a Dio le oblazioni se non sono volontarie, non può alcuno dedicare a Dio una persona senza spontanea volontà di lei, nè alcuna altra cosa senza il consenso di chi la possiede, o almeno senza dargli il conveniente prezzo. Questo ultimo aggiungo, perchè gravi Dottori dicono potersi sforzare il padrone a vendere il fondo per fabbricarvi Chiesa, Floriano di S. Pietro, Jasone, ed altri. Nè starò quì a disputare sopra il fondamento, che suppone questo Autore, chi maggior Dominio abbia*

(1) *Fogl.* 10. Nessun privato.

(2) Flor. l. si quis sepulc. n. 1. de reliq. & sumpt. fun. Jas. in l. 2. n. 4. ff. sol. matrim. Cæpol. de serv. urban. præd. c. ult. n. 5. Tiraq. de pia causa privil. 67. Leg. in re mandati C. mandati.

bia sopra i beni dello Stato, o il Principe, o il privato padrone, ch' io per me credo essere assai chiaro, che maggiore l' abbia il privato. Perchè sebbene il Dominio del Principe ha più dell' alto per modo di universale direzione, o protezione, quello del privato ha più dell' intimo, ed ha più di quella vera ragione, e condizione di quel Dominio, del qual la legge dice: Suæ quisque rei moderator, & arbiter.

FULGENZIO.

QUì mi convien cominciar prima dall' argomento innanzi ch' io venga alla risposta, perchè lascia fuori appunto il P. Bovio quello, in che consiste la forza, rispondendo a quello, che gli pare. La forza consiste qua: Voi dite, che la legge della Repubblica di non fabbricar Chiese nel suo fondo senza licenza è contra la libertà Ecclesiastica, e cade sopra cosa sacra: non è vero, dice M. Paolo, non cade sopra cosa sacra, cadendo non sopra Chiesa fabbricata, ma sopra il fondo, ovvero aria, ove si può fabbricare: perchè se la legge, che impedisce la edificazione, cade sopra la cosa sacra, adunque anco il privato padrone, che impedisce, e dispone, che sopra quel suo fondo non si fabbrichi una Chiesa, disponerebbe di cosa sacra. Qual ragione ci è, che cadendo sopra la stessa materia *penitus* la legge del Principe, e l' ordine del privato, di questa è cosa chiarissima, che non dispone di cosa sacra, nè fa contra la li-

libertà Ecclesiastica, e volete che la legge del Principe sia tale? Che aggiunga poi M. Paolo, che può disponer il privato, *ergo* il Principe; è un altro argomento a minori, ma la forza della ragione è la detta. Se poi il Principe abbia dominio legittimo è altra cosa: perchè sopra il fondo, ove il privato fa la sua ordinazione, venghi un dall' Indie, senza autorità a farvi sopra legge, non si dirà la legge sopra cosa sacra, ma sopra quella, ove non ha podestà. Ma il P. Bovio che ha giurato deprimer la podestà de' Principi, quanto può, lascia l'argomento, e viene alla libera a dire, che il Dominio del privato ha più dell'intimo, che quello del Principe. E se fosse lecito misurar l'altrui forza colla mia debolezza, stimo l'argomento insolubile, e m'ha confirmato il P. Bovio col finger non lo vedere, e risponderę ad altro, ed anco a questo come a Dio piace. In questo discorso ancora dice molte cose false. La prima, che il Principe non ha podestà alcuna di far questa ordinazione. La seconda, che se aveva podestà alcuna se ne è spogliato, sicchè il privato resta padrone di se, e delle cose sue. Si avrà con gran ragione per molto sediziosa questa dottrina, dalla quale seguirà, che ogni privato potrà fabbricar quel che vorrà nel suo, giuochi, ridotti, e postriboli; nè potrà proibirlo il Principe; perchè egli per il P. Bovio non ha Dominio alcuno, tutto è del privato, e la differenza, che è dalla fabbrica di Chiesa a quelle altre, per essere questa buona *ex genere*, e non quelle, non fa che

si debba parlarne diversamente; perchè, sebbene è buona *ex genere*, può esser cattiva *ex circumstantiis*, e per tanto così soggetta ad esser proibita come quelle. Aggiugnerò, che se il Principe non avesse podestà alcuna sopra il fondo del privato, facendo legge, che in quello non si fabbrichi Chiesa senza sua licenza, commetterebbe ingiustizia contra il privato, usurpandosi podestà sopra lui, che non avrebbe: ma non contra la Chiesa, siccome il ladro, che rubasse di casa di una Vedova una sua vesta, destinata per far un paramento, non è sacrilego, ma roba cosa meramente secolare. Aggiugne un'altra cosa il P. Bovio, che si possa sforzar il padrone privato a vender il suo fondo per fabbricar una Chiesa, e che gravissimi Dottori ciò tengono, e dice molto il vero, e non solo li da lui allegati, ma molti altri lo dicono. Ma da chi, e con che autorità possono essere sforzati? coll'autorità Ecclesiastica? Padre no: dal suo Magistrato superiore Laico, dicono, che possi essere sforzato, e con ragione? perchè quello può sforzar il privato a vendere la cosa sua, per ogni servizio pubblico, anco per far una strada, una piazza, ed altre simili cose; ma da questo caverete voi, P. Bovio quello, che avete nell'intenzione di provare, ovvero il suo contrario? Perchè l'Ecclesiastico non lo può sforzare a vedere per far la Chiesa, adunque non è cosa Ecclesiastica: perchè può il Principe sforzarlo, adunque il Principe è più padrone, che il privato. Se i Secolari dormissero, o non difendessero le lor ragioni, come talvolta han-

hanno fatto alcuni, presto vi basterebbe l'animo di pervertire ogni cosa, e dire, che il padrone del fondo Laico potesse essere sforzato venderlo per fabbricar la Chiesa, con autorità Ecclesiastica, poi colla stessa ragione sforzereste un altro a vender le sue pietre, e l'artefice a locarvi l'opere sue, ed il Mercante a vendervi i suoi panni per onorarla, poi anco comandareste a' figli, alla moglie, ed a tutti: questi sono i trapassi. Dovrebbe un uomo dotto allegar sinceramente, e quando dice, che il privato può essere sforzato a vendere il suo fondo per fabbrica di Chiesa, aggiugnere ancora, che que' Dottori dicono, dal Magistrato Secolare suo superiore; e poi se l'argomento fa per voi sia vostra la vittoria di questo punto, nel trattar del quale non debbo lasciar Bernardo Giusto, che a c. 9. raccontando esser anco sentenza di Carlo Molineo, che se il padrone del Territorio ricusasse di consentire all'edifizio, il superiore lo può sforzare, soggiungne così formalmente, *ed allega in Argomento una Decretale in quelle parole*: *& si quis consentire noluerit Romano Pontefici nuncietur*; dove secondo il solito artifizio vuol far apparire, che si dica: se alcuno non vorrà consentire al fabbricar le Chiese nel suo, si vadi al Pontefice. Ma tutto altramente a quella Decretale, che è *de jure patr. cap. nullus*, dice, che nessun padrone Laico faccia la Collazione ad alcuno delle decime, o Chiese, che sono *de jure patronatus* suo, e se il Vescovo non vorrà consentire si abbia ricorso al Papa. Che ti par Lettore con che bel-

la maniera si portano i testi? prima si fa argomento, che se il Vescovo non vorrà fare una cosa di debito suo, si ricorri al Papa; adunque se un Laico non vorrà concedere il suo fondo a fabbricar una Chiesa si vada al Papa: e poi si portan le parole in maniera, come anco parlasse proprio in questo Caso di fabbricar Chiese; chi può trattenersi dallo scandalizzarsi, lo faccia. Ma ritornando al Bovio, che graziosa cosa poi soggiugne! non vuol disputar del fondamento, se il Principe, o il privato abbia maggior Dominio, il che aspetta a questo punto. Come senza la decisione di questo solverà la ragione, la quale ha la sua forza da questo fondamento, che il Principe ha maggior Dominio sopra le cose del privato padrone, che lo stesso privato? dunque se il privato ne può disponer, ed impedir, che non si fabbrichi senza sua licenza, lo può far maggiormente il Principe. Non serve, in luogo di confutar il fondamento, dire: *io per me credo esser assai chiaro, che maggior l'abbia il privato;* quando si disputa, non si approva *io per me credo*, che voi credete male, contra la natura, e contra ogni legge, eziandio Canonica; nel *Cod. quo jure*, non vedete, che *jure humano* sono divisi i Dominj, e la Repubblica *jure Divino* è padrona del tutto? *dominamini piscibus Maris, & volatilibus Cœli;* ed ella colle sue leggi quel, che è suo divide a' privati. Ora voi venite con un assurdo, che sia minor Dominio quello, in virtù di cui il privato ha ricevuto il suo, come se il Papa, che divide le Diocesi a' Vescovi, avess-

avesse minor podestà nelle Diocesi, che i Vescovi, e con pretesto di darglielo più alto, e generale, riporglielo nel concavo della Luna, che non s'applichi al particolare. La Repubblica, e il Principe (che la stessa cosa sono) hanno un Dominio totale, il privato un parziale, il quale dal Principe gli è comunicato: il Legista del P. Bovio l'ha istruito a dire, che la parte sia maggior del tutto, e che sia più intimo il Dominio derivato, che quello onde deriva, e non ha voluto vedere dal detto *cap. quo jure*, che il privato per legge di natura, e per le spiegazioni di essa, non ha niuna cosa, che non gliel'abbia dato il Principe con la sua legge, adunque quella legge ha più dell'intimo. Il testo *l. in re mandata*, *Cod. mandati*, il P. Bovio non allega nel suo senso, non dice: *suæ quisque rei moderator*, *&* *arbiter* sottointendendo *est*, com'egli l'intende, perchè ci avrebbe aggiunto, *quantum lege permittitur*: ma tutte quelle parole *suæ quisque rei &c.* appartengono alla parte del supposito, e segue la sentenza col suo verbo così: *Suæ quisque rei moderator*, *&* *arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit*: il *facit* è il verbo: questa è una bella cosa, allegar una sentenza senza il suo verbo, per cavarne un contrario senso.

B O V I O (1).

TErzo Argomento. Se questa ragione valesse, la Chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabbricarla, dispone sopra cosa spirituale, ne seguirebbe, che il Principe non potesse disponere delle Rovere, e de' Piombi con riserbarle per far Galere, o adoperare in guerra; e così manco delle Sete, nè dell' Oro, perchè queste cose tutte possono servire ed edificare, ed ornar le Chiese, come in genere suo vi serve il fondo. Ne seguirebbe ancora, che contra voler del Principe si potesse adoperare qualsivoglia artefice: le quali cose sono false, e assurde.

RISPOSTA.

Non è pari la ragione, perchè colla legge generale, ch' io non fabbrichi, mi si impedisce del tutto il fabbricare: con quelle altre leggi non mi si chiude la strada, ch' io non possa con altre cose fabbricare, ed ornar le mie Chiese. Che se anco queste leggi fossero così generali, che mi togliessero del tutto la facoltà di farlo, o notabilmente mi facessero difficoltà, e danno, anco queste sarebbono contra la libertà Ecclesiastica per le medesime ragioni.

FUL-

(1) *Fogl.* 10. E se questa ragione.

FULGENZIO.

NOn so perchè il P. Bovio, lasciate di mezzo due altre ragioni, faccia salto alla portata quì di sopra, e da lui considerata; perchè fra mezzo M. Paolo dice anco, che la Chiesa, che si può fabbricare non si chiama Chiesa, altrimente tutte le case, piazze, e possessioni sariano Chiesa; ma la dedicata, e consacrata si chiama Chiesa; adunque chi proibisce fabbricar quì una Chiesa, non fa legge sopra Chiesa, nè sopra cosa Sacra, ma Laica; e di più, niuno há libertà d'usar le cose altrui contra il voler del padrone: e Dio, che ha dato libertà di edificar Tempj, non ha levato nè il Dominio del privato, nè l'Impero del Principe sopra quel fondo, nè il Papa ha disposto, o può disporre altrimenti; nè in questo particolare alcuno ha potuto darne tal Privilegio nello Stato di questa Repubblica nata libera; adunque manco si può fabbricar senza licenza del Principe, il qual perciò se vuol, che si ricerchi il suo consenso, non fa contra la libertà Ecclesiastica. Ma anco nell' Argomento, che porta, risponde in maniera, che lo conferma: imperciocchè ammettendo, che per la proibizione dell' uso del Piombo, o del Rovere non venga lesa la sua libertà, perchè ha altre materie da servirsi; parimente colla legge, che non fabbrichi senza licenza, non è lesa la sua libertà, perchè ha un altro modo di fabbricare, che è colla licenza; e se un luogo richiesto per giusti rispetti non gli sarà concesso,

cesso; ha un altro modo di fabbricare, che farà edificare in un altro luogo più conveniente, dove il ben pubblico non sii offeso; di maniera, che la legge, che non si fabbrichi senza licenza, non è più generale di quel che sia qualunque delle altre, che proibiscono una materia speziale, sicchè colla risposta non si poteva convalidare meglio l'argomento; e quando vorrà il Bovio esaminar la sua coscienza troverà, che il Culto Divino per questa legge non è diminuito; e tutta la controversia viene dall' arroganza di non voler conoscere per padrone quello, a cui Dio ha dato il Dominio.

BOVIO (1):

Quarto Argomento. La Chiesa, poi che è dedicata appartiene allo spirituale, dunque il fondo, prima che si dedichi, e fabbrichi, appartiene al temporale.

RISPOSTA:

Non è simile, nè pari la ragione: e qui bisogna, che ogni Principe Laico, se pur confessa esservi Dio, e Religione, conosca questa differenza, e vantaggio della Religione sopra la polizia; che sebbene può la Religione, e suo Magistrato impedire, che le cose Sacre non si ritraggano da Dio agli uomini, e dal fine a' mezzi, non

(1) Fogl. 11. Se fosse lecito.

non può però la podestà politica impedire, che dagli uomini non si dedichino a Dio, e che non vadano i mezzi al suo debito fine; perchè il dare, ed offerire a Dio è pietà; il toglierli è sacrilegio.

FULGENZIO.

QUì il P. Bovio s'ha formata la conseguenza di questo quarto Argomento in sogno. Il Lettore sarà avvertito, che M. Paolo fa questo Discorso, che ridurrò in brevità: Se le cose, che si possono consacrar a Dio, sono cose spirituali, adunque chi ci fa legge sopra offende la libertà Ecclesiastica, e stabilisce di cosa spirituale. Ora non si trovando cosa (fuor del peccato) che non si possi consacrare, seguirà, che tutte le cose sieno sacre; così tutti i panni, le sete, l'oro, l'argento, tutto sarebbe sacro; dalle quali assurdità cava la conclusione, che la cosa già dedicata appartiene allo spirituale, ed è sacra; e lo stesso avanti che sia consacrata è temporale, e Laica: ma il fondo avanti che si fabbrichi è cosa Laica, ed appartiene alla podestà Secolare; onde non è nuovo argomento, o conseguenza, ma conchiusione del discorso di sopra. Se voleva un argomento, poteva portar quello il qual tralascia, che essendo il Precetto dell'onor Divino affermativo, non abbraccia tutte le materie, luoghi, e tempi, ma quando per il Culto di lui ci è quanto basta, il resto vuol Dio, che s'impieghi in usi umani, e di

di questo tocca al Principe la cura, come richiede la comune utilità. Ma, P. Bovio, ogni Principe Cristiano confessa, e sa, che ogni cosa, qualunque ella sia, s'ha da indirizzare al servizio di Dio, e chiunque non l'indirizza commette peccato, perchè diverte i mezzi dal suo vero fine; ma che solamente quelle cose sole, che si offeriscono alla Chiesa, e passano negli Ecclesiastici, sieno indirizzate al servizio di Dio, e come mezzi al fine, diciamo, che è dottrina non Cristiana, ma Farisaica, falsa, ed erronea, colla quale alcuni cattivi vorrebbono impadronirsi in ogni cosa. Non restiamo di replicare, sebbene è detto di sopra, che anco quello, che cristianamente si spende per gli usi umani, che si riserva alla propria famiglia, a' figli, e parenti, è servizio di Dio, e secondo la varietà delle particolari circostanze può essere, che sia molto più al servizio di Dio lasciar la facoltà a' figli, a' nipoti, o per il servizio pubblico, che alla Chiesa, come secondo altre, più questo di quello. Diciamo, che il ridur al servizio di Dio solamente quello, che si spende in Chiese, o persone Ecclesiastiche, è una dottrina sediziosa, perversa, tirannica, e superstiziosa da non comportare, e come l'offerire alle Chiese colle debite condizioni è pietà, così senza di quelle è peccato; e l'offerir a Dio nelle persone de' suoi parenti, ed altri, che secondo lo stato loro ne hanno bisogno, è opera Santa, e comandata da Dio, e di suo servizio, e che la Maestà Sua rimunererà colla vita eterna, essendo fatta colle

de-

debite circostanze, non altrimenti, che i Legati fatti alle Chiese; e conchiudo esser dottrina Farisaica, che l'andar i mezzi al fine, e le creature a Dio, voglia dir le cose Laiche farsi Ecclesiastiche.

BOVIO (1).

QUinto Argomento. Niun fondo al tempo dei Romani poteva essere consacrato senza licenza del Popolo. E ne' Digesti vi sono quattro Leggi degl' Imperadori Gentili, che non si consacrasse cosa alcuna senza loro licenza, le quali Leggi avendo Giustiniano portate ne' Digesti, senza dubbio le ha accomodate, e dato loro forza anco nella nostra Religione; ed anco nei tempi degl' Imperadori Cristiani non permettevano che si fabbricasse Chiesa, o si erigesse in Cattedrale, o Metropolitana senza loro licenza, come si vede nella Novella 67. di Giustiniano, e presso a Balsamone sopra il Can. 17. del Concilio Calcedonense.

RISPOSTA.

E che ti par, Lettore, di questo bel modo d'argomentare dalla falsa Religione de' Gentili, e loro tempj, alla nostra vera, ed alle nostre Chiese? Facciamolo più bello questo Argomento, e diciamo: I Popoli, e Principi Romani face-vano

(1) *Fogl.* 11. Cicerone nell' Orazione ec.

vano essi i Dei, e li mettevano in Cielo a suo modo, ordinavano i loro Sacrifizj, e Riti a suo gusto; dunque anco i Cristiani possono far lo stesso. E se questo Argomento è empio, e non vale, non procediamo dunque con Argomenti simili in cose dissimilissime. Essi che si arrogavano di poter far i Dei, che meraviglia è, se si arrogavano anco poter loro far la casa, ove abitassero? Noi che non abbiamo fatto il nostro Dio, ma siamo fatti da lui, che non abbiamo fatte le Leggi dell'adorazione, e Culto suo, ma le abbiamo ricevute da lui, che ne ha rivelato, come vuole essere adorato da noi, non ci arroghiamo manco podestà di fabbricare, ed impedire, che non si fabbrichino Chiese, ma lasciamola a quello, che Dio in Terra ha lasciato per suo Vicario, ed a chi ha commessa la cura della Religione, e Culto suo. Oltre di ciò dico, che gl' Imperadori allora erano insieme Sacerdoti; e a dire il vero se vogliamo discorrere senza il lume della Fede, ed immaginarsi, che Dio non abbia ordinato altro, ma lasciato il genere umano ne' suoi puri naturali, come hanno creduto tutti i Gentili, parerà, che allo stesso capo della Repubblica appartenga indirizzare le cose del Culto Divino spettanti alla virtù morale della Religione, al quale spetta indirizzare le cose spettanti alle altre virtù morali; se però il popolo non avesse collocate colla sua elezione queste due podestà in distinte persone, dando ad altri la cura della Religione, ad altri la cura del Governo Politico; come in Roma al tempo della Repubblica, che erano distin-

ſtinti i Pontefici, e Conſoli. Ed in tal caſo maggior fu ſempre ſtimata la podeſtà ſacra de' Pontefici: e così era nella Repubblica Romana maggiore la podeſtà de' Pontefici nel far delle Leggi (1), *nel muovere delle guerre, ed altre coſe dinotanti il ſupremo Dominio, come ſi legge in Cicerone, e come dottamente pruova il Sig. Cardinal Baronio. Il quale anco nota, che perciò gli Imperadori ſi facevano creare Sommi Pontefici per avere queſta ſuprema podeſtà. E quì dovrebbono vergognarſi quei Criſtiani, che tanto ſi laſciano acciecare dall' intereſſe, e paſſioni loro, che non veggono verità sì chiara, che la conobbero i Gentili ſteſſi nelle foſche tenebre della infedeltà loro. Quei Criſtiani dico, che dopo tante aperte parole di Criſto in favore della podeſtà Pontificia, e tanti Decreti de' Concilj, e Papi, tante dottrine di Santi Padri, ed altri Cattolici Dottori ardiſcono pure mettere nella Repubblica Criſtiana la podeſtà Politica come indipendente, e ſuprema, ſicchè abbia autorità ſopra le robe, e perſone di tutti i Sacerdoti, ed ancora del Sommo Pontefice, ſe ſenza Dominio temporale abitaſſe nello Stato loro, che anco queſta ultima empietà ne ſegue da quella univerſale Propoſizione, che tonto ſpeſſo replica queſto Teologo, cioè: Il Principe ha ſupremo Dominio, indipendente ſopra tutte le perſone, e coſe temporali dello Stato ſuo. Coſa, che come ho di ſopra moſtrato, non ebbero*

(1) 2. de legib. & 2. de nat. Deorum. T. 3. an. 312.

ro ardire di affermare gli Etnici Romani, nè meno gli antichi Francesi, come di loro racconta (2) *C. Cesare, e de' suoi Sacerdoti Druidi, i quali avevano presso di loro suprema podestà, libertà, ed esenzione da tutti i carichi, e tributi.*

FULGENZIO.

PRocederò con divisione di questa lunga risposta per maggior chiarezza della mia replica. Nella parte già letta dice sei cose fuori dell'argomento. Quanto alla prima, P. Bovio, parliamo ingenuamente se avete per argomento empio della falsa Religione alla vera, perchè di sopra argomentaste da' Sacerdoti de' falsi Dei dell'Egitto, a quelli della Chiesa Cristiana, perchè in questa stessa risposta portate per argomento l'esempio de' Sacerdoti, e Pontefici Romani? Perchè fate tanto strepito d' Imperadori, di Sommi Sacerdoti de' Gentili, e de' Druidi? *Turpe est Doctori, cum culpa redarguit ipsum.* L'affetto fa diverse le misure: che M. Paolo argomenti dalla falsa Religione de' Gentili alla nostra, questo non è vero. Ma vuol mostrar l'equità naturale della legge della Repubblica, e questa efficacemente si pruova dall' averla conosciuta anco i Gentili, perchè come la verità, che è comune a noi, ed a' Gentili, è verità na-

(2) C. Cæsar de bell. Gall. lib. 6.

naturale, così l' equità, che è comune a noi, ed a' Gentili è naturale; ora sebbene la Religione è sopra tutto, nondimeno, che un luogo si applichi alla Religione non si può fare senza di quello, che tiene la Maestà, il quale sopra il luogo ha sommo Dominio. Quegli assurdi poi, che si esagerano del farsi i Dei, e ordinar Sacrifizj, piacesse pure alla Maestà Divina che fossero in tutto aboliti, e che la malizia dei tempi nostri ancora non si facesse Dio a suo modo, e quale giudica convenir agli umani interessi, che approvi, riprovi, e muti secondo che all'uomo pare, sicchè anco adesso si possa dire: *Quorum Deus venter est, & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt*. Regnando ancora quell' affetto, di che S. Paolo disse: *Avaritia, quæ est simulacrorum servitus*, il qual anco nella stessa Epistola non senza ragione detestò tanto quella ethelotriscia, o Culto arbitrario. E certo mi meraviglio a che proposito qua adduca il P. Bovio questi inconvenienti. La Repubblica lascia la cura e della Religione, e del Culto suo a' Ministri di Dio, nè s' ingerisce di fabbricar Chiese, nè di ordinar Riti, ma solo vuole saper dove si fabbrichi, e che sorte di persone abitano nello Stato suo. P. Bovio, il resto è fuor di proposito, e vi serve solo a dicacità, ed a calunniar falsamente la Repubblica. La seconda cosa dice, che ne' tempi de' Gentili gl' Imperadori erano anco Sacerdoti, e che stando nel lume naturale, allo stesso appartiene regolare gli uomini negli uffizj dell'altre virtù,

ed anco della Religione, la qual dottrina fu ben di Aristotele, ma egli però la spiegò con molta più moderata maniera, perchè riferita come il P. Bovio la rappresenta, tiene un poco dello scandaloso. Aristotele aggiunse, che non perciò ne segue, che il Politico comanda alle cose sacre, ma è Ministro, siccome il Proccuratore, che provvede al Padrone, acciocchè vivi con piacere, e in ozio: il che è quello stesso, che Isaia profetizzò alla Chiesa, che è l' università de' Cristiani: *erunt Reges nutritii tui, & Reginæ nutrices tuæ;* e quello, che così spesso si trova ne' Canoni, e Concilj, che i Principi sono i Tutori della Chiesa, e particolarmente nella Sessione 25. capitolo 20. del Concilio Tridentino. Soggiugne per terzo, che in Roma la podestà de' Pontefici era sopra i Consoli, e che fosse stimata la suprema, ed avesse il Sommo Dominio, provandolo per Cicerone 2. *de Legibus*, & 2. *de Natura Deorum;* e aggiugnendo, che gl' Imperadori si facessero crear Pontefici per aver questa suprema podestà, le quali cose anco dagli Scolari d' Umanità di due anni saranno conosciute apertamente per false, e ne resto confuso, che un uomo del valor del P. Bovio, ingannato dal Collettore, che allega, senza vederle le asserisca.

Primieramente è noto per tutte le Istorie, che il Pontificato Sommo era conferito dal popolo, in cui era la suprema podestà, e che a questa ubbidivano i Pontefici, non solo nell' altre azioni pubbliche, ma anco nelle cose della Re-

Religione, ficchè al popolo toccava e la dedicazione de' Tempj, e i Decreti de' Sacrifizj.

Quanto a' Confoli, quando non vi era Dittatore, effi comandavano a' Pontefici, e ai Sacerdoti tutti; e quello, che adduce il P. Bovio di Cicerone ne' citati luoghi, non parla de' Pontefici, ma degli Auguri: onde ha prefo errore, attribuendo per podeftà a' Pontefici quello, che Cicerone attribuifce per ifcienza agli Auguri. Se mò quefto Padre non aveffe trovato altro nelle parti di quei libri di Cicerone, che già 1000. anni fono perdute, e cavato da alcun di quegli fpazj, ove ne' noftri fi dice: *Hic defunt multa*. Le parole di Cicerone fono: *Maximum autem, & præftantiffimum in Republica jus eft augurum, & cum auctoritate conjunctum: neque vero quia fum ipfe augur, ita fentio: fed quia fic exiftimare non eft neceffe: quid enim majus eft, fi de jure quærimus, quam poffe a fummis Imperiis, & fummis poteftatibus comitiatus, & concilia, vel inftituta dimittere, vel habita refcindere? quid gravius, quam rem fufceptam dirimi unus, fi augur aliter dixerit? quid magnificentius, quam poffe decernere, ut Magiftratu fe abdicent Confules? quid Religiofius, quam cum populo, cum plebe agendi jus, aut dare, aut non dare? quid leges non jure rogatas tollere, ut etiam Decreto Collegj, ut Livias Confilio Philippi Confulis, & auguris? nihil domi, nihil militiæ per Magiftratum geftum fine eorum auctoritate poffe cuiquam probari?*

Ma fo ben ficuro, che fa il P. Bovio, che

l'Augurato era anco una Disciplina, che s'imparava con istudio. Perlochè, se essi dicevano qual era Comizio legittimo, e qual no, e qual Console era legittimamente fatto, e qual con vizio, e perciò conveniva, che *abdicaret*, questo non era, perchè avesse podestà, siccome il Maestro delle Cerimonie in Roma comanda, quando il Cardinale deve star in ginocchio, e quando in piedi, anco al Papa stesso, non per autorità, ma per iscienza: e nel far le leggi questi non avevano alcuna podestà, ma solo il poter loro era di dichiarare quali fossero fatte in Comizj giusti, e quali in illegittimi: ma questa autorità non leggerà ne' Pontefici Romani. Se questo Padre si è lasciato ingannar a qualche altro, non si può rimediare. La quarta cosa è, che nel Pontefice Massimo Romano fosse la podestà suprema: questo parimente è falso, e contra tutta l'Istoria. Augusto governò con Antonio, dopo spogliato Lepido, lo Stato tanti anni senza titolo di Pontefice Massimo; e Lepido, che era Pontefice Massimo, dopo perduto l'esercito, attendendo alle cose sacre, non s'ingerì nel Governo: ma con che titolo i Principi Romani volessero esser sopra gli altri, Tacito nel libro terzo lo dimostra, parlando della Tribunizia podestà, che si prese Augusto, e dicendo: *Id summi fastigii vocabulum Augustus reperit, ne Regis, aut Dictatoris nomen assumeret, ac tamen appellatione aliqua cetera Imperia praemineret*. Per esser Pontefice Augusto, non soprastava se non alle cose sacre; come Console per

più

più anni alle profane: ma con la Tribunizia podestà ad ognuno. La causa di questo era, perchè il sol Tribuno era Sacrosanto, sicchè era piacolo il violarlo: tanto siamo lontani, che il Pontefice gli potesse comandare, che il Tribuno poteva far carcerare il Pontefice Massimo, e questo non poteva senza piacolo toccare il Tribuno; chi sa l'antichità Romana, non dirà mai errori così notabili. Da questo fondamento falso della grandezza de' Pontefici Romani, nel quinto luogo soggiugne una gran predica, alla quale convien sol dire, che la Repubblica di Venezia, M. Paolo, e tutti noi tanto riveriamo la podestà del Sommo Pontefice, quanto si conviene a' Fedeli Cristiani istrutti dalle parole di Cristo, da' Concilj, e dottrine de' Padri; e non dirò male, se dirò molto più del P. Bovio, perchè la vera riverenza, ed onore è l'ordinata da Cristo, e non dall' adulazione: ma con questa riverenza diciamo anco, che la Repubblica, ed i Principi Supremi hanno da Dio una podestà Politica Suprema, ed indipendente con autorità sopra le robe, e persone del loro Stato, la quale non riconoscono nè dal Papa, nè da qualsivoglia, salvochè dalla Maestà Sua Divina; e il dire il contrario, l'abbiamo per dottrina falsa, sediziosa, indirizzata alla perturbazione della Chiesa, ingiuriosa alla podestà e Pontificia, e Laica insieme, e contraria alle Scritture, e Concilj, a' Santi Padri, ed alla stessa natura. Ma perchè il P. Bovio torna pure a metter in ragionamento il Sommo Pontefice, del quale per

la Cristiana, e debita riverenza, e per l'animo di tutti divotissimo, vorressimo, che non s'introducesse menzione nelle nostre dispute: e dice, che sottoponiamo il Pontefice al Principe nello Stato, del quale fosse. Noi non diciamo cosa alcuna di queste: i Pontefici per molti secoli sono vissuti in Roma, soggetta agli Imperadori, o a' Re Goti, o Franchi: quello, che si praticasse in quei tempi è tanto noto, che ci scusa dalle calunnie imposteci da questo Autore: Dirò ben di più, che quantunque alcun moderno abbia posto in difficoltà, se l'Ambasciadore di un Principe sia soggetto al castigo di quello, a cui viene mandato, tuttavia la Repubblica segue l'antica dottrina, che sieno liberi gli Ambasciadori: e se qua viene qualunque mandato dal Sommo Pontefice è esente, e libero affatto; perlochè non si dovrà mettere in ragionamento se fosse soggetto esso Pontefice, che è Principe supremo. Ma dal Papa agli Ecclesiastici, P. Bovio, noi ci facciamo gran differenza: non deve ognuno mettersi al pari. La festa, che appresso de' Francesi i Druidi loro Sacerdoti avevano la suprema podestà, libertà, ed esenzione, a che proposito serve? Siamo pur sempre là; nè anco questo è vero, nè così lo dice Cesare: ma erano i Francesi divisi in più Stati, uno di questi era de' Druidi, ed il Maggiore; ma quello, appresso a cui si teneva la Suprema Maestà, aveva podestà e sopra i Druidi, e sopra gli altri, come anco adesso sono divisi i Francesi in Ecclesiastici, Nobili, e ter-

zo

zo Stato. L'Ecclesiastico è il primo, ma sopra tutti il Re, che ha la Suprema Maestà, esercita l'Impero.

BOVIO.

MA per tornare all' Argomento di questo Autore dico, che le quattro leggi riportate da Giustiniano ne' Digesti si accomodano benissimo anco alla nostra Religione, perchè come allora, così anco adesso non può alcuno far Chiese senza la licenza del Pontefice. Vi è solo differenza, che in allora il Pontefice era l'Imperadore stesso, ed oggi per Legge di Cristo è il Successor di Pietro in tutta la Chiesa, ed i Vescovi ciascuno nella sua. Sebben anco poteva dire, che non è necessario, che quelle Leggi si adattino alla nostra Religione, essendovene molte altre, che non gli si possono in modo alcuno adattare.

FULGENZIO.

COnfessa il P. Bovio, che le quattro Leggi riportate da Giustiniano ne' Digesti si accomodano benissimo alla nostra Religione; ma nel dir che cosa sia questo accomodarli, perverte in tutto, e per tutto il significato del verbo *Accomodare*, nè vorrebbe, che fosse inteso. Trovò Giustiniano molte Leggi de' Gentili; alcune non si potevano introdurre nella Repubblica Cristiana, ch' erano repugnanti, le quali tralasciò totalmente; altre conformi, e queste le

rapportò come erano ne' Digesti, dando loro forza di Leggi tra Cristiani: fra queste sono le quattro, che niuna cosa si potesse consacrare senza licenza del Principe. Ora quando sarà un bell' adattamento senza licenza del Principe, cioè del Vescovo? Non diciamo noi, che acciocchè una cosa si consacri, non ci voglia la licenza del Vicario di Cristo, o del Vescovo, di chi vi piace; ma acciocchè si levi dal Laico, si ricerca licenza anco del Principe, che così dicono le Leggi; questo è adattare, ma quello del P. Bovio è corrompere la Legge, e levargli il suo senso: e ben l'ha veduto anche egli, che però risponde, che non è necessario, che s'adattino, perchè molte altre ancora ve ne sono, che non si possono adattare. Il P. Bovio, che ha tanta erudizione nella Giurisprudenza, se avrà letto il Proemio de' Digesti, avrà veduto non esser vero quello, che dice, perchè per questo Giustiniano le corresse, ed ordinò, acciò potessero convenire alla Religione Cristiana di quei tempi; ma se la mutazione de' tempi, e delle cose è causa, che alcuna al presente non si possi adattare, questo non conchiude, che non convenissero ne' tempi di Giustiniano. La forza della ragione di Maestro Paolo resta: le leggi de' Romani erano, che non si potesse dedicar luogo senza licenza del Principe Gentile. Giustiniano le ha portate ne' Digesti, ed accomodate a' Cristiani, adunque nessun luogo si può dedicare, senza licenza de' Principi Cristiani, secondo le leggi di Giustiniano.

EO-

B O V I O.

LA Novella 67. di Giustiniano addotta dallo Autore, come anco la 131. fa per noi, perchè proibisce, che niuno faccia Chiese, non dice senza licenza dell' Imperadore, ma senza licenza del Vescovo. Ma se pur si trovasse alcuna legge di Giustiniano, o d' altri, ove paresse, che si pigliasse tale autorità, o simile, sì per queste, come per altre simili leggi, che apporta questo Autore, sia detto per sempre, che non nego, che alcuni Imperadori si arrogarono de facto far leggi, ed altre cose sopra la Chiesa, che non avevano de jure podestà di farle. In particolare di Giustiniano raccoglie dagli antichi Istorici il Cardinal Baronio nel Tom. 7. (1) che a poco a poco andò arrogandosi tanto nel far leggi, e comandare nelle cose Ecclesiastiche, che alla fine cadde in Eresia, ed ebbe ardire di propria autorità congregar Concilio, e far Editto contra la verità della Fede, sebbene Iddio non permise, che si pubblicasse, che morì di morte subitanea. Niceforo Foca parimente fece una legge, che non si potessero fabbricare nuovi Monasterj, la quale fu poi rivocata da Basilio Juniore, come inglusta, empia, e che fosse stata cagione di tutte le ruine, che dopo la sua pubblicazione erano avvenute al Romano Impero, come riferisce l' istesso Balsa-

(1) Tom. 7. anno Domini 563. & 564.

samone ; e simili saranno le altre , nelle quali questo Autore senza nominarle si fonda.

FULGENZIO.

LA Novella 77. di Giustiniano ; e la 131. addotte da Maestro Paolo , dice il Bovio , che fan per loro , perchè proibisce , che non faccia Chiese senza licenza del Vescovo ; la qual risposta ognun vedrà ; che non la porta perchè così senta , ma per dir qualche cosa : se non ci stima tanto semplici , che non sappiamo concludere , che se comanda Giustiniano ; che niun edifichi Chiese senza la licenza del Vescovo , dunque può comandar sopra tal materia , ed ordinar da chi la licenza si abbia da pigliare . E riderà alcuno di questa cautela : posso comandar a' miei sudditi , che non facciano una cosa senza licenza di un tale ; e non potrò ordinare , che non la facciano senza la mia licenza ? Altri conchiuderanno più di quanto ha conchiuso Maestro Paolo , che la licenza del Vescovo si ricercasse in virtù delle leggi di Giustiniano ; ma la Repubblica di Venezia non nega , che si chieda tal licenza al Vescovo ; chiedasi pur da tutti i Prelati , che conviene , ma vuol anco ella saperlo , se si pretende fabbricar nel suo . La Novella 131. tratta la precedenza tra i Patriarchi , e Vescovi , che non si celebri in luogo privato ; che i Vescovi non possino testar di quello , che avranno acquistato dopo il Vescovato ; che i Governatori degli Orfani facciano gl' inventarj .

Ma

Ma Maestro Paolo non ha citata questa, la quale disponendo di tali cose, se sia a favore del Padre Bovio, me ne rimetto; ma chi leggerà la Novella di Giustiniano vedrà, che a' Principi sempre è stato deferito in questa parte di chiederli licenza di fabbricar Chiese; ed anco il Padre Bovio ha veduto, che la risposta faceva contro di lui; però si ha voluto far la salva, con dire, che se pur si trovasse legge alcuna di Giustiniano, o d'altri, ove paresse, che si pigliasse tale autorità, o simili, sì per queste, come per altre tali leggi, non nega, che gli Imperadori non si abbiano arrogato *de facto* di far leggi, ma aggiunse, che non avevano podestà di farlo. Oh! questa sì ch'è una risposta dottissima, tanto più, che vuole il Padre Bovio, che sia detto per sempre di tutte quelle, che apporta Maestro Paolo, che apporteranno gli altri, a' quali occorrerà scriver in queste materie. Questa risposta salva ogni cosa; che tutte le leggi, che vi si porteranno, direte, che non le potevano fare, e che s'hanno usurpato podestà di farlo. Si può consolar la Repubblica, se ciò di lei dite al presente, perchè lo affirmate di tutti gl' Imperadori, e Principi, e Regni, così de' secoli passati, come del presente, e noi assolutamente abbiamo perso la causa, se sta al Padre Bovio il dire, che quello, che addurremo di leggi per mostrar l'equità, e validità di questa è usurpato; e poteva anco aggiungere speditamente, che non vuole leggi vecchie, ma ne vuole stabilir di nuove, che di-

cano

cano al suo senso. Non lascerò però di dire, che questo modo di parlare patisce una molto pronta riterta da chi dicesse, quando il Padre Bovio porta qualche Decretale, non nego, che alcun Pontefice &c. Ma la riverenza a quella Santa Sede, e l'aver buona, e real risposta a tutti quelli, che per gli avversarj si allegano, non lo comporta; siccome non è da esser imitato il Padre Bovio nella rigida, e calunniosa censura, che fa contro l'Imperadore Giustiniano coll' autorità, che si arroga di mettere in Cielo, e nell' Inferno chi gli piace: al che solo dirò, ch' è molto diverso il parlar suo da quello de' Concilj, e de' Pontefici, che occorrendo nominar Giustiniano l'hanno onorato con titoli di Santissima memoria; ed agl' Imperatori succedenti è stato proposto per esempio di favorir la Santa Chiesa, e la Cristiana Fede. Non addurrò altro, che l'Epistola di Agatone Papa diretta al sesto Concilio Generale, che apporta un Catalogo di più Santi Dottori della Chiesa, Ambrosio, Gregorio, Dionisio, Grisostomo, ed altri Vescovi, e dice: *Et præ omnibus æmulator veræ, & Apostolicæ fidei piæ memoriæ Justinianus Augustus, cujus fidei rectitudo quantum pro sincera confessione Deo placuit, tantum Rempublicam Christianam exaltavit, & utique ab omnibus gentibus ejus religiosa memoria veneratione digna censetur, cujus fidei rectitudo per Augustissima ejus edicta in toto orbe diffusa laudatur.* Così dopo la morte di Giustiniano scrivevano di lui, e sentivano i Santi Pontefici, e Concilj.

cilj: Se di presente il desiderio di svellere le leggi, che non piacciono, fa dir, che morisse Eretico, non si può far altro; avranno da consolarsi quelli, a' quali piamente servendo a Dio, incontra lo stesso. E quanto alla nota, che gli dà, che avesse ardir di congregar Concilio, sarà parimente contra tutti gl' Imperadori di gloriosissima memoria di quei tempi, e contra i Santissimi Pontefici Silvestro, Damaso, Celestino, e Leone, che ciò approvavano.

Di Niceforo Foca non direi altro, se il Padre Bovio non si avesse tolta l'impresa di portar tutte l'Istorie, o tronche, o alterate, o contraffatte. Niceforo Foca del 963. fece una legge, nella quale espose con lunga narrazione, che gli Ecclesiastici non pensano se non ad arricchire, e per conseguente, secondo l'Evangelio, a difficultar la via del Cielo, mettendo tutti i pensieri nel Mondo, perlochè lasciano distruggere i luoghi pii per edificar di nuovo a suo comodo; perlochè ordina, che non si fabbrichino nuovi luoghi pii, ma s'attendi a ristorar i vecchj; e non acquistino altri beni stabili, ma col prezzo loro attendino a bonificar quello, che possedono; e se alcun luogo non avrà entrate, a quello egli darà licenza d'acquistar stabili di nuovo. Basilio Porfirogenito, che per esser rimasto fanciullo dopo la morte di suo Padre, e come inetto, fu per allora escluso dallo Imperio, e creato Niceforo, quando ritornò al governo dopo la morte di esso Niceforo, e di Tzmisce del 986. rivocò quella legge, come il

Pa-

Padre Bovio dice, con questa mala nota, che per causa di quella erano all' Imperio succeduti tutti gl' infortunj; ma nell' istessa Novella di questa rivocazione, ordina (ch' è quello che a studio il Bovio tace) che si tornino in osservanza le leggi sopra ciò fatte da suo Padre, e dal Suocero di lui. La Novella di quelli si trova ancora fatta del 928. di questo tenore: Che se saranno lasciati a' luoghi Ecclesiastici stabili, ricevino non la cosa, ma il prezzo solo. Che dirà ora il Padre Bovio? Fa per lui questa rivocazione, che allega a suo favore? Ella stabilisce la legge Veneziana, ch' è in contesa; ma di più del 995. rinnovò esso stesso Basilio con un' altra sua legge la suddetta di Romano, e Costantino, che i Monasterj non possano acquistar nuove possessioni, e la Novella è in essere con le altre; che si dirà di questa? Ma per darci il colmo, Niceta Coniate racconta, che Emmanuel Comneno del 1197. restituì in osservanza la suddetta legge di Niceforo, e porterò le sue parole, dove parla degli Ecclesiastici Ann. l. 7. *Cum enim possessionibus, & negotiis turbatos, & tranquillitate animi, & Dei cultu excidere intelligeret, nullas eis vineas, nullos agros, nullas possessiones, quas nec eorum professio admittit, assignavit, sed ex fisco tantum pendi jussit, quantum ad victum, & cultum opus esset: videtur nimirum, immodicam cupiditatem struendi Monasteria improbasse, & exemplum prodere posteris voluisse, quo pacto templa condenda, tantum autem abfuit, ut eorum institutum laudaret, qui*

qui Monasticam vitam professi, opibus affluunt, & multitudine curarum magis destruuntur, qui hujus vitæ deliciis occupantur, ut Nicephori Focæ Fortissimi, & cordatissimi Imperatoris olim abolitum decretum de non augendis Monasteriorum latifundiis, quasi postliminio revocarit. Per grazia, Padre Bovio, riguardate se l'aver portato quì la legge di Niceforo, e di Basilio fa per voi, ò se era meglio, che la tacesse, siccome dissimulate le altre cose, quando non sono per voi; ma vi scuso, perchè l'allegar luoghi senza vederli cagiona di questi disordini.

E' *Falsissimo poi quello, che dice l'Autore, che non si potesse eriggere niuna Chiesa in Cattedrale, o Metropolitana senza permissione, ed espresso decreto degl' Imperadori. Nel Sinodo Niceno si stabilirono i privilegj della Chiesa Alessandrina, e Gerosolimitana. Nel Sinodo Costantinopolitano si stabilì la prerogativa della Sede Costantinopolitana. Basilio Magno Arcivescovo di Cesarea eresse un nuovo Vescovo di Sasimi, e ne fece Vescovo Gregorio il Teologo, e certo non ne chiese licenza all' Imperadore, regnando allora Valente Arriano.*

Essendo nata in Francia contesa delle ragioni Metropolitane tra il Vescovo Viennense, e l'Arelatense, la lite non si fece avanti l'Imperadore, ma nel Concilio Taurinense, e fu poi definita da Sosimo Papa. Se in Francia non si possono fabbricar Chiese senza concessione del Re, questo è, perchè ha quel Re, come dicono i Dottori, diret-

to

to dominio sopra tutti gli Stabili di quel Regno, come si dirà più abbasso; il che essendo, è non solo Principe, ma privato padrone de' fondi, e può giustamente farlo.

Eccoci pur al modo usato di addur ragioni. Maestro Paolo dice, che nessun ha pensato di erigere una Chiesa in Cattedrale, o Metropolitana, senza espressa permissione del Principe; oppone il Bovio, perchè nel Sinodo Niceno si stabilirono i Privilegj della Chiesa Alessandrina, e Gerosolimitana. Che ha da fare stabilir i Privilegj delle Chiese erette, con erigere nuove Chiese? Io non intendo la risposta. Nel Concilio Niceno si dice, che si servi l' antico costume, che il Vescovo Alessandrino abbia cura, ec. *ergo* le Chiese si possono erigere in Cattedrali, e Metropolitane senza licenza? Ma perchè non portate, P. Bovio, il senso intero? perchè se il Concilio dice non dell' Alessandrina, e Gerosolimitana sole, ma anco della Romana; perchè tacete di questa? Perchè fra queste Sedi non ci aggiugnete anco la Romana? E' pur nominata colle altre Alessandrina, e Gerosolimitana nello stesso Canone, il qual formalmente dice: *Mos antiquus perdurat in Ægypto, vel Lybia, & Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem: quoniam quidem, & Episcopo Romano parilis non est: Nicen. Can. 6.* Vedete, che non si fece cosa nuova, ma stabilì quello che era in costume? Voi allegate poi, che nel Sinodo Costantinopolitano si stabilì la pre-

prerogativa di quella Sede, che ha la stessa risposta, che non parla di esenzione; e Teodosio Imperatore non era presente in quel Concilio? Credete che anco questo fosse senza sua permissione? Ma mentre allegate questo luogo, guardate di non bestemmiare; perchè S. Leone colla sua dottrina, e colla gagliardissima opposizione, che fece a' Privilegj di quella Chiesa, basta per mettervi in confusione, e mostrarvi, che un tal luogo non fa per voi. Che Basilio Magno erigesse un nuovo Vescovado in Sasimi, e ne facesse Vescovo Gregorio Teologo, pruova bene che gli Arcivescovi potessero far Vescovi; ma che non ne chiedesse licenza all' Imperator Valente, benchè fosse Ariano, voi non lo proverete mai; questa non è ragione, che vaglia. Valente era Ariano, adunque non gli chiese licenza: si nega questa conseguenza. Teodorico era Ariano, e pure disponeva delle cose della Chiesa, e dello stesso Sommo Pontefice; perchè essendo eletto Simaco in dissensione, e scisma con Lorenzo, andarono ambedue da Teodorico Ariano per la decisione, ed egli stabilì Simaco nel Pontificato. Costanzo non era Ariano: e pure trattava le cose de' Vescovadi, e della Chiesa. Lo stesso fece Valente nel suo Impero, ed il luogo nel margine allegato di Gregorio *in Carmine de vita sua*, non dice altrimenti di quello, che ho detto. Quello parimente, che dite alla contesa tra il Vescovo Viennense, e Arelatense non fa al caso, perchè in quel luogo si parla dell' erigere nuove Cattedrali, e non delle

R con-

contese, che nascono tra le già fondate; le quali controversie, se sono di materia Ecclesiastica, non possono essere intese se non dagli Ecclesiastici. Ma perchè passa il P. Bovio in silenzio la Novella 67. di Giustiniano, e l'Allegazione di Balsamone sopra il 17. Canone del Concilio Calcédonense, ove si tratta questa materia molto estesamente? Ha visto di non poter cavillare, e che ogni risposta era una sentenza contra la sua opinione. Passa al costume di Francia, al quale quando sarà da lui trattato più abbasso risponderò a pieno. Ma quì era luogo di non passare in silenzio l'esempio, che dà M. Paolo in Italia d'una Legge della Repubblica di Genova, ed acciò che un'altra volta non si finga, e dissimuli d'intendere, l'allegherò quì colle sue parole: *Et salvis præmissis nullus possit vendere, donare, aut alio quovis titulo alicui Religioso privato, aut Monasterio, vel Conventui Religiosorum, vel Monialium, vel Beguinarum, nec tertii, nec aliorum Ordinum, aliquam Domum, terram, sive solum, in quo institui, vel ædificari possit aliqua habitatio Religiosorum, sine espressa licentia amborum Collegiorum, sub pœna amissionis Domus, possessionis, terræ, & solidati, donati, venditi, aut aliquo modo contra præsentis statuti formam translati, quæ sint affecta Reipublicæ, & ad eam pleno jure spectare, & devoluta esse intelligantur*. Stiate certo, P. Bovio, che se vorrete difendere la vostra opinione, vi bisognerà contendere colle Leggi di tutto il Mondo; e col rimettervi al parlare di Francia di

di sotto, non solvete quello, che contra di voi si adduce d'Italia.

B O V I O (1).

Sesto Argomento. Siccome il ricevere persone d'altri Stati, contrarie di costumi, e di sensi, le quali si stessero nella Città insieme in un luogo, sotto un capo, e trattassero di segreto coi Sudditi, sarebbe cosa pericolosa, e conventicola non permessa; non può essere pericoloso il ricevere un nuovo Ordine, o Monastero di persone alle volte contrarie di costumi, e sensi, che nelle Confessioni, ed altre pratiche non corrompano i Sudditi nella fedeltà? E perchè anco le Chiese possono farsi in luoghi vicini alle mura, e fortezze, con danno della sicurtà pubblica; però il Principe ha da provvedere a questi pericoli della Repubblica. E questo conferma l'Autor dicendo, che in Castiglia è tal legge, che non entrino senza licenza del Re nuove Religioni nel Regno, nè si fabbrichino nuove Chiese; onde non hanno potuto mai entrarvi i Padri Cappuccini: e la Chiesa de' Minimi in Madrid, per essersi cominciato senza licenza, è stata impedita, e così si sta imperfetta.

(1) Ma non tanto.

RISPOSTA.

E' prudenza provvedere alla sicurtà pubblica, e che i costumi de' Sudditi, e la fedeltà loro non si corrompa. Ma non so vedere con che ragione questo Autore voglia, che tal cosa si presuma de' Religiosi e Servi di Dio, e si tema da loro questo danno in quella Città, quale dai suoi Signori in questo fatto è stimata sì sicura, che tal danno non vi si teme da chi si potrebbe con più ragione temere, cioè da tanti Giudei, Turchi, ed Eretici, che vi abitano in grandissimo numero nell' intere strade, e si congregano insieme, e trattano come vogliono co' Sudditi. Quel detto del Salmo: Trepidaverunt timore ubi non erat timor, *che in un certo luogo si vede stirato, e che vi sta molto scomodo, quì starebbe benissimo, e vi giacerebbe comodissimo. Non si ha da temere de' Religiosi, come voi, Fra Paolo, dite, ma bensì degl' Infedeli, ed Eretici, che non corrompano i costumi, e la fede a Dio, non che la fedeltà al Principe. Così ancora non si ha da temere di peccato di omissione, come voi pretendete, se non si castigano dalla Repubblica gli Ecclesiastici, ma si lasciano punire a' suoi Prelati; si ha ben da temere di non peccare di trasgressione, e provocar l' ira di Dio col mettere le mani ne' Sacerdoti del Signore, anzi nella pupilla degli occhj suoi. Non si ha da temere, che scemino le ricchezze pubbliche, e private con gli acquisti che da 300. anni in qua dite, che hanno cominciato a fare gli Ecclesiastici;* per-

perchè l'esperienza è in contrario, anzi da 300. *anni in qua la Repubblica ha acquistato il più, ed il meglio di quanto possiede in pubblico, ed in privato. Si ha ben da temere, che per quello che si toglie a Dio, occupando le ragioni di Santa Chiesa, con questi vani pretesti, non toglia Dio alla Repubblica quello, che ha, che queste sono le ingiustizie, ingiurie, contumelie, e diversi inganni, per i quali dice il Savio:* Regnum de gente in gentem transfertur.

Ma lasciamo questo: mettiamo, che ci fosse ragionevol causa di temere questi pericoli, provveggasi coi debiti modi, con ricorrere dagli Ordinarj, o dal Papa (1)*; che non sono gli Ecclesiastici nè ingiusti, nè duri, e scortesi co' Principi, e voglia Iddio, che forse non abbiamo più tosto a render conto d'essere loro talvolta troppo ossequienti.*

Con questo modo hanno fatto i Re di Castiglia, che non entrino i Cappuccini, esponendo al Papa, che in quel Regno già tutti i Frati Minori sono Osservanti, ed altre giuste ragioni, e da lui ottenendolo; e così si ha da credere della Chiesa de' Minimi, non che sopra di ciò vi siano leggi (2). *Anzi nelle Leggi di quel Regno espressamente si dispone, che le Chiese non possano di nuovo fabbricarsi senza licenza del Vescovo,*

(1) Eccl. 10.
(2) Leg. 1. & 2. tit. 10. par. 1.

vo, e che a lui tocchi il concedere tal licenza; e non vi è pur parola di licenza Regia.

FULGENZIO.

SE l'Argomento fosse portato col nervo suo, vedrebbe il Lettore prontamente, che le risposte non lo risolvono; perchè summare in dieci righe quello, che è diffuso in due carte, non si può fare senza levargli molto dell'essenziale: ma io più tosto voglio notar i mancamenti della risposta, che avvertire dove abbia mancato in riportare l'argomento. Dice prima, che non fa vedere come da' Religiosi, e servi di Dio si possi temere quello, che non si teme da' Giudei, Turchi, ed Eretici, si possa temer alla sicurtà pubblica; al che bastarebbe dire, che levandosi gli occhiali della passione che domina, vedrebbe molto chiaro questo pericolo, e se egli non lo vede, lo vide Sisto IV. che così disse: *Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima, quæ nollemus, de personis Ecclesiasticis audire ex ista Civitate præsertim, in qua sæpe nonnulli, aut monetas adulterasse, aut crimen læsæ Majestatis admisisse, dicuntur*: Non so che cosa si debba dir di più, quando si confessi, che gli Ecclesiastici spesso offendano la Maestà del Principe: se questo non era a sufficienza, doveva il P. Bovio guardar l'esperienza de' casi seguiti, narrata da M. Paolo, con tutto che bastasse credere, che la Repubblica Religiosissima, un Sapientissimo Senato abbia molto ben veduto, e con-

considerato, che alla sicurtà pubblica era ben necessario temere. Non da Religiosi servi di Dio temono questi Signori, ma da sediziosi, e da Religiosi del nome solo: del che a spese proprie, e più alle altrui la Repubblica è stata fatta cauta, per omicidj successi anco nelle persone de' Re supremi; ferite in altri; congiure tante tramate contro altri di pari Maestà, che Dio ha voluto scoprir per far cauti gli altri, e rimediar alle sovversioni degl' Imperj, ministrate tutte, ed ordite in gran parte da mali Religiosi. E quando sino al presente non si fossero veduti tanti Documenti di cauzione, bisognerebbe al presente incominciar ad usarla, atteso che anco nelle correnti controversie la Repubblica ha conosciuto, e veduto così chiaramente l'intenzione di alcuni tali inventori di cose nuove, e macchinatori di sedizioni, e di ogni diabolico trattato, ordito con messi, e con scritture, e con inganni, e con finta carità, che dovrà tutto il Mondo maravigliarsi, se la Repubblica confirmata dalle presenti esperienze non istarà anco più attenta, che per lo passato, a questa necessaria provisione, ed accuratezza di non ammettere ogni sorte di Congregazioni. La seconda cosa dice, che più tosto dovrebbe temer la Repubblica questi pericoli dagl' Infedeli, Giudei, Turchi. Non è vero, non disse l'Evangelo, che ci guardassimo da' Lupi scoperti: ma da quelli che vengono coperti da pelle d'Agnello, ed interiormente sono Lupi rapaci. I Giudei, e i Turchi sono conosciuti, ed ognuno da

loro si guarderebbe, ed è vergogna nostra dire, che noi diamo loro cattivo esempio; perlochè cessa il pericolo, e massime avendo l'esperienze passate, che da questa sorte di persone mai è avvenuto danno alla pubblica sicurtà, che da questi altri ne sono avvenuti per lo passato, ed avvengono ogni giorno. Oltre che professando alcuni una ubbidienza cieca, e potendo esser quello, a cui la rendono o di poca bontà, o di mala intenzione, ed in somma non buono, come chi regge al presente è di mente Santissima, bisogna dubitare, in caso che alcuno volesse servirsi di quel Ministero a mali effetti, che assai Religiosi senza mala intenzione potrebbono esser sedotti, e credendo di prestar ossequio a Dio, offendere la Maestà Sua con danni alla tranquillità pubblica irreparabili. I Turchi, e gli Ebrei non pretendono Privilegj di non esser castigati, hanno gran timore di far male, non hanno maschera di Religione da coprirsi; i Privilegj, e le maschere fanno gli uomini audaci: i Turchi vengono per i loro traffichi, e mercanzie, non mandati da altri con intelligenze. E siccome questi sono conosciuti da' Cristiani, così anco i sediziosi Religiosi avessero un segno da conoscersi da' buoni, il Re di Francia non avrebbe ammesso un Frate Giacomo Clemente alla sua presenza: e poi voglio dir al P. Bovio il mio senso in una parola, con maraviglia, e rossore, che in tante centinaja d'anni la Repubblica da tanti Infedeli, che in Venezia, ed altre Città sono, mai abbia pa-

tito

tito insidie, e sedizioni, e che ne abbia provate tante da' Religiosi, e massime in questi tempi, è ben scandalo degno di pianto; e da farci dire: *Propter vos nomen Dei blasphematur*: onde può star sicuro il P. Bovio, che quì non occorre stirarvi il detto del Salmo: *Trepidaverunt timore*, *ubi non erat timor*: ma più tosto quello: *Si inimicus meus maledixisset mihi sustinuissem utique*, *sed qui edebat panes meos magnificavit super me supplantationem*: Il che sebbene *ad Litteram* è detto del Re David, non è però fuor del suo senso accomodato ad un Principe. La terza, dice il P. Bovio (che non deve la Repubblica temer di peccar d'omissione, non castigando i delitti degli Ecclesiastici) quasi che di questa Maestro Paolo parli.

Non è questa l'omissione che la Republica teme; ella è certa, che il lasciar opprimere i suoi Sudditi da chi si sia, e non li proteggere, e difendere, avendo comandamento da Dio di farlo, e ricevendo perciò le contribuzioni, è una gravissima offesa di Dio; questa è l'omissione, dalla quale si vuol guardare, e deve farlo. Se un Turco commetterà un omicidio, non lo punirà per timore di non omettere la correzione di quello, del quale non pensa doverne aver cura; ma per non omettere la difesa dei Sudditi. E che dirà quì il Lettore, che il P. Bovio chiami i cattivi Religiosi, che per delitti enormi la Repubblica castiga, la pupilla degli occhj di Dio? L'amor proprio, origine di tutti gli errori, l'ha fatto parlare; come sono

pupille degli occhj di Dio quelli di chi dice : *Nescio vos, discedite a me operarii iniquitatis ?* I cattivi Religiosi sono la pupilla degli occhi di Dio ?

Questa. è una delle peggiori bestemmie con che si possa far ingiuria alla Maestà Divina . Nella quarta cosa, che dice (non doversi temere la diminuzione delle ricchezze pubbliche per gli acquisti degli Ecclesiastici , da trecento anni in qua se continuassero, perchè anzi la Repubblica da quel tempo in qua ha acquistato il meglio che possiede). Vuole ingannar il Lettore coll' ambiguità di questo nome, Repubblica, perchè può significare quelli, che governano lo Stato, o tutto il corpo di esso Stato . Nel primo senso comprende la sola nobiltà Veneziana, che è Principe in questo Dominio . Nel secondo comprende esso Principe con tutti i soggetti suoi : quanto al secondo s' intende, che l' acquisto degli Ecclesiastici l' impoverisca , perchè non volendo essi portar i pesi pubblici , ma bensì participare negli emolumenti , e crescendo essi in numero, ed in facoltà, decresce il modo , e le facoltà degli altri , le quali da trecento anni in quà, e per l' innanzi anco sono diminuite in tutto quello, che gli Ecclesiastici hanno acquistato, e sottratto da' pesi pubblici , così dopo che le Città sono sotto il felicissimo Governo della Repubblica, come ancora innanzi . Ma se ancora si piglia la Repubblica nel primo senso per la nobiltà Veneta, Dio l' ha favorita certo di molte grazie Spirituali, che queste principalmen-

mente ſtima ; ed ancora di ampliazione di Stato , che riconoſce in grazia dalla Maeſtà Sua Divina . Ma creſciute l' entrate , perciò le ſpeſe ſono creſciute parimente , ſicchè non è diventata più ricca , anzi l' entrate cavate da queſta Città hanno ſervito a far tante ſpeſe , che ordinariamente, ed eſtraordinariamente ſi fanno , non ſolo per la conſervazione delle altre Città , e del Dominio , ma ancora per far un propugnacolo all' Italia , ed alla Sede Apoſtolica dagli Infedeli . In ultimo riſponde, che eſſendoci ragionevol cauſa di temere , ſi ricorra per la provviſione agli Ordinarj, La Repubblica non vi conoſcerà per ſuo Conſigliero , P. Bovio , poichè il primo conſiglio che gli date è, che ſia ingrata a Dio , e non uſi le facoltà da lui donatele, e ricerchi da altri quello , che per la ragione legittima del ſuo Dominio poſſiede ; riſervate ad altri queſta Dottrina , che il Principe ſia tenuto riconoſcer da chi non gli è Superiore , quello , che vede neceſſario alla conſervazione del ſuo Stato , e la promeſſa , che fate , che ricorrendo perciò agli Eccleſiaſtici , li ritroveranno non ingiuſti , non duri , non iſcorteſi , è buona , ma ho udito dire , che uno leggendola diſſe , che non è gran coſa donar largamente , e far il corteſe di quel d'altri : ed un altro aggiunſe , che è grande accortezza donar ad uno la metà di quello che è ſuo , per tirar a ſe l' altra ; e che è un bel modo di provvedere a' ſuoi pericoli di ſedizione di ricorrere a quelli, che poſſono forſe eſſerne Autori , come a' tempi d' Innocenzo

III. ,

III., Clemente V., Sisto IV., Giulio II., e d'altri. Che i Re di Castiglia con questo modo di aver ricorso abbiano provvisto, lo dice il P. Bovio senza pruova, ed io non glielo credo; perchè il fatto è in contrario, che la legge dice, che non s' introducano nuovi Religiosi in quel Regno senza licenza Regia, ed i Cappuccini l'hanno cercata dal Re Filippo II., ed il Convento de' Padri di S. Francesco di Paolo era già stato cominciato, ed è stato impedito il continuarlo; certo è, che non s'avrebbe cominciato a fabbricare senza licenza dell' Ecclesiastico: dunque si è impedito per il mancamento della licenza Regia; ma ci chiarisce il P. Bovio col suo dire (e così si ha da credere) questa è sua prova comune. Ma non sa il P. Bovio, che anco l'Ordine nostro de Servi, che tiene alcuni pochi luoghi in Aragona, ha cercato di averne in Castiglia, ed è stato escluso colle Leggi Regie, nè si è parlato col Papa; gli parlo di cosa che so. Non gli nego, che la licenza del Vescovo non si ricerchi per fabbricare nella Diocesi di ciascuno, ma per esser ricevuto nel Regno, la Regia licenza è necessaria. Alquanto più modestamente, ma con artifizio molto fraudolente tratta questo luogo Bernardo Giusti a car. 9. dicendo: (nè si dice, che non si debba deferire al Principe, nell'edifizio di una Chiesa, o nell' introduzione di persone Ecclesiastiche negli suoi Stati, ma solo si dice, che non può il Principe con Legge proibire queste azioni, essendo separate dalla sua autorità, e quando

non

non è espediente che si facciano, la Chiesa non è indiscreta, ed i suoi Prelati non mancano in questo caso di provvedere) perchè da un canto mostra dar gran cose a' Principi, dall' altro loro leva il tutto, e vuole che si debba deferire a' Principi: prima se questo si fosse fatto verso la Repubblica, non sarebbe stata fatta la legge, di che si disputa. In ogni Governo, ma particolarmente in questo, non si fanno Leggi se non veduti gli abusi, e la necessità di correggerli, *bonas Leges* (disse l'antico Proverbio) *e malis moribus esse natas*, la proposta di deferire al Principe è buona, ma non l' abbiamo veduta eseguita, ma lasciamo questo. E' debito, dice, che si deferisca: che vuol dir questo deferire? Se vuol dir chieder licenza, sicchè il Principe possi negarla, io credo, che siamo concordi, nè altro vuole la Repubblica Veneta: perlochè è poco pertinente dire, che non possi far Legge, anzi siccome ogni privato può istituire azioni sopra quello, che gli è dovuto, così ogni Principe può farvi legge. Ma se intende deferire, cioè udir il suo bisogno, per risolvere poi quello, che parerà loro, come ogni uomo civile anco nelle cose proprie deferisce agli amici, riservando a se la podestà di risolvere, ben si vede, che questo è un fumo, di che si vuol onorare il Principe, e del rimanente averlo per contemtibile, sicchè quando vorranno gli Ecclesiastici fabricar una Chiesa, introdur una nuova Religione, parleranno col Principe, e lo pregheranno, ma *precibus contumacibus*, perchè bisognerà che il

il Principe gli renda conto de' suoi rispetti, e che se essi non vorranno farli buoni, s'acquieti al lor volere; nè serve quello, che lo stesso Giusti dice, che non sono indiscreti: prima perchè una buona sicurtà in questo non sarebbe superflua rispetto ad alcuni; l'altra perchè è contraddizione, che uno sia Principe, e stii a discrezione altrui; terzo, perchè dato, che tutti fossero discretissimi, però è tanto diverso il Governo publico dal privato, che chi non è versato in quello, non è capace mai delle ragioni del Governo: ed è verissimo detto, che non intende i bisogni pubblici, se non chi ha il cervello usato a trattar cose di pubblico Governo. Starebbe assai un Prelato a dire, fate quel baloardo più in là, o quella piazza picciola; ovvero state sopra di me, che questi vi saranno fedeli, e sarebbe ingannato esso ancora.

B O V I O (1).

S*Ettimo Argomento. Questo è utile anco alle Chiese, e Monasterj stessi, che non siano eretti in luoghi indecenti, e che non se ne facciano di soverchio, onde non abbiano da vivere. E quì dice nella Città di Venezia non mancar Chiese; ma colla sua solita mordacità soggiugne*: Queste sono tali, e tante, che alcune Città colme di re-

(1) *Fogl.* 13. *Non solo*.

reliquie d'innumerabili Martiri, che reſtano poco decentemente conſervate, poſſono venire a prender eſempio da queſte: *Ove al ſuo ſolito verſa il veleno della ſua maledicenza contra Roma, e non dice il vero.*

RISPOSTA.

Queſto bene alle Chieſe, e Monaſterj lo procureranno abbaſtanza i ſuoi Superiori, che ne hanno cura, ſenza che con preteſto di queſto bene ſi faccia loro un maggior male di derogare alla loro libertà.

FULGENZIO.

QUì laſcia il P. Bovio una principaliſſima ragione, che le Città della Repubblica tutte quaſi ſono Fortezze, nelle quali le fabbriche ſecondo i ſiti poſſono cagionar la perdita loro; dunque deve eſſer conſapevole il Principe ove, e che ſorte di fabbriche s'hanno da fare, acciocchè non convenga poi gettarle giù, come è avvenuto de' luoghi principaliſſimi. Nè vale dire il Papa darà licenza, perchè è uffizio del Principe; e poi ſe ſta al Papa darla, ed altrimente il Principe non può impedire ſe non voleſſe darla? S'aveſſe guerra con quel Principe, che ſi farà? Queſte coſe, a che non vede come riſpondere, le tralaſcia, e paſſa all' utilità, che anco eſſi ſteſſi Luoghi Pii ricevono, così dicendo: (che a tali inconvenienti provvederanno,

e ta-

e tali beni proccureranno abbastanza i loro superiori) la quale è buona promessa, ma sarà stato meglio il poter dire l'hanno proccurato; perchè d'un disordine di tanto tempo, e presente, di cui trattanto patisca il pubblico, ed il privato, non è soddisfazione, che contenti il dir proccureranno. Se un Convento di Religiosi non ha di che vivere non lo procaccia dagli Ecclesiastici ricchi, ma se lo proccura dal povero popolo; se ad una Chiesa mancano i suoi ornamenti, ed il suo servizio, di qua si cava; a questo bisogna, che il Principe pensi; senza che, siccome il vedere le Chiese ornate, e servite, cedè ad onore del Principe, così torna a vergogna quando sono neglette. E se vi aggiugnerò, che molte Chiese hanno le loro entrate da ristorarsi, e ornarsi, ed esser servite, e nondimeno per colpa di chi le governa mancano loro tutte queste cose, non vi dirò il falso, e farà Argomento dimostrativo, che non dobbiamo aspettare la provvisione da dove voi dite. Ma dite in coscienza, P. Bovio, se a' costumi, alla divozione, al credito delle Sante Religioni, al profitto spirituale, e al decoro del Culto Divino ha apportato danno la moltitudine troppo grande, che voglio star al vostro detto, e se i Superiori hanno proccurata provvisione, o ajutato il disordine. Non voglio restar di notar quì una falsissima dottrina del Bovio, che i Principi non abbiano da curar il bene delle Chiese; tutto il contrario, anzi principalissima cura, e protezione devono averne, ed i Canoni

li

li chiamano tutori, e protettori, e così hanno parlato i Concilj, i Pontefici, ed i Santi Padri tutti.

BOVIO (1).

Ottavo Argomento. Finalmente questo Autore mostra di maravigliarsi del Papa, che riprenda la pena imposta dalla legge Veneta a chi fabbrica Chiese senza licenza, e adduca per ragione, che il fabbricarle è cosa buona, e non degna di pena. Alla qual ragione oppone egli, che la bontà delle opere non si piglia dall' oggetto solamente, ma dalla integrità delle circostanze, e però quantunque sia bene il fabbricar Chiese, non è bene il farlo in luogo, e fondo d' altri contra la volontà del padrone, ch' è il Principe.

Risposta.

Già si è mostrato, che la Chiesa non si fabbrica in luogo altrui, ogni volta che il privato padrone del fondo si contenta, perchè il Principe sopra di ciò non vi ha podestà, o Dominio alcuno. Onde non mancando a quest' opera nè questa pretesa, nè altra debita circostanza, è interamente buona, e si può riprendere chi la punisce come mala.

FUL-

(1) *Fogl.* 13. Ma chi non si maraviglierà.

FULGENZIO.

QUi è posta in ragionamento la Santità del Pontefice, però colla debita riverenza la passerò, e lascerò per conceduto, che il fabbricar Chiese senza le debite circostanze sia peccato, e dirò solamente, che l'affermare, che la licenza del Principe non sia debita circostanza, e che il Principe non abbia alcuna podestà sopra il fondo del privato, e che esso privato possi far del fondo suo quello, che la legge, ed il Principe proibisce, come questo Autor sostiene, è dottrina scandalosa, sediziosa, e perniziosa, ed è stata di sopra a lungo confutata; perlochè resta chiaro il mancamento della debita circostanza, e pertanto il difetto dell'opera, per la qual merita castigo, come la legge Veneta costituisce.

FINE.